STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ROMANA

DALLA SUA ORIGINE FINO ALLA LEGISLAZIONE MODERNA

DEL

SIG.r ORTOLAN

Professore nella Facoltà di Diritto a Parigi

RECATA IN ITALIANO

DALL' AVV. ERRICO PERSICO

Sulla terza edizione di Parigi.

NAPOLI

Dallo Stabilimento Tipografico del Dante

1852

Signore

*V*OLENDO *volgere nel patrio idioma la* Storia della Legislazione romana *del Sig. Ortolan, ho stimato dedicarla a Voi che ne professate la scienza e ne insegnate i precetti con soddisfazione della gioventù.*

Leggendo il lavoro del Sig. Ortolan sonosi risvegliate nella mia mente le prime idee intorno alla importanza della Storia nello studio del Diritto che appresi nella vostra scuola di giureprudenza. E meditando poi su di esse ho acquistata tanta fede nei vostri insegnamenti a guesto riguardo, che ho voluto darne prova rendendo di pubblica ragione un libro scritto sullo stesso disegno delle vostre prelezioni storiche allo studio del Diritto Romano. Mi lusingo di far cosa grata a Voi, che tanto stimo, ed alla numerosa ed eletta schiera de'giovani che intervengono alle vostre lezioni.

In questa opinione mi dichiaro

Napoli li 6 Maggio 1852.

Al Signore
D. Luigi Capuano, Professsore
di Giureprudenza in
Napoli

Vostro Affezionatissimo
ERRICO PERSICO

Signore

Voi mi fate sommo onore dedicandomi la versione della Storia della legislazione romana *del Sig. Ortolan. Caldo amatore della storia del Diritto, io veggo con piacere divulgare i lavori di questa natura — Il libro del Sig. Ortolan è poi meritevole del pubblico suffragio, poichè contiene quanto importa che sappia chiunque voglia iniziarsi nello studio del Diritto Romano, il quale senza il lume della storia va incontro a grandi difficoltà.*

Io son certo che la gioventù vi saprà grado di questa versione; ma se ella avesse di bisogno di un'autorità per credere al merito del lavoro ed all'interesse che le cose che contiene debbano ispirare; ed io valga tanto a costituire un' autorità in questo genere, dichiaro esser questo il mio profondo convincimento intorno all' una ed all' altra cosa.

Napoli li 8 Maggio 1852.

Al Signore
D. Errico Persico, Avvocato in
Napoli

Credetemi vostro Amico
Luigi Capuano

AVVISO SU QUESTA EDIZIONE

Questo compendio della storia del Diritto Romano comparve la prima volta nell' anno 1827. Io lo posi a capo della mia Spiegazione storica delle Istituzioni di Giustiniano, *in conseguenza di una opinione da me allora manifestata, che non ho giammai deposta, anzi col tempo s' è vie più radicata nella mia mente: cioè, che per noi il diritto romano, legislazione morta, entrata nel dominio della storia, debbasi storicamente studiare, e che il solo metodo storico può facilitarcene l' intelligenza.*

Dopo che fu esaurita la prima edizione, io aveva intenzione di modificare, di dare una estensione maggiore alla mia opera, di rifonderla per così dire, e farne un libro nuovo nel quale il ristretto si trovasse trasformato in una istoria estesa. Ma l' esperienza mi ha convinto che se l'opera ha prodotto l' effetto che ne attendeva, se diffondendosi essa classicamente nelle nostre facoltà di diritto, ha arrecato nello spirito dei giovani il germe delle nozioni storiche, ed un eccitamento a studi più profondi dello stesso genere, il rapido corso ed il carattere di un ristretto ch'io aveva da principio adottato, hanno potentemente contribuito a questo risultato; ed è così che la scienza ha fatto acquisto di utili elementi.

Io mi son dunque limitato, senza cangiare il piano della prima edizione, di apportare nell' edizioni seguenti quelle correzioni ed addizioni necessarie perchè questo ristretto si rendesse degno del destino a cui è consacrato, e si mantenesse ad un regolare livello de' progressi fatti dalla scienza.

La storia del Diritto può essere considerata sotto molti aspetti e divisa

in differenti quadri. Può riguardarsi il Diritto nella storia del suo destino, oppur anche nella storia delle sue disposizioni: donde, secondo l'espressioni consecrate in Germania, si ha l'Istoria esterna e l'Istoria interna *del Diritto. Possono queste storie dividersi secondo l'ordine cronologico degli avvenimenti, o secondo l'ordine filosofico delle materie, o finalmente secondo l'ordine stesso che presentano i monumenti legislativi del popolo del quale si studiano le istituzioni. Ognuno di questi metodi ha i suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti; ognuno di essi ha, a vicenda, ottenuto la sua voga.*

Nell'insieme delle opere che ho pubblicato sul Diritto romano, io ho procurato di trar partito da tutti e tre i metodi, conducendo gradatamente il lettore dall'uno all'altro.

Il compendio che presento, in proporzioni elementari, altro non è che una storia esterna di questo diritto, secondo l'ordine cronologico degli avvenimenti. È questa una prima introduzione, che non fa ancora penetrare ne'dettagli interni della legislazione romana, ma vi ci prepara.

La Generalizzazione del Diritto romano, *che viene di seguito, può dirsi la parte più generale di un'istoria interna di questo diritto, secondo l'ordine razionale delle materie. È questa una seconda introduzione, mercè la quale si comincia ad entrare nello studio interno della legislazione romana, ma ne'limiti delle generalità le più rimarchevoli.*

Finalmente la Spiegazione storica delle Istituzioni di Giustiniano, *offre lo studio istorico e circostanziato del diritto romano, nelle sue interne disposizioni sopra ciascuna materia, secondo l'ordine del monumento legislativo adottato come testo officiale nel nostro insegnamento.*

Queste tre parti concorrono allo stesso scopo; esse non hanno giammai formato nella mia mente che una sola e stessa opera; e, per potersi dir compiute, non mai debbono separarsi.

Non bisogna neppur dimenticare, come dapprincipio l'ho scritto in ogni occasione, che lo studio del Diritto romano non è per così dire, che una testa di ponte per far passaggio a quello del Diritto francese; che la storia delle istituzioni non si lascia a mezzo cammino; che fra'l Diritto di Giustiniano ed il nostro codice civile sono interposti tredici secoli e l'intiera nostra progressiva creazione nazionale; che bisogna dunque di seguito ed accanto al Diritto romano, imbattersi nel Diritto barbaro, nel

Diritto feudale, in quello de' Costumi, in quello della Chiesa, e quello della Monarchia che ingrandisce e si fortifica; e dalla combinazione di questi elementi, sovente pittoreschi, dedurre la generazione del nostro Diritto attuale.

Una prefazione, a fine di eccitare gli spiriti a questa direzione di studî, era messa in fronte della prima pubblicazione de'miei scritti sul Diritto romano: io l' ho conservata nelle nuov'edizioni, perciocchè essa mostra l' ispirazione sotto la quale le mie opere hanno avuto cominciamento e continuazione; ed anche perchè ne forma d' altronde una sorta di introduzione necessaria. Non credo pertanto superfluo di avvertire che quella prefazione, vera allora nella descrizione dello stato de' nostri studî in fatto di Storia del Diritto, trovasi oggi addietro di diciotto anni.

Dal tempo che io scriveva, senza parlare di ciò che si è fatto all'estero, un' era novella per questi studî si è aperta in Francia e si sviluppa di giorno in giorno. Agli sforzi degl' istorici si sono uniti quelli de' pubblicisti e de' giureconsulti; le opere de' signori Beugnot, Pardessus, Troplong, Giraud, Klimrath, Laboulaye, Laferriere, Faustin Hélie e di altri ancora, hanno di già portata l' investigazione storica su diverse parti della legislazione; non siamo più al solo diritto romano, ma abbiamo raggiunte l'epoche che ci toccano più da presso; l'esplorazione delle origini e de' monumenti delle nostre proprie istituzioni è, a buon dritto, l'oggetto sul quale comincia energicamente a dirigers' il movimento della nostra scuola storica. Io non saprei abbastanza inculcare alla giovine generazione che popola le nostre facoltà d' iniziarsi a questo movimento; egli è importante che questa generazione impari a vivificare lo studio sovente arido, ma indispensabile, delle disposizioni pratiche della legge, mediante il concorso fecondo della scienza filosofica primieramente, e della scienza storica in secondo luogo.

PREFAZIONE

DELLA PRIMA EDIZIONE (1827).

Il diritto romano non sembra agl'intelletti superficiali che un vecchio avanzo dei secoli trascorsi; il suo studio intanto si congiunge alla nostra antica legislazione, ed alle nostre moderne istituzioni. Egli è di questo studio che io credo cosa giovevole far qui valutare l'utilità; dirò ciò che fu, ciò che è, e quello che dovrebb'essere; sarò breve per istile ond'essere economo di tempo.

§. 1. *Stato antico dello studio del diritto romano in Francia ed in Europa.*

I nojosi e rozzi commentarî dei chiosatori avevano coverto, affogato il testo del diritto romano, quando nel secolo decimosesto apparve in Francia un uomo di genio. Cuiacio, mercè la felice colleganza delle lettere, della storia e delle leggi, gittò nella giureprudenza uno splendore improvviso e novello; egli distrigò il caos de' tempi storici; separò, classificò per età gli scritti degli antichi giureprudenti; le sue costanti ricerche rendettero al mondo testi preziosi. Questo grand'uomo, quand'anco non si mostrasse circondato d'illustri discepoli i quali continuarono l'opera sua, basterebbe per se solo a dare alla scuola francese, ne' tempi andati, il primo rango fra le scuole delle altre nazioni; rango onorevole che Pothier, per la sua ammirabile chiarezza, sosteneva ancora al diciottesimo secolo.

§. 2. *Stato attuale presso le altre nazioni, soprattutto in Germania.*

L'impulso dato in Francia da Cuiacio stette più di cento anni a penetrare in Italia ed in Germania. Oggidì mentre che è estinto nel centro donde partì, vedesi propagato altrove. Dotti uomini sono sorti a Tubinga, Gottinga, Lipsia, Berlino, Milano e Roma, la maggior parte de' quali

ha intrapreso de' viaggi per esplorare le biblioteche di Europa, e confrontare i manoscritti antichi; e molti sovrani hanno favorito questo slancio. Mercè d' un chimico processo, sopra vecchie pergamene grattate e sopraccaricate di molte scritture, collocate nelle scansie come libri di chiesa, si è giunto a rintracciare opere dell' antichità. Successivamente son comparse: *la Repubblica di Cicerone;* Frammenti sconosciuti di antichi giureconsulti romani, scoverti dal sig. Maï nella biblioteca del Vaticano; *numerose costituzioni del Codice di Teodosio* trovate a Roma dal sig. Maï, a Milano dal sig. Clossius, a Torino dal sig. Peyron; ma soprattutto i *Commentarî di Gaio*, osservati a Verona dal sig. Niebukr, riconosciuti dal sig. Savigny, diseppelliti per le cure ostinate e pazienti de' signori Gæschen, Bekker e Bethmann; ultimo manoscritto che ha svelato, quasi intieramente, la legislazione romana del secolo di Adriano. Questi testi preziosi erano ben presto stampati in Italia ed in Germania, raccolti, studiati con avidità; e bentosto hanno dato nascimento ad opere ragguardevoli, fra le quali distinguonsi quelle di Haubold, di Savigny, di Niebuhr, di Hugo (1). La scienza del diritto romano anteriore a Giustiniano ha preso un aspetto novello; tutto, sino alla lingua stessa, ha subito un gran cangiamento.

§. 3. *Stato attuale in Francia.*

In questo rapido movimento che cosa ha fatto la Francia? Ella è rimasta stazionaria. La pubblicazione de' nostri codici ha rivolto tutti gli animi verso la legislazione nazionale e gittato sul diritto romano uno sfavore improvviso. *Nella società*, presso ciò che si chiama mondo, si domanda a che serve oggidì il diritto romano, e si compiangono coloro i quali sembrano condannati ad apprenderne le disposizioni. Tali sono i nostri costumi. *Nel foro* i giureconsulti che l' età e la scienza collocano alla testa dell' ordine, nudriti nello studio delle leggi romane, alle quali debbono i loro gradi, vi cercano ancora le verità fondamentali, si appoggiano nelle loro aringhe alle citazioni di quelle leggi, mentre che la maggior parte de' giovani avvocati scuotono il diritto romano come una polvere antica che nella facoltà è caduta sopra di loro senza penetrarli, e dirigono

(1) Dappresso altri nomi son venuti ad aggiungersi a questi.

tutte le loro idee verso lo studio delle leggi novelle. Però il numero de' primi diminuisce, quello de' secondi aumenta giornalmente; gli uni non conoscono la legislazione di Roma che nello stato in cui era conosciuta trent'anni sono, gli altri non la conoscono punto, quasi tutti sono stranieri alla rivoluzione che questa scienza ha subito presso le altre nazioni. — *Nella facoltà* che cosa si spiega agli allievi? Una parte della legislazione di Giustiniano, staccata dal diritto francese, staccata benanche dal diritto romano. Comunque possa sembrar singolare quest' ultima asserzione, essa è vera. Di fatti questa parte di legislazione non si lega per veruno studio nè alle leggi di Roma sotto i Re, sotto la repubblica, sotto l'impero; nettampoco alle leggi primitive della Francia, nè alle sue consuetudini, nè ai suoi codici. Gli allievi si fermano in un punto isolato senza saperne la situazione, circondati da tenebre storiche per ogni lato. Eglino tutto apprendono come leggi astratte senz' applicazione. (Io affermo averne conosciuti più della metà che appena sapevano in qual' epoca ed in quali contrade avesse regnato Giustiniano.) Ecco donde viene il loro poco ardore pel diritto romano. I professori per verità cercano di palliare questi vizî dell' insegnamento; ma il tempo li stringe, essi non possono che gettare alcune idee ristrette, del tutto insufficienti ad attignere lo scopo (1). E le nostre scuole in generale, egualmente che il foro e la società sono estranee alle nuove conoscenze. Se questo avviene nella facoltà di diritto, con più forte ragione deve risentirsi nelle altre. La storia e la letteratura sono ancora alle loro opinioni scolastiche, tradizionali e false, nella ignoranza in cui trovansi di quei documenti contemporanei la scoverta de'quali ha gittato un lume preziosissimo sulla società Romana.

È però giusto qui riconoscere gli sforzi che alcuni uomini, quasi tutti professori della facoltà di diritto a Parigi, hanno fatto da se soli in sei anni. In un giornale intitolato *la Temi*, essi hanno depositato i progressi fatti da' Tedeschi e dagl' Italiani, facendo l' analisi delle opere pubblicate in quei paesi. Si deve loro la stampa *de' Commentarî di Gaio*, e quel-

(1) Dacchè questa prefazione comparve la prima volta, gli studî storici del diritto hanno fatto notabili progressi fra di noi; pubblicazioni ragguardevoli hanno avuto luogo, ed una speciale cattedra di storia del diritto romano e del diritto francese è stata creata nella facoltà di Parigi.

la *de' frammenti del sig. Maï*. Se eglino stessi non hanno fatto delle scoverte di monumenti o di testi, hanno almeno diffuso fra noi quelle degli stranieri; se non hanno fatto progredire la scienza storica, hanno fedelmente divulgato il suo movimento; egli è da loro che siamo stati iniziati ai progressi di questa scienza. Egli è al loro insegnamento ed ai loro scritti che noi dobbiamo la direzione che alcuni buoni spiriti, quantunque in piccol numero, si sono affrettati a dare allo studio della legislazione romana. Ma siamo costretti a confessarlo, eglino non sono stati pagati del loro zelo quanto lo meritavano, ed è ancora presso gli stranieri che han raccolto il premio più degno delle loro fatiche.

§. 4. *Utilità del diritto romano in Francia; sotto quali rapporti debbas' insegnarlo.*

Noi possediamo una legislazione nazionale; ogni giorno i tribunali e soprattutto la corte di cassazione la consolidano; i nostri grandi giureconsulti la meditano; eglino devono farla brillare per se stessa, come già una volta i giureperiti fecero brillare quella di Roma. Il diritto romano non deve dunque considerarsi nè insegnarsi che ne'suoi rapporti con questa legislazione. Il problema consiste in trovare quali sieno questi rapporti.

Essi sono del tutto storici. I Romani furono il più gran popolo. L'esistenza di quasi tutte le nazioni di Europa prende data dalla caduta del loro impero, e la legislazione di tutti questi paesi si congiunge alla loro legislazione. Così nel decorso de'secoli dopo il diritto romano appare il diritto nazionale di Francia: così sono collegati l'uno all'altro dall'opera del tempo: il legame che insieme li unisce è un legame storico.

Si andrà paragonando, studiandole, le leggi di Roma sulla patria potestà, sul matrimonio, sulle successioni, colle disposizioni del nostro Codice civile su queste stesse materie! No. Sarebbe lo stesso che confondere le idee, spogliare ognuna di queste legislazioni della sua propria fisonomia. Dimostrate la loro successione, seguite il loro cammino progressivo, tracciate fortemente il loro carattere; in seguito i paragoni di dettaglio si presenteranno da se, ed allora saranno giusti. — Tal'è il punto di veduta sotto il quale bisogna insegnare il diritto romano. Tal'è l'idea che m'ha dominato nell'opera che pubblico. La legislazione romana essen-

do per noi una legislazione morta, essa è caduta nel dominio della storia. Io ho voluto dunque spiegare le Istituzioni di Giustiniano istoricamente, mercè le memorie che ci hanno lasciate i Romani di Roma e di Costantinopoli; ho fatto ogni sforzo perchè il lettore si vegga trasportato in mezzo della nazione di cui studierà le leggi. Ho fatto precedere questa spiegazione da un epilogo della storia della legislazione.

Un libro importante è apparso in Germania sulla storia romana; l'autore è il sig. Niebuhr (1). Coloro i quali lo conoscono mi rimprovereranno forse di non averlo punto seguito nella descrizione della fondazione di Roma e del regno de' suoi primi re. La natura di questo epilogo non ammetteva discussioni di antiquario. Bisognava qui delineare i Romani, mostrare le credenze, vere o false, ch'essi stessi avevano sulla loro origine, sulle loro prime istituzioni; quelle che ci hanno trasmesse i loro storici, i loro giureconsulti, quelle a cui le loro leggi fanno frequenti allusioni. Appartiene ad un'altra scienza a discuterne la falsità o la prova. Ecco perchè non ho introdotto nella mia opera i rilievi dotti ed ingegnosi, ma sovente ipotetici, del sig. Niebuhr; purnondimeno giova farne qualche motto.

Il sig. Niebuhr prendendo ad imprestito dalla *Scienza nuova* di Vico una divisione che Vico alla sua volta ha tratta da Varrone, distingue, nelle cose che a noi si raccontano di Roma, tre parti: l'una puramente favolosa, ch'egli chiama *mitologica*; l'altra *mito-istorica*, miscuglio di favole e di fatti; e l'ultima realmente *storica*.

L'origine di Roma, Romolo, le sue guerre, le sue istituzioni, Numa Pompilio, il suo carattere religioso, la sua ninfa Egeria, sono altrettante favole poetiche appartenenti alla mitologia.

Da Tullo Ostilio, terzo re di Roma secondo la favola, comincia la seconda parte *mito-istorica*. Qui si trovano alcune tracce di verità, qualche monumento, i nomi per la maggior parte non sono inventati; ma le gesta più o meno brillanti dalle quali si circondano, il combattimento degli Orazj, l'arrivo di Tarquinio a Roma, le sue azioni e le sue vittorie, l'assassinio di Servio, l'orgoglio e le crudeltà dell'ultimo Tarquinio, la virtù di Lucrezia, la caduta de' re, la dissimulazione di Bruto, la guerra

(1) Quando io scriveva ciò, il libro del sig. Niebuhr era molto poco conosciuto in Francia, e non ve n'era alcuna versione.

contro Porsena, non sono che finzioni poggiate su qualche fatto abbellito di tutto il maraviglioso della poesia. Esse formano il soggetto di vecchie canzoni popolari conservate dalla tradizione, e di diversi canti eroici ripetuti a tavola de' grandi che pretendevano discendere da quelli eroi. Ennio fu il primo a metterle in versi esametri, e Tito Livio le tradusse in prosa. La parte storica comincia dal momento in cui si hanno autori i quali hanno scritto sull'epoca alla quale assistevano, o su quella da cui erano stati preceduti di pochi anni.

Dopo di avere così rigettato tutto il favoloso, ecco le idee più verosimili che pone in sua vece. Roma è una colonia etrusca (1); a qual'epoca precisamente ebbe essa cominciamento; e di quanti anni precedette Tullo, è ciò che intieramente s'ignora. Gli Etruschi formavano un popolo de' più potenti d'Italia. Essi già godevano d'una civilizzazione avanzata: l'architettura, le arti, alcune scienze, il calendario non erano punto loro stranieri. Quelli che si stabilirono sulla riva del Tevere portarono seco nella loro colonia i costumi, la religione, i riti ed il governo delle città etrusche. Successivamente alcuni Sabini essendosi loro uniti mescolarono una parte de' loro costumi con quelli già esistenti. Non fu che sotto Tullo, quando Alba fu distrutta, che Roma cominciò a ricevere de' Latini. E così fu che i suoi usi e le sue istituzioni divennero un miscuglio di usi ed istituzioni etrusche, sabine e latine, fra le quali dominavano soprattutto quelle de' fondatori.

Una volta prese le mosse da questo dato, il Sig: Niebuhr, mercè di dotte investigazioni a cui si dà, ed ingegnose conchiusioni che ne deduce, si sforza di dimostrare l'origine di queste diverse istituzioni, e di provare ch'esse derivano realmente dalla società e dalla civilizzazione etrusca.

Questo cenno basterà per far sorgere il desiderio di rischiararsi su queste quistioni, e per impedire che non si prenda la descrizione de' primi tempi, ch'io ho presentato secondo le credenze romane, sotto un punto di veduta diverso da quello che gli appartenga.

(1) Tal'era in fatti, all'epoca ch'io scriveva questa prefazione, l'opinione emessa dal sig. Niebuhr nella prima edizione della sua storia; ma di poi l'ha modificata. Alle sue prime congetture ne ha sostituite altre. Roma, nella sua seconda ipotesi, sarebbe di origine pelasgica, congiunta alla città sabina ch'era edificata sulla collina opposta, e più tardi influita dall'elemento etrusco.

L'epilogo storico che precede la spiegazione delle istituzioni, contiene un primo colpo d'occhio sul movimento esterno della legislazione. Io ho procurato di delineare i tempi di elevazione, di riposo o di decadenza, di ponderare l'influenza degli avvenimenti, e segnalare l'apparizione dei giureconsulti, l'origine delle diverse leggi, ed il loro carattere principale, ma senza studiare positivamente il loro testo. Questo è a un di presso ciò che chiamasi in Germania *la storia del Diritto*.

Avvi un altro studio che dovrebbe a questo succedere, quale sarebbe lo sviluppo storico delle leggi considerate in se stesse. Nel che dovrebbe porsi l'animo a studiare testualmente, nell'epoche più rilevanti, la legislazione politica e civile, accennandosi gli avvenimenti in un modo sommario, come mezzo di transizione da una legislazione all'altra. Questo è presso a poco ciò che i Tedeschi chiamano *Storia interna del Diritto*. Io ne segnalerò i punti essenziali nel seguente quadro, il quale mostrerà il collegamento della legislazione romana alla nostra, e farà conoscere uno degli oggetti più importanti nello studio delle legislazioni: cioè le *Sorgenti* dove si debba attignerne la conoscenza.

AVVENIMENTI ED ISTITUZIONI POLITICHE.	LEGGI E SORGENTI PRINCIPALI DEL DIRITTO
Roma sotto i re.	*Usi e costumi*, prima sorgente delle leggi. *Leggi regie* (Leges regiae—Jus Papirianum). Critica de'frammenti dati sotto questo titolo.
Repubblica. Sue istituzioni.	*Leggi delle Dodici Tavole*. Tentativi fatti fin' oggi per riunirne i frammenti. Fonti dove si trovano. Loro spiegazione.

Fine della Repubblica. Presentare il quadro delle modificazioni sopravvenute durante questo periodo nelle istituzioni politiche e nel diritto civile. Far conoscere i diversi atti legislativi pervenuti sino a noi, l'epoca, le circostanze e l'autore della loro scoverta. Il senatus consulto *de Bacchanalibus* (anno di R. 568). La legge agraria *Thoria* (anno di R. 647). I frammenti della legge *Servilia*, sulle concussioni (*repetundarum*: anno di R. 654), riuniti nel 1825 dal Sig: Klense. La legge *Miscellia*, conosciuta sotto il nome di *Tavola di Eraclea* (*Tabula Heracleensis*: anno di R.

664 o 680 ?) di cui una metà, tracciata sul bronzo, fu trovata nel 1732, da un contadino, in un fiume, presso il golfo di Taranto. Finalmente la legge *Rubria*, per la Gallia Cisalpina (*de Gallia Cisalpina*: anno di R. 708,) trovata poco tempo dopo nelle ruine di Veleia. Qui prendono luogo tutte le nozioni che ci somministrano le opere di Cicerone e degli altri scrittori presso a poco contemporanei, o che abbiano scritto sulla storia di quei tempi; Aulo-Gellio e Festo apprestano delle buone indicazioni.

AVVENIMENTI ED ISTITUZIONI POLITICHE.	LEGGI E SORGENTI PRINCIPALI DEL DIRITTO.
Impero. Istituzioni politiche di Augusto e de'suoi primi successori.	*Commentari di Caio*, scoverti, nel 1816, nella biblioteca del Capitolo di Verona. Influenza di questa scoverta. Spiegaziono de'Commentari. *Sentenze di Paolo. Regole di Ulpiano.* Frammenti diversi de'grandi giureconsulti di quell'epoca; opere di Cuiacio su queste materie. *Frammenti del Vaticano*, scoverti dal sig. Maï.
Costantinopoli. Istituzioni politiche di Costantino, stabilimento della Religione cristiana.	*Codice Gregoriano. Codice Ermogeniano.* Natura di queste raccolte, epoca in cui furono pubblicate. Opere nelle quali se ne trovano de'frammenti. *Consultatio veteris juris consulti; et Collatio legum mosaicarum et romanarum*, che trasmettono alcuni estratti, sia degli scritti degli antichi giureconsulti, sia delle costituzioni imperiali.
Divisione dell'Impero. Irruzione dei Barbari in Occidente.	
Stabilimento de' Franchi, de'Visigoti, de'Borghignoni nelle Gallie.	*Legge Salica. Legge dei Ripuarj.* Come ci è pervenuto il testo di queste leggi. Analisi e studio delle loro principali disposizioni. Qui sarà segnalato il primo miscuglio operatosi nelle Gallie tra le leggi ed usanze de'Barbari ed il Diritto romano.

	Codice Teodosiano. Frammenti che ci sono cogniti. Opere di Cuiacio. Recenti scoverte fatte a Roma, a Milano, a Torino. Analisi e principali disposizioni di questo Codice.
Fine dell'Impero d'Occidente.	*Editto di Teodorico. Legge romana de' Visigoti. Legge romana dei Borghignoni.* Manoscritti ed edizioni di queste raccolte; per qual fine furono composte; loro utilità; loro analisi.

Si avrà gran cura di far rilevare l'unione sempre crescente delle leggi e delle consuetudini barbare col diritto romano: valutarne l'estensione; e soprattutto far rimarcare che gli scritti degli antichi giureconsulti di Roma, e le Costituzioni del Codice Teodosiano erano raccolte dai Barbari e pubblicate dai loro re.

Giustiniano in Oriente.	*Corpo di diritto di Giustiniano.* Diverse parti che lo compongono; epoca di loro pubblicazione; autori che vi diedero opera; paesi sù quali la loro autorità si estese.

Non si dimenticherà di mostrare che questo corpo di diritto pubblicato a Costantinopoli, pe' sudditi dell'impero greco, non venne introdotto in Italia che dalle vittorie di Belisario; e che non penetrò allora nelle Gallie, ove continuarono la legge romana de' Visigoti e quella de' Borghignoni. Io insisto su queste idee, perchè generalmente vi si fa poco attenzione. Noi studiamo nelle nostre Facoltà le sole leggi di Giustiniano, ed intanto non sono queste leggi quelle che s'incontrano rimontando l'età della nostra Monarchia.

Istituzioni di Giustiniano. Loro spiegazione, la quale essendo stata preceduta da quella de' Commentarî di Gaio, verrà di molto ridotta.

Pandette o Digesto; Codice; Novelle. Egli è impossibile, anzi sarebbe inutile, di studiare regolarmente e di una maniera seguita tutto questo corpo di diritto; ma è d'uopo, a cagione del ravvicinamento delle sue disposizioni con quelle delle Istituzioni, prenderne una sufficiente cognizione per ben giudicarne. Bisogna rimarcare che i princip̂î del diritto primitivo de'Romani, spatriati pel cangiamento di capitale, alterati tutto giorno dalle costituzioni imperiali, lo sono vieppiù ancora dal Digesto, dalle istituzioni, dal Codice di Giustiniano, e che le loro ultime tracce vengono cancellate dalle Novelle di questo imperatore.

In questo luogo, dopo di aver indicato con una breve digressione il destino del diritto di Giustiniano in Oriente, la pubblicazione delle *Basiliche* da Leone il Filosofo, la presa di Costantinopoli da Maometto II, si farà ritorno all'Occidente per non più occuparci con ispecialità che della legislazione delle Gallie.

Percorrendo le diverse fasi della nostra monarchia, si svilupperanno le sue istituzioni politiche e le sue leggi private; saranno passati a rassegna i principali atti legislativi, le circostanze nelle quali questi atti vennero pubblicati, la loro influenza, i manoscritti e l'edizioni che ce ne rimangono; si darà, secondo la loro maggiore o minore importanza, l'analisi o la spiegazione intiera delle loro disposizioni.

Ecco le principali materie che si allogano in qnesto quadro. *Capitolari di Carlomagno*, e de'nostri re della seconda razza. Istituzioni politiche, leggi e costumi privati durante quest'epoca. *Regime feudale*, *e Diritto consuetudinario primitivo*. Origine, progresso e risultati di questo regime.

Introduzione del diritto di Giustiniano nella Monarchia. Si porrà in ve-

duta lo studio del diritto romano ridestato in Italia nel XII secolo. Da questa contrada partono molti giureconsulti i quali si spargono negli stati di Europa, portando seco le leggi di Giustiniano e la spiegazione che ne danno. Ed è così che le raccolte di questo imperatore di Oriente sono introdotte nella Monarchia francese. Si attenderà a ben caratterizzare questo avvenimento e le sue conseguenze, a calcolare fedelmente la specie ed il grado d'influenza che il diritto di Giustiniano prese sulla legislazione, a spiegare in qual modo pervenne ad usurpare il posto che avevano occupato gli scritti degli antichi giureconsulti di Roma ed il Codice di Teodosio. Si farà conoscere la scuola de' chiosatori, Irnerio, Accursio, il loro metodo, le loro opere.

Assise di Gerusalemme. Corte de'Baroni, Corte de' Borghesi: rapporto di questo monumento coll'istoria del nostro diritto feudale e consuetudinario, i suoi manoscritti, le sue edizioni, la sua utilità. Darne la nozione generale ed il carattere distintivo—*Stabilimenti di S. Luigi*. Discutere se questi Stabilimenti realmente appartengano a S. Luigi. Indicare il loro vero carattere; dare la loro analisi e quella delle istituzioni di questo re. *Monumenti diversi* che si rapportano al diritto consuetudinario primitivo; specialmente *Beaumanoir*, consuetudini di Beauvoisis.

Consuetudini scritte delle province. Loro carattere generale e carattere particolare di ognuna. Paragone col sistema seguito nei paesi di diritto scritto.

Alciato e Cuiacio al XVI secolo. Nuova scuola fondata da loro.

Ordinanze ed Editti rilevanti de' Re della terza razza. Si perverrà alla rivoluzione francese. S'indicheranno i tratti principali di quelle costituzioni che, create e distrutte in mezzo della lotta dei partiti, stabilirono successivamente la monarchia costituzionale di Luigi XVI, la repubblica insanguinata de' montagnardi, il direttorio esecutivo, il consolato a termine, a vita, l'impero ereditario. Si mostrerà la creazione del *Codice civile*, del *Codice di procedura civile*, del *Codice di commercio*, del *Codice d'istruzione criminale*, del *Codice penale*. Si valuterà il cambiamento totale sopravvenuto in tal guisa nella legislazione, e quello subito dal diritto romano, non che il genere di utilità che debbono avere presso di noi le raccolte di questo diritto.

Pervenuto finalmente alla ristaurazione, e di là alla rivoluzione di luglio, si terminerà collo studio della *Carta* e delle *Leggi costituzionali*,

ravvicinando ai nostri Codici le nuove leggi che vi hanno introdotta qualche modificazione.

In questo sistema io veggo il professore trasportato all'origine del Popolo romano: egli segue questo popolo, lo mostra progredendo nei secoli colle sue vittorie, colle sue istituzioni; ei penetra sulle sue tracce sin nelle Gallie; e vi si ferma per osservare lo stabilimento dei Franchi, de' Borghignoni, dei Visigoti, la formazione della monarchia, le sue nascenti leggi, prodotto di costumi barbari e della legislazione impressa sul paese dalla dominazione romana. Egli s'incammina di nuovo col popolo francese; segue la serie delle nostre consuetudini provinciali e delle ordinanze de'nostri Re; giunge finalmente alla pubblicazione de'nostri Codici, alla nostra Carta; sviluppando agli allievi ch'egli guida in questa lunga carriera tutte le leggi che s'incontrano e si succedono, generate le une dalle altre. Ma questa opera immensa non è che una ipotesi: il quadro ch'io ne ho tracciato non ha altro fine che additarne la via. Una buona ispirazione, un buon primo impulso bastano agli studenti; il lavoro sarà opera loro. Che se v'ha di quelli che spinti da questa lettura, arrechino un poco di filosofia, e qualche cognizione storica nello studio del diritto, io mi stimerò felice.

Io non ho voluto speculare sulla negligenza, ma sullo studio; quantunque io sappia che le prime speculazioni siano le migliori. Tuttavolta non ò obbliato che quest'opera è destinata principalmente a preparare gli studenti alle prove scolastiche che debbono subire. Ho dovuto riunire tutto ciò che possa esser loro utile a questo fine, e nell'interesse della loro verace istruzione: un epilogo storico; il testo della legge, da cui non si deve mai dipartire; la traduzione sott'occhio, e le spiegazioni. Ho fatto seguire ogni diversa materia dall'indicazione sommaria delle *azioni* che le sono proprie; imperocchè non si comprende bene il diritto senza porvi accanto i suoi mezzi di sanzione. E finalmente ho dato termine ad ognuna di queste materie con un sunto in cui si passa rapidamente a rassegna ciò che si è di già esaminato ne'dettagli. La lettura di questi sunti deve aver luogo principalmente quando si è alla vigilia di subire un esame: il quadro essendo ristretto, diviene più facile a ritenersi, e le idee si classificano nettamente nello spirito; ma se ve ne ha alcuno la di cui intelligenza fosse divenuta oscura, si rianderebbero le spiegazioni precedenti, per trovarne lo sviluppo.

ISTORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ROMANA

Ogni storico dovrebb' essere giureconsulto, ogni giureconsulto istorico. Non si può ben conoscere una legislazione senza ben conoscere la sua storia; ma che è questa storia? Il quadro arido delle leggi classificate per ordine cronologico? No senza dubbio. I costumi della nazione, i suoi movimenti, le sue guerre, i suoi accrescimenti, la sua civilizzazione sono altrettante cagioni che modificano il diritto di cui ella fa uso; sviluppate queste cagioni, indicate la loro influenza, presentate le variazioni che hanno esse apportate. In questi sviluppi, fa egli d'uopo subordinare la storia del popolo a quella del diritto, e senza aver riguardo agli altri avvenimenti, fissare le divisioni dell' opera all' epoche nelle quali la giureprudenza ha provato grandi modificazioni? La maggior parte degli autori hanno così fatto. Pur nondimeno io preferisco, all' inverso, subordinare la storia del diritto a quella del popolo, ed appigliarmi per punti di divisione a quei grandi avvenimenti politici che cambiano l' aspetto di una nazione cambiando il suo governo. In questi scuotimenti il diritto pubblico è rinnovellato; e se qualche volta i costumi ed il civil diritto sembrano restare gli stessi, che non si cada da ciò in inganno: il germe che dee più tardi modificarli, esiste di già.

Seguendo questo sistema pel diritto romano, noi avremo a considerarlo in questo epilogo sotto tre epoche: sotto i Re, sotto la Repubblica, sotto gl' Imperadori (1).

(1) Io darò intanto, in un' appendice, alla fine del volume, le divisioni più comunemente adottate per la storia del diritto.

PRIMA EPOCA

I Re

I.

Origine di Roma.

L'infanzia di tutt'i popoli è sconosciuta; i primi anni di loro esistenza sono ripieni di tradizioni dubbiose e di favole inverosimili. Soprattutto ai Romani bisogna applicare questa considerazione: la loro origine, benchè non abbia un'alta antichità, è rimasta velata ai loro propri occhi. Popolari racconti, canti eroici, annali pontificali, dove di prodigi e fatti sovrumani comprovati non si fa punto risparmio, han formato pei romani stessi una prima base, su cui si è fondata una specie di storia, che i loro poeti, i loro storici, i loro pubblicisti, i loro giureconsulti, indistintamente, adottano, ripetono senza esitazione, come cosa ricevuta e conosciuta da tutti. È quindi divenuta la loro credenza nazionale; e si trova da per tutto nella loro letteratura.

Frattanto la critica e lo scetticismo moderno son venuti a battere in breccia tutte queste credenze romane, e relegarle al posto de' miti, non solamente nella loro parte favolosa che da se stessa si rivela, ma eziandio in ciò ch' esse contengono, apparentemente, di più serio. Gli sforzi non si sono limitati a rovesciare; la critica ha voluto ricostruire: essa s'è affaticata a far sorgere dalla sua tomba secolare quella Roma primitiva, quella vera Roma, sconosciuta ai Romani stessi. Quest'opera non comincia da jeri: son più di trecento anni che dura; ma due uomini, due eruditi, qualche volta due vaneggiatori, eminentemente poetici, Vico, al cominciar dell'ultimo secolo, e Niebuhr nel nostro, ne hanno messo in voga il pensiero.

Si è andato ancora più lungi, si è penetrato più addentro nel trascorso de' secoli. Si è tentato di rinvenir la traccia di una civilizzazione anche anteriore a quella, di evocare a risorgimento quelle nazionalità italiche, morte, soffogate sotto il colosso romano, e di far rivivere ai nostri occhi, con le sue popolazioni, i suoi diversi stati, le sue istituzioni, le

sue lingue perdute, l' Italia, tale qual' era prima della fondazione di Roma (1). Belle investigazioni! le quali dovrebbero trovar posto, senza dubbio, in una storia di diritto romano meno compendiata di questa.

Fra queste civilizzazioni italiane, anteriori alla esistenza di Roma, ve ne ha tre che bisogna distinguere: quelle de' Latini, de' Sabini e degli Etruschi. Di fatti fu in mezzo di esse, fu col mezzo di frammenti distaccati dall' una e dall' altra, che la nuova aggregazione politica ebbe nascimento. Son questi tre elementi ai quali, in qualunque modo siansi attuati i fatti, la città Romana sembra esser debitrice della sua formazione.

L' elemento latino vi ebbe il vantaggio del territorio e della prima origine; l' elemento sabino, quello della forza e dell' indipendenza montanara; l' elemento etrusco, il quale sembra non esservi entrato che più tardi e di una maniera meno diretta, quello della civilizzazione e delle istituzioni religiose e politiche fermamente stabilite.

Noi seguiremo questo complesso nel suo andamento progressivo. Il diritto pubblico, il diritto sacro, il diritto privato e i costumi fisseranno a vicenda la nostra attenzione: Il diritto pubblico, che forma la costituzione dello stato, che determina il modo di fare le leggi, di rendere la giustizia, di nominare agl' impieghi, di fare la pace o la guerra: Il diritto sacro, il quale stretto intimamente presso i Romani al diritto politico, di cui non è che una parte, regola le cerimonie della Religione, loro necessarie nella vita pubblica o privata, nonche la nomina e l'autorità de'pontefici: Il diritto civile, che regola gl'interessi de' particolari nelle loro relazioni di matrimonî, contratti, proprietà, e successioni: Finalmente i costumi, i quali hanno una influenza sì grande e sul diritto pubblico, e sul diritto sacro, e sul diritto privato.

Divisione del popolo in patrizî e plebei; — Sua distribuzione in tre Tribù e trenta Curie; — Assemblee di queste Curie; — Senato; — Dignità reale; — Tali sono le istituzioni politiche di cui la tradizione romana attribuiva l' origine all' epoca di Romolo, e che gli storici ci presentano ingenuamente come creazioni istantanee di quel primo Re (2). Da secolo in secolo, tutto modificandosi, tutto trasformandosi, la loro esistenza o i loro vestigi si sono mantenuti, e la realità non saprebbe esser

(1) Specialmente Micali, nella sua opera speciale: l'Italia avanti il dominio dei romani, seconda edizione 1821; e l' istoria degli antichi popoli italiani, 1832, nella quale la precedente si trova fusa ;- Lanzi, nel suo saggio sulla lingua etrusca e sulle altre lingue antiche d' Italia (saggio di lingua etrusca e di altre antiche d' Italia), 2. edizione, 1824; — Niebuhr, nella sua introduzione alla storia romana; — Otfried Müller, nel suo libro sugli Etruschi (die Etrusker), 1828.

(2) Veggasi Cicerone stesso nel suo trattato sulla Repub:, lib. 2. 8.

negata; ma quanto ai dettagli di origine e di organizzazione in quei tempi primitivi è impossibile di avventurarvisi: i documenti realmente degni di fede ci mancano.

II.

Patrizî e Plebei (Patres, patricii; plebs, plebeii).

Le umane civilizzazioni non sono punto cominciate dalla scienza, dall'eguaglianza, dalla libertà: dall'età dell'oro, come dice la finzione poetica. Il cammino dell'umanità è in senso inverso. La natura esige che in ogni cosa i suoi principî siano informi e rozzi. Le società offrono, alla loro culla, l'ignoranza, la servitù, l'ineguaglianza. Tali sono i principî delle antiche nazioni. Tal'era il regime de'popoli Italici in mezzo dei quali la città romana fu formata: schiavitù ed aristocrazia. Non rechi sorpresa dunque di trovarsi dall'origine la popolazione divisa in classi di destino ben diverso: Una casta superiore e dominante, che aveva i suoi matrimonî, i suoi riti, il suo diritto privilegiato col monopolio delle funzioni sacerdotali, politiche e giudiziarie: I Patrizî (*patres*, *patricii*); — Una casta inferiore e dominata, che non poteva collegarsi alla precedente, non ammessa ai suoi riti, nè al suo diritto, distribuita da famiglia in famiglia sotto la sua protezione dal legame della clientela, ed esclusa dalle pubbliche funzioni: I Plebei o la Plebe (*plebs, plebeii*); — Finalmente un'altra popolazione che non fa parte della città in nessun grado, che non vi ha alcun diritto, e non vi vive se non della vita animale, e che, pel cittadino, è una cosa: gli schiavi (*servi mancipia*). Che si cerchi di spiegare questa classificazione di uomini per varietà di origine della popolazione romana, composta di elementi distinti, per l'asilo aperto a' fuggitivi, agli schiavi, ai ladri di ogni paese, pei costumi d' allora sulla guerra e sulla sorte de' vinti e de' prigionieri; che si dica, con Plutarco e Tito-Livio, che i patrizî furono coloro che poterono designare il padre loro (*patrem scientes*), cioè a dire la loro origine libera ed ingenua; o pure, con Festo e Cicerone, che si diede loro questo nome perchè erano come padri, capi di famiglia de' plebei posti sotto la loro clientela (1): è questo un campo di congetture più o meno fondate. Ma egli è per mezzo di questa divisione del popolo romano che bisogna aprire lo studio della sua istoria e del suo diritto pubblico e privato.

(1) Festo alla parola *Patres*; — Cicerone, de *Repub.*, lib. 2. §. 8. « In regium consilium (Romulus delegerat principes qui appellati sunt propter caritatem Patres ».

La casta de'Patrizi da una parte; e la Plebe dall' altra: ecco due elementi ben separati i quali si veggono sorgere e lottare l' un contro l' altro, sino a che un livello, a un di presso, ne' fatti, nelle istituzioni e ne'costumi, sia sorto tra di loro.

III.

Tribù e curie (tribus curiae).

Il popolo romano si presenta nella sua origine diviso in tre tribù. Bisogna forse vedervi le tre nazionalità distinte che, mercè la loro aggregazione, formarono la città romana: la tribù de' Latini, *Rhamnenses;* quella dei Sabini, *Titienses*; e quella degli Etruschi, *Luceres?* Bisogna pur dire che il nome dell' una di queste aggregazioni, quello della città Sabina, *Quirium (Cures)*, sia rimasto come la denominazione sacra di Roma, e che da questo punto di partenza sia venuto ai Romani il loro nome antico e caratteristico, *Quirites* (1), i Quiriti, gli uomini dalla lancia? Cicerone attribuendo a Romolo la distribuzione del popolo in tre tribù, riferisce che egli nominò queste tribù, l' una del suo nome, (egli è il capo latino); l' altra del nome di Tazio (è il capo Sabino); e la terza di quello del suo socio Lucumone (che indica incontrastabilmente un Etrusco) (2). Altri hanno cercato un altro senso in queste tribù e nelle loro denominazioni. L' aggiunzione di una Città o di una Tribù intieramente Etrusca è ben meno certa di quella della Città Sabina, che la tradizione stessa ci tramanda. Checchè ne sia, per la successione de' tempi essendosi operata la fusione delle razze e costituita l' unità del popolo, la divisione per Tribù non ebbe più lo stesso significato. Essa non rimase neppure limitata al numero di tre; si noverarono successivamente trenta, trentacinque Tribù; e questa nuova classificazione per Tribù, sulla quale avremo a far ritorno, si presenta sotto un carattere tutto diverso.

A questa distinzione del popolo romano in tre tribù bisogna aggiunger-

(1) Derivato senza dubbio da *curis* o *quiris* la lancia — Ovid, Fest, II. V. 477 — Varrone, de ling. Lat. V. 51.

(2) Cicerone, de Republ. lib. II. — § 8: « *Populumque et suo et Tatii nomine, et Lucumonis, qui Romuli socius in Sabino prælio occiderat, in tribus tres, curiasque triginta, descripserat* ». — Veggasi ibid. §. 20. — Varrone, de Ling. lat. V. 59, ne dice altrettanto, aggiungendo che del resto questi tre nomi erano segnalati tutti e tre come Etruschi. — La parola Lucumone, presa dagli storici per un nome proprio, non disegna che una qualificazione onorifica de' nobili Etruschi.

ne una seconda, in trenta curie (1): sia perchè ogni tribù si trovava divisa in dieci curie, sia perchè queste due divisioni fossero indipendenti l'una dall'altra. — Su qual base fondavasi la distribuzione del popolo in trenta curie? Era questa una divisione puramente aristocratica? I patrizi soli vi erano ammessi, e la plebe se ne trovava radicalmente esclusa? Gli antichi documenti parlano sempre del popolo nel suo complesso, *populus*, come compreso nelle curie. Ma a quest'epoca, forse, la classe patrizia sola era il popolo romano. Intanto anche prendendo la parola popolo nella sua generalità, ciò che v'ha d'indubitato, secondo lo spirito di quei tempi si è che la composizione religiosa ed organica delle curie, benchè ci riesca impossibile di determinarla, doveva esser tale, che la casta aristocratica vi aveva la supremazia, ogni famiglia patrizia trascinando ed assorbendo nella sua sfera i plebei suoi subordinati.

IV.

Comizii per curie (Comitia curiata.)

La riunione delle trenta curie, convocate per deliberare e decidere, forma una delle più antiche assemblee del popolo romano. Son questi i comizii religiosi ed aristocratici (2), i quali convocati col ministero dei littori, si tengono nell'interno della città, al foro, sotto l'impero di certi riti sacerdotali, ove la casta patrizia assorbisce e domina la plebe. Questi sono i comizii elettorali, i quali deferiscono il comando, nominano ai pubblici poteri, alle dignità pontificali. Sono essi che statuiscono quanto interessa la composizione delle famiglie nella città, e le successioni testamentarie. Formano la prima potenza legislativa. I voti per comporre il suffragio di ciascheduna curia si davano per testa (*viritim*,) o per famiglia patrizia comprendente sotto la sua denominazione un certo numero di plebei (per *gentes*)? Questo è soggetto a discussione (3). Quando questi antichi comizii per curie cesseranno di esistere in realtà, per lungo tempo ancora sopravviveranno in simbolo per la spedizione di certi affari. Trenta littori rappresenteranno le trenta curie, e daranno per finzione il loro suffragio.

(1) Alcuni scrittori fanno derivare il nome di curie dalla parola *Curare*, prender cura. Secondo altri trarrebbe ancora la sua origine dal nome della Città latina, *Quirium Cures* e dalla qualificazione consacrata da'Romani *Quirites*, i Quiriti.

(2) *Comitia* viene da *cum ire*, andare insieme, radunarsi. La nostra parola *Assemblea* n'è l'esatta traduzione.

(3) Aulo Gellio, Noct: attic, XV, 27 : » *Cum ex generibus hominum suffragium feratur, comitia curiata esse* ».

V.

Senato (Senatus).

Il senato era una istituzione comune alle città dell'antichità: a quelle d'Italia, come a quelle di Grecia (1). La città romana prese forma sotto queste condizioni generali. I capi, i principali della casta patrizia erano i senatori. Venivano essi nominati dal re, ovvero dalle curie, vale a dire dalla classe aristocratica alla quale appartenevano, che era la dominante? A dire degl'istorici sarebbero di creazione regia, quantunque l'altra opinione sembri più verosimile. Il loro numero di trecento autorizza a credere che ogni tribù diede il suo contingente uguale; cioè a dire che le tre distinte nazionalità, la città latina, la città sabina e quella etrusca, se si ammetta l'esistenza congetturale di quest'ultima, versarono ognuna nell'aggregazione il loro senato particolare, i loro cento senatori, a misura della loro unione alla città. Questo numero di trecento senatori era suddiviso in decurie, vale a dire dieci per dieci; donde trenta decurie senatoriali, una senza dubbio per ogni curia de'comizii. Purtuttavia questi rapporti da noi indicati non si presentano nettamente negl'istorici romani. Avvi anzi tra di loro varietà sulla cifra. Secondo gli uni, come Tito-Livio e Dionigi di Alicarnasso, il numero dei senatori, alla morte di Romolo, era di duecento; secondo altri, come Plutarco, di cento cinquanta; e sarebbe stato Tarquinio il vecchio che li avrebbe aumentati a trecento, per l'aggiunzione di nuovi senatori di sua creazione, presi dalla classe de' plebei.

Il senato è chiamato da Cicerone consiglio reale (*regium consilium*) (2). Egli deliberava sulla cosa pubblica; sulle proposizioni a sommettersi al popolo nelle curie. Assemblea aristocratica, la sua tendenza era di fare dei governanti i suoi istromenti. Il re regnava, per così dire, sotto la sua autorità. Cicerone ciò dice di Romolo stesso, del re fondatore, secondo la tradizione eroica (3).

(1) I Greci davano a'membri componenti questi consigli della città un nome che significava *vecchi*, (*γέροντας*). Secondo Cicerone (de Repub., lib. 2., §. 28.), egli è per traduzione di questa parola che i Romani adottarono quella di *Senatus*. I senatori chiamavansi anche *Patres*. Eglino dovettero, dice Floro, alla loro autorità il nome di Padri, alla loro età quello di Senatori. « *Qui ex auctoritate Patres, ob aetatem Senatores vocabantur* ».

(2) Cicero, de Republ., lib. II, § 8.

(3) Cicero, de Republ., lib. II, § 8. « *Multo etiam magis Romulus Patrum auctoritate consilioque regnavit* ».

VI.

Il re (rex).

Il re è il rettore (rex), l'amministratore di una repubblica aristocratica. Le curie, nelle quali domina la casta patrizia, lo nominano; il senato lo consiglia e lo mantiene. La guerra, le cose sacre, la giurisdizione, sono le tre sfere del suo potere: egli è generale, gran sacerdote e magistrato giudiziario. Il suo destino sarà, o di dars'intieramente all'influenza patrizia e senatoriale, o pure di cercare nel favore popolare e nella protezione accordata agl' interessi della plebe, un punto di appoggio contro quell' influenza. Intanto il racconto eroico lo rappresenta con una parte più larga di autorità. Lo fa fondatore delle istituzioni, creatore de'senatori, ripartitore delle terre conquistate, istitutore delle leggi, senza dubbio proponendole ai comizii.

VII.

Elementi originarj del diritto civile privato.

La storia ed i giureconsulti romani attribuiscono ancora allo stesso Romolo la pubblicazione delle leggi positive sul potere maritale e sulla patria potestà, vale a dire sulla composizione della famiglia romana (1). Senz' aver ricorso a leggi scritte rimaste incognite, favolose forse come l'epoca alla quale riferisconsi, non troveremo noi a sufficienza gli elementi primitivi del diritto privato quiritario, nella vita guerriera, ne'costumi rozzi di quei tempi, e particolarmente della città romana (2)? La famiglia, come lo Stato, nell' umanità, è cominciata dalla servitù. I Romani erano i *Quiriti*, gli uomini della lancia. Per la lancia, eglino acquistano il loro territorio, il loro avere, i loro compagni, anche le loro mogli, secondo la loro propria epopea nazionale. Così la lancia divenne presso di loro il simbolo della proprietà, ed ebbe parte fin nella loro procedura giudiziaria. I loro schiavi erano un bottino, le loro mogli un bottino, i loro figli un prodotto: dopo ciò sorprender deve che il capo di famiglia, *pater*

(1) Dionigi d' Alic. II., 26 e 27 — *Dig. 1, 2, de origine juris, 2, § 2, frammenti di Pomponio — Collatio leg. Mos. et Rom. 4. 8, frammento di Papiniano.*

(2) Così dice Ulpiano: «*Nam cum jus potestatis moribus sit receptum.*» Dig, 1, 6, *de his qui sui, etc,* 8. fr. Ulp.

familias, ebbe sopra i suoi schiavi, sulla sua moglie, su i suoi figli, non un potere ordinario, ma un diritto di proprietà pieno ed intiero? Diritto di vita e di morte su'suoi schiavi; diritto di condanna sulla moglie ed i figli; diritto di vender questi ultimi, di esporli, soprattutto quando erano deformi. Tanto maggiormente ch'è cosa certa che questa proprietà, questa esposizione de' figli erano allora ne'costumi di quasi tutt' i popoli di quelle contrade; se non con tutta l'energia che acquistarono presso i Romani, almeno per principio.

Di qualunque debole importanza ci sembrino queste istituzioni nascenti, purnondimeno formano esse la base fondamentale del diritto politico come del diritto civile privato de' Romani; e noi troveremo sempre le loro tracce impresse su tutta la legislazione. Ma questi non sono ancora che de' germi i quali cominciano a sbocciare. Attribuir loro sin da quest'epoca lo sviluppo col quale compariscono più tardi, sarebbe lo stesso che commettere un anacronismo.

(Anno 39). La tradizione eroica de'Romani, dopo di aver narrata la disparizione di Romolo trasportato in cielo, nel rango degli Dei, e dopo un anno d'interregno, durante il quale certi Senatori avrebbero esercitato a vicenda il potere ciascuno per cinque giorni, rapporta che il popolo, radunato per curie, chiamò sul trono un Sabino, Numa Pompilio. Essa rappresenta questo re, tanto pacifico quanto il suo predecessore guerriero, applicandosi ad addolcire i costumi selvaggi de'romani, favorendo la coltura de'campi, e sviluppando i primi germi del dritto sacro, perchè è a lui ch'essa attribuisce la maggior parte delle istituzioni religiose di Roma.

VIII.

Istituzioni religiose (sacra publica, sacra privata).

È più importante che non si pensa di esaminare fin dalla sua origine il carattere che assume la religione in uno Stato nascente. A Roma essa si collegò intimamente al dritto politico ed al governo degli affari dello Stato. Le funzioni sacerdotali vennero considerate, in gran parte, come cariche civili, privilegi della casta patrizia. Esse non separarono punto dalla società colui che ne venne rivestito; egli rimaneva simile agli altri cittadini, capace di prender moglie, potendo aspirare in generale alle altre dignità, e sottomesso del resto a quasi tutte le pubbliche obbligazioni. I pontefici formarono de'collegi, di cui il re fu il primo magistrato. Nessuna intrapresa importante si faceva senza immolare delle vittime agli Dei e senza consultare gli auguri; e sovente la validità di un

atto pubblico, il suo mantenimento o la sua cassazione, dipesero dalle decisioni pontificali. Questa magistratura degli auguri, di cui noi avremo a seguire lo sviluppo, consisteva nel presagire il risultato dell'intrapresa sull'aspetto del cielo, sul volo e sul canto degli uccelli. I sacrifizi ed i riti a farsi in nome ed a spese della città *(sacra publica)* formavano un insieme religiosamente regolato, secondo le occasioni, le divinità ed i tempi.

Non fu solamente ne'pubblici affari che la religione intervenne, ma eziandio negli affari privati. Tutti gli atti importanti de'romani presero un carattere religioso. Da questo elemento i cittadini attinsero quella fede inviolabile del giuramento, quel rispetto delle cose sacre, la venerazione delle tombe, il culto de'loro lari e de'loro Dei domestici: culto che, coll'obbligo ai sacrifizi *(sacra privata)* si trasmetteva nelle famiglie come una parte di eredità, e che doveva rimanere eterno: « *ritus familiae pa-* » *trumque servanto: sacra privata perpetuo manento,* » dice Cicerone nel suo Trattato delle Leggi (1).

IX.

Calendario. Giorni fausti o infausti.

Lo stabilimento del calendario fu confidato ai pontefici. Acciocchè questo stabilimento non offra alcuno inconveniente, bisogna che l'anno comprenda precisamente tutto il tempo che la terra impiega per fare il suo giro intorno al sole. Allora le diverse epoche si sviluppano in armonia con le diverse stagioni; quando la terra compie il suo corso, l'anno termina il suo, e tutti e due ricominciano periodicamente le loro rivoluzioni sempre di accordo. Il primo anno de' Romani era lungi dal presentare questo vantaggio; esso era basato sulla rivoluzione lunare, e com-

(1) *Cicero,* de legib. lib. 2. — Ecco come, nel suo trattato della Repubblica, egli parla delle leggi religiose di Numa, aggiungendo che si conservavano ancora ne'monumenti, e lodandole per aver organizzati i sacrifizi in modo d'allontanarne le spese. « *Idemque Pompilius et auspiciis majoribus inventis ad pristinum* » *numerum duo augures addidit;et sacris* e principum numero *pontifices quin-* » *que praefecit, et animos, propositis legibus* his quas in monumentis habemus *ardentes consuetudine et cupiditate bellandi,religionum cærimoniis mitigavit; adjunxitque praeterea flamines, salios, virginesque vestales; omnesque partes religionis statuit sanctissime. Sacrorum autem ipsorum diligentiam difficilem, apparatum perfacilem esse voluit. Nam quae perdiscenda,* quaeque observanda *essent multa constituit,* sed ea sine impensa. *Sic religionibus colendis operam addidit,* sumptum removit (De Republ. lib: II, §. 14). *Festus:* « Publica sacra, quae publico *sumptu pro populo fiunt quaeque pro montibus, pagis, curiis, sacellis; at privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt* ».

posto soltanto di dieci mesi, di cui il primo era quello di marzo e l'ultimo quello di dicembre. Questi dieci mesi non formavano che trecentoquattro giorni; e siccome il tempo che la terra impiega a fare il suo giro intorno al sole è di trecento sessantacinqne giorni ed un quarto, il mese di marzo che aveva dato principio all'anno ricompariva prima che la terra avesse compiuta la sua rivoluzione e che le quattro stagioni fossero terminate; così veniva a cadere successivamente d'inverno, di autunno, di està, etc., e ciascun mese veniva a subire un cangiamento simile. Questo disaccordo fra' mesi e le stagioni non poteva che cagionare una confusione deplorabile. Si attribuisce a Numa la prima correzione; ai dieci mesi già esistenti egli ne aggiunse altri due, gennaio e febbraio, l'uno al principio, l'altro alla fine dell'anno; ma questi dodici mesi non contenevano che trecento cinquantaquattro giorni, e, secondo alcuni scrittori, trecento cinquantacinque: eravi dunque ancora una differenza col corso della terra intorno al sole di undici o dieci giorni ed un quarto. I pontefici furono incaricati di correggere questa inesattezza intercalando de' giorni di più nel corso dell'anno. Come si faceva questa intercalazione? È un punto ben lontano dall'essere chiarito. Plutarco riferisce che Numa stesso avesse ordinato di aggiungere in ogni due anni un mese intercalare di ventidue o ventitre giorni alternativamente. Questo metodo che del resto non era intieramente esatto, è stato seguito da' pontefici? Gl'istorici di Roma sono ben poco di accordo su questo punto perchè si possa nulla affermare; sempre sta però che si veggono questi storici lagnarsi spesso dell'arbitrario di queste intercalazioni e della irregolarità del calcolo del tempo. Questo calcolo si collegava intimamente al diritto privato; ne dipendeva la classificazione de' giorni festivi, classificazione che doveva naturalmente appartenere ai pontefici e non era scevra di difficoltà, perciocchè se il popolo aveva le sue feste pubbliche per gli Dei della nazione, ogni famiglia aveva eziandio le sue feste private per gl'iddii familiari. Queste feste e forse anche alcune considerazioni non ben cognite davano origine alla divisione de'giorni in *fausti o infausti.* I primi erano quelli in cui era permesso di attendere liberamente ai proprî affari, i secondi quelli in cui non si poteva agire in giustizia nè procedere a veruno di quegli atti giuridici che avevano i romani. La fissazione de' fausti era eziandio giurisdizione de' pontefici, ed i cittadini si vedevano obbligati di consultarli sovente per sapere se in tal giorno fosse permesso d'intentare tale azione, di procedere a tale atto, prerogativa grande che dava a quei patrizii una specie di supremazia negli affari privati.

Dopo Numa, uno spazio di più di novant'anni è occupato, secondo la narrazione romana, da' tre regni di

Tullo Ostilio; (An. 81).
Anco Marzio; (An. 113).
Tarquinio il vecchio; (An. 136).

X.

Nomina de' Re, secondo i dati di Cicerone, nel suo Trattato della Repubblica — Legge Regia.

Il manoscritto di Cicerone sulla repubblica ci ha rivelato, in quanto alla nomina de'Re, delle nozioni ben degne di rilievo. Cicerone non manca giammai di ripetere accuratamente per Tullo, per Anco, per Tarquinio, per Servio, ciò che aveva detto di Numa: *Quamquam populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit* (1). Egli vi riviene, ad ogni nuovo regno, con una regolarità, un' identità di termini, talmente costanti, che si è autorizzato a pensare ch' egli attinga queste nozioni a qualche documento pubblico e legale. Perchè queste due decisioni sullo stesso soggetto? Che cos' è questa legge curiata *de imperio regis*, ripetuta ad ogni regno? Le curie non potevano da se stesse radunarsi in comizî, prender decisione nè rendere delle leggi; esse erano convocate dal Re e deliberavano semplicemente sull' ammissione o rigetto delle sue proposizioni, le quali erano state decretate precedentemente dal Consiglio aristocratico, il Senato. Allorchè dunque il re mancava, nell' intervallo di un regno all' altro, per empir la laguna, un patrizio preso successivamente fra'senatori secondo regole incerte per noi, era incaricato di tener provvisoriamente le redini del governo. Egli era da uno di questi inter-re che le curie eran convocate e che il nome del novello capo, designato dal Senato, era sottomesso al loro suffragio. Io penso che questa prima decisione delle curie, renduta sulla proposizione dell' inter-re, non era punto una legge e non aveva nulla di difinitivo; essa non esprimeva che il suffragio del popolo, la chiamata del nuovo Re, senza costituirlo nei suoi poteri, perciocchè la di lui accettazione era necessaria, ed il suo proprio intervento indispensabile per la esistenza di una legge curiata. Ma dal momento che, ricevendo il rango che gli si deferiva, egli convocava le curie e le faceva statuire, l'atto emanato da questi comizî era una vera legge curiata, che istallava il re in tutt' i suoi dritti e sanzionava

(1) Cic., de Republ., lib. 11, §§. 13, 17, 18, 20 e 21.

la di lui autorità. È questa, a non poterne dubitare, secondo noi, la *lex regia*, il cui nome sopravvisse all'odio contro la regia dignità, e si conservò fin sotto l' impero.

XI.

Diritto delle genti. Collegio de' Feciali.

Sotto i tre regni di cui abbiamo parlato, lo spirito di conquista riprese la sua prima energia; il territorio e gli abitanti di Roma vennero aumentati dal territorio e dagli abitanti di alcune città vicine. Gli storici romani riferiscono, alcuni a Numa, altri a Tullo Ostilio, una istituzione relativa al dritto internazionale, quella del collegio dei Feciali. Cicerone, nel suo trattato delle leggi, libro secondo, indica rapidamente tutte le attribuzioni di questi pontefici: » *Fœderum, pacis, belli, induciarum, oratorum feciales judices sunto; bella disceptanto.* — Che i Feciali siano giudici de' trattati della pace, della guerra, delle ambascerie; ch' eglino dichiarino la guerra ». Laonde questi pontefici erano consultati su tutti gli accennati punti del dritto internazionale. Essi intervenivano ne' trattati di alleanza per giurarne l' osservanza; essi incaricati erano delle dichiarazioni di guerra: Un feciale, accompagnato alle volte da un ambasciatore, chiedeva al popolo che voleva attaccarsi, riparazione de' torti, veri o falsi, i quali erano il motivo o il pretesto dell'attacco, e quando scorsi trenta giorni la domanda non era stata soddisfatta, il feciale pronunziava questa formola che gl' istorici ci hanno trasmessa: « *Giove, e tu, Giunone, Quirino, voi tutti Dei del cielo, della terra e dell' inferno, ascoltatemi! Io vi chiamo in testimonianza che questo popolo è ingiusto, ch' ei ricusa di renderci i nostri dritti; il senato della mia patria delibererà su' mezzi di costringervelo.* » Dopo la deliberazione del senato, se la guerra era decisa, il feciale preso posto sulla frontiera nemica lanciava contro di lei un giavellotto e pronunziava così la solenne dichiarazione di guerra: » *Poichè questa nazione si è permessa delle ingiuste aggressioni contro il popolo romano, poichè il popolo romano ha ordinato la guerra contro di lei, poichè il senato ha proposta, decretata, stabilita questa guerra, io, in nome del popolo romano la dichiaro, e comincio le ostilità* (1). »

Non è egli sorprendente che una nazione la quale non visse che delle spoglie delle altre, che cominciò dalle popolazioni vicine e finì co' popoli

(1) Tit. Liv. Hist. rom. lib. 1, § 32.

i più lontani, abbia avuto nelle sue ingiustizie delle leggi protettrici della giustizia e della buona fede? No, perchè il genio politico del popolo romano è stato sempre di mettere dal suo canto le apparenze del buon dritto. Questa giustizia e questa buona fede non erano che nelle forme: tanto vero che posteriormente allo stabilimento de' feciali, si consacrò, presso Roma, un campo, chiamato il *Campo nemico*, e quivi il feciale, per non perdere un tempo prezioso in un viaggio troppo lontano, si recava per fare la sua dichiarazione di guerra.

Sotto Anco Marzio, le arti si diffusero dalla Grecia nel Lazio. Ed allora, dice Cicerone, le arti e le scienze della Grecia, non come un debole ruscello, ma sibbene come un immenso fiume affluirono nelle nostre mura (1). Roma, che non era stata, nella sua origine, che un mucchio di capanne formanti piuttosto un campo che una città, incominciava ad abbellirsi. A quel principe la tradizione popolare de' Romani attribuiva la costruzione di quei superbi acquedotti, decorati del suo nome, che esistono ancora oggigiorno, e che son sembrati a qualche immaginazione creazioni ciclopiche, vestigj misteriosi d'incognite civilizzazioni.

Tarquinio il vecchio appare dalla storia romana essere stato colui che cominciò contro la dominazione aristocratica della casta patrizia una rivoluzione che il successore di lui, Servio Tullio, spinse più innanzi, e che la plebe poi doveva incalzare sino all'estinzione. Cento plebei, forse la rappresentanza della terza tribù, forse della terza tribù tutta plebea, vennero introdotti nel senato, i cui componenti allora ascesero al numero di trecento. In tal modo la classe inferiore fece breccia nel consiglio aristocratico e su'ranghi superiori. Cento de'suoi membri sono elevati al patriziato; ma l'orgoglio patrizio non li ammette sul piede di una perfetta eguaglianza. Nel senato essi non ricevono il titolo di *patres*, ma di *conscripti;* e saranno gli ultimi ad emettere la loro opinione: l'intiera assemblea porterà il nome di *patres et conscripti*, e, dappresso, semplicemente di *patres conscripti*. Nel patriziato, la loro genealogia, come quella di tutt'i favoriti che sopravverranno ancora, formerà quelle *gentes* inferiori, quelle *minores gentes*, che di generazione in generazione resteranno sempre distinte dalle *gentes majores*, il cui stipite ingenuo e nobile va a perdersi nell'origine di Roma (2).

(1) « Influxit enim non tenuis quidem e Graecia rivulus in hanc urbem sed abundantissimus amnis illarum disciplinarum et artium. » (Cicer., de Republ., lib. II, §. 19).

(2) Cicer., de Republ., lib. II, §. 20.

(Anno 176.) Servio Tullio, il quale si fece elevare alla regia dignità, per via di un sutterfugio, senza affidarsi ai patrizi, senza passare per la preliminare designazione del Senato, ma appoggiandosi sul popolar favore (1), portò un colpo più aspro ancora alla supremazia patrizia. Egli operò nella costituzione politica una innovazione profonda, la cui importanza non fu forse tanto sensibile ai primi tempi, ma che intanto veniva a collocare accanto all' aristocrazia di razza compresa nella casta superiore, l' aristocrazia di fortuna aperta a tutti.

L' imposta consisteva sin' allora in una capitazione, cioè a dire un tributo per testa, senza distinzione del povero nè del ricco. La divisione del popolo per tribù e per curie era una divisione di razze; ed i comizî basati su questa divisione (*comitia curiata*) formavano un' assemblea votante per razze, in cui per un meccanismo rimasto ignoto ne' suoi particolari, la supremazia era devoluta alla casta patrizia. Fu opera di Servio di sostituire alla divisione ed al voto per razze, una divisione ed un voto per fortune, e di proporzionare, definitivamente, il tributo ed il voto di ciascun cittadino all' importo del suo avere.

L' istituzione del censo, la distribuzione del popolo per classi e per centurie, i comizî per centurie, l' ordine nascente de' cavalieri, e la novella organizzazione di trenta tribù plebee, richiamano qui la nostra attenzione.

XII.

Il censo (census).

Ciascun capo di famiglia venne obbligato a fars' inscrivere su di una tavola, indicando, sotto la fede del giuramento, il numero delle persone componenti la sua famiglia, ed i suoi beni di ogni natura, fedelmente apprezzati, sotto pena di confiscazione per quelli omessi (2). Terminata l' operazione, il popolo, passato a rassegna nel Campo di Marte, fu religiosamente purificato da una lustrazione (*populum lustrare*); ed in ogni cinque anni la stessa solennità dovè riprodursi: donde venne il nome di lustro (*lustrum*) per designare uno spazio di tempo quinquennale. Questa tavola, questo registro che si chiamò censo (*census*) nel quale un capitolo (*caput*) era aperto ad ogni capo di famiglia, fe conoscere a determinate epoche periodiche la popolazione de' Roma-

(1) Ibid. §. 21.
(2) Dionigi d' Alic. IV. 16.

ni, e le fortune rispettive. L'inscrizione sul censo fu l'appannaggio dei soli cittadini romani; gl'individui al di sotto di diciassette anni non vi erano figurati che pel numero; gli schiavi non vi s'indicavano che per la somma del loro valore, fra le cose mobiliari de' loro padroni; ed in seguito il modo di affrancarli consistè semplicemente a farli inscrivere su questo registro.

XIII.

Le classi (classes), e le centurie (centuriae).

Dall'istituzione del censo, che aveva determinata la fortuna di ogni cittadino, derivò la distribuzione del popolo per *classi* e per *centurie*, basata principalmente sullo stato delle ricchezze. Questa distribuzione fu concepita in modo da poter corrispondere a queste tre necessità sociali: il tributo, il servizio militare ed il voto politico. Le classi e le centurie furono dunque un'organizzazione del popolo, per l'imposta, per la guerra, e pe' comizî.

Le classi sono al numero di sei, o, secondo un'altra versione, di cinque. Qual'era la gradazione di fortuna da una classe all'altra? ciò al certo non si saprebbe con esattezza ben determinare, quantunque Tito Livio ce ne dia il quadro (1). Queste classi furono diversamente imposte ed i pesi dello Stato vennero così a gravitare sopra ciascun cittadino in proporzione de'suoi mezzi. L'ultima classe, composta di gente che nulla aveva o quasi nulla, fu dispensata da ogni contribuzione; non fu neppure obbligata di recarsi alla guerra, perchè allora non si volevano che soldati cittadini i quali combattessero senza paga, per amore della città e non per mestiere. Chiamavansi *assidui* (da *asses dare*, pagare del danaro) i ricchi, mentrechè i membri dell'ultima classe appellavansi *proletarii*, perciocchè non richiedevasi da loro per tutta contribuzione se non che di dare de' figliuoli allo Stato (2).

(1) Secondo Tito Livio (Hist. rom. lib. 1, §. 43), la proporzione delle fortune era la seguente:

1.° classe, composta de'cittadini che possedevano	100 mila assi
2.°	75
3.°	50
4.°	25
5.°	11
6.°	meno di 11 mila assi.

(2) Cicer. de Republ. lib. II, §. 22.

Le classi quindi si suddividevano in centurie, in tutto cento novantatre centurie, o, secondo un' altra versione, cento novantaquattro; ma di tal maniera che la prima classe, quella de' cittadini più ricchi, conteneva, sebbene la meno numerosa, più centurie di tutte le altre insieme riunite, quando che i proletarj, componenti l'ultima classe, erano tutti gettati ed ammassati in una sola ed ultima centuria.

Di tal guisa per la imposta, le classi vi presentano i cittadini secondo la proporzione di loro fortuna: nulla si richiede all'ultima classe, ai proletarj, nè anche il servizio delle armi.

Per la guerra, esaminate le classi e le centurie: voi vi ritrovate la cavalleria *(equites)*, i fanti, i carpentieri, i musici; eziandio la separazione de' vecchi e de' giovani *(senioresque a junioribus divisit*, dice Cicerone), una specie di bando ed ultimo bando.— L'ultima centuria, l'intiera ultima classe non vi è ammessa.

Finalmente, pe' comizi, voi non avete che a radunare il popolo, farlo procedere alla votazione, centuria per centuria: la maggioranza de' suffragi è assicurata alla ricchezza (1).

XIV.

Comizî per centurie (comitia centuriata).

Son questi i comizj dell' aristocrazia di fortuna; siccome il popolo vi è in ordine militare e sotto le armi, queste assemblee non possono

(1) Ecco, secondo Tito Livio, il prospetto delle centurie:

1.ª classe, compresevi le 18 centurie di cavalieri	98	centurie
Vi si aggiunsero 2 centurie di operai	2	
2.ª	20	
3.ª	20	
4.ª	20	
5.ª	30	
Vi si unirono 3 centurie di musici	3	
6.ª	1	
Totale delle centurie	194	

Dionigi d'Alicarnasso non è di accordo in ciò con Tito Livio; egli annovera in tutto 193 centurie, poichè non comprende che due centurie di musici; colloca le centurie degli operai nella 2.ª e non già nella 1.ª classe. Cicerone differisce ancora da questi due autori (de Republ. lib. II, §. 22). Secondo lui, ben si avevano 193 centurie, ma la 1.ª classe non ne comprendeva che 88, più una centuria di operai; di tal che, per ottenersi la maggioranza, bisognava aggiungervi 8 centurie delle classi seguenti.

tenersi nell' interno della città, al Foro; esse riunisconsi al Campo di Marte, convocate, non da' littori, ma a suon di tromba (1). I suffragi vi si danno, non secondo le razze, come ne' comizî per curie, ma secondo il censo (2): essi contansi per centurie. In tal modo i ricchi vengono ad avere per se soli un maggior numero di centurie, e per conseguenza più voti di tutti gli altri cittadini. I proletarj non vi hanno in tutto che una sola centuria, vale a dire un voto. Inoltre questo sol voto, non possono essi darlo giammai: difatti, ogni centuria, cominciando dalla prima classe, era alla sua volta chiamata a dare il suo voto, che di subito era proclamato; dopochè si era così ottenuto in un senso qualunque la maggioranza necessaria, si cessava dal votare, e le centurie seguenti non erano più consultate. Di tal maniera non dovè giammai accadere che i proletarj fossero chiamati a votare (3). E' non si rendevano al Campo di Marte che come semplici spettatori, per sentire la decisione del popolo la qual' era presa prima di giungere ad essi, e così il loro dritto di suffragio diveniva una specie di derisione. La cosa sarebbe stata per loro meno increscevole, se il risultato fosse stato proclamato dopo di aver fatto votare tutte le centurie. I poveri allora avrebbero sempre dato il loro suffragio, e quantunque in realtà nulla ciò avesse influito alla decisione, almeno avrebbero potuto dire di avervi presa parte, e così le forme sarebbero rimaste salve; mentre che in fatto potevano riguardarsi nulli nello Stato, come quelli che non erano valutati nè per la imposta sul censo, nè pel servizio militare, nè tampoco pel voto ne' comizî.

I *comitia centuriata* al principio, non si sostituiscono del tutto ai comizî curiati, ma si collocano accanto a questi. Sarebbe difficile dire quali attribuzioni si fossero ad essi deferite alla loro prima creazione; ma coll' andare del tempo il potere di far le leggi, di statuire sulle accuse criminali, di creare i magistrati, passò ad essi: prendono il nome di grandi comizî (*maximus comitiatus*). Quanto ai comizî curiati, successivamente spogliati, più non prendono parte che all'elezioni, alle instituzioni sacerdotali, o ad alcuni atti interessanti l' ordine delle famiglie, i testamenti, e le adozioni; e finiscono coll' esser ridotti ad uno stato puramente simbolico.

(1) Aul. Gell. Noct. attic. XV, 27.

(2) Aul. Gell. ibid.: « Cum ex *generibus* hominum suffragium curiata comitia esse; cum ex censu et aetate, centuriata ».

(3) Tito Livio dice che non si giunse giammai alla seconda classe (Hist. rom. I, 43). — Dionigi d'Alic. VII, 59.

Purtuttavia gli atti de' comizî non divengono definitivi che mediante l'approvazione del senato, *patrum auctoritate* (1).

XV.

Cavalieri (equites).

Mentre che i cittadini così dividonsi in differenti classi di fortuna, un ordine destinato a collocarsi fra' senatori ed i plebei acquista ogni giorno un incremento progressivo, intendo parlare de' Cavalieri.

La prima cavalleria de' Romani non fu composta che de' cavalli presi in guerra. Come ogni altro bottino, questi cavalli avrebbero dovuto dividersi, ma vennero invece conservati come una proprietà pubblica, ed il cavallo dello Stato fu confidato ad un cavaliere incaricato di averne cura. Questi sono quei cavalieri, che sotto il nome di Celeri ci vengono presentati dalla tradizione come formanti la guardia di Romolo. Il loro numero si accrebbe colle forze di Roma: i figli de' senatori, i giovani patrizj, furono premurosi di entrare in questo corpo militare più brillante degli altri, ed il cui equipaggiamento esigeva una maggior fortuna. Servio, aumentandone nuovamente il numero, li collocò, per la sola loro qualità, nella prima classe, fra quei cittadini che pagavano il censo più elevato di questa classe; essi vi formarono per se soli diciotto centurie. Tutti patrizj o ricchi plebei, chiamati i primi allorchè si deliberava, componendo gran parte della classe che quasi da se sola faceva le decisioni, ebbero facoltà di acquistare una preponderanza fra gli altri cittadini: ed ecco come, destinati da principio a non essere che un corpo militare, diveunero in seguito una specie di corpo politico.

XVI.

Novelle tribù, o le XXX tribù plebee.

Le tribù, che la tradizione romana ci presenta al numero di tre solamente sotto Romolo, appariscono già in quest'epoca sotto un aspetto tutto diverso, avendo cangiato totalmente di carattere. È la stessa parola, ma non più la medesima instituzione; e questa identità di voci fra due cose del tutto diverse ha gettato sovente la confusione negli spiriti. Sia che le novelle tribù derivassero direttamente o indiretta-

(1) Tit. Liv. Lib. I, 17. — Cicer., de Republ. II, §. 32.

mente dalle prime, sia che dovessero radicalmente esserne separate, fatto è che l'aggiunzione, l'accrescimento continuo della popolazione plebea, l'estensione successiva del territorio urbano e rurale della città ne hanno moltiplicato il numero. Esse son divenute una divisione territoriale per cantoni, per regioni, la tribù di tale o tal altro quartiere; e si distinguono in tribù della città e tribù della campagna. Posto ciò, bisogna dire, secondo l'opinione volgare altra volta ricevuta, che tutt'i cittadini, anche i patrizj, vi fossero compresi senza distinzione, ognuno nella sua località? oppure, adottando le idee di una critica più moderna emesse da Niebuhr, bisognerà scorgervi una distribuzione esclusivamente plebea dovuta a Servio Tullio? Questo Re, il quale tentò e fece tante cose contro l'aristocrazia di razza, non è egli possibile che, mentre divise tutto il popolo in classi ed in centurie, abbia nel tempo stesso organizzata la plebe, secondo i suoi quartieri, in trenta tribù, egualmente come la casta patrizia lo era in trenta curie? Di maniera che le trenta tribù plebee sarebbero il contrapposto e l'appendice delle trenta curie patrizie? Comunque fosse, deve ritenersi per certo che l'aristocrazia di razza o dovesse trovarsi fusa nelle tribù, secondo la prima opinione, o totalmente da esse esclusa secondo l'altra. Il numero di queste tribù non è indicato di una maniera precisa ed uniforme dagli storici: può congetturarsi che da Servio Tullio fosse stato già portato a trenta; ma più tardi si vedrà questo numero elevarsi fino a trentacinque. Intanto da queste tribù sorgeranno col tempo nuovi magistrati e nuovi comizî puramente plebei.

XVII.

Leggi regie (leges regiae). — Raccolta fattane da Papirio (Jus civile Papirianum o lex Papiria).

(Anno 220.) Il periodo regio è prossimo a spirare, e la storia del dritto, sulla fede di Dionigi di Alicarnasso e del giureconsulto Pomponio, ascrive a quest'epoca di tempo, e propriamente sotto il regno di Tarquinio il superbo, successore di Servio, un monumento letterario che sarebbe stato come il codice di tal periodo. Pomponio narra che le leggi curiate emanate da Romolo e da' suoi successori furono, al tempo di Demarato, riunite dal pontefice Sesto Papirio in un sol corpo che ricevette il nome di dritto civile Papiriano *(jus civile Papirianum)*. In conseguenza Pomponio apre la serie delle fonti del dritto romano mediante l'indicazione di questo monumento, e quella de' giureconsulti col

nome di Papirio (1). Un frammento di Paolo cita un commentario che Granio Flacco, coetaneo di Cicerone, avrebbe fatto sul dritto Papiriano (2); e Cicerone stesso parla delle leggi religiose di Numa come conservate ancora al tempo suo ne' monumenti (3). Ma lo scetticismo scientifico, pel quale la realità stessa de' re di Roma è messa in quistione, ha gittato ogni sorte di dubbj sull'esistenza delle leggi regie, e su quelle ancora della raccolta di Papirio. Che sarebbero dunque queste leggi regie conservate? Erano leggi che unicamente si riferissero a regolamenti religiosi, oppure una versione posteriore ed apocrifa compilata da'pontefici? La raccolta di Papirio si limitava soltanto al diritto pontificale, ovvero si estendeva, come sembra indicarlo il suo titolo, anche a materie di dritto civile? Si riduceva infine all'esposizione di alcune consuetudini e regole non iscritte? Ecco delle quistioni alle quali, senza ricusare neanche la testimonianza così positiva di Pomponio e di Paolo, intorno all'esistenza del libro di Papirio, sarebbe impossibile di rispondere con certezza. Questi monumenti sono compiutamente perduti per noi. Le leggi regie *(leges regiae)* son rimaste nel campo dell'ignoto. La ricostruzione che si è procurato di farne, fondata su di alcune indicazioni di storici o scrittori antichi, non è che una fabbrica moderna.

Pomponio non attribuisce una lunga durata a queste leggi regie, egli le presenta come tutte abolite, dopo l'espulsione de' re, dalla legge *TRIBUNICIA* (4).

(Anno 244.) Intanto due secoli e mezzo, secondo la narrazione romana, non erano ancora scorsi dallo stabilimento della città; il popolo non contava che sette re, e già un gran cangiamento politico si preparava. L'autorità regia aveva mirato ad affrancarsi dalla influenza dominatrice de'patrizi. Le instituzioni di Servio avevano portato un colpo alla loro supremazia di razza. Tarquinio, ch'eglino han fatto soprannominare il *Superbo*, fu ancora più crudo per essi. I papaveri che alzavano la testa al di sopra degli altri dovevano essere abbattuti. Si scorge in ciò una lotta fra l'aristocrazia e la regia dignità: lotta nella quale la plebe venne trascinata dalla parte dell'aristocrazia. Il senato ed i patrizi colsero l'occasione favorevole; l'attentato commesso sulla casta

(1) Dig. I, 2, de Origine juris, 2, §§ 2 e 36 fr. Pompon.

(2) Dig. 50, 16, *de Verbor. signif.* 144 fr. di Paol.—Vedersi pure un frammento di Marcell., ed altro frammento di Papiriano, *Collat. leg. Mos. et Rom.* 4, §. 8, i quali parlano d'una *lex regia*.

(3) Cicer. *de Republ.* lib. II, §. 14, e lib. V, §. 2.

(4) Dig. 1, 2, *de Orig. jur.* 2, §. 3, fr. Pomp.

Lucrezia servì a sollevare il popolo, e Roma divenne una repubblica consolare.

Qui comincia il nostro secondo periodo ; ma gittiamo prima un ultimo sguardo su quello decorso , e congiungendo il punto di partenza a quello dove pervennero i Romani , vedremo l' andamento che seguirono nello sviluppo della loro politica , delle loro istituzioni e de' loro costumi.

RIASSUNTO DELL' EPOCA PRECEDENTE.

Politica esterna di Roma.

La prima politica di Roma è l' invasione. I piccoli borghi vicini , le città più considerabili da cui è circondata, vengono distrutte; gli abitanti sono trasportati a Roma , incorporati fra' vincitori , col godimento degli stessi dritti : allora la qualità di *cittadino* romano non era un bene di cui si fosse avari, si concedeva a tutt' i vinti.

Quando poi Roma ha acquistato una popolazione ed un territorio , in luogo di cercare ad accrescerli, invece di distruggere le città sottomesse e renderne gli abitanti Romani , trasportandoli a Roma , al contrario i Romani si trasportano fra loro. Vi si mandano proletarj ed affrancati, confondendoli co' primitivi abitanti e dividendo loro le terre ; per aversi così una colonia da Roma dipendente come da una metropoli , di cui servisse a difendere il territorio ed offrirle al tempo stesso un mezzo di estendere le sue conquiste. Queste colonie sotto i re sono poco numerose , e senza dubbio il loro governo è irregolare ; ma poi le vedremo moltiplicarsi ed organizzarsi sotto la repubblica. I coloni godono di tutt' i dritti privati di *cittadino* romano , come di successione , potestà patria e maritale , ma non del dritto politico di votare ne' comizj.

Questo sistema delle colonie non può applicarsi a tutt' i popoli bellicosi che circondano i Romani. Vinti in una guerra , ricominciano bentosto; la loro ostinata resistenza suggerisce allora un mezzo di umanità politica. Si lasciano alle città vinte le loro leggi , il loro governo , la loro indipendenza apparente ; si stringono, mediante un trattato di alleanza ai Romani , i quali da loro parte si obbligano a proteggerli , ed essi dal loro canto assumono il dovere di somministrare truppe e derrate. Così avviene bentosto che un patto federativo unisce a Roma i popoli del Lazio. Ecco degli alleati , portant' il nome di Latini *(Latini)* , i quali non hanno a Roma alcun dritto di cittadinanza , nè nell' ordine privato , nè nell'or-

dine pubblico; ma solamente possono invocare il dritto comune a tutti gli uomini.

In tal modo Roma, con un territorio ristretto, con cittadini poco numerosi, apparisce difesa all'esterno da coloni che non prendono veruna parte al suo governo, ed appoggiata nel Lazio da'suoi alleati, i quali non hanno presso di lei nè dritti privati, ne'dritti pubblici di cittadinanza.

Diritto Pubblico.

Si presentano tre corpi politici con poteri distinti, cioè: il popolo, il senato, il re.

Il popolo che apparisce diviso in due caste, i patrizî ed i plebei, frai quali un terz'ordine, quello de'cavalieri, già comincia a farsi strada, ed opera sotto la forma di due combinazioni, in una delle quali domina l'aristocrazia di razza, nell'altra quella di fortuna.

Il senato, alto consiglio dell'aristocrazia, da principio composto di cento patrizî è portato successivamente sino a trecento, il quale pretende dominare i re tenendoli sotto la sua tutela, e finisce per rovesciarli.

Il re, il cui rango non è ereditario, ma designato da'comizj, si fa costituire nella sua dignità da una legge.

I poteri di questi tre corpi politici, quantunque non determinati d'alcuna legge positiva, veggons'in generale distribuiti nel modo che segue.

Il popolo elegge i suoi re, dà qualche volta il suo assenso alle dichiarazioni di guerra o di pace, delibera, per ammissione o rigetto, sulle leggi a farsi o abrogarsi.

Il senato è consultato su gli affari importanti di amministrazione; i progetti di leggi, di guerra o di pace gli sono sommessi prima di essere deferiti al popolo; le decisioni de'comizj deggiono essere rivestite della sua approvazione. I suoi decreti si chiamano *Senatus consulti*.

Il re ha il comando assoluto delle armate; convoca i comizj, il senato, fa eseguire le leggi, rende la giustizia, e, come sovrano pontefice, presiede al culto religioso.

La moderna divisione della Sovranità in più poteri distinti, e la separazione pratica di questi poteri non esistevano punto nel governo di Roma. Quest'analisi sottile, frutto di una civilizzazione e principalmente di una scienza metafisica più innoltrata, non è stata giammai nelle idee romane. Pur nondimeno, se, per renderci conto delle istituzioni di quei tempi sotto il punto di veduta attuale, noi vogliamo applicarvi quest'analisi, ecco ciò che troveremo:

Potere legislativo. Vien esercitato dal re, dal senato e dal popolo. Que-

st' ultimo delibera: da prima nei comizj per curie, ove, dietro una combinazione il cui sistema ci è sconosciuto ne' suoi particolari, i suffragi si danno per razze *(ex generibus)*, e la preponderanza è assicurata alla casta patrizia; più tardi ne'comizj per centurie, dove i suffragi son dati secondo il censo *(ex censu)*, dimanierachè mercè una distribuzione ingegnosa la classe de' ricchi, sebbene meno numerosa, vi ha la maggioranza dei suffragi. D'altronde lo stabilimento de'comizj per centurie non distrugge quelli per curie; queste due istituzioni si conservano insieme e formano la prima sorgente delle leggi romane.

Potere esecutivo. È confidato principalmente al Re, il quale nulladimeno è sottomesso per gli affari amministrativi a prendere l' avviso del Senato, anzi dee chiedere il consenso del popolo allorchè si tratta della pace o della guerra.

Potere giudiziario. Appartiene per regola generale al Re. Questi giudica gli affari privati da se stesso o per mezzo de' patrizj da lui destinati. Quanto agli affari penali ne' quali trattasi della vita di un cittadino, si vede qualche volta il popolo rivestito del dritto di esaminarli, e noi ne abbiamo un esempio nel giudizio di Orazio, se questa storia dev' essere riputata vera.

A questi tre poteri indicati colle comuni indicazioni, bisognerebbe aggiungerne un quarto, distinto dagli altri tre, ai quali serve di base, e che dev' essere valutato ad essi superiore: *il potere elettorale.* Non apparisce nell' antichità tale quale noi lo vediamo ne' tempi moderni, vale a dire applicato all' elezione di mandatarj incaricati di rappresentare in una pubblica assemblea coloro da cui sono stati eletti; ma si applica all' elezione delle alte magistrature dello Stato. Questo potere risiede ancora, nelle prime epoche, ne' comizî aristocratici di razza, cioè i comizî curiati. La nomina del Re è fatta in tal guisa.

Diritto Sacro.

Il diritto sacro a Roma s'interpone nel diritto internazionale, nel diritto pubblico ed in quello privato; il re presiede a tutto ciò che si attiene alla religione; e le più alte famiglie patrizie brigano le cariche del sacerdozio, le quali d' altronde, per la maggior parte, non sono incompatibili con l' esercizio di altre pubbliche funzioni. Tre instituzioni principali sono a distinguersi nel diritto sacro:

1.° *Il collegio de' Pontefici.* Esso è composto di quattro membri, e posto alla testa della gerarchia sacerdotale, con una giurisdizione religiosa che si estende su tutti gli altri sacerdozj e sopra una infinità di affari pri-

vati, come i matrimonj, le adozioni, le sepolture, ed il culto che ogni famiglia deve ai suoi Dei ed ai suoi penati.

2.° *Il collegio degli Auguri*. Non si compone per ora che di quattro membri, di cui le principali funzioni sono di consultare i cieli prima di ogn'intrapresa importante. Più di una volta si è veduto di aver essi sciolta un'assemblea, arrestato un generale prima di combattere, perciocchè gli auspizj erano sfavorevoli.

3.° *Il collegio de' Feciali*. Questi sacerdoti devono conoscere degli affari relativi al dritto internazionale, alle alleanze ed alla guerra.

Il dritto di eleggere i pontefici non appartiene ancora ai comizj, ma a ciascun collegio. La dignità sacerdotale è conferita a vita, ed i plebei non possono aspirarvi.

Diritto Privato.

I documenti sul diritto privato di quest'epoca ci mancano intieramente. L'istoria veramente attribuisce ad alcuni re di Roma delle leggi importanti, rendute ne'comizj, sul matrimonio, sulla patria potestà, sui diritti dei creditori verso i loro debitori; ma la scienza precisa del diritto non saprebbe farsi appoggio di rapporti così incerti. L'esistenza di queste leggi sconosciute è posta in quistione, e può dirs'in generale, che il diritto privato di quest'epoca giaccia principalmente ne'costumi e nelle consuetudini. Voler quindi determinare e particolarizzare le disposizioni di questo dritto, sarebbe lo stesso ch'esporsi al rischio d'attribuire a questi primi tempi il prodotto de' tempi posteriori.

Costumi e Consuetudini.

Il carattere esclusivo del diritto di ciascheduna città, riservato unicamente a coloro che ne sono i cittadini, sembra dipendere dalle costumanze generali. Il *connubium*, o sia la capacità per l'uomo e per la donna di unirsi in matrimonio civilmente, non ha luogo indistintamente fra una città e l'altra: fa d'uopo che una tal comunanza fosse stata stabilita fralle loro popolazioni. Da ciò avvenne che i Romani primitivi, secondo le loro tradizioni eroiche, furono obbligati per provvedersi di mogli di aver ricorso alla sorpresa ed alla forza per rapirle. Lo stesso accade indubitatamente del *commercium*, o sia della capacità degli abitanti di stabilire fra loro civili relazioni di trasferimento di proprietà o altra specie di contratti. Or su queste basi egli è che si forma in Roma il diritto esclusivamente appartenente ai suoi cittadini; diritto dei Quiriti (*jus Quiritium*).

Le consuetudini giuridiche, le regole di famiglia, della proprietà e delle obbligazioni, sono forse uniformi per le due caste separate formanti il popolo romano? Tutto ci attesta che fossero diverse; che non solamente nel diritto pubblico, ma eziandio in quello privato, una gran distanza separava il plebeo dal patrizio. Ma determinare queste differenze intorno al diritto privato, salvo qualche punto importante trasmessoci dalla storia, è un problema dato alle congetture (1).

Da una parte il patrizio, d'origine primitiva per sempre ingenua: che può risalire lungo la sua linea ascendente e denominare i suoi avi (*qui patrem ciere possunt, id est nihil ultra quam ingenuos*) (2); la cui stirpe trae la sua genealogia da se medesima, e forma per conseguenza una *gens* (*vos solos gentem habere*) (3); che assorbisce nella sua sfera i plebei a lei sottomessi co' legami della clientela, e gli affrancati a cui ha data la libertà: doppia serie di suoi dipendenti, ai quali comunica il nome e le *sacra* della sua stirpe (*sacra gentilitia*), pei quali infine egli è un patrono, un padre civile (*pater*).

Dall'altra parte il plebeo, d'origine incerta o sottomessa: che sovente non saprebbe additare dond'ei viene, essendo un prodotto dell'antico asilo aperto ad ogni avventuriere, di uomini ammessi a titolo di rifugio ovvero per patto; che non saprebbe mostrare una linea di ascendenti sempre ingenui, perchè s'imbatterebbe in un affrancato, in un cliente, ovvero in un incognito pel suo stipite; il quale per conseguenza non forma *gens*, cioè a dire una stirpe formante la sua propria genealogia, ma che per lo più non è che una derivazione civile, che una dipendenza inferiore di una *gens* patrizia.

Tali sono le differenze radicali e fondamentali del diritto pubblico e privato fra le due caste, il cui sangue per altro non deve confondersi, perchè la possibilità del matrimonio civile, *connubium*, non esiste punto tra l'una e l'altra. Ecco pure dal suo nascere questa *plebs* romana, che

(1) Il sig. Guérard, in un libro che merita di esser messo in rilievo: *Saggio sulla Istoria del diritto privato de' Romani*, Parigi 1841, 1.° vol. in 8.°, ha procurato di risolvere questo problema: cioè separare nel loro insieme, da una parte il diritto privato della casta patrizia, dall'altra il diritto privato de'plebei, e narrarne quindi la fusione. Anche ricusando di ammettere la base principale sulla quale è poggiato questo lavoro, non può farsi a meno di rendere omaggio alla concatenazione logica di tutto il sistema, alla sagacia de'suoi rilievi, alla semplicità delle spiegazioni ingegnose alle quali egli conduce, e finalmente al merito della forma colla quale è esposto. È un piacere per noi di esprimerne la nostra opinione.

(2) Tit. Liv. X, 8.

(3) Ibid.

mercè la incessante affluenza di nuovi ammessi nel suo seno verrà crescendo e rinnovellandosi; la quale poco curante della sua origine ed ammettendo da ogni parte chiunque a lei venga, aumenterà di numero, mentre che le *gentes* patrizie si estingueranno; e che infine con cammino sempre perseverante tende alla conquista di una uguaglianza di diritti.

Tutto il diritto privato de'Romani, così per le persone come per le cose, poggia sopra una sola e semplice idea: *manus*, la mano, il potere nella sua espressione più generale e nel suo simbolo più vigoroso. I beni, gli schiavi, i figli, la moglie e gli uomini liberi che gli sono sottomessi, tutto è sotto la mano del capo, *in manu*; espressione che più tardi perderà la sua generalità e diverrà più speciale.

La lancia, cioè a dire la forza guerriera, è pel Quirito, per l'uomo della lancia, il mezzo originario per eccellenza di acquistare questo potere, di prendere sotto la sua mano (*manu capere*); e quando essa scomparirà come mezzo brutale, rimarrà in simbolo.

Ciò che oggidì noi chiamiamo proprietà, porta in quell'epoca un nome che riassume in se quello stato di civilizzazione, il nome cioè di *mancipium*, che si applica ad un tempo all'oggetto del potere (*manu captum*) ed al potere stesso.

Se la lancia è il tipo dell'acquisizione primitiva, dell'acquisizione violenta e combattuta, una forma civile rimarchevole si presenta come la parte più attiva nelle relazioni private, per operare dall'uno all'altro il pacifico trasferimento del potere (*manus*), della proprietà (*mancipium*). È questa la solennità praticata mediante un pezzo di rame e la bilancia (*per aes et libram*), chiamata essa stessa *nexum*, *mancipium*, più tardi *mancipatio*: vestigio de' tempi in cui, negli scambi, il metallo si dava ancora a peso. Un *libripens* porta la bilancia; cinque cittadini, rappresentanti forse le cinque classi censuarie, servono da testimoni; il pezzo di metallo si dà e si pesa; delle parole contenenti la legge del contratto (*lex mancipii*) si pronunziano; e la *manus*, il potere, è trasmesso dall'uno all'altro. Quando cominciano a comparire le monete, esse sono di rame, portanti l'impronta di un bove o di un montone, donde lor viene il nome di *pecunia*. Ma la solennità *per aes et libram* rimane sempre, come simbolica e necessaria.

Siccome la *manus* è la base principale del diritto privato de' Quiriti, così la *mancipatio*, o sia la solennità *per aes et libram* è la forma principale usata per lo stabilimento, per la modificazione o estinzione dei diritti. Per suo mezzo si acquista la proprietà dei fondi, degli animali da soma o da tiro, degli schiavi, il potere sulla moglie e sull'uomo libero;

per mezzo suo ancora si convengono i legami delle civili obbligazioni; per essa infine si fa il testamento.

Questa solennità in parecchi casi è di un uso tutto plebeo, e serve alla classe inferiore per ottenere risultati che la casta aristocratica consegue con mezzi più elevati. Così mentre che la moglie patrizia passa sotto la mano di suo marito mediante una cerimonia religiosa, la *confarreatio*, di cui il carattere ed i simboli sono ripieni di dignità e nobiltà, e che rende i suoi figli atti alle alte funzioni sacerdotali: la moglie plebea è venduta a suo marito mediante il pezzo di rame e la bilancia (*per aes et libram*), o pure acquistata pel possesso di un anno come una cosa mobiliare. Similmente mentre che pel testamento del patrizio le curie sono convocate per deliberare se questa inversione nell'ordine della famiglia aristocratica verrà autorizzata, se colui che il testatore propone sarà ammesso ad essere il suo erede, cioè a dire a prendere dopo la morte di lui il suo posto nella corporazione, mentre che il testamento de' patrizî non è niente meno che una legge curiata: il plebeo il quale non può, se non in dritto, almeno in fatto aspirare ad una forma sì alta, perviene meno nobilmente ma più facilmente allo stesso risultato, col mezzo di un sutterfugio, vendendo, cioè, il suo patrimonio avvenire mediante la solennità per *aes et libram*. Ovvero finalmente questa solennità gli serve eziandio per obbligare, ed assoggettare la sua propria persona o quella de' suoi figli, o di coloro che gli sono sottomessi, sia per riparare un danno, e procacciar denaro di una maniera qualunque, sia per prendere a prestito e dare una garentia al creditore.

Ma ciò che più colpisce nelle costumanze romane, è il quadro che presenta ogni famiglia. Essa si aggruppa sotto la mano del capo e forma, in mezzo della società generale, una piccola società sottomessa ad un regime dispotico. Questo capo, *pater familias*, è solo nel dritto privato una persona piena, cioè a dire, forma egli solo un essere capace di avere o di dovere de' dritti. Tutti quelli ch' egli ha sotto la sua mano non sono per lui che de' rappresentanti, degl'istrumenti. Egli è il proprietario assoluto di tutt' i beni, ed anche di tutti gl' individui componenti la sua famiglia. Egli ha sotto il suo immediato potere i suoi schiavi, i suoi figli, la sua moglie, e gli uomini liberi che gli sono sottomessi. Attorno di lui si collocano ancora, quantunque gli sieno sottomessi meno direttamente, i suoi affrancati; e, quando il capo è patrizio, i suoi clienti. Donde nascono delle instituzioni che troveranno un'applicazione perpetua nel dritto civile relativamente alle persone.

1.° La *schiavitù*, la quale getta nello Stato e nelle famiglie una classe di uomini presso a poco senza dritti, assimilati, per la proprietà, a cose

di cui si può disporre e far traffico a volontà: instituzione contraria alla natura ma comune a tutt'i popoli di que' tempi.

2.° La *patria potestà*, particolare in tutta la sua energia al solo popolo romano, la quale pesa sul figlio di qualunque età e che rende suo padre padrone della sua persona, de' suoi figli, delle sue fatiche ed anche della sua vita.

3.° Il *potere maritale*, quando la donna è passata sotto la mano del marito: potere forse meno severo degli altri due, imperocchè esso fin dalla sua origine dovett'essere moderato dall' influenza de' parenti della moglie.

4.° Il *potere sugli uomini liberi*, i quali, benchè liberi nell'ordine della città, possono nella famiglia essere soggetti al capo, sottomessi ad una specie di proprietà, assimilati ad uno schiavo: sia che trattisi di figli o di altre persone dipendenti, vendute o abbandonate *per aes et libram* dal loro capo; sia che trattisi di debitori i quali per non aver sodisfatto il loro creditore, gli sono stati attribuiti per dichiarazione del magistrato (*addicti*), ovvero che si sono eglino stessi dati e sottomessi a lui mercè la solennità *per aes et libram*, affine di liberarsi del loro debito mediante un determinato tempo di servitù (*nexi*).

5.° L'*affrancamento*, il quale facendo passare una persona dallo stato di cosa a quello d'uomo libero, senza rompere intanto tutt'i legami e tutt'i doveri che lo attaccavano al suo antico padrone, offre in mezzo di Roma una classe particolare di cittadini, conservanti ancora durante molte generazioni l'impronta della loro antica schiavitù. S'ignora come si operasse l'affrancamento prima dell'instituzione del censo; poichè dopo quell' epoca, per mezzo dell'inscrizione sul registro de' cittadini, lo schiavo diviene affrancato ed acquista i dritti di cittadinanza.

6.° La *clientela*, soggezione ad un tempo politica e privata, che distribuisce ed attacca la plebe sotto il dominio della razza superiore; che fa delle famiglie plebee un accessorio, una dipendenza delle *gentes* patrizie. Il cliente e la sua discendenza entrano nella *gens* del patrono, eglino prendono, mercè una desinenza che indica la loro situazione, il nome di questa *gens*; essi si assoggettano al suo culto privato (*sacra gentilitia*); la loro successione riviene a questa *gens* in mancanza d'eredi nella loro propria famiglia. Il patrono dee proteggere il suo cliente, dirigerlo ne' suoi affari, ajutarlo col suo credito: mentre che il cliente dee pagarlo col suo zelo ossequioso e col suo attaccamento senza limiti. Costui ricevendo dal patrono de' soccorsi, de' mezzi di fatica e di esistenza, qualche volta delle terre a coltivare, è obbligato di contribuire, anche colla sua propria fortuna, alle spese a cui nelle grandi occasioni può esser soggetto il suo patrono, come la riparazione di disgrazie impreveduto-

te, la dote delle figlie, il riscatto dall'inimico. Il patrono ed il cliente non possono chiamarsi in giudizio, render testimonianza l'uno contro l'altro, e, ne'comizl politici per curie *(ex generibus)*, la clientela è assorbita nella sfera della *gens*, ove il voto del cliente è soggetto, indubitatamente, a quello del patrono. La religione ed i costumi rivestivano questi doveri di un carattere talmente sacro, che il patrono od il cliente il quale li obbliasse, era colpito d'anatema. Unione politica, modo di servitù della classe inferiore, che ci sorprende oggidì, ma che noi concepiremo più facilmente, allorquando trasformata, corrotta in seguito dalla civilizzazione, e divenuta unicamente un istrumento di credito, di briga e di dilapidazione, essa si metterà all'unisono de'nostri costumi (1).

I patrizl soli avevano clienti. Forse in origine tutt'i plebIei erano attaccati ad una *gens* aristocratica come risulta dal dire degli storici (2). Ma coll'andar del tempo la novella plebe, incessantemente accresciuta, e libera da siffatti legami, assorbisce questi primi germi della popolazione romana. Le *gentes* della prima razza, le loro dipendenze plebee inferiori, base primitiva del popolo romano, dispariscono, e con esse la vera clientela, la quale finisce egualmente per estinguersi e non rimanere più, esattamente parlando, nè anche in memoria.

Se dall'esame delle persone si fa passaggio a qualche osservazione sui beni, bisogna da quest'epoca rimarcare l'*ager romanus:* il campo, il suolo, il territorio romano, il campo del dritto quiritario, il solo che sia capace dell'applicazione di questo dritto che è dato esclusivamente in godimento a' cittadini di Roma. I diversi Re di Roma, Romolo, Anco, Tarquinio il vecchio, Servio Tullio, sono presentati dagli storici come aventi tracciato, esteso successivamente il recinto di questo *ager romanus ;* dividendolo fra'cittadini, sia con una distribuzione politica per curie, sia per testa (viritim) (3). All'ultima estensione marcata da Servio Tullio il campo quiritario si ferma (4). Invano Roma di conquista in conquista invaderà il mondo ed estenderà i limiti della sua dominazione, l'*ager romanus* rimarrà tal quale è stato fissato.

Quindi non sarà più che un favore ed un vantaggio a chiedere o a strappare alla città sovrana, l'ottenere per altri territorî la partecipazione

(1) DIONIGI D'ALIC. II, §§. 9. e 10.—AUL. GELL. noct. attic.—V. §. 13; XX, §. 1. — TIT. LIV. II, §. 56.

(2) CICERONE de Republ. lib. II. §. 9. « *Et habuit (Romulus) plebem in clientelas principum descriptam; quod quantae fuerit utilitati post videro.*

(3) DIONIGI D'ALIC. *Antiquit.* III, §. 1.—CICERONE, de Republ. lib. II, §§. 14. e 18.

(4) DIONIGI D'ALIC. IV, §. 13.

al dritto quiritario a similitudine di questo campo. E la tradizione, perpetuandosi a traverso delle superposizioni di razze, di civilizzazioni e linguaggi, mostra ancora oggidì al moderno viaggiatore, ciò che il figlio del popolo segue a chiamare col suo antico nome l'*agro romano*. Bisogna rimarcare ancora, distinguendolo dal precedente, l'*ager publicus*, vale a dire la proprietà territoriale dello Stato, la parte appartenente al popolo collettivamente: campi riservati, sia per servire ai pascoli o agli usi comuni, sia per essere adoperati a profitto della cosa pubblica, o conceduti a nome dello Stato in godimento gratuito o mediante un canone. Son quest'i campi di cui le *gentes* patrizie occuperanno il possesso affrancandosi dal pagamento del canone, che diverranno nelle loro mani, se non una proprietà romana, almeno delle pessessioni ereditarie, di cui la plebe dimanderà sovente la divisione. Questo campo pubblico si estende colle armi di Roma: l'espropriazione del territorio delle nazioni vinte, salvo migliori condizioni ad ottenere dal vincitore, è la legge della guerra; ed ogni suolo conquistato, prima della sua distribuzione ai particolari, è *ager publicus*. Questo campo del popolo abbraccerà il mondo conosciuto.

Dopo questo sunto adunque non si dica ancora non esservi a Roma dritto civile. Non v'era dritto scritto, ma sibbene un dritto consuetudinario fortemente radicato, primo germe di tutte le leggi che verranno in prosieguo.

SECONDA EPOCA.

La Repubblica.

§. 1. FINO ALLE LEGGI DELLE DODICI TAVOLE.

Molti poteri distinti in uno stesso Stato non possono insieme esistere senza divenir rivali e quindi nemici l'uno dell'altro. Sono tre? due si riuniscono per distruggere il terzo. Sono due? le dissensioni divengono più vive. Roma ce ne offre un esempio. Dei tre corpi politici che abbiamo annoverati nel governo, rimangono i patrizî ed i plebei. Essi si unirono per rovesciare i re, ed ora comincia fra loro quella lotta continua nella quale i patrizî trovandosi in possesso di tutti gli onori, di tutt'i privilegi, di tutte le dignità, i plebei strapperanno man mano la loro parte ai patrizî negli onori, ne' privilegi, nelle dignità: lotta che comincia coll'affrancamento de' due ordini dalla regia autorità, e che terminerà col loro assoggettamento al dispotismo imperiale.

(Anno 245.) Potrebbe credersi a prima vista che il governo non abbia subito in questa scossa che un leggierò cambiamento. Niuna apparente innovazione ne' comizî, nel senato, nell'amministrazione; la regia autorità è solamente trasmessa a due consoli eletti come i re dal popolo, e'l cui potere non deve durare che un anno. Ma la posizione de'capi, lo spirito de' cittadini sono totalmente cangiati, e da ciò dipendono tutti gli avvenimenti che seguiranno.

I consoli, benchè si possa con Cicerone chiamarli sotto certi rapporti due re annuali, sono lungi in realtà dal prendere il posto de' re. Costoro al di sopra de' senatori e de' patrizî formavano un corpo politico indipendente, e l'equilibrio era a stabilirsi tra'l re, il popolo ed il senato. I consoli al contrario non sono che patrizî; essi vengono diretti dal senato, e nulla fanno che non sia sotto la sua influenza: così l' equilibrio politico dee stabilirsi fra il senato ed il popolo, ed il potere distrutto de' re distribuirsi fra questi due corpi.

Il senato aumenta il suo potere esecutivo; l'amministrazione in lui si concentra: egli è che tratta cogli alleati, e co' nemici; è quegli in som-

ma che regge il timone dello Stato. Nel fondo la rivoluzione è una rivoluzione aristocratica; la casta patrizia è quella che ne raccoglie i primi frutti; ed il senato, per servirci dell' espressioni di Cicerone, mantiene la repubblica in tale stato, che tutto vi si fa per la sua autorità, e nulla dal popolo (1).

Il popolo intanto si crede libero. Nel fondo egli ha misurata la sua forza, sa che fa le leggi, i magistrati; sa che il giogo impostosi può rovesciarlo. Nella forma è aumentata la sua indipendenza, e si lusinga la sua sovranità. I fasci de' consoli si abbassano innanzi a lui. Pena di morte contro colui che accettasse una magistratura senza il suo consentimento; pena di morte contro colui che aspirasse alla regia dignità; dritto di appello al popolo contro ogni sentenza di un magistrato che condannasse un cittadino a morte, all'esilio o ad esser battuto colle verghe.

XVIII.

Leggi valeriane (Leges VALERIÆ*). — Questori degli omicidi (Quaestores parricidii).*

Fralle leggi ottenute dal popolo fermiamoci all' ultima. Esse portano tutte il nome di *leges* VALERIÆ, perciocchè fu a proposizione del console Valerio Publicola ch'esse furono rendute dalle centurie (2). L'ultima prescriveva che nessuna pena la quale privasse un cittadino romano della vita, della libertà, de' suoi dritti di cittadinanza, potesse essere pronunziata irrevocabilmente da un sol magistrato. I comizi centuriati dovevano essere convocati e giudicare di questi affari criminali. Questo dritto non esisteva già sotto i re? Molti storici l'affermano, e Cicerone nel suo Trattato sulla Repubblica si esprime così: « *Provocationem autem etiam a regibus fuisse declarant pontificales libri, significant nostri etiam augurales.* Il dritto di appello esisteva ancora contro le decisioni dei re; lo dichiarano i libri dei pontefici e quelli degli auguri. » Quale innovazio-

(1) CICERO de Republ. lib. II. §. 32. « *Tenuit igitur hoc in statu senatus rempublicam temporibus illis, ut in populo libero pauca per populum, pleraque senatus auctoritate et instituto ac more gererentur; atque uti consules potestatem haberent tempore duntaxat annuam, genere ipso ac jure regiam. Quodque erat ad obtinendam potentiam nobilium vel maximum, vehementer id retinebatur, populi comitia ne essent rata nisi ea patrum approbavisset auctoritas.* »

(2) CICERO, de Republ. lib. II. §. 31. — DIG. I. 2. de *Origine* juris, 2, §. 16 fr. Pompon.

ne adunque apportò la Legge Valeria? Essa trasformò in dritto scritto ciò che non era per così dire che una consuetudine qualche volta trascurata, o rispettata soltanto quando si trattava della casta patrizia; e di poi i comizî furono attenti ad usare de' loro dritti. Ognuno poteva, egualmente che un magistrato, provocare presso il popolo la punizione de' delitti capitali; ma i comizî delegavano sovente i loro poteri a cittadini chiamati *Quaestores parricidii*, i quali dovevano presedere a questi affari criminali *(qui capitalibus rebus praeessent)*, dirigere l'istruzione, e rendere la decisione in nome del popolo (1). Che non si attribuisca però a questa parola *parricidium*, il senso che l'è falsamente dato in seguito; essa significa *paris cidium*, uccisione del suo simile, omicidio, e non *patris-cidium*, uccisione del padre, parricidio; così leggesi in Festo questa legge attribuita a Numa: « *Si quis hominem liberum dolo sciens morti duit, parricida esto.* »

La legge Valeria non era applicabile agli stranieri, agli schiavi; i consoli potevano di lor propria autorità farli punire, battere colle verghe, o mandarli a morte. Essa non si applicava neppure all'armata, imperocchè la disciplina così rigorosa de' romani sarebbe stata bentosto distrutta se si fosse opposta una tale barriera al potere del generale. Infine essa cessava innanzi la patria potestà, e, cosa sorprendente, colui il cui destino non dovea dipendere che dal popolo riunito, poteva essere mandato a morte per ordine del proprio padre.

XIX.

Questori del pubblico tesoro (Quaestores).

Si attribuisce allo stesso console Valerio la creazione di una novella magistratura. Il pubblico tesoro era stato sino allora confidato al re e successivamente ai consoli, salvo a costoro a farlo amministrare e custodire a loro volontà. Sulla proposizione di Valerio vennero dal popolo nominati due questori per adempiere specialmente questo uffizio; si chiamarono *Quaestores*, perciocchè dovevano ricercare e raccogliere il pubblico danaro *(qui pecuniae praeessent)*, come s'erano chiamati *Quaestores parricidii* coloro che dovevano ricercare le prove de' delitti capitali (2). Questa carica comincia a sminuire i poteri del consolato: essa fu riservata in origine ai soli patrizî, e divenne in seguito il primo passo alle dignità.

(1) Dig., 1. 2. *de Origine juris*, 2, §. 23, fr. Pompon.
(2) Dig., 1, 2, *de Origine juris*, 2, §. 22. fr. Pompon.

XX.

Dittatore o *Maestro del popolo* (*Dictator*, *Magister populi*). — *Maestro della Cavalleria* (*Magister equitum*).

Intanto Tarquinio dopo la sua espulsione non rimase inattivo: le guerre ch'egli suscitò contro i romani, obbligarono costoro a spiegare tutta la loro energia, e nove anni erano già decorsi dalla caduta del trono, quando minacciati all'esterno da un esercito considerabile che il genero di Tarquinio riuniva contro di loro, tormentati nell'interno dalle dissensioni che principiavano a sorgere fra'due ordini, ebbero a temere per la loro repubblica. In questa crisi il senato ebbe ricorso ad un espediente vigoroso. Una nuova carica venne creata, la *Dittatura*, improntata dagli usi latini.

(Anno 253.) Per ordine del senato i consoli nominarono fra' patrizi un dittatore, il quale venne rivestito per sei mesi di un' autorità assoluta. Tutte le dignità vennero sospese innanzi la sua. Come magistrato, e come generale, egli comandava a Roma ed all'esercito. Le scuri furono rendute ai fasci de' suoi littori; egli poteva condannare i cittadini alle verghe, all' esilio, alla morte senza il consenso del popolo. Il potere legislativo solamente non gli venne confidato. Così la casta patrizia evitava le leggi *Valeriae* accordate alla plebe dopo la espulsione de' re, così essa riprendeva su questa plebe un dominio passeggiero, ed il nome di Maestro del popolo (*Magister populi*), il quale leggevasi negli antichi libri di Roma, ma che le atteuuazioni dell'uso cambiarono in una denominazione meno significativa, attesta il carattere di questa magistratura (1).

Un potere così energico era atto a salvare lo Stato da una crisi violenta: così si vidde in seguito impiegato a Roma in tutt' i pericoli urgenti; ma esso poteva condurre alla tirannia di un solo, e fu ciò che avvenne: non già però sino a che i dittatori, cittadini della repubblica, agenti della classe aristocratica, pensarono a salvarla e deposero i loro fasci cessato il pericolo o dopo i sei mesi; ma sibbene più tardi, quando i generali combatterono per se stessi o pel loro partito.

Si aggiunse al dittatore un luogotenente che poteva scegliere da stesso, e che aveva il titolo di Maestro della cavalleria (*Magister equitum*) (2).

Una cosa rimarchevole si è che questo luogotenente compariva a caval-

(1) CICERONE, de Republ. lib. I. §. 40: « *Nam Dictator quidem ab eo appellatur, quia dicitur; sed in nostris libris vides eum Magistrum populi appellari.* » DIG. 1, 2, *de Origine juris*, 2, § 18 fr. *Pomponii*.

(2) DIG., 1, 2, de *Origine juris*, 2. §. 19, fr. Pompon.

lo alla testa dell'ordine de'cavalieri, mentre che il dittatore, preceduto da' suoi ventiquattro littori, era obbligato di marciare sempre a piedi, così a Roma come all'esercito. Erasi con ciò voluto diminuire apparentemente il potere illimitato conferitogli, e, per non allarmare i plebei all'aspetto di esso, erasi voluto che il patrizio che ne fosse rivestito, lungi dal marciare alla testa dei nobili che formavano la cavalleria, venisse rimandato nell'infanteria a fianco dei plebei che la componevano, sembrando il loro generale piuttosto che quello de' patrizî?

Checchè ne sia, le cariche di dittatore e di maestro della cavalleria, entrambe importanti, entrambe danti dritto ai littori ed a' loro fasci, furono riservate ai soli patrizî come lo erano state quelle di console e tutte le altre dignità.

XXI.

Lotta de' plebei contro i patrizî.

Una volta rassicurati sul timore inspirato da Tarquinio e da'suoi partigiani, una volta deposta l'autorità del dittatore, la momentanea tranquillità che la imminenza del pericolo e la compressione della plebe avevano fatto nascere, disparve, e la lotta de' plebei contro i patrizî ebbe cominciamento. La situazione politica de' primi non era vantaggiosa. I patrizî soli componevano il senato, essi soli erano ammissibili alle cariche religiose, essi soli potevano esser consoli, questori, dittatori, maestri di cavalleria; all'armata essi comandavano; e ne' comizî curiati o centuriati essi dominavano, negli uni per razza, negli altri per le loro ricchezze. La posizione privata de' plebei non era la più felice: poveri, mancanti di quelle arti e professioni mercantili sconosciute o almeno rare in quei tempi a Roma, non avendo per tutto mezzo che l'agricoltura o la guerra, la loro piccola raccolta o la loro parte di bottino, essi si veggono sovente obbligati di prendere ad imprestito da' ricchi; il momento intanto di adempiere l'obbligazione arriva, il debitore è impossibilitato soddisfarla; bisogna ch' ei si dia, s' impegni egli stesso, mercè la solennità *per aes et libram* in servitù al creditore, (*nexus*); altrimenti costui in virtù dei dritti di cui abbiamo fatta parola se lo fa attribuire in proprietà dal magistrato a guisa d'uno schiavo (*addictus*), e lo mena seco come suo bene: vessazioni, degradazioni private che moltiplicandosi bene spesso e riunendosi alle vessazioni politiche, dovevano menare a dispiacevoli risultati. Sovente per prevenirli, per calmare l' onda che si agitava, il senato recava una soddisfazione di fatto, un sollievo momentaneo; s'imponeva

de' sacrifizi, liberava i debitori, facendo rendere la libertà a quegli uomini liberi, ma servi del loro debito (*nexi addicti*). Questo però era un soccorso transitorio; il dritto rimaneva (1).

XXII.

Tribuni della plebe (Tribuni plebis). — Leggi sacre (leges sacrae).

Uno di questi debitori fuggito dalla casa del suo creditore comparve sulla piazza coverto di piaghe. A questo spettacolo il pubblico si agita, un disgusto si diffonde e move un rumore, in seguito di che i plebei si ritirano armati sopra una collina al di là dell' Anio, chiamata il monte Aventino (anno 260). Questa sedizione, oltre la remissione de' debiti e la liberazione de' debitori che per tal causa si trovavano attualmente in servitù, costò cara ai patrizi. Essi avevano nel loro ordine due consoli; furono costretti d' accordare ai plebei due magistrati i quali ricevettero il nome di Tribuni della plebe (*Tribuni plebis*) (2), come i magistrati, i protettori delle tribù nelle quali la plebe era distribuita (3).

I tribuni saranno scelti fra' plebei: Il loro primo ministero sarà di difenderli. Essi avranno il dritto di opporsi agli atti de' consoli, di paralizzare i decreti del senato col loro *veto*; potranno anzi arrestare gli altri magistrati e citarli innanzi all' assemblea del popolo. Più di una volta eglino faranno condannare i consoli usciti di carica i quali durante la loro magistratura si saranno mostrati ostili alla causa popolare.

Si pretesero per tutti questi dritti le garentie le più forti: il popolo ne' comizi centuriati le confirmò, il senato le sancì e la religione le consacrò. I Tribuni, la collina sulla quale il popolo s' era ritirato per ottenerli, le leggi che li avevano costituiti, divennero oggetti sacri: questa collina prese il nome di monte Sacro (*mons sacer*), queste leggi quello di leggi sacre (*leges sacrae*); la persona de' Tribuni divenne inviolabile (*sacro-sancta*): chiunque attentasse alla loro vita doveva essere sacrificato ai Dei infernali.

(1) Cicerone, de Republ. lib. II, §. 34. V' erano stati dei simili temperamenti, specialmente sotto Servio Tullio.

(2) *Tribuni plebis*, Tribuni de' plebei o della plebe, e non Tribuni del popolo, *Tribuni populi*, come volgarmente si dice.

(3) Cicerone, de Republ. lib. II, §. 34 — Dig., 1, 2 de *Origine juris*, 2, § 20. fr. Pompon.

XXIII.

Comizî per tribù (Comitia tributa). — Plebicisti (plebis-scita).

Questa prima vittoria de' plebei aprì la strada a tutte le altre. I tribuni, in origine al numero di due, furon bentosto elevati fino a dieci. Egli è vero che aumentando il loro numero, la casta patrizia tendeva a rompere la loro unione ed indebolire la loro energia; ma non avvenne così da principio. Avidi di cattivare il favore del loro ordine, solleciti ad opporsi ai senatori ed ai patrizî, consultandosi fra di loro sulle misure che conveniva adottare, infine raccogliendo l'avviso de' principali plebei, pervennero a riunire la massa plebea a prendere le sue decisioni, ed a sostituire così alle loro deliberazioni private le pubbliche deliberazioni di tutta la classe. La divisione per curie favoriva l'aristocrazia di razza; quella per centurie l'aristocrazia di fortuna; ma nelle tribù costituenti la divisione plebea, la plebe era sovrana, sia che vi fosse ammessa sola, sia che assorbisse nel suo numero tutte le altre. Le tribù vennero dunque convocate dai tribuni (anno 265); e così nacquero quelle assemblee presedute da' plebei, riunite senza consultare gli auguri, le quali, destinate dapprima alle deliberazioni politiche di un sol ordine di cittadini, s'impadronirono bentosto di certe decisioni, di cert' elezioni, rendettero delle leggi sul dritto privato, e divennero un ramo del potere legislativo. Queste assemblee presero il nome di *Concilia*, il quale indicava il loro carattere di conciliaboli per una sola frazione del popolo; ma vengono più spesso designate ancora col nome di Comizî per tribù (*Comitia tributa*). Le loro decisioni si chiamavano *Plebis-scita*, ordini della plebe, ed alcuni scrittori, per l'opposto hanno designate col nome di *Populi-scita*, ordini del popolo, le leggi rendute dagli altri comizî.

In tal modo da quest' epoca nacquero le tre specie di assemblee che ci offre la storia nella città romana: le antiche assemblee aristocratiche della casta patrizia, ovvero i comizî per curie (*comitia curiata*); le assemblee di tutto il popolo colla preponderanza della fortuna, o sia i comizî per centurie (*comitia centuriata*); e finalmente le assemblee plebee, o i comizî per tribù (*comitia tributa*). Per caratterizzarle con precisione si può dire con Aulo-Gellio, che i suffragi vi si danno secondo questa divisione: nelle prime per razze; nelle seconde pel censo e per l'età; nelle terze per quartieri e località (1).

(1) Aul. Gell., noct. attic. XV, § 27: « *Cum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse; cum ex censu et aetate, centuriata; cum ex regionibus et locis, tributa.* »

XXIV.

Edili plebei (Ædiles plebeii).

Le assemblee de' plebei non tardarono a far progressi incessanti a loro pro, e come i consoli avevano sotto i loro ordini due questori, esse aggiunsero ai tribuni due magistrati eletti nella plebe, e nominati Edili plebei (*Ædiles plebeii*), i quali vennero incaricati de' dettagli della polizia, della vigilanza sopra i mercati, e della custodia de' pubblici edifizi (1).

XXV.

Origine della legge delle XII Tavole (Lex o leges XII Tabularum. — Lex decemviralis). — Decemviri (Decemviri).

Un successo di ben più alta importanza fu finalmente ottenuto dalla plebe, almeno in parte, sotto la direzione de' suoi tribuni, dietro pertinace insistenza da parte sua, e lunga resistenza da parte della casta patrizia. Di fatti il dritto, sia pubblico sia privato aveva due vizi capitali; era da un lato incerto, nascosto al volgo; e dall' altro disuguale fra' due ordini. Mistero ed arma aristocratica nelle mani de' patrizi, teneva la plebe al di sotto di loro e sotto i loro colpi. I plebei diedero adunque opera ad ottenere due cose: la pubblicità e l'eguaglianza del dritto (*aequanda libertas ; summis infimisque jura aequare*) (2); si fu in questo spirito ch'essi reclamarono la compilazione e promulgazione di leggi positive per la repubblica ; bisogna osservare, malgrado l'oscurità di certi punti, i dibattimenti di questa grande quistione la quale mira niente meno alla uguaglianza de' due ordini ; la resistenza de' patrizi ; e le vicende di questa lotta, che, da consolato in consolato si prolunga per lo spazio di dieci anni (anno di Roma 292, sino a 303). Al dire degli storici, furono inviati nella Grecia tre patrizi (anno di Roma 300) per raccogliere la legislazione di quella contrada donde erano venute le prime nozioni di arti, e di civilizzazione; due anni dopo, al loro ritorno, essi avrebbero arrecate le leggi attiche; ed Ermodoro, esiliato da Efeso le avrebbe spiegate ai Romani, i quali gli elevarono una statua (3). Questa legazio-

(1) Dig. l. 2, *de Origine juris*, 2. §. 21. fr. Pompon.

(2) Tit. Liv., III, 31. — Dionigi d'Alic. X.

(3) Tit. Liv. III, 31 e seg : — Dionigi d'Alic. X — Dig. l, 2, *de Origine jur.* 2. § 4 fr. Pomp.—Plin. *Hist. natur.* XXXIV, 5.—Cicer. *de Legib.* §§ 23 e 25. — Dig. 10, l. *Fin. regund.* 13. fr. Gai., — e 47, 22 de Coll. et corp., 4. fr. Gai.

ne in Grecia era nella credenza comune de' romani; ma essa ha divisa la critica moderna. Trattata da favola da alcuni, appoggiata su monumenti da altri, essa può annoverarsi nel numero de' problemi dubbiosi della storia del Diritto Romano. Noi non siamo al caso di pronunziare istoricamente sulla realtà o estensione di questa legazione; ma mi sembra certo che le leggi greche non siano state straniere ai compilatori delle XII Tavole, e ch' essi le abbiano imitate in qualche dettaglio di poco momento ed arbitrario (1), benchè in fondo il dritto civile romano sia un dritto originario e non d'imitazione, serbando il suo carattere tutto speciale.

Checchè ne sia, nell'anno 303 di Roma, secondo il calcolo de'Romani, e propriamente nell'anno che seguì il ritorno de'deputati, se si ammetta come vero il fatto della deputazione, dieci magistrati scelti dai comizi nell' ordine de'senatori ricevettero la missione di compilare le leggi civili della repubblica.

(Anno 303.) Questi magistrati, chiamati Decemviri (*Decemviri*), furono rivestiti di un potere assoluto simile presso a poco a quello del dittatore; tutte le cariche vennero sospese; i consoli, i questori, i tribuni e gli edili deposero la loro autorità. Il popolo stesso cedette il diritto di giudicare gli affari capitali. Tutto venne rimesso nelle loro mani per lo spazio di un anno. In questo intervallo essi governarono la repubblica, e compilarono dieci tavole di leggi, le quali dopo di essere state esposte sulla pubblica piazza (*promulgatae*) vennero confermate ne' comizi centuriati. Spirato l' anno, doveva aver termine la novella dignità; ma la legislazione non sembrando compiuta, altri dieci decemviri furono nuovamente scelti per l'anno seguente, fra' quali si trovavano inclusi alcuni plebei, secondo dice Dionigi d' Alicarnasso, contraddetto però in ciò da Tito Livio. Lungi dall' imitare la moderazione de'loro predecessori, eglino fecero pesare su Roma tutto il peso della loro autorità, e si mantennero per tre anni al potere. Il delitto però dell'un di loro pose fine a quella tirannia; il corpo sanguinoso di Virginia immolata dal proprio genitore, ridestò la memoria di quello di Lucrezia; i soldati s' inoltrarono armati verso Roma e si accamparono sul monte Sacro; il popolo si sollevò nella città, ed il potere de' decemviri fu rovesciato. Due di loro perirono nelle prigioni, altri otto s' esiliarono da se, ed i loro beni vennero confiscati (anno 305). I consoli, i tribuni, gli altri magistrati ricomparvero, ed il governo riprese la sua antica forma.

(1) Vedere, qui sotto, Tavola VII, §. 2.; e Dig. 10, 1, *Fin. regund.*, 13 fr. Gai, lib. IV del suo Commentario delle XII Tavole.

Gli ultimi decemviri avevano data opera a due tavole di leggi suppletorie; esse furono adottate come le prime, ed il dritto si trovò fissato da queste dodici tavole.

Tal'è l'origine di questo monumento primitivo del diritto de' Romani, di questa legge fondamentale, chiamata, per eccellenza, la Legge (*Lex*, o con più precisione, *Lex* o *leges XII Tabularum*, *lex decemviralis*); di questo *carmen necessarium*, che si faceva mandare a memoria dai fanciulli, e nel quale ricche e brillanti immaginazioni, prendendo l'espressione alla lettera, han creduto scorgervi un vero poema, una severa poesia (1). Leggi ottenute dopo tanti dibattimenti, che traversando le diverse età di Roma sopravvissero anche alla repubblica; leggi rispettate sino al punto che non si osava derogarvi se non col mezzo di qualche sutterfugio; leggi di cui Cicerone stesso parla con una specie di entusiasmo (2)!

Le loro disposizioni sono qualche volta rozze ed anche barbare, il loro stile conciso, imperativo, spesso incomprensibile. Vi si possono leggere i costumi della nazione ed il suo grado di civilizzazione di quell'epoca.

XXVI.

Frammenti delle XII Tavole che sono a noi pervenuti.

Ecco i frammenti che sono stati raccolti presso i diversi autori ove trovansi sparsi; all'ordine delle materie han servito di guida soltanto alcune presunzioni. Purnondimeno abbiamo da Cicerone che la prima Tavola contenesse il modo di chiamare *in jus*; la decima le cerimonie funebri; e una delle due ultime il divieto del matrimonio fra' patrizi ed i plebei. Dionigi d'Alicarnasso ci dà l'indicazione di trovarsi nella quarta Tavola il diritto accordato al padre di famiglia di vendere i proprî figli. Questi indi-

(1) Benchè si possano provare certe desinenze ritmiche nella maggior parte delle leggi delle XII Tavole, esse non possono essere prese seriamente per un canto in versi. L'espressione *carmen*, presso i Romani, ha un senso molto più generico.

(2) « *Fremant omnes licet; dicam quod sentio: bibliothecas, mehercule, omnium philosophorum unus mihi videtur XII Tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare.* » (Si sdegni pur chi voglia, io dirò ciò che penso. Per colui il quale risale alla sorgente delle leggi, io trovo che il piccolo libro delle XII Tavole è per la sua forza e per la sua utilità superiore alle biblioteche di tutt'i filosofi.) Cic., de Orat 43 — » *Corpus omnis Romani juris. Fons publici privatique juris.* » Secondo Tito Livio III, 4. — *Finis aequi juris,* dice Tacito, Annal. III, 27.

zl certi han servito di base, e dietro alcune altre considerazioni (1) si è pervenuto a collocare in un ordine probabile l'obbietto di ciascheduna tavola.

Quest'ordine delle XII Tavole non rimase senza influenza nel diritto posteriore de' Romani. Esso, a guisa di un disegno antico e fondamentale, servì di tipo, di forma primitiva ai monumenti legislativi delle epoche susseguenti: cioè l'Editto de' pretori, il Codice di Teodosio, non che il Codice ed il Digesto di Giustiniano.

Son dovute a Giacomo Gotofredo le ricerche le più estese su questa materia, e gli autori sopravvenuti, così in Francia come all' estero, hanno tutti profittati della sua opera (2). Ma egli è stato forse un pò troppo facile. Una leggiera presunzione, una frase di un autore gli son bastati sovente per supporre una legge delle XII Tavole, comporne il testo ed assegnarle un posto. Anche nelle leggi di cui ci son pervenute le parole ma alterate, non ha egli esitato di supplire a queste alterazioni mediante correzioni che il senso gli suggeriva. Il signore Haubold ha proceduto con uno spirito di critica più rigorosa, adottando i vestigi che ci sono stati tramandati colle parole stesse delle XII Tavole, e riducendo così ad un piccolissimo numero i frammenti pervenuti fino a noi (3).

In ultimo luogo i signori Dirksen e Zell hanno modificato l' opera di Gotofredo, introducendovi maggior purezza; inserendo semplicemente, per le disposizioni perdute, ma che ci vengono indicate dagli autori, i passi dai quali rilevansi queste indicazioni; ed infine rendendo compiuti gli antichi dati con l' ajuto de' nuovi che ci hanno somministrati la scoverta della Repubblica di Cicerone, e principalmente quella delle Instituzioni di Gaio (4). Io profitterò di tutte queste opere anteriori, e soprattutto dell' ultima che seguirò a preferenza. Tuttavolta credo dovervi ap-

(1) Gaio ha scritto sei libri sulle XII Tavole; si trovano nel Digesto venti frammenti di quest'opera, coll'indicazione del libro dal quale sono state estratte. Si è supposto che ognuno di questi sei libri corrispondesse a due tavole, e questa ipotesi ha servito di guida. — L'ordine serbato nell'Editto de'Pretori nel Codice di Teodosio, e finalmente nel Codice e nel Digesto di Giustiniano sembrano evidentemente derivare da quest'origine.

(2) Giac. Gotofredo, *Fragmenta XII Tabularum, suis nunc primum tabulis restituta, probationibus, notis et indice munita*. Heidelberg, 1816, in-4 Ristampati nella sua raccolta: *Fontes IV juris civilis*. Ginevra, 1638. in-4, e 1653,

(3) Haubold, *Instit. juris Rom. privat. hist. dogm. epitome*. Lips. 1821, p. 129.

(4) H. E. Dirksen, *Uebersicht der bisherigen Versuchezur Critik und Herstellung des Textes der Zwoelf-Tafel-Fragmente*. (Revisione dei tentativi fatti sin' oggi per la Critica e ricostruzione del testo de' Frammenti delle XII Tavole). Leipzig, 1824.

portare molte modificazioni, ed alcune addizioni. Da una parte i signori Dirksen e Zell non hanno tenuto conto de' frammenti del Vaticano, dove intanto si trovano alcuni indizi sulle disposizioni delle dodici Tavole (1). Dall' altra io attendo scrupolosamente a separare da ogni miscuglio ciò che ci è pervenuto come frammento reale delle XII Tavole; perchè, a mio avviso, val meglio presentare questi vestigi incompiuti, e mutilati dagli anni, come giacciono, piuttosto che apportarvi qualche cangiamento. È pure d'affermarsi, che anche questi rari vestigi non costituiscono un testo puro e primitivo; dappoicchè col tempo la lingua e l'ortografia essendosi successivamente modificate e corrette, parimenti i frammenti trasmessici delle XII Tavole han dovuto subire queste graduali modificazioni, consecrate dall'uso quotidiano, e dalla letteratura de' Romani.

(1) Veggansi qui appresso p. 62, tavola V, § 8; e p. 65, tavola VI, § 12.

FRAMMENTI

DELLE DODICI TAVOLE [1].

TAVOLA I.

Della chiamata davanti al magistrato (de in jus vocando).

I. Si in jus vocat, ni it, antestator; igitur em capito (2).

I. Se tu chiami qualcheduno davanti al magistrato, ed ei ricusi di andarvi, procura de' testimoni ed arrestalo.

II. Si calvitur, pedemve struit: manum endojacito (3).

II. Se usi delle astuzie o cerchi di fuggire, costringilo colla forza.

III. Si morbus aevitasve vitium escit, qui in jus vocabit jumentum dato; si nolet, arceram ne sternito (4).

III. Se sia impedito da malattia o da vecchiezza, apprestagli un mezzo di trasporto, ma non già una lettiga, se pur non consenti a darla per tuo beneplacito.

IV. Assiduo vindex assiduus esto; proletario quoi quis volet vindex esto (5).

IV. Che per un ricco possa fare da *vindex* (specie di mallevadore che assume la sua difesa) solamente un altro ricco; e per un proletario, chiunque voglia esserlo.

V. Rem ubi pagunt, orato (6).

V. Se vengano a patti) val dire se si transigano), che l'affare resti così terminato e regolato.

(1) Nella ricostruzione che intraprendiamo di questo monumento non credo, per fedeltà, a fianco de' frammenti tramandatici come testo delle XII Tavole, collocare i passi degli scrittori dove noi troviamo indicata qualche altra disposizione rimasta sconosciuta nei suoi termini. Io mi limito ad analizzare queste specie di disposizioni, rimandando la citazione nelle note. Non è superfluo ancora di avvertire, che il titolo di ciascuna tavola non deve ritenersi come veramente testuale ma di semplice indicazione. Anzi le parole adoperatevi sono ben sovente estranee alla lingua giuridica dell'epoca delle XII Tavole.

(2) Porphyrio, ad Horat., sat. 1, 9, vers. 65. — Cicero *de Legibus*, II, 4. — Lucilius, *Sat.*, lib. XVII, presso Nonius Marcellus, *de Propr. serm.*, cap. I, §. 20, alla parola *Calvitur*. — Aul. Gell., Noct. *attic.* XX, I. — Auctor Rhetor. *ad Herenn.*, II, 13.

(3) Festus, alle parole *Struere e Pedem struit*. — Dig., 50, 16, *de Verbor. signif.*, 233, fr. Gai. lib. I del suo comment. sopra le Dodici Tavole. — Lucilius, nel luogo succitato.

(4) Aul. Gell., *Noct. attic.*, XX, I. — Varro in Non. Marcell., *de Propr. serm;* cap. I, § 270. — Varro, *de Ling. latin.*, IV, 31.

(5) Aul Gell., *Noct, attic.*: XVI, 10. — Varro in Non. Marcell., *de Propr. serm.*, cap. I, § antipenult.

(6) Auctor *Rhetor. ad Herenn.*, II, 13. - Priscianus, *Ars grammat.* X, 5, 32.

VI. Ni pagunt, in comitio aut in foro ante meridiem causam conjicito, quom perorant ambo praesentes (1).

VI. Se non vi sia stata transazione, abbia luogo l'esposizione della causa, prima di mezzogiorno, nel *Comitium* o nel *Forum*, contraddittoriamente tra le due parti presenti.

VII. Post meridiem, praesenti stlitem addicito (2).

VII. Dopo mezzogiorno, il magistrato faccia l'assegnazione della causa alla parte presente.

(Il che significa, che gli aggiudichi la cosa o il diritto in disputa, ovvero solamente, secondo una interpretazione che ci sembra meno probabile, gli accordi la facoltà di trattare la causa davanti un giudice.)

VIII. Sol occasus suprema tempestas esto (3).

VIII. Il tramonto del sole sia il termine supremo (di ogni procedimento).

IX. Vades... subvades (4)...

IX. I *vades* ... i *subvades* (Cioè a dire i garanti o i mallevadori rispettivi, che le parti, quando l'affare non era terminato lo stesso giorno innanzi il magistrato, dovevano dare, per garantire la loro promessa di ricomparire nel giorno indicato; ovvero di presentarsi davanti il giudice: specie di promessa chiamata *vadimonium*).

(1) Aul. Gell., *Noct. attic.*, XVII, 2.—Quintilianus, 1, 6. - Plinius, *Hist. nat.*, VII, 60.

(2) Aul. Gell., *Noct. attic.*, XVII, 2. - Può elevarsi il dubbio se questi due frammenti (VI e VII) riferiscansi all'uffizio del magistrato o a quello del giudice, e per conseguenza alla prima o alla seconda tavola. La *Causae conjectio*, o la esposizione sommaria della causa, e la decisione in mancanza contro la parte assente, appartengono alla procedura davanti al giudice (*Spiegaz. Stor.* delle Istit., 2, p. 426, 497 e 500), ed intanto la parola *addicito* non è applicabile che al magistrato. Noi adottiamo quest'ultimo senso, spiegando la difficoltà per la differenza di epoca.

(3) Aul. Gell., *Ibid.* - Festus, alla parola *Supremus*. - *Varro de Ling. latin.*, V, 2, e VI, 3 - Macrobius, *Saturn.*, I. 3. - Censorin, *de Die nat.*, cap. fin.

(4) Aul. Gell., *Noct. attic.*, XVI, cap. 10.—Confrontate Gaio, *Instit.*, Comm. IV, §§ 184 e seg. sopra il *vadimonium*; Varro *de Ling. latin.*, V, 7; e Acron., *Horat. satyr.*, I, 1, vers. 11.

L'opera de'Signori Dirksen e Zell riferisce ancora alla prima Tavola questa indicazione, che ci dà Festo, di una disposizione, le cui parole ci mancano. « *Itaque* in XII cautum est: *ut idem juris esset sanatibus, quod fortibus, id est bonis et qui nunquam defecerant a populo Romano.* » (Festus, alla parola *Sanates*).

TAVOLA II.

Delle istanze giudiziarie (de judiciis).

I. Disposizioni delle XII Tavole riguardanti l'importo del deposito, chiamato *sacramentum*, a farsi dalle parti (1).

II. MORBUS SONTICUS... STATUS DIES CUM HOSTE ... QUID HORUM FUIT UNUM, JUDICI ARBITROVE, REOVE, DIES DIFFISUS ESTO (2).

II... Una grave malattia ... la fissazione di un giorno con uno straniero ... Se uno di questi motivi esista pel giudice, per l'arbitro, o per una delle parti, sia differito il giorno.

III. CUI TESTIMONIUM DEFUERIT, IS TERTIIS DIEBUS OB PORTUM OBVAGULATUM ITO (3).

III. Colui il quale reclama la testimonianza di qualchedimo, si rechi avanti la porta di sua casa a farne la intimazione, ad alta voce, pel terzo giorno del mercato (cioè a dire con 27 giorni di dilazione, avendo luogo il mercato ogni nove giorni).

IV. Disposizione che permette di transigere anche sul furto (4).

TAVOLA III.

Dell' esecuzione in caso di confessione o di condanna (de aere confesso rebusque jure judicatis) (5).

I. AERIS CONFESSI REBUSQUE JURE JU-

I. Pel pagamento di un debito di danaro

(1) Poena autem sacramenti aut quingenaria erat, aut quinquagenaria, (nam) de rebus mille aeris plurisve quingentis assibus, de minoris (vero) quinquaginta assibus sacramento contende(batur) : *nam (ita) lege XII Tabularum cautum erat*. (Sed si de libertate) hominis (contro)versia erat, etsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contenderetur *ea(dem) lege cautum est* favoris (causa), ne (sa)tisdatione onerarentur adsertores. » GAI. *Instit.*, Com., 4, § 14.

(2) AUL. GELL., Noct. attic., XX, 1. - CICERO, de Offic., 1, 12. - FESTUS alla parola *Reus*. - DIG., 1, 11, *Si quis caut. in jud.*, 2, § 3 fr. Ulp.

(3) FESTUS, alle parole *Portus e Vagulatio*.

(4) « Et in caeteris igitur omnibus ad edictum Praetoris pertinentibus, quae non ad publicam laesionem, sed ad rem familiarem respiciant, pacisci licet; *nam et de furto pacisci Lex permittit*, DIG., 2, 14, *de Pactis*, 7, § 14 fr. Ulp.

(5) O, secondo il titolo generalmente ricevuto: Dei crediti (*de rebus creditis*).-Il titolo che noi adottiamo per nostra opinione si adatta assai meglio alle disposizioni contenute in questa tavola, ed all' ordine successivo delle tavole precedenti: la

DICATIS TRIGINTA DIES JUSTI SUNTO (1).

confessato, o nascente da una condanna giuridica, il debitore abbia una dilazione legale di 30 giorni.

II. POST DEINDE MANUS INJECTIO ESTO, IN JUS DUCITO (2).

II. Passato questo termine, abbia luogo contro il debitore *manus injectio* (potere di mettergli le mani addosso: sorta di azione della legge per l'esecuzione forzata), e sia tradotto innanzi al magistrato.

III. NI JUDICATUM FACIT, AUT QUIPS ENDO EM JURE VINDICIT, SECUM DUCITO; VINCITO, AUT NERVO, AUT COMPEDIBUS, QUINDECIM PONDO NE MAJORE, AUT SI VOLET MINORE VINCITO (3).

III. Allora, meno ch'egli non paghi, o che non comparisca per lui un *vindex* (speciedi mallevadore, che assume la sua difesa), il creditore lo meni in casa sua, e lo incateni, o con delle correggie, o coi ferri ai piedi, del peso non maggiore di quindici libbre, o meno se così gli piaccia.

IV. SI VOLET SUO VIVITO; NI SUO VIVIT, QUI EM VICTUM HABEBIT, LIBRAS FARRIS ENDO DIES DATO; SI VOLET, PLUS DATO (4).

IV. Sia libero il debitore di vivere a sue spese, altrimenti il creditore lo tenga incatenato, e gli somministri ogni giorno una libbra di farina; o più, a suo piacimento.

V. Disposizione relativa :—alla facoltà, che il debitore aveva di transigere ;—alla sua cattività, in difetto di transazione, stando in catene per 60 giorni ;—ed alla sua presentazione che doveva aver luogo nel frattempo, innanzi al magistrato, nel comizio, per tre giorni di mercato consecutivo (di nove giorni in nove giorni), dovendo dichiarare ad alta voce per qual somma si trovasse egli condannato (5).

VI. Disposizione la quale, dopo il terzo giorno di mercato, dava diritto al creditore non soddisfatto, di punire il debitore di morte, o di venderlo allo straniero, al di là del Tevere, e che, prevedendo il caso di più creditori si esprime così :

prima trattando della chiamata innanzi al magistrato, la seconda delle istanze giudiziarie, e la terza dell'esecuzione delle sentenze, formano l'insieme compiuto della procedura civile.

(1) AUL. GELL., *Noct. attic.*, XX, I; e XV, 13. - GAI., *Instit., Comm.*, III, § 78, - DIG. 42, 1, *de Re judicata*, 7 fr. GAI.

(2) AUL. GELL., *Noct. Attic.*, XX, I. - GAI., Instit., Comm. IV, § 21, sulla *manus injectio*.

(3) *Ibid.*

(4) AUL. GELL., *Noct. Attic.*, X, I. - Veggasi parimenti DIG., 50, 16, *de Verbor. sign.*, 234, § 2, fr. di GAIO, libro 2° del suo Commentario sulle Dodici Tavole.

(5) « Erat autem jus interea paciscendi ; ac nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta ; inter eos dies trinis nundinis continuis, ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae judicati essent praedicabantur. » AUL. GELL., Noct. attic., XX, I.

Tertiis nundinis partis secanto; si plus minusve secuerint, se fraude esto (1).

Dopo il terzo giorno di mercato (gli ultimi nove giorni), i creditori si dividano il debitore a pezzi; che se ne taglino delle porzioni più o meno grandi, non si ritenga ciò fatto con inganno.

TAVOLA IV.

Della patria potestà (de jure patrio).

I. Disposizione sul fanciullo deforme e mostruoso, che debba immediatamente esser messo a morte (2).

II. Disposizione relativa alla potestà del padre su'suoi figli: Dritto, durante tutta la loro vita, d'imprigionarli, flagellarli, ritenerli incatenati pel servizio dei lavori campestri, venderli o ammazzarli, anche quando si trovassero esercitando cariche elevate della repubblica (3).

(1) « Tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant. Sed eam capitis poenam sanciendae, sicut dixi, fidei gratia, horrificam atrocitatis ostentu, novisque terroribus metuendam reddiderunt. Nam si plures forent. quibus reus esset judicatus, secare, si vellent, atque partiri corpus *addicti sibi hominis* permiserunt. Et quidem *verba ipsa legis dicam*, ne existimes invidiam me istam forte formidare: (Seguono le parole della legge, rapportate qui sopra nel testo.) Nihil profecto immitius, nihil immanius: nisi, ut reipsa apparet, eo consilio tanta immanitas poenae denuntiata est, ne ad eam unquam perveniretur. Addici namque nunc et vinciri multos videmus; quia vinculorum poenam deterrimi homines contemnunt. Dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi, neque audivi: quoniam saevitia ista poenae contemni non quita est. » Aul. Gell., XX, I.

« Sunt enim quaedam non laudabilia natura, sed jure concessa: ut in XII Tabulis debitoris corpus inter creditores dividi licuit; quam legem mos publicus repudiavit. » Quintilianus, Instit. orat., III., 6.

« Sed et judicatos in partes secari a creditoribus leges erant: consensu tamen publico crudelitas postea erasa est; et in pudoris notam capitis conversa est, bonorum adhibita proscriptione, suffundere maluit hominis sanguinem quam effundere. » Tertullian., *Apologet.*, cap. IV.

(2) « Nam mihi quidem pestifera videtur (Cicerone si fa dire da suo fratello Quinto, parlando del potere de' tribuni della plebe), quippe quae in seditione et ad seditionem nata sit: cujus primum ortum si recordari volumus, inter arma civium, et occupatis et obsessis urbis locis, procreatum videmus. Deinde quum esset cito aslegatus (*altri leggono* letatus *o* necatus) *tanquam ex* XII *Tabulis insignis ad diformitatem puer*, brevi tempore recreatus, multoque taetrior et faedior natus est.» Cicer. de Legib., III, 8.

(3) « At Romanorum legislator (Romulus) omnem, ut ita dicam, potestatem in filium patri concessit, idque toto vitae tempore: sive eum in carcerem conjicere,

III. Si Pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto (1).

III. Se il padre abbia per tre volte esposto in vendita il figlio, divenga costui libero dal paterno potere.

IV. Disposizione riguardante la durata della gravidanza: fissazione del suo più lungo termine a dieci mesi (2).

TAVOLA V.

Dell' eredità e delle tutele (de haereditatibus et tutelis).

I. Disposizione relativa alla perpetua tutela delle donne; le vestali erano libere da questa tutela e dalla potestà paterna (3).

II. Disposizione che vieta l' usucapione delle cose *mancipi* appartenenti alle donne che trovavansi sotto la tutela de' loro agnati, meno che queste cose non fossero state cedute dalle donne stesse coll'autorizzazione del loro tutore (4).

III. Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto (5).

III. Ciò che 'l padre di famiglia avrà disposto per testamento su' suoi beni, o

sive flagris caedere, sive vinctum ad rusticum opus detinere, sive occidere vellet; licet filius jam rempublicam administraret et inter summos magistratus censeretur, et propter suum studium in rempublicam laudaretur... Sed sublato regno, Decemviri (eam legem) inter caeteras retulerunt, *extatque in XII Tabularum, ut vocant, quarta*, quas tunc in foro posuere. » Traduzione di Dionigi d'Alic., *Archaeol.*, II, 26 e 27.

« Quum patri lex regia dederit in filium vitae necisque potestatem, etc. » Papinianus, lib. sing. *de Adulteriis*, estratto dalla *Collatio leg. Mosaic. et Rom.*, tit. 4, § 8.

(1) Ulpian., *Regul.*, tit. X, § 1. - Gai., Instit., Comm. I, § 132 e IV, § 79. - Dionig. d'Alic., succitato.

(2) Aul. Gell., *Noct. Attic*, III, 16. - Dig., 38, 16, *de Suis et legitim.*, 3, § 9 fr. Ulp..

(3) Veteres enim voluerunt, feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse. Itaque si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit, et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinit habere tutorem, filia vero nihilominus in tutela permanet. Tantum enim ex lege Julia et Papia Poppæa jure liberorum a tutela liberantur feminae. Loquimur autem exceptis Virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt; *itaque etiam lege* XII Tabularum *cautum est.* » Gai *Instit.*, Comm. I, §§ 144, 145, 155 e 157.

(4) « (*Item olim*) mulieris quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa, tutore (*auctore*) traditae essent: *id ita lege* XII *Tabularum cau* (*tum erat*). » Gai. *Instit.*, Comm. II, § 47. - Confrontate Cicerone, *Epist. ad Attic.*, I, 5; e pro *Flacco*, 34.

(5) Ulpian., *Regul.* XI, § 14.-Gai., *Instit.*, Comm. II, § 224. - Justinian, *Instit.* 2, 22, *de lege Falcidia*, pr. - Dig., 50, 16, de *Verb. signif.*, 120 fr. Pomp. - Cicer., de *Invent. rhetor.*, II, 50. - Auctor *Rhetor. ad Herenn.*, I, 13. - Justinian., *Novell.* XXII, cap. 2.

sulla tutela de'suoi, abbia osservanza di legge.

IV. Si intestato moritur, cui suus haeres nec sit, adgnatus proximus familiam habeto (1).

IV. S'egli muoia intestato, e senza l'erede suo, l'agnato più prossimo prenda la sua eredità.

V. Si adgnatus nec escit, gentilis familiam nancitor (2).

V. Se non abbia agnati, gli sia erede un gentile.

VI. In mancanza della nomina del tutore pel testamento, gli agnati saranno tutori legittimi. (3).

VII. Si furiosus est, agnatorum gentiliumque in eo pecuniaque ejus potestas esto (4). — Ast ei custos nec escit (5).

VII. Pel demente, privo di curatore *(custos)*, la cura di sua persona e dei suoi beni venga affidata ai suoi agnati, od in mancanza, ai suoi gentili.

VIII. Ex ea familia... in eam familiam... (6).

VIII. Da questa famiglia... in quell'altra.

(Disposizione la quale attribuisce al patrono l'eredità del liberto morto senza l'erede suo.)

(1) Cicer., *de Invent.*, II, 50. - Auctor *Rhetor ad Herenn.*, I, 13. - Ulpian *Regul.* XXVI, I, § I. - Paul., *Sentent.*, lib. IV, tit. 8, § 3, presso la *Collat. leg. Mos. et Rom.*, XVI, § 3. - Paul., *ibid.*, § 22. « La legge delle XII Tavole chiama gli agnati senza distinzione di sesso. » - Gai., *Instit.*, Comm. I. §§ 155, 157, *e* III, § 9. - Justinian., *Instit.*, 3, 1, *de Haered. quae ab intestat.*, § 1. - La costituzione 3, di Severo ed Antonino, nel Codice, 6, 55, *de Suis et legitim. liber.*, dà come derivante da una chiara disposizione delle XII Tavole, il principio che l'eredità per gli eredi suoi, si distribuisca per stipiti. Pur nondimeno Gaio, *Instit.*, Comm. III, § 15 fa, derivare questo principio da una interpretrazione. Questa regola non era applicabile agli agnati.

(2) Cicer., *de Invent.*, II, 50. - Ulpian., presso la *Collat. leg. Mos. et Rom.*, XVI, § 4. - Gai., *Instit.* Comm. III § 17. - Paul., *Sentent.*, IV, 8, § 3, presso la *Coll. leg. Mos. et Rom.*, XVI, § 3.

(3) Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis *ex lege* XII agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi. » Gai., *Instit.* Comm. I, §§ 155 e 157.

(4) Cicer., *de Invent.*, II, 50; *Tuscul. quaest.*, III. 5; *de Republ.*, III, 23. - *Auctor Rhetor.* ad *Herenn.*, I, 13. - Ulp., *Regul.*, XII, § 2, etc.

(5) Festus, alla parola *Nec*.

(6) « Civis romani liberti haereditatem *Lex XII Tabularum patrono defert*, si intestato sine suo haerede libertus decesserit. » Ulpian., *Regul.*, XXIX, § 1. - « Sicut in XII Tabulis patroni appellatione etiam liberi patroni continentur. » *Vatic. J. R. Fragm.*, § 308.

« Ad personas autem refertur familiae significatio, ita, *cum de patrono et liberto loquitur* Lex: ex ea familia, inquit, in eam familiam. » Dig., 50, 16, *de Verbor. signif.*, 195, § 1 fr. Ulp. - Non è per mo cosa certa che questo passo della legge delle XII Tavole si riferisca alla devoluzione ereditaria di cui qui si tratta.

IX. I crediti ereditarî si dividono di dritto fra gli eredi (1).

X. Disposizione dalla quale nasce l'azione della divisione de' beni di famiglia fra gli eredi *(actio familiae erciscundae)* (2).

XI. Lo schiavo affrancato per testamento colla condizione di dover pagare una tal somma all'erede, può, nel caso che sia stato alienato da questo erede, divenir libero pagando la stessa somma al suo acquirente (3).

TAVOLA VI.

Della proprietà e del possesso (de dominio et possessione).

I. Quum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto (4).

1. Allorchè qualcheduno avrà adempita la solennità del *nexum* e del *mancipium*, le parole che pronunzierà facciano legge.

II. Pena del doppio contro colui il quale negasse le dichiarazioni fatte nel *nexum o mancipium* (5).

III. Usus auctoritas fundi biennium... caeterarum omnium... (annuus) (6).

III. L'acquisizione della proprietà mediante il possesso abbia luogo al termine di due anni pe' fondi, di un anno per ogni altra cosa.

(1) « Ea quae in nominibus sunt, non recipiunt divisionem : cum ipso jure in portiones haereditarias *ex Lege XII Tabularum divisa sint.* » Cod., 3, 36, *Famil. ercisc.*, 6 *const.* Gordian. - Confrontate Dig. 10, 2, *Famil. ercisc.*, 25, § 9 fr. Paul., etc.

(2) « Haec actio (l'azione *familiae erciscundae*) *proficiscitur a Lege XII Tabularum.* » Dig. 10, 2, *Famil ercisc.*, 1 pr. fr. Gai. - *Ibid.*, 2 pr. fr. Ulp. - Festus, alla parola erctum, etc.

(3) « Sub hac conditione liber esse jussus, si decem millia haeredi dederit, etsi ab aerede abalienatus sit, emptori dando pecuniam, ad libertatem perveniet; *idque Lex XII Tabularum* jubet. » Ulpian., *Regul.* II, § 4. - Dig. 40, 7, *de Stat. liber.* 29, § 1 fr. Pomp. e 25 fr. Modest. - Festus, alla parola *Statu liber.*

(4) Festus, alla parola *Nuncupata.* Cicero, *de Offic*, III, 16; *de Orat.*, 1, 57; pro Caecin., cap. 23. - Varro, *de Ling. lat.* V, 9.

(5) « De jure quidem praediorum sancitum est apud nos jure civili, ut in his vendendis vitia dicerentur, quae nota essent venditori. Nam *cum ex XII Tabulis satis esset ea praestari quae essent lingua nuncupata, quae qui inficiatus esset, dupli poenam subiret*: a jureconsultis etiam reticentiae poena est constituta. » Cicero, *de Offic*, III, 16.

(6) Non si può con precisione assicurare esser questi i termini del testo delle XII Tavole. Ecco il passo di Cicerone dal quale si sono estratti : « Quod in re pari valet, valeat in hac quae par est : ut quoniam *usus auctoritas fundi biennium est*, sit etiam aedium. *At in Lege* aedes non appellantur, et sunt *caeterarum omnium* quarum annuus est usus. » Cicero, *Topic*, cap. IV. - Confrontate Cicero *pro*

IV. Disposizione riguardante l'acquisizione della potestà maritale sulla moglie, mediante il possesso di un anno; facoltà data alla moglie, d'interrompere questo effetto, assentandosi ogni anno, per tre notti consecutive, dal domicilio conjugale (1).

V. ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS (2).

V. Contro lo straniero eterna garantia (cioè a dire che egli non possa giammai acquistare pel possesso una cosa appartenente ad un cittadino romano).

VI. SI QUI IN JURE MANUM CONSERUNT (3).....

VI. Se abbia luogo tra due persone, *manuum consertio* innanzi al magistrato (sorte di fittizio combattimento giudiziario, che si praticava nelle contestazioni relative alla proprietà di una cosa)...

(Che il magistrato dia il possesso provvisorio *(vindicias dare, o vindicias dicere)* a chi giudicherà convenevole).

VII. Meno che non si tratti di una causa di libertà. In questo caso il magistrato accordi sempre il possesso in favore della libertà. (4).

Caecin., XIX. - GAI., *Instit.*, Comm. II, § 42. - IUSTINIAN., *Instit.*, 1, 6 *de Usucap.*, pr. - Intorno alla interpretazione di queste parole *usus-auctoritas*, su di che i critici si sono logorati, farò notare che i Romani, nella lor vecchia lingua del diritto, ed in un senso particolare rimasto per lungo tempo in uso, chiamavano *auctoritas* la garantia contro l'evizione. *Auctoritatem praestare*, importa ancora, all'epoca di Giustiniano, garantir l'evizione. *Usus-auctoritas* è dunque la garantia contro l'evizione che l'uso procura, val dire il possesso continuo durante un certo tempo. Ecco come questa parola, nella antica lingua giuridica, è sinonima di quella d'*usucapio*, adottata più tardi.

(1) « Usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usucapiebatur, in familiam viri transibat, filiaeque locum obtinebat. Itaque *Lege XII Tabularum cautum erat*, si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ut quotannis trinoctio abesset, atque ita usum cujusque anni interrumperet. » GAI., *Instit.*, Comm. I, § 111.- Confrontate AUL. GELL., *Noct. attic.*, III, 2. - MACROB., *Saturnal.*, 1, 3.

(2) CICERO, *de Offic.*, 1, 12.- DIG., 50, 16, *de Verbor. signif.*, 234, pr. fr. GAI. Per induzione di questo passo di Gaio, tratto dal libro 2.° del suo Commentario sulle Dodici Tavole, e corrispondente in conseguenza, secondo ogni probabile congettura, alla Tavola III o IV, egli è che si colloca comunemente alla III Tavola il frammento ADVERSUS HOSTEM, etc. Ma pel suo oggetto, non è evidentemente messo al suo luogo, e noi lo riportiamo invece alla Tavola VI, secondo l'ordine delle materie. Il passo citato di Gaio non ci rimuove. Di fatti questo passo non contiene che la definizione della parola *hostis*: or questa stessa parola poteva trovarsi e trovavasi probabilmente in un'altra disposizione delle Tavole III o IV: per esempio in quella prescrivente che il debitore *addictus*, dopo la dilazione di sessanta giorni, fosse venduto allo straniero.

(3) AUL. GELL., *Noct. attic.*, XX, 10. - FESTUS, alla parola *Superstites*.

(4) « Initium fuisse secessionis dicitur Virginius quidam, qui quum animadver-

VIII. Tignum junctum aedibus vineaeque et concapet ne solvito (3).

VIII. Il legname (il materiale) impiegato negli edifizi, o attaccato alle vigne, non ne sia punto distaccato (in conseguenza il proprietario non può rivendicarlo).

IX. Ma un'azione del doppio è accordata contro colui che ha in tal modo impiegato i materiali altrui (4).

X. Quandoque sarpta, donec dempta erunt (1)...

X. Se poi i materiali fossero distaccati, sino a che lo saranno... (il proprietario potrà rivendicarli).

XI. La proprietà di una cosa venduta e consegnata non deve considerarsi acquistata dal compratore, se non quando costui ne avrà soddisfatto il prezzo al venditore (2).

XII. Disposizione che conferma la cessione avanti al magistrato *(in jure cessio)*, egualmente che la mancipazione. (3).

TAVOLA VII.

Dritto intorno agli edifizi ed ai fondi rustici (de jure aedium et agrorum).

I. Tra gli edifizi vicini deve lasciarsi per la circolazione uno spazio voto *(ambitus)* di due piedi e mezzo (4).

tisset Appium Claudium contra jus, quod ipse *ex vetere jure in XII Tabulas transtulerat*, vindicias filiae suae a se abdixisse, et secundum eum, qui in servitutem ab eo suppositus petierat, dixisse, captumque amore virginis omne fas ac nefas miscuisse, etc. » Dig., 1, 2, *de Origine juris*, 2, § 24 fr. Pomp. - Confrontate Dionigi d'Alicarn., XI, 30. - Tit. Liv., III, 44. - Cicer., *de Republ.*, III, 32.

(3) Festus, alla parola *Tignum*. - Dig., 50, 16, *de Verbor. signif.*, 62 fr. Gai. - Dig., 47, 3, *de Tigno juncto*, 1 pr., e § 1 fr. *Ulp.*, etc.

(4) » Lex XII Tabularum neque solvere permittit tignum furtivum aedibus vel vineis junctum, neque vindicare: quod providenter Lex effecit: ne vel aedificia sub hoc praetextu diruantur, vel vinearum cultura turbetur; *sed in eum qui convictus est junxisse*, in duplum dat actionem. » Dig., 47, 3, *de Tign. junct.*, 1 pr. fr. Ulp.

(1) Festus, alla parola *Sarpuntur (vineae)*.

(2) Venditae vero res et traditae non aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. *Quod cavetur quidem et Lege XII Tabularum*, tamen recte dicitur et jure gentium, id est jure naturali, id effici. » Iustinian., *Instit.*, 2, *de Rer. divis.*, § 41. - Festus, alle parole *Sub vos placo*.

(3) « ... Et mancipationem et in jure cessionem Lex XII Tabularum confirmat. » *Vatican. J. R. Fragm.*, § 50.-Questa disposizione manca egualmente che alcune altre estratte dai Frammenti del Vaticano (Veggasi qui sopra, pag. 62, Nota 6) nell'opera de' Signori Dirksen e Zell, i quali non hanno fatto uso di questi frammenti.

(4) « Nam *ambitus* circumitus: ab eoque XII Tabularum interpretes *ambitum*

II. Condizioni imposte per le piantagioni, costruzioni e scavi fatti in un fondo in vicinanza di un altro (1).

III... Hortus... Haeredium... Tugurium... (2). — III ... Giardino... piccola eredità... capanna ..

IV. Tra' campi vicini deve lasciarsi, per l'accesso e per la circolazione dell'aratro, uno spazio voto di cinque piedi. Questo spazio non è suscettibile di essere acquistato per usucapione. (3).

V. Si jurgant... (4). — V. Se non sieno di accordo...

(In caso di contestazione su' limiti, il magistrato deve dare alle parti tre arbitri per deciderne).

VI. La larghezza della via è di otto piedi in linea retta, di sedici nelle giravolte (5).

VII. Se la via non sia preservata dai proprietarî vicini, può spingersi il carro dove meglio sembri (6).

VIII. Si aqua pluvia nocet... (7). — VIII. Se l'acqua piovana possa arrecare pregiudizio...

Il proprietario il cui fondo è minacciato di pregiudizio dalle acque piovane a ca-

---

parietis circumitum est describunt.... Lex etiam XII Tabularum argumento est, in qua duo pedes et semis *sestertius pes* vocatur. » Festus alla parola *Ambitus*. Varro, *de Ling. lat.* IV, 4.

(1) « Sciendum est, in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo ejus legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse; nam illic ita est .... « Si quis sepem ad alienum praedium fixerit infoderitque, terminum ne excedito; si maceriam, pedem relinquito; si vero domum, pedes duos; si sepulchrum aut scrobem foderit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito; si puteum, passus latitudinem; at vero oleam aut ficum ab alieno ad novem pedes plantato, caeteras arbores ad pedes quinque. » Dig., 10, 1, *Fin. regund.*, 13 fr. Gai., libro IV del suo Commentario delle XII Tavole.

(2) Plin., *Hist. nat.*, lib. XIX, cap. IV § 1. - Festus, alle parole *Hortus, Haeredium*, e *Tugurium*. - Varro, *de Re rustic.*, lib. I, cap. X. - Dig., 50. 16, *de Verbor. signif.*, 180 fr. Pompon.

(3) « Ex hac autem, non rerum, sed verborum discordia, controversia nata est de finibus: *in qua quoniam usucapionem XII Tabulae intra quinque pedes* noluerunt, depasci veterem possessionem Academiae ab hoc acuto homine non sinemus; nec Mamilia lege singuli, *sed ex his (XII Tabulis) tres arbitrii fines regemus.* » Cicer. *de Legib.*, I, 21.

(4) Nonius Marcell., *de Proprietat. serm.*, V, 34 - Cicer., *de Republ.*, I, IV, 8 - Riscontrate il passo di Cicerone, trascritto nella nota precedente.

(5) « Viae latitudo *ex Lege XII Tabularum* in porrectum octo pedes habet; in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim. » Dig., 8, 3, *de Servit. praed. rustic.*, 8 fr. Gai.

(6) « Si via sit immunita, *jubet Lex*, qua velit agere jumentum. » Cicer., *pro Caecina*, 19. - Festus, alla parola *Amsegetes*.

(7) Dig., 40, 7, *de Statu liber.*, 21 fr. *Pomp.* - Cicer., *Topic* 9.

gione di lavori artificiali, o di un acquedotto, ha il dritto di chiedere garentia contro questo pregiudizio (1).

IX. Quando i rami di un albero sieno pendenti sul fondo vicino, debbono esser tagliati a quindici piedi di altezza (2).

X. Il proprietario ha il dritto di andare a cogliere nel fondo vicino i frutti caduti dal suo albero (3).

TAVOLA VIII.

Dei delitti (de delictis).

I. Pena capitale contro i libelli o pubblici oltraggi diffamatori (4).

II. Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto (5). — II. Contra colui che rompa un membro, e non transiga, il taglione.

III. Per la frattura di un osso (di un dente) a un uomo libero, pena di trecento assi; ad uno schiavo, di cento cinquanta assi (6).

IV. Si injuriam faxit, alteri viginti quinque aeris poenae sunto (7). — IV. Per l'ingiuria altrui fatta, pena di venticinque assi.

(1) « Si per publicum locum rivus aquaeductus privato nocebit, erit actio privato *ex Lege XII Tabularum*, ut noxa domino caveatur. » Dig. 43, 8, *Ne quid in loc. pub.* 5 fr. Paul. - Questo genere di contestazione è giudicato da un arbitro (*arbiter aquae pluviae arcendae*), Dig., 39, 3, *de Aq. pluv.*, 23, § 2, fr. Paul., e, fr. Alfen.

(2) « Quod ait Praetor, et *Lex XII Tabularum efficere voluit*, ut quindecim pedes altius rami arboris circumcidantur; et hoc idcirco effectum est, ne umbra arboris vicino praedio noceret. » Dig., 43, 27, de *Arbor. caedend*, 1, § 8 fr. Ulp; e 2 fr. Pomp. - Paul., *Sentent.*, V, 6, § 13.

(3) « Cautum est praeterea *Lege XII Tabularum*, ut glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere. » Plin., *Hist. nat.*, XVI, 5. - Dig., 43, 28, *de Glande legenda*, 1, § 1 fr. Ulp. - 50, 16 de *Verb. signif.*, 236, § 1 fr. Gai lib. 4 del suo commentario delle XII Tavole.

(4) « *Nostrae contra XII Tabulae* quum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt: « si quis occentavisset, sive carmen condidisset quod infamiam faceret flagitiumve alteri. » Cicer., *de Republ.*, IV, 10.-Paul., *Sentent.*, V, 14, § 6. - Festus, alla parola *Occentassint*, etc.

(5) Festus, alla parola *Talio*. - Aul. Gell., *Noct. attic.*, XX, 1. - Gai., *Instit.*, Comm. III, § 223, etc.

(6) « Poena autem injuriarum *ex Lege XII Tabularum*, propter membrum quidem ruptum, talio erat: propter os vero fractum aut collisum trecentorum assium poena erat, velut si libero os fractum erat: at si servo CL: propter caeteras vero injurias XXV assium poena erat constituta. » Gai., *Instit.* Comm. III, § 223. - Aul. Gell., *Noct. attic.* XX, 1. - Paul. *Sentent.* V, 14, § 6. - *Collat. leg. Mos. et Rom.*, II, § 5,

(7) Aul. Gell., *Noct. attic.*, XX, 1; e XVI, 10. *Collat. leg. Mos. et Rom.* II, § 5. - Gai., *Instit.*, Comm., 3, § 223. - Festus, alla parola *Viginti quinque*.

V. Rupitias... Sarcito (1). V. Pel danno ingiustamente cagionato... (ma se sia per accidente) che venga riparato.

VI. Pel danno cagionato da un quadrupede, ripararlo, o rilasciar l'animale (2).

VII. Azione contro colui che fa pascolare il suo gregge nel fondo altrui (3).

VIII. Qui fruges excantasset (4)...Neve alienam segetem pellexeris... (5). VIII. Colui il quale, per via d'incantesimi, farà seccare la raccolta, o l'attirerà da un campo all'altro...

IX. Colui il quale furtivamente, di notte, reciderà, o pure farà consumare dal pascolo le raccolte prodotte dal lavoro: s'egli è pubere, sarà sacrificato a Cerere e messo a morte; se è impubere, sarà battuto colle verghe ad arbitrio del magistrato e condannato a riparare il danno nel doppio (6).

X. Colui il quale avrà incendiato un edifizio, o una massa di frumento accumulato presso di una casa, se lo abbia fatto scientemente ed in istato di ragione, sarà legato, flagellato e messo a morte col fuoco; se ciò sia avvenuto per negligenza, sarà condannato alla riparazione del danno; o, se sia troppo povero per soddisfare a questa riparazione, sarà punito moderatamente (7).

XI. Contro colui che avrà ingiustamente tagliati gli alberi altrui, pena di venticinque assi per ogni albero tagliato (8).

(1) Festus, alla parola *Rupitias*. - Dig. 9. 2, *Ad leg. Aquiliam*, 1 pr.fr. Ulp.

(2) « Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, *actio ex Lege XII Tabularum descendit :* quae lex voluit, aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae offerre. » Dig., 9, 1., *Si quadrup. pauper. fecisse dicet.*, 1 pr. fr. Ulp. - Justinian., *Instit.*, lib. IV, tit. 9, pr.

(3) « Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat, eamque immisso pecore depascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim; nam neque *ex Lege XII Tabularum de pastu pecoris*, quia non in tuo pascitur, neque de pauperie, neque de damno injuriae agi posse, in factum itaque erit agendum. » Dig. 19, 5, *de Praescript. verb*, 14, § 3. fr. Ulp.

(4) Plin., *Hist. nat.*, XXVIII, 2.

(5) Servius, *ad Virg.*, Ecl. VIII, vers. 99. - Confrontate: Senec., *Natur. quaest.*, IV, 7; - Plin; *Hist. nat.*, XXX, 1., - Augustin., *de Civit. Dei*, VIII, 19, etc.

(6) « Frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse, puberi XX Tabulis capitale erat, suspensumque Cereri necari jubebant : gravius quam in homicidio convictum ; impubem praetoris arbitratu verberari, noxiamque duplione decerni. » Plin., *Hist. natur.*. XVIII, 3.

(7) « Qui aedes, acervumque frumenti juxta domum combusserit, vinctus verberatus igni necari jubetur ; si modo sciens prudensque id commiserit : si vero casu, id est negligentia, aut noxiam sarcire jubetur, aut, si minus idoneus sit, levius castigatur ». Dig., 47, 9, *de Incendio 1, Ruin., Naufr.*, 9 fr. Gai., lib. IV del suo commentario delle XII Tavole.

(8) Plin., *Hist. natur.*, XVII, 1. - Dig., 47, 7, *Arborum furtim caesarum*, 1 pr. e 11 fr. Paul. - Gai., *Instit.*, Comm. IV. § 11.

XII. SI NOX FURTUM FACTUM SIT, SI IM OCCISIT, JURE CAESUS ESTO (1).

XII. Se qualcheduno commettendo un furto di notte venga ucciso, lo sia di buon diritto.

XIII. Rispetto al ladro sorpreso di giorno, non è lecito di ucciderlo se non quando si difenda colle armi alla mano (2).

XIV. Il ladro manifesto (val dire sorpreso in flagrante delitto), se sia un uomo libero, dev'essere battuto colle verghe, ed aggiudicato (*addictus*) a colui ch'egli ha rubato: se sia uno schiavo, battuto con verghe e precipitato dalla rocca Tarpeja; gl'impuberi però saranno soltanto battuti colle verghe ad arbitrio del magistrato, e condannati alla riparazione del danno (3).

XV. Il furto *lance licioque conceptum* (scoverto col mezzo del piatto e della cintura; cioè a dire il delitto di colui in casa del quale si fosse trovato l'oggetto rubato mediante la solenne perquisizione che doveva farsi dal perquisitore nudo, onde non si potesse sospettare di aver egli seco portato l'oggetto, coverto soltanto da una cinta (*licium*) per rispetto alla decenza, e tenendo nelle mani un piatto (*lanx*), sia per riporvi l'oggetto se si trovasse, sia perchè le mani essendo impiegate a tenere questo piatto non si potesse temere che nascondessero qualche cosa,) questo delitto è assimilato al furto manifesto. — Il furto semplicemente *conceptum* (vale a dire il delitto di colui nella cui casa si fosse trovato l'oggetto rubato senz'aver ricorso alla perquisizione solenne), ed il furto *oblatum* (val dire il delitto di colui il quale avesse clandestinamente riposta in casa altrui la cosa rubata di cui era detentore, affinchè si fosse trovata in casa di quella persona e non nella sua) questi due ultimi delitti erano puniti colla pena del triplo dell'interesse cagionato dal furto (4).

(1) MACROB., *Saturn.*, I, 4. - AUL. GELL., *Noct. attic.*, VIII, 1; e XI, 18. ULPIAN., presso la *Collat, leg. Mos. et Rom.*, VII, 3. - CICER., *pro Milon.*, 8. - SENEC., *Controv*; X, in fine. - DIG., 9, 2, *Ad leg. Aquil.*, 4, § 1 fr. GAI.

(2) « Furem interdiu deprehensum, non aliter occidere Lex XII Tabularum permisit, quam si telo se defendat. » DIG., 47, 2, *de Furtis*, 54, § 2 fr. *Gai* — 50, 16, *de Verbor. signif.*, 233, § 2 fr. Gai. - E le citazioni fatte nella nota precedente.

(3) « Ex caeteris autem manifestis furibus, liberos verberari addicique jusserunt (i decemviri) ei cui furtum factum esset, si modo id luci fecissent, neque se telo defendissent; servos item furti manifesti prensos, verberibus affici et e saxo praecipitari; sed pueros impuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt, noxiamque ab his factam sarciri. » AUL. GELL., *Noct. attic.*, XI, 18, e VII, 15. - GAI., *Instit.*, Comm. III, § 189. - SERVIUS, *ad Virg.*, *Eneid.*, VIII, vers, 205, etc.

(4) « Concepti et oblati (furti) poena *ex XII Tabularum tripli est*, » GAI., *Instit.*, Comm. III, § 191. - « Lex autem eo nomine (prohibiti furti) nullam poenam constituit: hoc solum praecipit, ut qui quaerere velit, nudus quaerat linteo cinctus, lancem habens; qui si quid invenerit, jubet id Lex furtum manifestum esse. » GAI., *Instit.*, Comm. III. § 192. Nel paragrafo seguente il giureconsulto procurando di spiegare l'impiego degli enunciati oggetti di questa solennità, li volge in derisione piuttosto, in luogo di giustificarli. AUL. GELL., *Noct attic*, XI, 18, e XVI, 10. - FESTUS, alla parola *Lance*.

XVI. Si adorat furto, quod nec manifestum escit... (1).

XVI. Se s'intenti un'azione per furto non manifesto... (che la pena contra il ladro sia del doppio).

XVII. Disposizione la quale vieta che la cosa rubata possa considerarsi acquistata per usucapione, val dire per l'uso, pel possesso (2).

XVIII. L'interesse del danaro non può eccedere un'oncia per cento al mese (unciarium foenus); cioè a dire dodici per cento l'anno: la pena dell'usuraio che oltrepassa questo interesse è del quadruplo (3).

XIX. Per infedeltà nel deposito, pena del doppio (4).

XX. Disposizione la quale dà ad ogni cittadino l'azione di far rimuovere dalla tutela i tutori sospetti. Pena del doppio contro il tutore che s'abbia appropriat'i beni del pupillo (5).

XXI. Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto (6).

XXI. Se il patrono avrà frodato il suo cliente, sia sacrificato ai dei.

XXII. Qui se sierit testarier libripensvé fuerit, ni testimonium fariatur, improbus intestabilisque esto (7).

XXII. Colui il quale è stato testimone in un atto, o pubblico pesatore, se ricusi di dare il suo attestato, sia riputato infame, incapace di attestare ed indegno che si faccia testimonianza per lui.

XXIII. Disposizione prescrivente che il falso testimonio sia precipitato dalla rocca Tarpeja (8).

(1) Festus, alla parola *Nec*. - Confrontate: Aul. Gell., *Noct. attic.*, XI, 18. - Cato, *de Re rustic.*, in proem. - « Nec manifesti furti poena *per Legem* (XII) *Tabularum* dupli irrogatur. » Gai., *Instit.*, Comm. III, § 190.

(2) « Furtivam rem *Lex XII Tabularum* usucapi prohibet. » Gai., *Instit.*, Comm. II, §§ 45 e 49. - Justinian., *Instit.*, 2, 6, § 2. - Aul. Gell., *Noct. attic.*, XVII, 7, etc.

(3) » Nam *primo XII Tabulis sanctum*, ne quis unciario foenore amplius exerceret ». Tacit., *Annal.*, VI, 16. - » Majores nostri sic habuerunt: itaque in Legibus posuerunt, furem dupli damnari, foeneratorem quadrupli. » Cato, *de Re rust.*, in proem.

(4) » Ex causa depositi *Lege XII Tabularum* in duplum actio datur. » Paul. *Sentent.*, II, 12; § 11.

(5) « Sciendum est, suspecti crimen *e Lege XII Tabularum* descendere. » Dig., 26, 10, *de Suspect. tutor.*, 1, § 2 fr. Ulp. - « Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus an ea actione, *quae proponitur ex Lege XII Tabularum adversus tutorem in duplum*, singuli in solidum teneantur. » Dig., 26, 7, *de Administ. et peric. tut.*, 55, § 1 fr. Tryphon. - Confrontate Cicer., *de Offic.*, III, 15; *de Orator.*, I, 37, etc.

(6) Servius, *ad Virgil., Æneid.*, VI, vers. 609. - Confrontate: Dionigi d'Alic., II, 10; - Plutarc., *Romul.*, 13.

(7) Aul. Gell., *Noct. attic.*, XV, 13; e VI, 7. - Dig., 28, 1. *Qui testam. fac. poss.*, 26 fr. Gai.

(8) « An putas ... si non illa etiam ex XII de testimoniis falsis poena abolevisset, et si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset,

XXIV. Pena capitale contro l'omicida (1).

XXV. QUI MALUM CARMEN INCANTASSET (2)... MALUM VENENUM... (3).	XXV. A colui il quale avrà ammaliato qualcheduno con parole d'incantesimo, o gli avrà somministrato del veleno (pena capitale).

XXVI. Disposizione contro gli attruppamenti sediziosi di notte, in città: pena capitale (4).

XXVII. I *sodales* ossiano membri di uno stesso collegio, di una stessa corporazione possono darsi i regolamenti che loro piacciano, purchè questi non siano contrari alla legge generale (5).

TAVOLA IX.

Del diritto pubblico (de jure publico).

I. Disposizione che vieta di far leggi per private persone (6).

II. Ai soli grandi comizî, val dire i comizî centuriati, è attribuito il diritto di pronunziare decisioni capitali su di un cittadino, cioè sulla perdita della vita, della libertà e della cittadinanza (7).

III. Pena di morte contro il giudice o l'arbitro giuridicamente nominato, il quale avesse ricevuto danaro per rendere la sua sentenza (8).

e saxo Tarpeio dejiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos, quam videmus? » AUL. GELL., *Noct. Attic.*, XX, 1. - CICER., *de Offic.*, III, 31.

(1) PLIN., *Hist. nat.*, XVIII, 3. - FESTUS, alle parole *Parricidii quaestores*.

(2) PLIN. *Hist. natur.*, XXVIII, 2.

(3) DIG., 50, 16, *de Verbor signif.*, 236 pr. fr. GAI., al libro IV del suo commentario delle XII Tavole.

(4) « Primum *XII Tabulis cautum esse* cognoscimus, ne quis in urbe coetus nocturnos agitaret. » PORCIUS LATRO, *Declamat, in Catilin.*, cap. XIX.

(5) « Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt ... Iis autem potestatem fecit Lex, pactionem, quam velint, sibi ferre: dum ne quid ex publica lege corrumpant. » DIG., 47, 22, *de Colleg. et corpor.*, 4 fr. GAI., al libro IV del suo commentario delle XII Tavole.

(6) « Vetant XII Tabulae, leges privis hominibus irrogari. » CICER., *pro Domo*, 17; *de Legib.*, III, 19.

(7) « Tum leges praeclarissimae de XII Tabulis translatae duae, quarum altera *privilegia* tollit; altera *de capite civis rogari, nisi maximo comitiatu, vetat* ... In privatos homines leges ferri voluerunt, id est enim *privilegium*, quo quid est injustius? » CICER; *de Legib.*, III, 9; *pro Sextio*, 30, etc.

(8) « Dure autem scriptum esse in istis legibus (XII Tabularum) quid existimari potest? Nisi duram esse legem putas, quae judicem arbitrumve jure datur, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur. » AUL. GELL. *Noct. attic.*, XX, 1 - CICER., *in Verr.*, II, 32; e I, 13.

IV. Disposizione relativa ai Questori degli omicidl (*Quaestores parricidii*). Diritto d'appello al popolo avverso ogni sentenza penale (1).

V. Pena di morte contro colui il quale avesse eccitato l'inimico contro il popolo romano, o consegnato un cittadino all'inimico (2).

TAVOLA X.

Del diritto sacro (de jure sacro).

I. Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito (3).

I. Non sepellite, nè bruciate in città alcun morto.

II. Hoc plus ne facito... Rogum ascia ne polito (4).

II. Non fate nulla di più di questo... Non levigate nè pulite le legna destinate al rogo.

III. Restrizione delle sontuosità funebri: il morto non potrà esser sepellito, nè bruciato con più di tre vesti, nè più di tre fasce di porpora; non potranno esservi più di dieci suonatori di flauto (5).

IV. Mulieres genas ne radunto; neve lessum funeris ergo habento (6).

IV. Le donne non si graffino il viso, nè mandino fuori delle grida smoderate.

V. Homini mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat (7).

V. Non raccogliete le ossa di un morto per fargli ulteriori funerali, (eccettuati quelli morti in battaglia o presso lo straniero).

VI. Disposizioni le quali vietano l'imbalsamazione del corpo degli schiavi, i banchetti funebri, le aspersioni sontuose, le corone unite in lunga fila, ed i piccoli altari innalzati per bruciarvi de' profumi (8).

(1) « Quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent: hi appellabantur *quaestores parricidii:* quorum etiam meminit Lex XII Tabularum. » Dig., 1, 2, *de Origine juris*, 2, § 23 fr. Pomp. - « Ab omni judicio poenaque provocari licere, indicant XII Tabulae. » Cicer; *de Republ.*, II, 31. - Confrontate Festus, alle parole *Parricidii quaestores et Quaestores.*

(2) « Lex XII Tabularum jubet, eum qui hostem concitaverit, quive civem hosti tradiderit, capite puniri. » Dig., 48, 4, *Ad leg. Jul. maj.*, 3 fr. Marcian.

(3) Cicer., de Legib.

(4) *Ibid.*

(5) « Extenuato igitur sumptu, tribus riciniis et vinculis purpurae, et decem tibicinibus, tollit (la legge delle XII Tavole) etiam lamentazionem: Mulieres genas. » etc. Cicer., *ibid.*

(6) Cicer., *ibid* - Confrontate Festus, alle parole *Ricinium e Radere genas.* - Plin., *Hist.* natur., XI, 37. - Servius, *ad Virgil.*, *Æneid*, , XII, vers. 606. - Cicer., *Tuscul.*, II., 22.

(7) « Caetera item funebria, quibus luctus augetur, XII sustulerunt: Homini inquit... etc. Excipit bellicam peregrinamque mortem. » Cicer., *de Legib.*, II, 24.

(8) « Haec praeterea sunt in Legibus de unctura, quibus servilis unctura tolli-

VII. Qui coronam parit ipse, pecuniave ejus, virtutis ergo duitor ei (1).

VII. Ma se da se stesso, o pei suoi schiavi, o i suoi cavalli, abbia conquistata una corona, gliene siano accordati, gli onori. (La corona, durante i funerali, sarà portata dal morto e dal suo padre.)

VIII Proibizione di farsi più funerali e distendersi più letti per un sol morto (2).

IX. Neve aurum addito. Quoi auro dentes vincti escunt, ast im cum illo sepelire urereve se fraude esto (3).

IX. Non vi aggiungete dell'oro; ma se i denti siano ligati coll'oro, potrà questo essere sepolto o bruciato col cadavere.

X. Per lo avvenire verun rogo o sepolcro non potrà essere innalzato ad una distanza minore di 60 piedi dall'edifizio altrui, se pur non vi concorra il consenso del proprietario (4).

XI. Il sepolcro ed il suo vestibolo non sono capaci di essere acquistati per l'usucapione (5).

TAVOLA XI.

Supplemento alle prime cinque Tavole.

I. Proibizione del matrimonio fra'patrizi ed i plebei (6).

tur omnisque circumpotatio: quae et recte tolluntur; neque tollerentur nisi fuissent. Ne sumptuosa respersio, ne longae coronae, nec acerrae praetereantur. » Cicer., *de Legib.*, II, 24. - Confrontate Festus, alle parole *Murrata potione*. Plin., *Hist. natur.*, XIV, 2.

(1) « Inde illa XII Tabularum lex: Qui Coronam, etc. Quam servi equive meruissent *pecunia partam* Lege dici nemo dubitavit. Quis ergo bonos? ut ipsi mortuo parentibusque ejus, dum intus positus esset, forisve ferretur, sine fraude esset imposita. » Plin., *Hist. natur.* XXI, 3, - Confrontate Cicer. *de Legibus*, II, 24.

(2) « Ut uni plura fierent, lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret Lege sanctum est.» Cicer., *de Legibus.*, II, 24.

(3) Cicer., *ibid.*

(4) « Rogum bustumve novum vetat (Lex XII Tabularum) propius sexaginta pedes adjici aedes alienas invito domino. » Cicer., ibid. - Confrontate Dig., 11, 8, *de Mortuo infer.*, 3 fr. Pomp.

(5) « Quod autem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi vetat (Lex XII Tabularum), tuetur jus sepulcrorum ». Cicer., *ibid.* - Festus, alla parola *Forum.*

(6) « Hoc ipsum: ne connubium Patribus cum Plebe esset, non Decemviri tulerunt. Tit. Liv., I. 4. - Confrontate: Dionigi d'Alic., X, 60, e XI, 28. - Dig. 50, 16, *de Verb., signif.*, 238 fr. Gai., al libro VI del suo commentario delle XII Tavole. - Cicer., *de Republ.*, II, 37.

TAVOLA XII.

Supplemento all' ultime cinque Tavole.

I. Disposizione che stabilisce la *pignoris capio* (la presa del pegno , sorte d' azione della legge) contro il debitore, pel pagamento del prezzo di compra di una vittima , o del prezzo di un affitto di una bestia da soma , allorquando l' affitto è stato fatto specialmente per impiegarne il prezzo in sacrifizi (1).

II. SI SERVUS FURTUM FAXIT NOXIAMVE NOCUIT... (2).

II. Se uno schiavo abbia commesso un furto o altro delitto pregiudizievole ... (avvi contro il padrone non un' azione diretta ma bensì un' azione nossale).

III. SI VINDICIAM FALSAM TULIT... REI SI VELIT IS... TOR (SIVE LITIS PRAETOR) ARBITROS TRES DATO ; EORUM ARBITRIO... FRUCTUS DUPLIONE DAMNUM DECIDITO (3).

III. Se qualcheduno di mala fede si abbia fatto attribuire il possesso di una cosa , il magistrato destini tre arbitri per la contestazione, e sul loro arbitramento sia quegli condannato a restituire il doppio dei frutti.

IV. Proibizione di far consacrare una cosa litigiosa ; pena del doppio in caso di contravvenzione (4).

V. Le ultime leggi del popolo derogano le precedenti (5).

(1) « Lege autem introducta est pignoris capio , *velut Lege XII Tabularum* adversus eum , qui hostiam emisset , nec pretium redderet ; item adversus eum, qui mercedem non redderet pro eo jumento , quod quis ideo locasset , ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium impenderet .» GAI., Instit., Comm. IV ; 28. - DIG., 50 , 16 , *de Verb. Signif.*, 238, e 2 fr. GAI., al libro VI del suo commentario delle XII Tavole.

(2) FESTUS , alla parola *Noxia* - « Nam in lege antiqua (XII Tabularum) , si servus sciente domino furtum fecit , vel aliam noxam commisit , servi nomine actio est noxalis, nec dominus suo nomine tenetur .» DIG. , 9 , 4 , *de Noxal. action.* , 2. § 1 fr. Ulp.

(3) FESTUS, alla parola *Vindiciae*. - AUL. GELL., *Noct. attic.*, X , 10.

(4) « Rem , de qua controversia est , prohibemur in sacrum dedicare ; alioquin dupli poenam patimur. » DIG., 44, 6 , *de Litigios.*, 3. fr. GAI., al libro VI del suo commentario delle XII Tavole.

(5) « In XII Tabulis legem esse , ut, quodcumque postremum populus jussisset, id jus ratumque esset.» TIT. LIV., VII , 17 , e IX , 33 e 34.

XXVII.

Carattere del diritto delle XII Tavole.

La legge delle XII Tavole è evidentemente una consuetudine scritta. Nella quale tralasciandosi i particolari che si supponevano conosciuti e praticati dai pontefici e da'patrizi, a cui interessava l'applicazione del diritto, si pongono in veduta i principî. Tal'è il suo andamento generale; eccetto alcune particolari materie, come le regole pe'funerali, i dritti e le obbligazioni fra'vicini, ed il trattamento del debitore da parte del suo creditore, nelle quali si discende a prevedere le minuzie. Di tal modo si potè in dodici tavole, rozzamente incise ed esposte al foro, racchiudere tutto il diritto. E quindi avviene, che, malgrado i pochi vestigî rimastici, riunendo ad essi le indicazioni somministrateci indirettamente dagli scrittori e da' giureconsulti dell'antichità, noi siamo riusciti ad avere dati bastanti per riconoscere in queste tavole il germe di un gran numero d'istituzioni sviluppate nel diritto posteriore; e concepire come siano state sempre esse pe' Romani la base dell'intiero loro diritto.

Ancorchè sembrasse di avere i decemviri avuto sott'occhio documenti di legislazione straniera, e principalmente le leggi Ateniesi, da cui avessero attinta qualche disposizione, segnalataci dagli scrittori e da' giureconsulti come trascrittavi quasi letteralmente, e la cui rassomiglianza, nelle cose di dettaglio arbitrario, non potrebbe essere attribuita al puro azzardo nè alla ragion comune (1); purnondimeno può dirsi con verità che il diritto stabilito dalle dodici Tavole è il diritto quiritario, quello degli uomini dalla lancia, esclusivamente proprio del cittadino romano, il quale radicalmente si discosta pel suo carattere dal diritto delle altre nazioni.

Il regolamento della costituzione politica della città, secondo i frammenti tramandatici, non si rivela in alcun modo nelle dodici tavole. La divisione e la distribuzione del popolo, l'organizzazione ed i poteri dei comizî per curie, per centurie e per tribù, del senato, del consolato, e delle altre pubbliche magistrature, non sembrano esservi state legislativamente determinate. Era questa una macchina del tutto montata che si lasciava agire. I punti formanti l'oggetto di reclamo o dissensioni pubbliche davano solamente luogo a regolamenti immediati. Il divieto di potersi presentare alcuna legge di privato interesse; la regola che l'ultima decisione del popolo dovesse far legge e derogar le precedenti; la competenza esclusiva de' gran

(1) Veggansi le citazioni fatte qui sopra, pag. 66, Nota 5.

di comizi nelle quistioni capitali de' cittadini e 'l diritto d'appello al popolo, val dire ai grandi comizi in somigliante materia, ecco, fra le disposizioni tramandateci, quelle che più direttamente concernono la costituzione politica. Del resto il diritto pubblico non è collocato in prima linea nella legge decemvirale. Esso è rimandato, assieme col diritto sacro, nella nona e decima tavola, cioè nelle due ultime della compilazione de' primi decemviri. L'eguaglianza del diritto *(aequanda libertas; omnibus summis infimisque jura aequare)*, tanto sollecitata da' plebei, sino a qual punto è stata essa raggiunta nella legge decemvirale? Noi non conosciamo tutte le gradazioni, che nel diritto anteriore separavano una casta dall'altra, nè per conseguenza tutte le differenze che le XII Tavole abbiano potuto sopprimere; ma ciò che noi scorgiamo, si è che tanto nell'ordine pubblico, quanto nell'ordine privato, non è stata introdotta una eguaglianza perfetta fra' patrizi ed i plebei. L'ammissione esclusiva dei patrizi alle alte magistrature sussiste sempre; la clientela, che trae seco conseguenze sì grandi, è consacrata dalle XII Tavole; ed il divieto del *connubium* fra una classe e l'altra, ci mostra che queste classi formavano ancora due razze a parte.

La grande, la prima preoccupazione degli spiriti, nella legge decemvirale, sembra esser quella di un popolo dominato da abitudini e condizioni litigiose. La chiamata dell'avversario davanti al magistrato, le regole dell'istanza, e i diritti del creditore sul debitore condannato, val dire l'apertura, il corso ed il termine de' giudizi sino alla esecuzione, è quello che occupa il primo rango, e riempie le tre prime tavole.

Le formalità della chiamata davanti al magistrato *(de in jus vocando)* sono semplici ed aspre: l'attore, quando il suo avversario ricusa di seguirlo, raccoglie de' testimoni, lo afferra e lo trascina. La giustizia si rende nella pubblica piazza, alla presenza di tutt' i cittadini. Un luogo qualunque del *Forum* può servire da tribunale, ma specialmente quella parte chiamata *Comitium*, ch'era coverta da un tetto, e nel mezzo della quale si elevava la tribuna per le aringhe.

Si scorge di già, nel testo medesimo delle XII Tavole, quella differenza così importante, così caratteristica del diritto romano, tra il *jus*, diritto, ed il *judicium*, istanza giudiziaria organizzata su d'una contestazione; fra 'l magistrato *(magistratus)* ed il giudice *(judex* o *arbiter)*. Il primo *(magistratus)* era incaricato di dichiarare il diritto *(juris-dictio)*, di farlo eseguire coll' ajuto del pubblico potere *(imperium)*, di organizzare l'istanza mediante l'adempimento in sua presenza di tutto il rito solenne prescritto dalla legge o dalla consuetudine, e di assegnare ai litiganti il loro giudice quando non avesse da

se stesso risoluto l'affare. Il secondo (*judex* o *arbiter*), incaricato era di pronunziare sulla contestazione di cui il magistrato l'aveva investito, e di darvi termine con una sentenza. Questa differenza si svilupperà dappresso compiutamente e sarà articolata in tutte le sue conseguenze. Ma essa già apparisce nelle XII Tavole: l'*in jus vocatio* è la chiamata davanti al Diritto, val dire davanti al magistrato.

Le disposizioni della legge decemvirale, in quanto ai diritti del creditore sulla persona del debitore, rivelano potentemente per se sole i motivi delle agitazioni e de' sollevamenti della plebe in que' primi tempi dell'istoria romana. Dopo tali leggi evvi da sorprendersi che i debiti abbiano cagionato più d'una volta simili sollevazioni? Intanto dalle cure che i decemviri presero di regolarne e legalizzarne i rigori, è facile di riconoscere la cagione di queste ribellioni appena estinte. Il limite apportato alla ragione dell'interesse; e le pene prescritte contro colui che l'avesse oltrepassata (1), la dilazione di 30 giorni accordata al debitore condannato, l'intervento del magistrato, il *vindex*, specie di mallevadore che potea reclamarsi dal debitore, la limitazione del peso delle catene, il nutrimento stabilito, la seconda dilazione di 60 giorni durante la cattività, l'obbligazione di presentare tre volte il prigione innanzi al magistrato, in questo intervallo, nella pubblica piazza, ed in giorno di mercato, colla proclamazione della somma per la quale costui era detenuto, affine di eccitare i suoi parenti, i suoi amici, coloro che ne avrebbero pietà, a concertarsi e ritrovare i mezzi per salvarlo dal fatale scioglimento che lo attendeva: tutte queste disposizioni sono pe' debitori altrettante concessioni o garantie.

Ma dopo tutte queste formalità, se il debito non era soddisfatto, era il debitore messo a morte, o venduto allo straniero, affinchè la città ne fosse sbarazzata: e se vi fossero più creditori, potevano dividerselo a brani. Alcuni scrittori moderni si sono ricusati a prendere nel suo senso materiale una tale disposizione; essi vi hanno scorto un simbolo, la divisione della fortuna e non del corpo del debitore; ma gli antichi, come lo provano i frammenti di Aulo Gellio, di Quintiliano, di Tertulliano, che noi abbiamo citati (2), la spiegavano alla lettera. Essi ne giustifica-

(1) Qual era questa ragione legale, che Tacito disegna coll'espressioni *unciarium foenus*? In mezzo delle divergenti opinioni s'interpretano questi termini più communemente come designanti l'interesse di un'oncia per cento al mese, o 12 per cento l'anno. Il sig. Niebuhr adotta questa opinione; ma per diverse considerazioni sull'anno romano egli pensa che questo interesse riveniva al 9, o 10 per cento de' nostri giorni.

(2) Veggasi pagina 60, nota 1.

vano l'istoria romana, dicendo che i costumi l'avevano ripudiata, ch'essa era un mezzo di ottenere il pagamento del debito per via del timore, e che giammai era stata messa in esecuzione.

Le due seguenti tavole, cioè la IV e la V, sviluppano il sistema della famiglia romana e de' diritti che più direttamente la concernevano, come l' eredità, la tutela, la curatela.

La famiglia romana (*familia*) non è una famiglia naturale; è una creazione del diritto di città, del diritto quiritario. Il matrimonio civile, le nozze romane ne sono un elemento importante; ma non ne formano il fondamento. La famiglia romana è basata, non sul matrimonio, ma sulla potestà. Il capo (*paterfamilias*), e le persone sottoposte al suo potere: schiavi, figli, moglie, uomini liberi acquistati o obbligati per mancipazione (*mancipati*, *nexi*) o per aggiudicazione del magistrato (*addicti*), sono le cose che disegnano in un certo senso la parola *familia*. In un senso ancora più esteso, e frequentemente impiegato nelle XII Tavole, comprende pure l'insieme di tutto il patrimonio, di tutto ciò che forma la proprietà del capo, corpi e beni: mentre che più strettamente preso, disegna solo il capo colla moglie ed i figli soggetti al suo potere. Avvi dunque una certa elasticità in questa parola *familia*.

Questi diversi poteri cominciano essi ad avere nelle XII Tavole nomi particolari e distinti: *potestas* per gli schiavi e pei figli, *manus* per la moglie, e *mancipium* per gli uomini liberi mancipati, o *addicti*? Ci è permesso dubbitarne, soprattutto per la prima di queste espressioni (*potestas*), ch' è più recente nella formazione della lingua.

La disposizione delle XII Tavole, relativa all'acquisizione che il marito faceva della moglie mediante il possesso di un anno (*usu*), ci prova che da quell'epoca bisogna badare a non confondere fra loro il matrimonio (*nuptiae*, *justae nuptiae*; *justum matrimonium*); e la potestà maritale (*manus*). Il matrimonio per se stesso e rispetto alla sua forma è abbandonato al puro diritto privato, senza alcuna necessità legale d'intervento di autorità o di pubblica solennità; basta che vi sia stato reciproco consenso, manifestato dalla tradizione della moglie, cioè a dire dall'essersi questa messa a disposizione del marito (1): semplicità selvag-

(1) Il matrimonio secondo noi, contrariamente alla opinione generalmente ricevuta, non era presso i Romani, un contratto puramente di scambievole consenso; e prova n'è, che i contratti consensuali possono ben formarsi sia per lettera, sia per messaggieri latori del consenso: or non è così del matrimonio. Il matrimonio non poteva giammai aver luogo nell'assenza della donna, perciocchè a suo riguardo bisognava altra cosa a dippiù del consenso, si richiedeva la tradizio-

gia, rovida ed austera del diritto, che le credenze e le consuetudini popolari mascherano sotto una pompa e sotto forme simboliche graziose, ma senza necessità giuridica. Del resto, come la semplice tradizione non era sufficiente per acquistare la proprietà quiritaria di alcuna umana creatura, il matrimonio così ridotto, non metteva la donna sotto la mano (*in manu*), val dire sotto la potestà del marito. Per conseguir questo effetto, bisognava che le nozze fossero state contratte colle formalità patrizie della confarreazione, o che la donna fosse stata mancipata *per aes et libram* al marito. Altrimenti si riviene al diritto comune sull'acquisizione della proprietà delle cose mobili al termine d'un anno di possesso (*usu*): con questa particolarità, che le XII tavole consacrano per la donna un modo particolare d'interrompere questa usucapione. Ecco perchè si dice che la potestà maritale si acquistava con tre mezzi: la confarreazione, la coenzione, e l'uso (*farreo*, *coemptione*, *usu*). La donna così acquistata dal marito (*in manu conventa*) non fa più parte della famiglia del capo a cui essa apparteneva; ella passa in quella di suo marito, nel posto di figlia di quest'ultimo (*loco filiae*), di sorella de' suoi proprî figli.

Il legame solo della parentela naturale, della parentela di sangue, è nulla presso i Romani. Noi diciamo *parentela* per conformarci alla nostra lingua; dappoichè presso i Romani questa parola conserva il suo vero senso etimologico: *parens*, *parentes*, sono il padre, gli ascendenti, coloro che hanno generato (da *parere* generare). Importa bene di non prendervi abbaglio. L'espressione la più generale, la più larga della parentela, nel diritto romano, è la *cognatio*, la cognazione, val dire il legame tra persone che sono unite dallo stesso sangue o che tali reputi la legge (*cognati: quasi una communiter nati*).

Ma la cognazione sola per se stessa, provenga essa da giuste nozze o da ogni altra unione, non dà luogo nella famiglia, non conferisce alcun diritto di famiglia. Il diritto civile non vi ha rapporto, se non per le proibizioni del matrimonio. La parentela del diritto civile, quella che produce gli effetti civili, che conferisce i diritti di famiglia, è l'agnazione (*agnatio*), il legame che unisce i cognati membri della stessa famiglia; e la causa efficiente di questo legame, di questo attacco (*adgnatio*), è la potestà paterna o maritale che li unisce, o che li unirebbe tutti sotto un capo comune se il capo il più rimoto della famiglia vivesse an-

ne; mentrecchè al contrario poteva farsi nell'assenza del futuro sposo, se dietro il suo consenso, manifestato di una maniera qualunque, la donna venisse condotta al suo domicilio. Io ho del resto sviluppate queste idee nella mia *Spiegazione Storica delle Istituzioni di Giustiniano*, tom. I, pag. 195.

cora. Si è soggetti alla potestà, si è agnati, si è della famiglia; si è usciti dalla potestà, non si è più agnati, non si è più della famiglia: e ciò tanto per la moglie, quanto pei figli, le figlie, i fratelli, le sorelle e per tutti. Muoia il capo, si decomponga la grande famiglia in altre più piccole, dominate ognuna da un figlio divenuto indipendente; ciò non ostante il legame di agnazione non è rotto, continua ad esister sempre fra queste diverse famiglie, ed a ligare ancora i nuovi membri che ne nascono. Si direbbe che il capo primitivo, colui al quale hanno una volta ubbidito essi o i loro ascendenti, li riunisce ancora sotto la sua autorità; e tutto questo insieme porta ancora il nome di *famiglia:* donde segue per questa espressione uno novello significato di un senso più generalizzato.

Oltre l'agnazione, la legge delle XII tavole ci svela ancora la gentilità (*gens*, per così dire *generazione*, genealogia). L'idea della clientela e dell'affrancamento si rende qui indispensabile, per ben comprendere questa relazione del diritto civile quiritario. I cittadini usciti da una comune sorgente, di origine sempre ingenua, di cui nessuno degli avi sia giammai stato in servitù o clientela qualunque, i quali in conseguenza formano per se stessi, di generazione in generazione, la loro propria genealogia, e che vengono uniti dai legami della parentela civile, costituiscono nel loro insieme una *gens*; eglino sono tra loro agnati e gentili a un tempo. Sotto questo rapporto non si discernerebbe bene ancora in che differisca la gentilità dall'agnazione, se non fosse che le condizioni che la costituiscono, cioè che nessuno degli avi non sia mai stato in servitù o clientela qualunque, la rendessero esclusivamente propria, nei tempi primitivi, dei soli patrizi, poichè tutt' i primi plebei non erano che clienti; di maniera che la gentilità, sotto questo riguardo, e nelle prime epoche, sarebbe l'agnazione de' patrizi; la *gens* sarebbe la famiglia patrizia. Ma oltracciò questi patrizi agnati e gentili a un tempo fra loro, sono ancora i gentili di tutte le famiglie di clienti o di liberti che hanno civile derivazione dalla loro *gens*, che ne hanno preso il nome e le *sacra*, a cui la loro *gens* serve di genealogia civile. Questi discendenti da clienti o da liberti hanno dei gentili e non lo sono di alcuno: rispetto a loro gli agnati sono ben distinti dai gentili. La loro agnazione è fondata sopra un comune legame di potestà patria o maritale, a qualsiasi antichità rimonti questa potestà. La gentilità, alla quale essi si rannodano, è fondata su di un legame di potestà di patronato sia di clienti sia di liberti, per quanto anticamente sia esistita questa potestà (1).

(1) Ancorchè l'origine ed il fondamento della gentilità ce la presentino come esclusivamente propria de' patrizi, purnondimeno le grandi famiglie plebee soprav

In tal modo si sviluppano l'una al di sopra dell'altra, sotto il rapporto della gentilità, due razze ben distinte: la razza superiore, quella dei gentili puramente e sempre ingenua; e la razza de' clienti e de' liberti con tutta la loro discendenza: razza inferiore, razza derivata, di cui la prima è la *gens*, val dire la genealogia politica che l'ha generata alla libertà ed alla vita civile, e le ha dato il suo nome: donde il titolo *gentilhomme*, *gentiluomo*, *gentilhombre*, *gentleman* perpetuato sino ai nostri giorni nelle moderne lingue di Europa per additare ciò che si chiama una buona estrazione, una nobile genealogia, un sangue puro (1).

Parimenti bisogna distinguere tre grandi termini ne' legami di aggregazione civile o naturale presso i Ramani: la famiglia (*familia*), alla quale corrispondono l'agnazione (*agnatio*) ed il titolo di agnati (*agnati*); la *gens*, in certo modo generazione, genealogia, alla quale corrispondono la gentilità, il titolo di gentili (*gentiles*); infine la cognatio (*cognatio*), alla quale corrisponde il titolo di cognati (*cognati*). Le due prime sono di diritto quiritario, dipendenti dai legami della potestà patria o maritale, o del patronato de' clienti o de' liberti. La terza puramente naturale, semplicemente fondata sui legami del sangue, non produttiva di alcun effetto civile.

Egli è su questi legami di agnazione o di gentilità, su tale formazione della famiglia o della genealogia civile, che sono regolati tutt' i diritti civili di eredità, di tutela, o di curatela. Si è nella famiglia civile? si partecipa a questi diritti. Non si è più nella famiglia civile, si è usciti per liberazione dalla potestà? Si sia figlio, padre, madre, fratello, sorella, parente qualunque, non si ha alcun diritto. Al contrario lo straniero introdotto in famiglia per adozione, la sposa per la confarreazione, per la

venute più tardi, non essendo state giammai avvinte dai legami della clientela e discendenti da origine sempre ingenua, han potuto altresì nel decorso dei tempi formare una *gens*, una razza di gentili: da principio fra di loro; e successivamente in rapporto, non già alla disceudeuza de' loro clienti che non avevano giammai avuto, ma almeno in rapporto alla discendenza dei loro liberti.

(1) Il sistema sulla gentilità, ch'io qui non fo che accennare, trovasi sviluppato nella mia *Spiegazione Storica delle Istituzioni di Giustiniano* (tom. II, p. 30 e seg.). Può vedersene la confutazione nell'*Istoria del Diritto Civile di Roma e del Diritto Francese del signor Laferrière* (tom. I, p. 78 e seg.), il quale non ritenendone che alcuni punti, rivieue del resto all'una delle idee più anticamente adottate su questa materia. Il sig. Labolaye divide la stessa opinione. Malgrado l'autorità di questi due scrittori, di cui il sapere e l'amicizia mi sono egualmente preziosi, e malgrado quella di molti altri contradittori, più rifletto sul soggetto, più combino i testi storici e le disposizioni legali, più trovo ragioni di perseverare nelle mie prime idee, come avrò più tardi occasione di dimostrarlo.

coenzione o per l'uso, vi prendono tutt' i privilegi dell'agnazione, ed anche della gentilità se trattisi d'una famiglia di *gentili*. Ma verun diritto è dato al figlio o alla figlia usciti di famiglia per opera del capo; verun diritto ai loro discendenti; verun diritto ai parenti qualunque da parte di donne, perciocchè essi non entrano nella famiglia della loro madre; verun diritto in fine nè alla madre verso i figli, nè ai figli verso la madre, menochè questa non sia stata ligata alla famiglia dalla potestà maritale.

Tal è dunque l'ordine di eredità che fissa la legge delle XII Tavole:

1.° Dopo la morte del capo, i figli ch'erano sotto la sua potestà, compresa sua moglie, se fosse in *manu*. Di fatti costoro componevano la sua famiglia particolare, erano i suoi istrumenti, i suoi rappresentanti, in certo modo comproprietari insiem con lui del patrimonio comune: perciò la vecchia lingua del diritto romano, ormai anche quella delle XII Tavole, li chiama *heredes sui*, eredi di se stessi: essi prendono una eredità che loro appartiene.

2.° In mancanza di questa famiglia particolare del capo, si passa alla gran famiglia generale: il più prossimo agnato è chiamato.

3.° In fine, in mancanza di agnato, il più prossimo gentile prende la eredità. Vale a dire che se si tratti della successione di un discendente di cliente o di liberto, il quale sia rimasto senza agnati, si passa alla *gens* perpetuamente ingenua dond'ei deriva, donde la sua razza ha preso il nome e le *sacra*: il più prossimo membro di questa *gens* è il suo erede. È in ciò rimarchevole, che la legge delle XII Tavole, e l'antica consuetudine da cui deriva, sebbene fatte per una società aristocratica, non avevano introdotto, nella divisione ereditaria del patrimonio, alcun privilegio, nè di sesso, nè di primogenitura in verun ordine di eredi. Il patrimonio è diviso egualmente fra tutti coloro che vi sono chiamati allo stesso titolo.

Il principio che la volontà testamentaria del capo di famiglia farebbe legge, è una conquista preziosa del plebeo; è la legalizzazione del sutterfugio ch'egli usava per ottenere un testamento. Mentrechè il patrizio faceva sanzionare la sua volontà dall'assemblea delle curie, il plebeo ricorreva ad un sutterfugio, vendeva fittiziamente *per aes et libram* il suo patrimonio avvenire. D'or in avanti sarà questo un diritto pubblico; onde, nella formola di questa mancipazione fittizia s'inseriranno queste parole per constatare che il testatore non faceva ch'esercitare un diritto garantito dalla legge fondamentale:

« QUO TU JURE TESTAMENTUM FACERE POSSIS SECUNDUM LEGEM PUBLICAM (1). »

(1) GAI., *Instit.*, Comm. II, § 104.

Fa d'uopo ancor notare nelle due tavole ch'esaminiamo:

Questa regola cioè, che i crediti ereditari si suddividevano di diritto fra gli eredi;

L'origine dell' azione *familiae erciscundae*, val dire della divisione dell'eredità;

Finalmente la situazione sociale delle donne, e la soggezione, in cui erano costantemente poste, della potestà dei loro ascendenti o de' loro mariti, o di una tutela perpetua. Non vi ha eccezione che per le vestali.

Le tavole VI e VII, nei loro frammenti, ci offrono disposizioni le quali riferisconsi alla proprietà, al possesso ed alle obbligazioni.

I Romani avevano sostituito al matrimonio naturale, un matrimonio cittadino (*justae nuptiae*); alla parentela naturale, una parentela cittadina (*agnatio, gens*); essi scambiarono ancora la proprietà ordinaria con una proprietà cittadina (*mancipium*, più tardi *dominium ex jure Quiritium*); in luogo della vendita o dell'alienazione naturale, una vendita, un'alienazione propria dei soli cittadini (*mancipium*, più tardi *mancipatio*); in fine in luogo delle obbligazioni ordinarie, un'obbligazione cittadina (*nexus* o *nexum*). In tal modo questa qualità di cittadino imprimeva al matrimonio, alla loro parentela, alla loro proprietà, alle loro vendite, alle loro obbligazioni, in tutto e per tutto, un carattere singolare di forza, che dava la vita alle loro istituzioni. Le XII Tavole, e principalmente le Tavole VI e VII, rispetto alla proprietà ed alle obbligazioni, portano l'impronta di questa singolarità.

La proprietà romana, renduta più indelebile da questo carattere, non poteva essere distrutta e trasferita da un cittadino all'altro, che in certi casi limitati dalla legge, e nella maggior parte di essi con formole particolari e solenni; gli stranieri non potevano affatto acquistarla. O si era proprietario secondo il diritto quiritario (*dominus ex jure Quiritium*), o non lo si era affatto; non v'era via di mezzo. Fra' modi quiritari di acquistare la proprietà romana, si scorge già positivamente inserita nelle XII Tavole, in primo luogo, la *mancipatio*, o alienazione *per aes et libram;* inoltre la legge testamentaria de' testatori (*lex*); il possesso continuo durante un certo tempo (*usus auctoritas*, più tardi *usucapio*); infine l'*in jure cessio*, o più generalmente la dichiarazione del magistrato (*addictio*). Quanto all'aggiudicazione del giudice (*adjudicatio*), essa si travede ancora, quantunque meno formalmente enunciata, dai frammenti che ci restano, nell'azione della divisione dell'eredità (*familiae erciscundae*, o nella fissazione de' confini (*finium regundorum*), la cui origine risale indubitatamente sino alle XII Tavole. L'occupazione delle cose non aventi padrone, o delle cose prese all'inimico, istituzione di

diritto universale, di diritto delle genti, era altresì, senz'alcun dubbio per noi, un mezzo atto a conferire la proprietà quiritaria, anzi il mezzo primiero, il mezzo-tipo de' Quiriti o degli uomini dalla laucia, poichè la lancia era il simbolo di questa proprietà. Noi siamo infine persuasi che la semplice tradizione era sufficiente fin da que' primi tempi per dare la proprietà quiritaria rispetto ad un gran numero di cose.

Difatti, la legge stessa delle XII Tavole conteneva, secondo c' insegna Gaio, la distinzione delle cose in *res mancipi* e *res nec mancipi* (1). Per le cose *mancipi*, la proprietà quiritaria riceve un carattere, non diverso, ma in certo modo più indelebile: essa si acquista, essa si perde più difficilmente. Così, in primo luogo, l'accordo delle parti e la sola tradizione sono impotenti a trasferire da un cittadino all'altro il dominio delle cose *mancipi*. Fa d'uopo, se si voglia immediatamente far produrre questo effetto, aver ricorso ad un atto sacramentale, principalmente alla mancipazione. Le cose *nec mancipi* al contrario non sono capaci di mancipazione: la semplice tradizione può trasferirne il dominio. In secondo luogo l'alienazione delle cose *mancipi* non è permessa in tutt' i casi in cui può farsi delle cose *nec mancipi*. Perciò la legge stessa delle XII Tavole vieta che la donna posta sotto la tutela de' suoi agnati possa alienare alcuna cosa *mancipi* senza l'autorizzazione del suo tutore: una tal cosa non uscirà dal dominio della famiglia se non quando gli agnati vi consentano; mentrechè l'alienazione delle cose *nec mancipi* vien permessa alla donna (2). Del resto, eccetto la mancipazione, tutti gli altri mezzi stabiliti dal diritto civile per l'acquisizione del dominio quiritario, sono comuni tanto alle cose *mancipi* quanto alle cose *nec mancipi*; tutti si applicano egualmente alle une ed alle altre (3). Il solo di questi atti in cui queste due classi di cose si separano l'una dall'altra, è la mancipazione: ecco perchè le une chiamansi *res mancipi* o *mancipii*, cose di mancipazione, e le altre *res nec mancipi* o *nec mancipii*, cose non capaci di mancipazione (4).

I caratteri distintivi di una cosa appartenente alla classe di quelle che diconsi *res mancipi*, traggonsi tutti dalla mancipazione. Affinchè una cosa sia *res mancipi*, cosa di mancipazione :— Fa d'uopo ch'ella partecipi al diritto civile, poichè trattasi di un atto giuridico eminentemente romano : quindi è escluso il suolo ed ogni altro oggetto straniero ; — Bisogna ch' ella possa esser presa colla mano, essendo questa la formalità

(1) Veggasi qui sopra, pag. 61, tavola V, frammento II.
(2) Gai., *Inst.* Comm. II, §. 80.—Ulp., *Regul.*, XI, §. 27.
(3) Ulp. *Regul.*, XIX, §§. 8, 9, 16 e 17.
(4) Gai., *Inst.*, II, §. 24.

costitutiva della mancipazione (*manu capere*): ciò ch'esclude ogni cosa incorporale, salvo le servitù le più antiche, le servitù rurali, che, per lo spirito dell'agricoltura, s'identificano col campo; e salvo l'insieme del patrimonio (*familia*) per pura finzione; — Bisogna infine ch'essa abbia una individualità propria, una individualità distinta, acciocchè i cittadini i quali concorrono all'atto giuridico e che son chiamati in testimonianza dell'acquisizione del dominio quiritario su questa tale cosa, possano pienamente attestarne l'idendità. Or questo carattere di esistenza propria, d'individualità distinta, non si riconosce in sufficiente grado per la mancipazione, che in due classi di oggetti: il suolo e gli esseri animati, uomini liberi, uomini schiavi, ed animali; oltracciò, fra quest'ultimi, quelli soltanto che sono stati domati dall'uomo e sottomessi ai suoi lavori: questi soli di fatti hanno per l'uomo una individualità veramente costituita; destinati ad altro impiego, o selvaggi di loro natura, la loro identità è meno distinta e la loro utilità meno importante. La terra romana, gli uomini e gli animali sottomessi ai lavori umani, son dunque le cose *mancipi*. Pel capo di famiglia primitiva, il suo campo quiritario, colla casa che s'incorpora e le servitù rurali che s'identificano con questo campo; la moglie, i figli, gli uomini soggetti alla sua potestà, e gli animali sottomessi ai suoi lavori: ecco le cose *mancipi*; le cose la cui individualità è aderente alla sua; che sono nel tempo stesso, in quell'epoche primitive, le più preziose di valore, che non potranno da lui separarsi per la semplice tradizione; alle quali si applicherà esclusivamente l'atto sacramentale della mancipazione. Sopravverrà la civilizzazione; le arti, il lusso invaderanno la città; ricchezze sconosciute verranno a comporre le fortune; animali stranieri saranno sottomessi alla soma o al tiro (*elephanti et cameli, quamvis dorso collove domentur*): le cose *mancipi* non aumenteranno di numero. Caratterizzate dal vecchio diritto romano, esse non più cangeranno (1).

Le relazioni di vicinato fra proprietari contigui, sono regolate con una previdenza che va alle minuzie, ne' frammenti che possediamo. Così scorgiamo da questi frammenti che l'esistenza delle servitù, almeno di quelle rurali, nella parte più importante, concernenti la servitù di passaggio, di via (*via*), rimonti sino alle XII Tavole.

La teoria delle obbligazioni, principalmente in rapporto a quelle che formansi per contratti, è uno de' punti su i quali i vestigi delle XII Tavole ci offrono dati minori. Il nome d'*obbligatio* è una espressione più moderna, appartenente ad una lingua giuridica posteriore alla legge de-

(1) Ulp., *Regul.* XIX, §. 1. — Gai., *Instit.*, II, §§. 25. e seg.; §§. 102. e 104.

cemvirale. Accade lo stesso di quello di contratto (*contractus*). Ma qualunque sia il nome ch'essa abbia, noi scorgiamo chiaramente nelle XII Tavole, l'obbligazione risultare dal delitto (*noxa*), e da alcune particolari disposizioni della legge, come nel caso di coeredità, di legati, di tutela, di relazioni tra' vicini. Rispetto ai contratti, pei cittadini romani la forma quiritaria di legarsi, è il *nexum*, val dire, nella sua più generale denominazione, la solennità *per aes et libram* (1); la stessa che serve a trasferire la proprietà quiritaria. Le solenni parole pronunziate fra le parti come costituenti le condizioni di questa operazione (*nuncupatio*), formavano legge per queste parti, secondo l'espressioni stesse delle XII Tavole: *ita jus esto* (2); era la legge della mancipazione (*lex mancipii*). Quindi fosse reale o puramente fittizia, l'alienazione *per aes et libram*, era impiegata per obbligarsi. Allo stesso modo si faceva anche il deposito ed il pegno (3). Egualmente ancora coloro che prendevano ad imprestito ligavansi col creditore che consentiva al prestito, ed impegnavano la loro propria persona per la soddisfazione di siffatta obbligazione (*nexi*). Più tardi le forme civili de' contratti romani resero semplice questa solennità *per aes et libram*; si tenne per adempiuto l'atto simbolico del pesare, e per pesata e consegnata la verga di metallo, e non si conservarono che le parole distaccate dalla solennità, ridotte, fra le parti, ad una interrogazione solenne (*sponsio stipulatio*), seguita da una promessa conforme; o puranche si contentarono le parti di una semplice inscrizione su' registri domestici, constatante in termini consacrati che si era ritenuto il metallo come pesato e consegnato per una tal somma (*expensilatio*). Così le due forme civili de' contratti *verbis et litteris*, presso i romani, non sono state che derivazioni, e semplificazioni dell'antico contratto *per aes et libram*, del *nexum*. Nulla ci addita nei frammenti delle XII Tavole che il contratto *verbis*, o la stipulazione, esistesse di già a quest'epoca; ancor meno il contratto *litteris*.

Purnondimeno non può metteri in dubbio che la vendita ordinaria senza la solennità *per aes et libram* non esistesse per consuetudine, e non fosse praticata legalmente sin da quell'epoca. Lo si scorge evidentemente in questa disposizione delle XII Tavole, la quale esige che, dopo alcune dilazioni, il debitore *addictus* sia messo a morte o venduto allo straniero al di là del Tevere (4): ciò che non può intendersi che di una vendita co-

(1) « Nexum est ut ait Gallus Ælius, quodcumque per aes et libram geritur, idque necti dicitur. » Festus, alla parola *Nexum*.— Varro, *de ling. lat.*, VI, §. 5.

(2) Veggasi qui sopra, pag. 63, tav. VI, frammenti I e II.

(3) Gai., *Instit.* I, § 122, e II, § 69.—Festus, alle parole *Nexum e Nuncupatio.*

(4) Veggasi qui sopra pag. 59, tavola III, frammento VI, nota 3.

mune fra tutt' i popoli, e non di un'alienazione quiritaria, poichè trattasi di vendere ad uno straniero. Si scorge ancora in quest'altra disposizione, la quale dichiara che la proprietà di una cosa venduta e consegnata, non è acquistata dal compratore se non quando costui avrà soddisfatto il venditore (1): ciò che non può intendersi che della vendita senza mancipazione, applicata alle cose *nec mancipi*. Di fatti per quelle mille e mille cose, le quali non sono capaci di mancipazione, e che sono le più usuali, formanti oggetto di bisogni e relazioni incessanti di tutti i momenti, la vendita è indispensabile. Ma essa non appariva ancora, a quest'epoca primitiva del diritto romano, che come un fatto compiuto, eseguito di già da una parte o dall'altra, e la sua antica denominazione lo prova: *venum datio*, la dazione in vendita. Il semplice consenso ed accordo delle volontà delle parti non produceva obbligazione riconosciuta dal dritto civile: bisognava qualche tempo ancora prima che il diritto quiritario pervenisse a questo punto di spiritualismo, e desse accesso ai contratti del dritto delle genti formati dal solo consenso.

La materia dei delitti, regolata nella Tavola VIII, ci offre questi caratteri comuni alle diverse legislazioni criminali de'popoli rozzi ed ancora nella loro infanzia: il predominio dell'interesse individuale sull'interesse sociale nella repressione dei delitti; la pena rivestita più spesso di un carattere privato che di un carattere pubblico, che si traduce in una specie di riscatto o di composizione pecuniaria; e, quando è inflitta come pubblica pena, apparisce o col rigor de'supplizi, il taglione, il sacrificio a Cerere o ai Dei infernali, il salto dalla rocca Tarpeia, il fuoco, il sacco di cuoio; ovvero colla sproporzione o ignoranza superstiziosa delle incriminazioni, come quella che punisce di morte i magici incantesimi impiegati per far seccare le raccolte o trasportarle da un campo all'altro.

L'antico nome del delitto è quello di *noxa*, come origine di obbligazione nascente da un danno altrui recato, sia con intenzione, sia involontariamente ma a torto. I frammenti delle XII Tavole ce ne offrono tre ben caratterizzati: il furto (*furtum*), il danno (*damnum*), l'ingiuria (*injuria*).

Il diritto pubblico e quello sacro, trattati nelle Tavole IX e X hanno di già formato oggetto delle nostre osservazioni.

Quanto alle due ultime Tavole, XI e XII, destinate a servire di supplemento alle altre dieci, ci vuol molto a parlarne colla stessa ammirazione con cui ne parla Cicerone. Ecco ciò ch'ei ne dice nel suo Trattato sulla

(1) Veggasi qui sopra pag. 65, tavola VI, framm. XI.

Repubblica: « *Qui* (gli ultimi decemviri) *duabus tabulis iniquarum legum* « *additis, quibus, etiam quae disjunctis populis tribui solent, connubia*, « *haec illi ut ne plebei cum patricibus essent inhumanissima lege sanxe-* « *runt*. Eglino aggiunsero due tavole di leggi inique, nelle quali il matri- « monio, permesso ordinariamente anche co'popoli stranieri, venne inter- « detto, per la più odiosa delle disposizioni, tra' plebei ed i patrizi (1) ». Probabilmente sotto l' impressione di questa proibizione del matrimonio fra le due caste egli è, che Cicerone dà in massa alle leggi contenute nelle due ultime Tavole l'epiteto di leggi inique. Ma se tutte meritato avessero quest'epiteto, come avviene che fossero state adottate dal popolo, precisamente dopo la espulsione de' decemviri?

XXVIII.

Azioni del'a legge (Legis actiones).

Il diritto è scritto; ma a fianco della regola astratta fa d' uopo una forza pubblica per darle vigore, ed un procedimento per attuarla. Accanto del diritto è dunque necessaria l'autorità giudiziaria e la procedura. I Quiriti, gli uomini dalla lancia, serbavano nelle loro consuetudini giuridiche, anche prima della legge delle XII Tavole, alcune forme di procedura, ch' eran simulacri di atti di violenza o di combattimento, nei quali si rivelano ora la loro vita militare, il maneggio della lancia fra di loro; ora il dominio sacerdotale e patrizio, che aveva regolate le forme, facendole passare dallo stato di rozze realità a quello di simboli e segni pantomimici commemorativi. La legge delle XII Tavole, in alcune delle sue disposizioni, accenna a queste forme di procedura anteriori; essa ne tratta come d' istituzioni esistenti ed in vigore (1); ma non ne regola i dettagli pratici; non ne formola gli atti e le parole sacramentali.

Questa cura rimane devoluta al collegio dei pontefici, alla casta patrizia, a cui è dato il privilegio esclusivo de' poteri giuridici e giudiziari. Ma le XII Tavole che han dato un diritto scritto, delle disposizioni stabilite, rendono indispensabile un regolamento preciso degli atti di procedura, adattato al novello diritto, ed armonizzante con esso in tutte le sue parti: ecco perchè gli storici nazionali ci presentano come se-

(1) Cicer. *de Repubbl.* II, § 37.

(2) Veggasi principalmente qui sopra, pag. 58, tavola II, frammento I; pag. 74. tavola XII, fr. I.

guito alla legge delle **XII** Tavole, un' altra parte del diritto romano, il regolamento delle forme di procedura, ossiano le azioni della legge (*legis actiones*) (1), così chiamate, dice Gaio, dal perchè furono una creazione della legge civile e non dell' editto del pretore, ed anche perchè furono distese secondo i termini della legge (*legum verbis accomodatae*), ed assoggettate rigorosamente a' termini stessi (2).

Azione, sotto questo periodo, è una denominazione generica; una forma di procedere; una procedura considerata nel suo insieme, nella serie degli atti e delle parole che la costituiscono.

Non esistono all'epoca delle XII Tavole, che quattro azioni della legge; fu più tardi che ne venne aggiunta una quinta. Di queste quattro azioni della legge, due concernono le forme di procedere pel regolamento e decisione della lite; altre due più particolarmente riguardano le forme di procedura per la esecuzione.

Le due prime: 1.° l'*Actio sacramenti*, la più antica di tutte, la quale si applica, con qualche variazione di forma, alle processure sia per obbligazioni, sia per diritti di proprietà o altri diritti reali, ma il cui carattere predominante, comune a tutt'i casi, consiste nel *sacramentum*, ovvero somma di danaro che ogni litigante doveva consegnare nelle mani del pontefice, e ch' era perduta, pel succumbente, a profitto del pubblico culto; è questa l'azione sulla quale abbiamo più indizi: sappiamo che le XII Tavole fissavano l' ammontare del *sacramentum* (3). — 2.° la *Judicis postulatio*, la quale si riferisce alla dimanda fatta al magistrato, di un giudice, per giudicare della lite, senza ricorrere al *sacramentum*, e ch' è per conseguenza una semplificazione di procedura pei casi ove il rigor civile è più mite (4).

Le due ultime: 1.° la *Manus injectio* (presa di corpo), presura corporale della persona del debitore condannato, o convinto per sua confessione; in seguito di che questo debitore era *addictus*, attribuito al

(1) « Deinde, ex his legibus, eodem tempore fere, actiones compositae sunt, quibus inter se homines disceptarent; quas actiones, ne populus prout vellet institueret, certas solemnesque esse voluerunt: et appellatur haec pars juris *legis actiones*, id est legitimae actiones. » Dig. I, 2, *de orig. jur.* 2, §. 6 fr. Pomp.

(2) Gai., *Instit.*, IV, §. 2.

(3) Veggasi qui sopra, pag. 58, tavola II, §. 1 e nota 1. — Festus alla parola *Sacramentum*.

(4) Tal è il caso specialmente preveduto dalla legge delle XII Tavole, qui sopra, pag. 66, Tavola VII, § V. — Si congettura che la formola di quest'azione della legge contenesse le seguenti parole: J. A. V. P. U. D. *(Judicem arbitrumve postulo uti des)*. Valerius Probus.

creditore dal pretore; — e 2.° la *Pignoris capio* (presa del pegno), o sequestro della cosa del debitore, sulla quale conosciamo anche l'esistenza di una disposizione precisa della legge delle XII Tavole (1).

Le azioni della legge si effettuano *in jure*, innanzi il magistrato, anche nel caso in cui egli deve dare un giudice: è la forma, è il preliminare giuridico. Non v'ha eccezione che per l'ultima azione della legge, la *pignoris capio*; essendo quistione tra' giureconsulti circa il sapere se questa fosse veramente un'azione della legge (2).

Ma abbenchè il *sacramentum* e la *judicis postulatio* sieno forme generali per la processura di ogni specie di diritti, e che abbiano sempre nella loro solennità, un carattere proprio e comune a tutt'i casi, purnondimeno i particolari, le formole a pronunziarsi precisamante pel diritto che si reclama, s'appropriano a ciascheduna specie, secondo la natura di questo diritto, o secondo i termini della legge che le servono di fondamento. Questi atti e queste formole importa alle parti di conoscere distintamente per ciascun caso.

Tal è il primo sistema di procedura de' Romani. Vi regna il simbolo. Vi figurano la lancia (*vindicta*), la zolla, la tegola e le altre rappresentazioni materiali delle idee o degli oggetti. Qui hanno luogo i gesti ed i segni pantomimici giuridici, le violenze o i combattimenti simulati (*manuum consertio*), nella maggior parte simulacri di atti di un'epoca anteriore più barbara. Qui si pronunziano le parole rivestite di un carattere sacro: colui che dirà vigne (*vites*), poichè egli litiga per vigne, invece di dire *arbores*, termine sacramentale della legge, perderà la sua causa (3). Qui è impresso il dito sacerdotale: noi lo vediamo ancora nel *sacramentum*, in quella consegna preventiva di una somma pecuniaria, che dee farsi tra le mani del pontefice, e di cui il culto pubblico profitterà; noi lo vediamo nella *pignoris capio* accordata in primo luogo nelle occasioni in cui la causa de'sacrifizi è interessata. Qui infine gravita la dominazione patrizia. Il magistrato è patrizio; il giudice non può esser preso che nell'ordine de' patrizî; il *jus* ed il *judicium* sono nelle loro mani.

La prima e principale di queste azioni della legge, l'azione *sacramenti*, in quelle forme che riguardavano la revindicazione (*vindicatio*) di una cosa o di un diritto reale, era stata distornata dal suo vero destino, ed impiegata per consuetudine, in un modo puramente fittizio per conseguire diversi risultati non autorizzati dal diritto civile primi-

(1) Veggasi qui sopra, pag. 75, Tavola XII, § 1.

(2) Gai., *Instit.*, IV, §§ 26 e 29

(3) Gai, *Instit.* IV. §§ 11 e 30.

tivo, o soggetti a più difficili condizioni. Lo spirito ingegnoso di questa finzione consisteva, allorquando si voleva trasferire a qualcheduno una cosa o un diritto reale che non aveva, nel simularsi da parte di quest'ultimo, davanti il magistrato (*in jure*), un reclamo, una *vindicatio* di questa cosa: non opponendo alcuna contraddizione colui che voleva cederla, il magistrato dichiarava il diritto, ed attribuiva la cosa (*addicebat*) al reclamante. Era questo ciò che si chiamava la cessione innanzi al magistrato (*in jure cessio*), ch'esisteva anche prima delle XII Tavole, ma che venne confermata da esse, secondo la disposizione che ne abbiamo segnalata (1). L'affrancamento degli schiavi dinanzi il magistrato (*manumissio vindicta*), l'emancipazione (*emancipatio*), e l'adozione (*adoptio*) de' figli di famiglia, la traslazione stessa della tutela da una persona all'altra, mezzo che impiegarono le donne per darsi un tutore meno serio de' loro agnati, non sono che applicazioni particolari dell'*in jure cessio*. Ecco perchè questi atti ricevono essi stessi qualche volta da' giureconsulti romani il titolo di azioni della legge (o atti legittimi, *actus legitimi*), benchè non siano che una simulazione di alcune formalità di una di queste azioni.

Ma queste forme e principalmente queste parole sacramentali delle azioni della legge, appropriate ne' loro particolari all'obbietto o alla causa di ciascuna domanda, non furono punto rendute pubbliche. Esse non erano cognite che a' patrizi che le avevano composte o che ne facevano l'applicazione; il collegio de' pontefici era incaricato di conservarne il deposito; non si poteva procedere a queste azioni che in certi giorni chiamati *fausti;* la conoscenza di questi giorni era riservata ai pontefici, soli incaricati di recare al calendario le intercalazioni necessarie. In tal modo ogni particolare dipendeva ancora pei suoi affari dai pontefici e da' grandi, ai quali doveva ricorrere necessariamente. Aggiungete a questo che le leggi delle XII Tavole, laconiche ed oscure, avevano bisogno di essere spiegate ed estese, per l'interpretazione, ai diversi casi ch'esse non avevano punto contemplati; che i patrizi soli erano versati nel loro studio, ch'essi soli occupavano le magistrature eminenti, alle quali apparteneva il diritto d'istruire gli affari, e da tutte queste osservazioni sarà facile di conchiudere che anche, dopo la promulgazione delle XII Tavole, i patrizi, per tutto ciò che concerneva i diritti civili, conservarono una influenza esclusiva e predominante (2).

(1) Veggasi qui sopra pag. 65, tavola VI, § XII.

(2) « Et in eodem pene tempore tria haec jura nata sunt: leges XII tabularum;

Qui possono fermarsi le nostre riflessioni sul tempo decorso dall'espulsione de' Re. In questo breve intervallo di anni, il diritto pubblico ed il civile hanno assunto un novello aspetto. I patrizi ed i plebei vivono nello Stato gli uni a fronte degli altri. I primi hanno i loro magistrati: i consoli ed i questori; i secondi hanno i loro: i tribuni e gli edili. Tutta l'influenza che danno la nobiltà degli avi, le funzioni del sacerdozio, il comando degli eserciti, lo splendore delle vittorie, la conoscenza della politica e delle leggi, è dal lato de' patrizi; dal canto dei plebei il numero, la forza, l'impazienza, le sedizioni. Ma un pericolo minaccia lo Stato; avvi de' nemici che stringano Roma? i torbidi cessano, un dittatore si eleva, ed il govero energico d'un solo salva la repubblica, la quale, quando il pericolo è cessato, riprende i suoi magistrati, le sue rivalità, e le sue agitazioni.

Il diritto civile è scritto, e le XII Tavole esposte sulla pubblica piazza hanno appreso ad ognuno i suoi diritti e i suoi doveri. Le azioni della legge tracciano il cammino che fa d'uopo seguire per reclamare avanti la giustizia. La conoscenza di queste azioni, tanto necessaria quanto quella delle leggi, è nascosta. La maggior parte de'patrizi nel collegio de' pontefici posseggono solo questo mistero legale, ed il plebeo è costretto di ricorrere al suo patrono, ai pontefici, o a qualche patrizio versato in questa scienza.

Tal è il punto ove Roma è pervenuta. Così sempre, presso un popolo credulo, le distinzioni divengono meno facilmente tollerate, le rivalità nascono, le giurisdizioni politiche si complicano, il diritto civile si stabilisce, e la procedura si pone in regola.

ex his fluere coepit jus civile (l'interpretazione); ex iisdem legis actiones compositae sunt. Omnium tamen harum et interpretandi scientia, et actiones, apud collegium pontificum erant: ex quibus constituebatur, quis quoquo anno præesset privatis. Et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est. » Dig., I, 2; *de origine juris*, 2, § 6 fr. Pompon.

§ II. Dal tempo delle XII Tavole sino alla sottomissione di tutta l'Italia.

La lotta tra 'l patriziato e la plebe comincia a volgere a profitto di quest'ultima, ed i progressi saranno bentosto più significativi ancora. Ogni vantaggio ottenuto da un partito aumenta la sua forza e conduce ad un secondo. I patrizi, rivestiti dapprima di tutt'i poteri, han dovuto cederne alcuni; saranno obbligati a dividerli tutti. Nello spazio di tempo che percorreremo, vedremo ogni giorno cancellars'il lustro di quella nobiltà e cadere la sua supremazia.

La legge *Valeria Horatia de plebiscitis*, il plebiscito *Canuleium de connubio patrum et plebis*, la creazione de' tribuni militari e quella dei censori son altrettanti cangiamenti dovuti alle dissensioni continue dei due ordini.

XXIX.

Legge Valeria Horatia de plebiscitis.

(Anno 305.) Questa legge renduta sotto i consoli Valerio ed Orazio, immediatamente dopo l'espulsione de' decemviri, riconoscendo in qualche modo il potere legislativo nell'assemblea de' plebei, dichiarò i plebisciti per tutti obbligatori. Sembra non pertanto ch' essa non fosse sempre osservata, e che delle contestazioni si elevassero ancora a quest'oggetto, poichè due anni dopo veggonsi sorgere due nuove decisioni sulla stessa materia.

XXX.

Legge Canuleia de connubio patrum et plebis.

(Anno 309.) Questo plebiscito, proposto dal tribuno Canuleio, abrogò la disposizione delle XII Tavole la quale vietava il matrimonio fra' patrizi ed i plebei; non tardò quindi a ricevere la sua esecuzione, e l'introduzione delle famiglie plebee nelle famiglie patrizie fu una delle cagioni che maggiormente contribuirono a cancellare la differenza ch' esisteve fra le due caste (1).

(1) Floro sembra rannodare a questo plebiscito la terza sedizione de' plebei ed il loro ritiro sul monte Gianicolo. Dopo di aver parlato della prima sul monte Sacro, della seconda sul monte Aventino, egli aggiunge: « *Tertiam seditionem ex-*

XXXI.

Tribuni militari (Tribuni militum).

Mancava ai plebei un de'dritti pubblici più importanti; la capacità di aspirare alle dignità della repubblica. Eglino dimandarono di aver l'accesso al consolato. L'ottennero non senza resistenza: ma di già essi ed i loro tribuni erano divenuti formidabili; si ebbe timore delle loro sedizioni, e si cedette. Torna qui però rilevare un politico accorgimento de'senatori: posciachè son costretti a dividere il potere consolare, procuran d'indebolirlo; in luogo di due magistrati, essi esigono che ne fossero scelti tre; in luogo di lasciar loro il nome di consoli, li chiamano *tribuni militari;* sembra che il consolato non sia uscito dalle loro mani; piuttosto che abbandonarlo, lo estinguono, o per meglio dire lo *assopiscono,* ma sapranno ben presto farlo rivivere. Primieramente il vantaggio che i plebei riportarono non fu per essi che un vantaggio di diritto: eglino erano ammissibili al tribunato militare, ma non vi furono ammessi. Deve ciò arrecar sorpresa? Io mi sorprenderei del contrario. L'elezione apparteneva ai comizî centuriati, e noi sappiamo come questi erano composti; così fu che circa quarant'anni dopo la creazione de' tribuni, quando il loro numero fu aumentato sino a sei, si cominciò ad annoverare qualche plebeo fra di loro. Il potere de' primi tribuni militari non fu di lunga durata; esso esistè per alcuni mesi, e se ne cedette il governo ai consoli, i quali, alla loro volta, molti anni appresso, vennero sostituiti da' tribuni, e così successivamente. È una cosa curiosa il vedere, durante più di quarant'anni, seguendo le oscillazioni dei due parti-

« *citavit matrimoniorum dignitas, ut plebei cum patriciis jungerentur: qui* « *tumultus in monte Janiculo, duce Canuleio tribuno plebis, exarsit.* L'orgoglio delle alleanze, l'ambiziono di unirsi ai patrizî, spinse i plebei alla terza sedizione. Si fu sul monte Gianicolo che il tribuno Canuleio fece scoppiare l'incendio » (Flor. lib. I, § 25).

Ancorchè la proibizione de'matrimonî fra'patrizî ed i plebei abbia cagionato dei torbidi e delle dissensioni, purnondimeno non bisogna attribuire a questa cagione il ritiro dei plebei. Gli autori che parlano della legge Canuleia (*come* Cicerone, *de Repub.*, lib. II, § 37) non ne parlano punto con queste circostanze, e Plinio presenta la sedizione come avvenuta più tardi, nel 465. « *Q. Hortensius dictator, cum* « *plebs secessisset in Janiculum, legem in Esculeto tulit, ut quod ea jussisset,* « *omnes Quirites teneret.* All'epoca in cui i plebei eransi ritirati sul Gianicolo, il « dittatore Q. Ortensio presentò una legge, la quale rendette i plebisciti obbligatori per tutt'i cittadini. » (Plin., *Nat. hist.*, lib. XVI, § 10.)

ti, sorgere e scomparire il consolato, il tribunato militare, ed al di sopra elevarsi qualche volta la dittatura; e Roma intanto progredire ne'suoi successi, fare ogni giorno un passo nel Lazio, ed avanzarsi verso la conquista d'Italia. Ciò avveniva perchè allora le virtù repubblicane annidavan tuttavia fra' cittadini, la divozione alla patria era un sentimento naturale, gli eserciti non conoscevano che Roma ed il suo trionfo; un nemico che marciava verso la città, bastava a far sospendere ogni dissensione, e non trovare che de' Romani.

XXXII.

Censori (*Censores*).

(Anno 311.) I Consoli avevano presieduto in ogni cinque anni alla numerazione de' cittadini, compilate le tavole del censo, distribuito ciascheduno nella sua classe, nella sua tribù, nella sua curia, inscritto nel rango de' cavalieri, de' senatori; eglino in tal modo tenevano aperto o chiuso, a loro volontà, l'ingresso all'ordino equestre e senatorio. Si confiderà questo potere ai tribuni militari, a magistrati che possono esser plebei? Non val meglio distaccarlo, farne una potenza a parte e riserbarsela? Tal fu senza dubbio il calcolo politico che diede nascimento ad una novella dignità, la *censura*.

I censori erano al numero di due: non potevano esser presi che fra i membri del senato; erano eletti da' comizi centuriati; uno stesso senatore non poteva occupare due volte questa magistratura, la cui durata primitiva fu di cinque anni, spazio racchiuso fra un censo e l'altro. Più tardi questa durata fu ristretta a un anno e mezzo, ed il rimanente del lustro scorreva senza che Roma avesse dei censori.

Si comprende di quale influenza fosse il dritto che avevano i censori di classificare i cittadini nei loro ranghi; purnondimeno non è superfluo di far conoscere questa influenza a causa della composizione delle diverse tribù. Non si noverano giammai più di quattro tribù urbane, mentrechè il numero delle tribù rustiche fu esteso sino a trentuna ed anche più: nelle prime i censori inscrivevano tutti coloro i quali, non possedendo alcuna proprietà rurale, eran rigettati nella città; gli affrancati, gli artigiani, i proletari le componevano in gran parte. Quanto ai proprietari, i censori li classificavano, cogli agricoltori, nelle tribù della campagna dove possedevano i loro beni; in tal modo avveniva che la classe più turbulenta e più pericolosa venisse ridotta, anche nelle assem-

blee plebee, a quattro voci su trentacinque (1). Sovente questa classe ha procurato di farsi distribuire nelle tribù della campagna; qualche volta vi è riuscita, ed allora le discussioni sono divenute vive.

Ma la più bella attribuzione de' censori non è quella di cui abbiamo discorso; tutto il potere morale che possa esistere in uno Stato fu loro confidato: custodi de' costumi pubblici e privati, potevano disonorare colle loro note infamanti il plebeo, il senatore, il console, il popolo stesso. Eglino colpivano il lusso del ricco, i costumi del libertino, la mala fede dello spergiuro, la negligenza del soldato, la debolezza del magistrato, il quale in caso di pericolo avesse disperato della repubblica. Si son veduti censori notare delle tribù intiere. Potenza immateriale che doveva tutta la sua forza alla opinione pubblica ed all'amor patrio di ogni romano!

In mezzo delle politiche discussioni dei comizî gli eserciti romani non riposavano, testimonî gli Equi ed i Volsci vinti in molte battaglie, Fidena data alle fiamme, Faleria sottomessa ai Romani, Veja presa dopo un assedio di dieci anni. I soldati avevano giurato di non rientrare a Roma che dopo di aver presa la città, ed i Romani mantenevano il loro giuramento. Si fu durante queste guerre che per la prima volta si pagò un salario alle legioni, innovazione funesta che in luogo di soldati cittadini darà soldati mercenarî (2).

(Anno 364.) Ai trionfi successero ad un tratto rovesci terribili: barbari di una statura gigantesca, coverti d'armi pesanti, venuti di là dalle Alpi, irrompono sull'Italia; son questi i Galli Sennoni: l'esercito romano è vinto, Roma invasa, i vecchi ed i senatori massacrati sulle loro sedie curuli, gli edifizî incendiati, tutto diviene un mucchio di ceneri e macerie. Ma la città non consiste punto nelle mura e nelle case, essa è sul Campidoglio co' Romani; e bentosto precipitati da Manlio dalla sommità delle rocche, tagliati a pezzi da Camillo, i Galli crudelmente espiaro-

(1) Intanto all'epoca in cui siamo giunti, anno 341, il numero delle tribù non si elevava ancora a trentacinque, secondo Tito Livio. (Veggasi qui sopra, pagina 104 nella nota.)

(2) La paga fu per la prima volta accordata a' fantaccini l'anno di Roma 347; tre anni dopo si diede anche alla cavalleria, composta, come sappiamo, di cittadini più ricchi (Tit. Liv., IV, § 59, e V, § 7). Questa misura divenne senza dubbio indispensabile al momento in cui la durata delle guerre si prolungò; ma essa non ritardò, aprendo l'adito negli eserciti agli affrancati, a trasformare il servizio militare in un mestiere. Creossi a quest'epoca una capitazione, ovvero imposta per testa, destinata a provvedere i fondi pel soldo. I proletarî vi furono soggetti: donde lor venne, forse, la denominazione di *capite censi*, imposti per testa.

no i loro trionfi di qualche mese. Roma sorse dalle sue ruine per riprendere la supremazia che di già aveva sul Lazio.

Circa venti anni dopo di quest'epoca (anno 387), il secondo ordine diede compimento a ciò che aveva cominciato; si fece finalmente dichiarare ammissibile al consolato, e d'allora in poi il tribunato militare per sempre svanì. Due sorelle avevano sposato l'una un patrizio, l'altra un plebeo; quest'ultima sente un giorno in casa di sua sorella il rumore dei fasci sconosciuti nella sua; ella se ne spaventa, ed i motteggi che prova dalla sposa del patrizio umiliano il suo orgoglio. Lo sposo di lei divide questa umiliazione; perviene al tribunato, e si vendica aprendo ai plebei l'adito alle magistrature (1). Così fu deciso un avvenimento che si preparava da lungo tempo, e tosto o tardi doveva aver luogo.

La stessa politica la quale, al tempo dello stabilimento de' tribuni militari, aveva indotto il senato a creare i censori, lo indusse nuovamente, ammettendo un plebeo fra' consoli, a distaccare dal consolato due magistrature novelle: donde i pretori e gli edili curuli.

XXXIII.

Pretore (Praetor).

(Anno 387.) Il nome di *praetor*, derivato da *prae ire*, usato nel Lazio per designare il primo, il principal magistrato della città, sembra di essere stato adoperato qualche volta, anche anticamente, presso i Romani, come una qualificazione onorifica de'consoli. Così trovasi presso gli storici ne' tempi che riferisconsi alle XII Tavole, ed in occasione delle funzioni consolari riguardanti la giurisdizione (2). Ma nell'epoca di cui ci occupiamo, questa parola diviene il titolo esclusivo di una magistratura speciale. Il senato distaccò dalle attribuzioni de'consoli tutto ciò che concerneva la giurisdizione, con i poteri che ne dipendevano, e ne investì un magistrato patrizio speciale, col titolo, d'ora innanzi particolare, di pretore.

Non vi ebbe dapprincipio che un sol pretore; veniva nominato dalle centurie, e doveva esser patrizio. La pretura divenne la seconda dignità della repubblica. Il magistrato che n'era rivestito camminava preceduto dai littori; egli era il collega de'consoli, e qualche volta ancora gli scritto-

(1) Flores, lib. I. §. 26.

(2) Veggasi specialmente qui sopra, pag. 59, nota 5, e pag. 74 tavola XII, frammento III.

ri glie ne danno il titolo. Nella loro assenza, e quando trovavansi al comando degli eserciti, egli li suppliva in Roma. Allora egli convocava il senato e lo presedeva, radunava i comizi e presentava i progetti di legge. Noi vedremo svilupparsi la sua potenza ed attribuirsegli una parte del potere legislativo (1).

XXXIV.

Edili curuli (Ædiles curules).

Esistevano già due magistrati plebei chiamati Edili, ed incaricati, sotto l'ispezione de' tribuni, de' dettagli attinenti alla polizia. A quest'epoca due magistrati patrizi vennero creati, sotto lo stesso nome, e con funzioni analoghe, ma superiori; vennero chiamati *Edili maggiori*, *Edili curuli*, e gli altri presero il nome di Edili plebei (2). Questi ultimi si viddero ridotti a funzioni subalterne: sopravvegghiare i mercati, il prezzo e la qualità delle derrate, la giustezza de' pesi e delle bilance, lo sgombramento e la nettezza delle strade. Ma tutta l'alta polizia venne confidata agli Edili curuli. A questi apparteneva la cura di vigilare al mantenimento delle strade e de' ponti, alla conservazione de' tempi e degli anfiteatri, all'approvigionamento della città, alla tranquillità e sicurezza pubblica. Essi avevano per gli affari relativi a questi oggetti un tribunale ed una giurisdizione. Quel che divenne poi il privilegio più ricercato e la parte essenziale della loro magistratura, si fu la direzione dei giuochi pubblici. Già facevano mostra ne'circhi i pugillati, le lotte, le corse de'cavalli o de'carri ad imitazione de' giuochi olimpici della Grecia; negli anfiteatri i combattimenti de' gladiatori o delle bestie feroci, spettacolo sanguinario e nazionale; più tardi si edificarono alcuni teatri ed ebbero luogo sceniche rappresentazioni. Servivano questi giuochi per celebrare le feste pubbliche, le feste private, principalmente i funerali dei grandi; ogni cittadino aveva la libertà di offrirne al popolo, ma erano sempre sotto la vigilanza degli Edili. Costoro dovevano essi stessi darne a loro spese una volta almeno durante la loro amministrazione. Si guardarono bene di mancare a questa obbligazione, ma nulla vi perderono. Dare dei spettacoli alla folla divenne ben presto un mezzo da quadagnare i suffragi.

In seguito della magistratura giuridica del pretore, nuovamente crea-

(1) DIG. I, 2, *de Orig. jur.*, 2, § 27 fr. Pompon.
(2) *Ibid.* § 26 fr. Pompon.

ta, o piuttosto distaccata dalle attribuzioni consolari, noi esporremo alcune instituzioni, la cui origine incerta non può con esattezza collocarsi sotto una data precisa, e la cui conoscenza intanto si rende indispensabile, per compiere il quadro dell'amministrazione della giustizia nella repubblica romana.

XXXV.

Giudice (Judex); Arbitro (Arbiter); Ricuperatori (Recuperatores).

Fin dagli antichi tempi di Roma, così sotto i re come sotto i consoli ed anche dopo la creazione de' pretori, si manifesta nell'amministrazione della giustizia quella separazione caratteristica, che noi abbiamo fatta rilevare nel testo medesimo delle XII Tavole, fra la giurisdizione rivestita dei poteri pubblici analoghi, e la missione particolare data in ogni causa, di esaminare, valutare la contestazione, e terminarla con una sentenza (veggasi qui sopra pagina 76).

Dapprincipio i re, dappresso i consoli, poi il pretore, sono i magistrati della città principalmente investiti della giurisdizione e dei suoi poteri. Innanzi a loro deve aver luogo la chiamata *in jure*, e compiersi il rito solenne delle azioni della legge; sono essi investiti, durante tutto il tempo della loro magistratura, del potere di dichiarare il dritto (*jus dicere*), d'organizzare le istanze, e costituire, in ogni affare, quando non lo decidano da se stessi, un giudice incaricato dell'esame e della sentenza.

Questo giudice non è un magistrato; è un cittadino investito dal magistrato di una missione giudiziaria in una causa, e per questa causa soltanto. È anzi un principio di diritto pubblico romano, che mentre il magistrato viene eletto e creato dalla città, il giudice in ciascheduna causa, debba essere designato o almeno accettato dalle parti, ed in caso di discordanza fra di loro, determinato dalla sorte. Ma la scelta non può cadere indistintamente su tutt'i cittadini. Ai primi tempi ed anche all'epoca alla quale siamo giunti, il monopolio è ristretto nella casta patrizia, i senatori soli possono esser giudici, e quindi nella lista de' trecento senatori (*ordo senatorius*) dev'essere scelto il giudice per ciascheduna causa. Il magistrato lo investe de' suoi poteri per questa causa, ed egli presta il giuramento: *judices jurati*, dice Cicerone (1).

Tal è l'organizzazione, la divisione ingegnosa delle funzioni giuridi-

(1) Cicer., *In Rull.*, I, 4. — Questa instituzione non è nel fondo che quella del giurì, sebbene con differenze notabili se si paragoni al sistema del giurì moderno.

che e giudiziarie, che permette ad un piccol numero di magistrati di soddisfare a tutt'i bisogni dell'amministrazione della giustizia, col mezzo della costituzione di un giudice per ogni affare, in cui ve ne sia bisogno.

Il nome generico dato al cittadino incaricato dal magistrato di pronunziare su di una contestazione, è quello di *judex:* qualche volta anche di *arbiter*, che sembra essere una modificazione particolare del primo titolo, una qualificazione data al giudice, allorquando il magistrato, secondo la natura dell'affare in litigio, gli abbia lasciata una maggior latitudine di esame e decisione. Sin da' primi tempi si parla di *judex* e di *arbiter;* e la regola comune si è quella di designarsi per ciascheduna causa un sol giudice (*unus judex*); lo stesso avviene ordinariamente per l'arbitro, quantunque noi scorgiamo dalle XII Tavole (pag. 66 e 74), che il loro numero poteva estendersi qualche volta fino a tre. In un'epoca incerta, ma posteriore, noi vediamo comparire un'altra sorte di giudici, i ricuperatori (*recuperatores*), instituzione che non distrugge quella del *judex* o *arbiter*, ma che va con essa di conserva; di tal che il pretore organizza l'istanza dando alle parti, a seconda de' casi, o un giudice, o un arbitro; o de' ricuperatori.

Nell'incertezza dell'origine e della natura di questa instituzione, ecco le differenze rilevanti ch'è possibile determinare, come quelle che separano i ricuperatori dal *judex o arbiter*. Mentrechè non v'era giammai, per uno stesso affare, che un solo *judex*, ed ordinariamente un solo *arbiter*, i ricuperatori erano sempre di numero maggiore, o tre o cinque (1). Mentrechè il *judex* o *arbiter* doveva esser scelto necessariamente nell'ordine senatorio, e più tardi sulle liste annuali de' cittadini chiamati alle funzioni giudiziarie, i ricuperatori potevano essere presi indistintamente fra tutt'i cittadini, all'impensata, fra coloro che si trovavano presenti, sotto l'occhio del magistrato, in modo da essere designati e costituiti immediatamente: « *Quasi repente apprehensi* (2).» Finalmente l'affare era terminato innanzi a loro d'una maniera più spedita: « *Recuperatores dare ut quam primum res judicaretur* » dice Cicerone. « *Recuperatoribus suppositis, ut qui non steterit, protinus a recuperatoribus . . . condemnetur* (3). »

(1) Tit. Liv., XXVI, 48, XLIII, 2. — Cicer., *in Verr.* III, 13 e 60. - Gai., *Instit.*, IV, §§ 46, 105 e 109.

(2) « Nam ut in recuperatoriis judiciis sic nos in his comitiis, quasi repente apprehensi sincere judices fuimus. » Plin., *Epist.*, III, 20.

(3) Cicer., *pro Tullio*, 2; *Divinat.*, 17. — Gai., *Instit.* IV, § 185.

In somma eravi nell'officio de' ricuperatori più celerità, ed una eccezione al monopolio giudiziario de' senatori. I plebei cominciavano ad avviciuarsi alle funzioni di giudice.

Questo fatto particolare, che i Romani, anche negli antichi tempi, davano il nome di *reciperatores* o *recuperatores* ai giudici stabiliti, in virtù di trattati internazionali, per risolvere le differenze, sia di Roma con una nazione o città straniera, sia de'loro cittadini rispettivi (1); questa considerazione, dico, ha fatto congetturare che i *recuperatores* siano stati adoperati a Roma, nella loro origine, unicamente per giudicare le liti fra' cittadini romani e gli stranieri. Noi adottiamo intieramente questa congettura, e la corroboriamo con quest'altra circostanza, che, più tardi, dopo l'organizzazione delle provincie, i giudici, in queste provincie, non hanno giammai portato altro titolo che quello di *ricuperatores*: di maniera che non v'era *judex* che nella città romana, secondo le condizioni e l'ordine politico di questa città, mentrechè il titolo di *ricuperatores* si trovava anche nelle provincie. Quanto a ciò che concerne il tempo storico nel quale ci troviamo, cioè a dire al cominciamento del quinto secolo di Roma, cent'anni prima la creazione del pretore peregrino, noi crediamo che l'uso de'ricuperatori non è ancora che una misura rara, straordinaria, impiegata soltanto nel caso in cui nè il diritto romano, nè le azioni della legge siano applicabili, val dire, nelle contestazioni dove si trovano gli stranieri. Dappresso quest'uso sarà messo in regola; genererà un nuovo sistema di procedura, il sistema formolario; perverrà ad estendersi al cittadini stessi, e troveremo un certo numero di cause aventi la maggior parte un carattere di urgenza ben determinato, la cui conoscenza sarà devoluta ai ricuperatori (2). Ma sarebbe una grave confusione di applicare al regime delle azioni della legge, sotto il quale ci troviamo, quei particolari che si riferiscono ad un regime di molto posteriore. L'uso de' ricuperatori rimonta al tempo delle azioni della legge, ma fuori di queste azioni, alle quali è rimasto sempre estraneo.

(1) « *Reciperatio est*, ut ait Gallus Ælius, cum inter populum et reges nationesque et civitates preregrinas lex convenit quomodo per reciperatores reddantur res, reciperenturque, resque privatas inter se persequantur. » Festus, alla parola *Reciperatio*. — Si vede un esempio di una simile disposizione nel plebiscito *de Thermensibus*.

(2) Veggasi specialmente Gaio, *Instit.* IV, §§ 46, 141, 183, 185, 187.

XXXVI.

Centumviri (Centumviri.)

Ai giudici, agli arbitri, ed ai ricuperatori che ricevevano dal magistrato la missione di giudicare, bisogna aggiungere i centumviri, la cui origine, organizzazione e giurisdizione sono ancora più incerte.

La differenza caratteristica e fuori di controversia, fra loro ed i giudici, arbitri e ricuperetori, si è che in luogo di essere, come questi, specialmente nominati in un affare e per questo affare solamente, i centumviri costituivano un tribunale permanente, i cui membri erano in egual numero eletti in ogni tribù; sia, come crediamo, che potessero essere indifferentemente presi fra tutt'i cittadini delle tribù; sia che dovessero esserlo ancora nell'ordine de' senatori. È questa senza dubbio un altra conquista de' plebei, una mitigazione apportata al dominio giudiziario de' patrizl. Le tribù plebee, i tribuni nominati dalla plebe, i comizi da lei formati, i centumviri somministrati da essa: tutto ciò tiene allo stesso progresso politico. È la plebe che s' introduce nelle magistrature, nel potere legislativo e in quello giudiziario.

La regola comune sulla durata della maggior parte delle magistrature e delle pubbliche cariche può farci asserire con qualche sicurezza che i cittadini chiamati a comporre il tribunale centumvirale, lo fossero per un anno; quindi il tribunale è permanente; ma il suo personale vien eletto annualmente. — L' elezione è fatta dal solo pretore? o separatamente da ciascheduna tribù pel suo rispettivo contingente? o da tutte le tribù riunite in comizi? In mancanza d' indizi precisi, il carattere pubblico di questo tribunale e la condizione politica della sua origine ci autorizzano ad adottare quest' ultima opinione. — Quanto al numero de' membri scelti in ogni tribù, noi troviamo, in un'epoca posteriore a quella dove siamo giunti, allorquando le tribù ascendono al numero di trentacinque (anno di R. 512), che ognuna di esse somministra tre membri al tribunale centumvirale, ciò che in tutto dà centocinque centumviri (1); e più tardi ancora, Plinio, al tempo suo, ne novera centottanta sedenti in un affa-

(1) « Centumviralia judicia a centumviris sunt dicta. Nam, cum essent Romae triginta et quinque tribus, terni ex singulis tribubus sunt electi ad judicandum, qui centumviri appellati sunt; et licet quinque amplius quam centum fuerint, tamen quo facilius nominarentur, centumviri sunt dicti. Centumviralia judicia, quae centumviri judicabant ». Festus, alla parola *Centumviralia*.

re (1). Anche Varrone parlando dei *centumviri* dice, non doversi prendere alla lettera il numero, non essendo che approssimativo (2).

Il tribunale centumvirale dividevasi in quattro sezioni o consigli (*consilia*, *tribunalia*); e noi troviamo negli scrittori del tempo indicazioni positive di questa particolarità, che gli affari si trattavano qualche volta innanzi a due sezioni (*duplicia judicia*, *duae hastae*) (3), altra volta innanzi a quattro riunite, ma votanti ognuna separatamente (*quadruplex judicium*) (4), senza che ci sia possibile determinare qual fosse lo scopo preciso di questa divisione per sezioni, o di questi giudizi renduti, per così dire, in camere riunite. Alcuni frammenti del Digesto sembrano serbare ancora la traccia di questa divisione (5).

Il tribunale centumvirale, così costituito, era un tribunale eminentemente quiritario. Si piantava innanzi ad esso il simbolo quiritario della proprietà romana, la lancia (HASTA), come indizio materiale della sua potenza, e forse delle sue attribuzioni (6). Si radunava al Foro; più tardi la basilica Giulia gli venne destinata. I questori usciti di carica avevano la missione di convocarlo (*hastam cogere*), di presederlo (*hastae praeesse*): intanto si è sotto la presidenza del pretore che gli scrittori contemporanei ci presentano le quattro sezioni riunite (7): e sotto Ottavio la presidenza n'è attribuita a magistrati speciali, ai decemviri giu-

(1) Plin. *Epist.*, VI. 33. Veggasi qui sotto nota 4.

(2) « Si, inquam, numerus non est adamussim, ut cum dicimus mille naves ad Trojam isse, centumvirale judicium Romae. » Varro *de Re rustic.*, II, 1.

(3) « Aut quum de eadem causa pronunciatum est, ut in reis deportatis, et assertione secunda, et partibus centumviralium, quae in duas hastas divisae sunt. » Quintil. *Instit. Orat.*, V, 2, §. 1. « Etiam si apud alios judices agatur, ut in secunda assertione, aut in centumviralibus judiciis duplicibus ». Quintil. *Instit.*, *Orat.* XI, I. §. 78.

(4) « Proxime quum apud centumviros in quadruplici judicio dixissem, subiit recordatio egisse me juvenem aeque in quadruplici. » Plin., *Epist.*, IV, §. 24. — « Femina... quadruplici judicio bona paterna repetebat. Sedebant judices centum et octoginta: tot enim quatuor consiliis conscribuntur... sequutus est varius eventus: nam duobus consiliis vicimus, totidem victi sumus. » Plin., *Epist.*, VI, 33. Veggasi anche *Epist.* I, 18; e Quintil., *Instit. Orat.* XII, 5, §. 6.

(5) Dig., 5, 2, *de Inoffic. test.*, 10 pr. fr. Marcell.—31, *de Legat.*, II, 76.pr. fr. Papinian.

(6) «Unde in centumviralibus judiciis hasta praeponitur.» Gai., *Instit.*, IV, §. 16.

(7) Plin., *Epist.*, V, 21. « Descenderam in basilicam Juliam... sedebant judices, decemviri venerant, observabantur advocati; silentium longum, tandem a praetore nuntius... (Questo messaggiere annunzia un differimento della seduta) praetor, qui *centumviralibus* praesidet... inopinatum nobis otium dedit. »

diziari (*decemviri in litibus judicandis*), di cui la creazione risale a tempo più remoto, ma le attribuzioni complete ci sono sconosciute (1).

Ancorchè il tribunale centumvirale fosse un tribunale permanente, nel fondo i centumviri non erano che de'cittadini annualmente chiamati a prendervi posto. Questo tribunale non aveva quel che i Romani chiamavano la giurisdizione. Innanzi al magistrato aveva sempre luogo la comparsa *in jure*: innanzi a lui si compiva il rito sacramentale dell'azione della legge; e da lui le parti, pel giudizio, erano rinviate innanzi ai centumviri, se vi fosse luogo. La sola azione della legge la quale fosse applicabile agli affari di loro competenza, era la più antica di tutte, il *sacramentum* (2).

Ma qual'era la regola di questa competenza? Cicerone, nel suo Trattato sull'arte oratoria, ci dà una lunga e minuta enumerazione degli affari di cui prendevano conoscenza; enumerazione che può ridursi, definitivamente, a questi tre punti: quistioni di stato, proprietà quiritaria e suoi smembramenti, successioni testamentarie o *ab intestato* (3): vale a dire le tre basi fondamentali della società quiritaria; non ne rimangono esclusi che il possesso e le obbligazioni. La traccia della loro competenza in materia di successione è rimasta fin nel Digesto e nel Codice di Giustiniano (4), colla testimonianza della grandezza e dell'autorità del loro tribunale: « *Magnitudo etenim et auctoritas centumviralis judicii non patiebatur per alios tramites viam haereditatis petitionis*

(1) « Auctor... fuit *(Octavius)* ... ut centumviralem hastam, quam quaestura functi consueverant cogere, decemviri cogerent. » SVETON., *Octav.*, c. 36. — DIG. 1, 2. *de Orig. jur.* 2, § 20 fr. Pompon. « Deinde cum esset necessarius magistratus qui hastae praeesset, decemviri in litibus judicandis sunt constituti. » Pomponio, tuttavolta, che così parla de' decemviri, nulla dice de' centumviri, probabilmente perchè non fossero magistrati, mentrechè egli non si occupa che delle magistrature.

(2) « Cum ad centumviros itur, ante lege agitur sacramento apud praetorem urbanum vel peregrinum. » GAI., *Instit*, IV, § 31.

(3) « Nam volitare in foro, haerere in jure ac praetorum tribunalibus, judicia privata magnarum rerum obire, in quibus saepe non de facto, sed de aequitate ac jure certatur, jactare se in causis centumviralibus in quibus, usucapionum, tutelarum, gentilitatum, agnationum, alluvionum, circumluvionum, nexorum, mancipiorum, parietum, luminum, stillicidiorum, testamentorum ruptorum et ratorum, caeterarumque rerum innumerabilium jura versentur, cum omnino quid suum, quid alienum, quare denique civis an peregrinus, servus an liber quisquam sit, ignoret, insignis est impudentiae. » CICERONE, *de Orator* I, 38.—Veggasi anche *pro Milon.*, 27.—*Epist. ad fam.*, VII. 32.

(4) DIG., 5, 2, *de Inofficioso testamento*, 13 fr. Scaevol., e 17. pr. fr. Paolo.— COD. 3, 31; *de Petitione haereditatis*, 12, pr. *Const. Justinian.*

infringi (1). » Può congetturarsi inoltre, dietro alcuni testi, che le parti avessero una certa latitudine di scegliere, di comune accordo, il tribunale centumvirale per giudice (2); e che questo tribunale, oltre la sua competenza in materia civile, ne avesse una altresì in materia criminale (3).

La data cronologica della creazione dei centumviri è rimasta incerta. Per coloro i quali adottano le indicazioni somministrate da Tito Livio sulla creazione successiva delle tribù, come si è nell'anno 512 di Roma che il numero di queste tribù, trovandosi elevato a 35, possa dare 105 centumviri, a ragione di tre per ogni tribù, egli è a quest'epoca, al più presto, che dovesse attribuirsi questa creazione (4). Al contrario secondo il pensiero istorico emesso da Niebhur, il quale attribuisce a Servio Tullio un intiero sistema ben determinato di reazione contro l'aristocrazia di razza egualmente che la immediata creazione di trenta tribù plebee formanti un contrappeso alle trenta curie patrizie (veggasi qui sopra pag. 32), secondo questo pensiero, io dico, il tribunale centumvirale rimonterebbe a quest'epoca: incaricato di pronunziare eminentemente sulle quistioni di proprietà quiritaria, si rannoderebbe alla istituzione del censo fondata dallo stesso re. Quel che v'ha di certo ai nostri occhi, si è che rimandare questa creazione sino all'anno 512, quasi al momento in cui le azioni della legge vanno a sopprimersi, è lo stesso che togliersi al tribunale centumvirale una gran parte di quell'antichità di cui serba tutto il carattere, e che incontrastabilmente gli appartiene.

(1) Cod. ibid.

(2) « Post hoc, ille cum caeteris subscripsit centumvirale judicium, mecum non subscripsit ». Plin. *Epist.* V, 1.—Gai., *Instit.*, IV, §. 31.

(3) Quintil. *Instit. Orat.*, IV, 1., §. 57., VII, 4, §. 20.—Senec., *Controv.* III. 15.—Ovid., *Trist.*, II. 91, e seg.— Phaedr., *Fabul.*, III, 10, 34.

(4) Bisognerebbe ritenere, secondo questo storico, 25 tribù, nel 367; 27, nel 395; 29, nel 421; 31, nel 435; 33, nel 454; e 35, nel 512 (Tit-Liv. VI. 5; VII. 15; VIII. 17; IX, 20; X, 19. — Tit-Liv. *Epitom.*, XIX). In questa descrizione ch'egli fa nulla ci dice di essersi presi originariamente tre centumviri solamente in ogni tribù. Questo numero impiegato quando vi erano 35 tribù, ed elevato in seguito ad una cifra più alta, poichè al tempo di Plinio si noverano 180 centumviri sedenti in un affare, non aveva niente d'irrevocabilmente fisso. Ha potuto essere più considerabile quando vi erano meno tribù. Avendo potuto prendersi per comporre il Tribunale centumvirale 4 cittadini per ogni tribù, all'epoca in cui, secondo Tito Livio, vi erano 25 tribù, si avrebbe il numero rigorosamente esatto, nella sua origine, di 100 centumviri. Onde la creazione di questa istituzione in tal modo si collocherebbe obbligatamente fra gli anni 367 e 395 di Roma; cioè a dire nel periodo dei progressi crescenti dei plebei, della loro ammissione al consolato, e della creazione del pretore.

A contare dalla soppressione delle azioni della legge, esso va gradatamente a decadere, sebbene questa decadenza gli abbia permesso di giungere ancora fino al tempo quasi del Basso-Impero, e di arrecarvi i vestigi dell'antico *sacramentum*.

In somma, fermandoci all'epoca alla quale siamo pervenuti, la competenza de' diversi giudici dei quali abbiamo dato conoscenza, ci sembra esser'così regolata: — il collegio centumvirale, se si tratti di quistioni di stato, di proprietà quiritaria o di successioni; — un giudice, ovvero uno o più arbitri, se trattisi di obbligazioni o di possesso; — infine, de' ricuperatori, se si tratti di lite in cui si trovano degli stranieri, i quali sono per conseguenza fuori del dritto quiritario e delle azioni della legge (V. Spiegaz. istor. delle istituz., II, p. 403).

(Anno 416.) I Galli sono respinti al di là del Pò, tutto il Lazio ha subito il giogo, e Roma comincia a combattere pel resto d'Italia. I plebei di già ammessi al consolato pervengono alla censura; queste due cariche aprono loro l'adito al senato, e, poco tempo dopo, quello della pretura; finalmente la legge Petillia Papiria *de nexis*, e la pubblicazione de' fasti di Flavio sono per essi dei nuovi vantaggi.

XXXVII.

Legge Petillia Papiria de nexis.

(Anno 428.) Questa legge, prodotta da un rumore popolare e da una sollevazione spontanea contro la barbarie lussuriosa di un creditore (L. Papirio), fu secondo l'espressioni di Tito Livio, come un nuovo cominciamento di libertà per la plebe. Essa proibì che i debitori potessero darsi *per aes et libram* in servitù al loro creditore, in pegno del loro debito. Così dovè cessare in quell'epoca e per l'avvenire la servitù de' *nexi*. Ma sarebbe male interpretare l'espressioni dello storico, conchiudendone che la legge stessa avesse anche soppressa la cattività degli *addicti*, val dire l'esecuzione forzata contro la persona del debitore, col mezzo dell'azione della legge *manus injectio*. È il *nexum* solamente che vien modificato dalla legge Petillia: non è più permesso di obbligare per *per aes et libram* al suo creditore che i suoi beni e non la sua persona (1).

(1) « Eo anno (428) plebi Romanae, velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt. Mutatum autem jus ob unius foeneratoris simul libidinem, simul crudelitatem insignem...Jussique consules ferre ad populum, ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur: pecuniae creditae, bona debitoris, non corpus obnoxium esset: Ita nexi soluti: cautumque in posterum, ne necterentur. » (Tit. Liv., VIII, 28).

XXXVIII.

Pubblicazione de' fasti e delle azioni (Jus Flavianum).

(Anno 450.) Gneo Flavio, figlio di un liberto, segretario di un giureconsulto rinominato, Appio Claudio Ceso, fu il primo a pubblicare la serie de' giorni fasti ed i misteri degli atti e delle formole sacramentali, compilate per la pratica delle azioni della legge, secondo la diversità delle cause e de' dritti a sperimentare. Il suo libro prese il nome di dritto Flaviano (*jus civile Flavianum*), e spogliò i pontefici egualmente che i giureconsulti patrizi di una parte della loro influenza negli affari. Questo avvenimento del resto non ci è ben cognito; sin dal tempo di Cicerone porgeva materia a controversia. Quale analogia e quale relazione esisteva precisamente tra'fasti e le azioni? Era Flavio edile curule e profittò di questa magistratura per divulgare i segreti ai quali era stato iniziato? oppure sorprese egli al suo padrone questi misteri, ed il popolo riconoscente lo promosse alle cariche di tribuno, di senatore e di edile curule (1)? Ciò non si saprebbe affermare.

Checchè ne fosse, calcoliamo i passi che i plebei han fatto nell' ordine politico: essi sono immensi. Il consolato, la pretura, la censura, l'edilità maggiore, il senato, tutto da essi è diviso col primo ordine; come ricuperatori e come centumviri, partecipano alla decisione delle liti; la pubblicazione de' fasti e delle azioni gl' inizia al formulario sacerdotale e patrizio, indispensabile per la pratica degli affari, e loro permette su questo punto di sfuggire al dominio della casta superiore. Che cosa lor manca ancora? le dignità sacerdotali? Tre anni dopo (anno 453), vi pervengono pure. Il numero de' pontefici è aumentato ad otto, quello degli auguri a nove; quattro plebei vengono ammessi nel primo collegio, e cinque nel secondo.

XXXIX.

Legge Ortensia de plebiscitis.

(Anno 468.) Già due leggi erano state rendute relativamente all' autorità de' plebicisti (2); eccone una terza. Alcune parole di Plinio, di

(1) Pomponio così lo racconta nell'istoria del dritto (Dig., 1, 2, de *Orig. Jur.*, 2, § 7 fr. Pomp.).

(2) La prima, la legge Orazia di cui abbiamo già parlato (anno 305); la secon-

già citate pagina 94, ci apprendono che i plebei per la terza volta eransi ritirati da Roma; essi erano accampati sul Gianicolo, quando il dittatore Ortensio fece accettare la legge che porta il suo nome e confermò la forza obbligatoria delle decisioni dei plebei. Questa forza non fu più loro disputata; possono dunque in quest'epoca collocarsi i plebisciti nel rango delle sorgenti del diritto, non solamente del dritto pubblico, ma eziandio del diritto civile privato. Anzi bentosto quasi tutte le decisioni su questa materia saranno rendute dalle assemblee plebee. Teofilo, nella sua parafrasi delle instituzioni, ci dice testualmente, che la legge Ortensia nello stesso tempo che consacrò la forza obbligatoria de' plebisciti, stabilì ancora de' senatus-consulti. Se si seguisse questa opinione, bisognerebbe altresì valutare questi senatus-consulti come la terza sorgente del diritto (1).

da, la legge Publilia (anno 416). Gli storici romani non sono ben di accordo sull' esistenza di queste tre leggi e sulle loro date rispettive; gli autori moderni hanno discusso per ischiarire questo punto ch'è rimasto così dubbioso. Quel che v'ha di certo, si è che dopo la legge Ortensia i plebisciti vennero sempre riconosciuti come leggi.

(1) Il tempo in cui il Senato abbia ricevuto il potere legislativo, anche in materia di dritto privato, non si conosce precisamente. Tacito dice bene, sotto il regno di Tiberio: « *Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt*: Allora i comizi per la prima volta vennero trasferiti dal Campo di Marte al Senato » (*Ann.*, lib. 1, §. 15). Ma non dice questo che in occasione dell'elezione alle magistrature, ed aggiunge: « Il popolo non si dolse di questa usurpazione de' suoi poteri che con vani mormorì, ed i senatori, dispensati dal comprare o mendicare i suffragi, seppero grado a Tiberio della moderazione che usò nel non raccomandare che quattro candidati. » (Ibid.) Quanto al potere legislativo, il senato l'aveva di già, oppure lo tolse come una conseguenza del dritto di elezione? Egli lo aveva di già esercitato prima, poichè si hanno dei senatus-consulti relativi al dritto civile privato, la cui data riflette l'impero di Augusto; si sa inoltre che alcuni furono renduti negli ultimi tempi della repubblica. Se si ravvicinano queste osservazioni alla frase di Cicerone: « Il diritto civile è stabilito dalle leggi, da' *senatus-consulti*, da'giudicati, da'responsi de'prudenti, dagli editti de'magistrati, dall'uso e dall'equità ». (Cic. *Top.* 5), si conchiuderà che anche al tempo di quest'oratore i senatus-consulti erano già considerati come una sorgente del dritto privato. Finalmente se, risalendo più alto, si creda ciò che dice Teofilo: « ... *Cumque his utrique adversarentur et senatus dedignaretur plebiscita recipere, et plebs, id aegre ferens, senatus-consultis parere nollet, futurum erat, ut veteres inimicitiae renovarentur, donec idem Hortentius, sedata eorum dissensione, persuasit, ut alteri alterorum jura acciperent, et his obtemperarent* (Theoph. *Paraf.* delle Istit. 1, 2, §. 5. Traduzione del Fabrot): In mezzo di queste contrarie pretensioni, il senato sdegnando di ricevere i plebisciti, ed i

Ecco l'epoca in cui la possanza di Roma batte successivamente e con rapidità i diversi popoli d'Italia. Alla distruzione de' Sanniti, i quali succombono malgrado la loro vittoria delle Forche Caudine, succede quella delle dodici nazioni etrusche, quindi de' Tarentini, sebbene ajutati da Pirro; de' Picentini, de' Salentini, e finalmente de' Volsci. Allora si manifesta una pompa veramente trionfale, nella quale si vedono i soldati della Macedonia e della Tessaglia, l'oro, le statue, i quadri di Tarento e gli elefanti di Pirro, carichi delle loro torri che non avevano saputo difendere.

(Anno 488.) Roma di già esiste da alcuni secoli; che son divenuti i popoli i quali, alla sua culla, dividevansi queste contrade? Gli Albani, i Sabini, i Vejenti sono confusi nella nuova città; gli Equi, i Volsci, i Sanniti hanno resistito, più non esistono; gli Etruschi, i Campani,

« plebei irritati, ricusando di obbedire ai senatus-consulti, le antiche dissensioni « sarebbero immancabilmente risorte, allorchè lo stesso Ortensio le calmò, persua« dendo a ciascun partito di ricevere le decisioni dell'altro, e conformarvisi, » bisognerà decidere che l'autorità de'senatus-consulti, come sorgente anche del dritto privato, prenda data dalla legge Ortensia. A questi ragionamenti che altri ancora vengono a corroborare, è d'uopo confessare che se ne oppongono de'potentissimi: il silenzio degli autori, i quali han parlato della legge Ortensia come avente ratificato i plebisciti, senza far motto alcuno de'senatus-consulti; il sistema costitutivo di Roma, il quale non attribuiva al senato che il dritto dell'amministrazione pubblica, e riservava accuratamente al popolo le leggi e le elezioni; infine la mancanza di senatus-consulti in materia di dritto privato, considerati come leggi, prima di Tiberio, imperocchè quelli esistenti riduconsi a piccolissimo numero, ed il loro oggetto sembra legarsi all'amministrazione; la gran quantità al contrario che se ne trova a contare da quest'epoca. Come conciliare questi ragionamenti? Da un lato sembra difficile prendersi alla lettera l'asserzione del solo Teofilo, perciocchè come pensare che il senato avendo ricevuto positivamente da una legge il potere legislativo, avesse per sì lungo tempo tardato a farne uso, o almeno che nessuna di queste leggi non ci fosse pervenuta? Dall'altro lato se si rifletta che il senato aveva il diritto di governo e della pubblica amministrazione, che sovente evvi prossimità fralle misure di governo e quelle formanti leggi pel dritto privato; che del resto la separazione de'poteri a quell'epoca non era così nettamente stabilita come ne'tempi moderni; che il senato statuiva in generale su'punti importanti alla cosa pubblica, salvo l'applicazione del *veto* de'tribuni della plebe; se si fanno tutte queste considerazioni, potrà sembrar naturale che alcuni senatus-consulti siano usciti da'limiti ordinarl; che abbiano statuito su materie di dritto privato in un senso veramente legislativo, e siano stati posti nel novero delle leggi. Così si spiega la frase di Cicerone e l'esistenza di alcuni senatus-consulti legislativi. Sotto Tiberio, il senato investito del dritto di elezione, venne inoltre confermato nel potere legislativo che aveva qualche volta esercitato, ed il popolo cessò d'essere convocato.

i Tarentini hanno subito il giogo dell'alleanza, e Roma comanda l'Italia. Il suo impero s'ingrandirà di giorno in giorno; la semplicità, la povertà, la forza repubblicana scompariranno: la rozzezza delle istituzioni si ripulirà; prima che questi cangiamenti si operino, esaminiamo ancor una volta nel loro insieme queste istituzioni che abbiamo veduto nascere.

RIASSUNTO DELL'EPOCA PRECEDENTE.

POLITICA ESTERNA DI ROMA.

Dividere i popoli per combatterli gli uni dopo gli altri; servirsi di quelli sottomessi per vincere gli altri che non lo sono; risparmiar le proprie forze, usando quelle degli alleati; sotto pretesto di difendere questi alleati, invadere il territorio dei loro vicini; intervenire nelle querele delle nazioni per proteggere il debole, e poi soggiogare il debole ed il forte, fare una guerra sterminata, e mostrarsi più esigente ne' rovesci che nella vittoria; eludere per via di sutterfugi i giuramenti ed i trattati; covrire tutte le sue ingiustizie col velo dell'equità e della grandezza: tali sono le massime politiche che han dato a Roma lo scettro d'Italia, e che le daranno quello del mondo conosciuto.

Ma ci fa mestieri piuttosto esaminare lo stato in cui si trovava il dritto nelle sue relazioni colle altre nazioni.

La materia è oscura e complicata, per molte ragioni: prima perchè contiene elementi moltiplici che fa d'uopo distinguere, se si voglia esser chiaro; in secondo luogo, perchè non avvi regola fissa, variando la situazione, secondo i trattati di una città, di un paese coll'altro; in terzo luogo finalmente, perchè sino all'epoca storica ove siamo giunti, abbiamo ben pochi indizi precisi sulla quistione, riguardata colla rigorosa esattezza del dritto.

La materia contiene elementi moltiplici: difatti bisogna considerarla: 1.° rispetto alle città; 2.° rispetto al suolo ed al territorio; 3.° rispetto alle persone ed agli abitanti.

Rispetto alle città: qual'è la loro organizzazione, la loro amministrazione, la loro legislazione? Sono esse sovrane presso di loro? Sono una dipendenza di Roma? Hanno una legislazione propria? Oppure è loro comunicato il dritto romano, sia nell'ordine privato, sia nell'ordine politico, sia in tutti e due riuniti?

Rispetto al territorio: resta in proprietà della città, o Roma se ne impadronisce? Nell'uno o nell'altro caso, sotto quale legislazione si trova? È considerato come un suolo straniero, al quale nè la proprietà quiritaria,

nè veruna delle istituzioni del diritto civile romano possono essere applicabili? Ovvero è assimilato all'*ager romanus*, capace della proprietà quiritaria e di tutti gli atti del diritto civile che gli sono relativi?

Rispetto alle persone ed agli abitanti: sono essi ammessi al godimento del diritto civile romano, in tutto? o in parte? nell'ordine privato soltanto? o nell'ordine politico? o ne'due riuniti? o non vi sono ammessi in alcun modo, e restano, per conseguenza, affatto stranieri?

Tali sono le quistioni che la materia ci presenta a risolvere. Le principali possono, secondo noi, ridursi a questa: avvi, sia per la città, sia pel suolo, sia per le persone, comunicazione totale, parziale, o veruna, del dritto di cittadinanza romana, così nell'ordine privato, che nell'ordine politico?

Su questo punto s'incontrano varietà maggiori, perciocchè tutto dipende dalle condizioni più o meno vantaggiose, dalle concessioni più o meno larghe accordate da Roma ai suoi alleati o ai suoi nemici vinti; tutto dipende dal trattato di sottomissione o di alleanza, o dal plebiscito, dall'atto (*lex, formula*) il quale abbia regolata la condizione di ciascuna città. Noi andiamo quindi incontro ad infiniti dettagli di quistioni locali.

Si sappia, per principio, che il diritto quiritario, questo dritto di cittadinanza romana (*jus Quiritium*, *jus civitatis*, *jus civile*), può scomporsi e subire divisioni diverse.—Nell'ordine privato, i suoi smembramenti più notabili sono: 1.° il *connubium*, importante pei concessionari la capacità di contrarre fra di loro o anche co' cittadini romani delle giuste nozze, nozze romane, che producevano la patria potestà, l'agnazione e tutti gli effetti del dritto civile; 2.° il *commercium*, importante, per le persone, capacità di fare co' cittadini de' contratti, degli acquisti, delle alienazioni secondo il dritto civile; e pel suolo, attitudine a formare oggetto della proprietà quiritaria e degli atti del dritto civile; 3.° infine la *factio testamenti*, capacità di ricevere da' cittadini o disporre in lor favore, per testamento, secondo la legge romana; ciò che sembra una conseguenza, non assoluta, ma almen ordinaria del *commercium*, dacchè il testamento si pratica sotto la forma fittizia di una mancipazione. — Nell'ordine politico: 1.° il *jus honorum*, capacità alle dignità ed alle magistrature romane; 2.° il *jus suffragii*, diritto di votare nei comizi. — Tali sono gli elementi principali del *jus civitatis*, i quali si dividono, e distribuisconsi separatamente, o riuniti, con maggiore o minore larghezza, dalla città sovrana, alle città, ai territori, o, anche individualmente, alle persone.

Ciò posto, attenendoci alle nozioni più generali, secondo la triplice divisione che abbiamo indicata:

Quanto alle città, si può considerare:

1.° Roma, la città dominatrice, ed eminentemente sovrana;

2.° Le colonie romane (*coloniae romanae*, *coloniae togatae*); emanazione di Roma; costituite sull'immagine della madre-patria, col loro piccolo senato, i loro due consoli, i loro ordini di patrizi e plebei; ammesse, pel loro territorio e pei loro abitanti romani, all'intiera partecipazione del diritto di cittadinanza romana nell'ordine privato (*connubium*, *commercium*. *factio testamenti*), ma per nulla nell'ordine politico. Figlie di Roma, esse non cessano di essere sotto la sua dipendenza e direzione. Esse servono di baluardo per la difesa e di punto d'appoggio per l'attacco. La possanza Romana si estende, le colonie si moltiplicano; bisogna or contenere tutta l'Italia, bisogna interporre di tratto in tratto alcune di queste fondazioni sulle quali si possa far capitale. Nelle città che han dimostrata una resistenza più ostinata, un senatusconsulto ordina lo stabilimento di una colonia. Commissari, chiamati *triumviri*, son designati; essi arrolano i liberti, i proletari che presentansi; li conducono su'luoghi, distribuiscono fra loro il territorio della città conquistata, che Roma s'è attribuito, qualche volta senza nulla lasciarne agli antichi abitanti, e la colonia si fonda sul modello della metropoli. D'altronde il solo senato ha il diritto di ordinare simili stabilimenti e dare ad una colonia il titolo ed i privilegi di colonia romana.

3.° Le città del Lazio, rimasto a diversi titoli, e sotto le diverse condizioni de' trattati, città libere, città alleate di Roma (*civitates liberae*, *civitates foederatae*). Son queste le più prossime vicine di Roma; sottomesse le prime al suo potere o alla sua alleanza, hanno qualche volta scosso il giogo de' trattati, ma per subirne poco dopo de' più onerosi. Nel 416, la disfatta del lago Regillo le ha tutte irrevocabilmente avvinte alla fortuna Romana. Quelle che non sono state distrutte, trasformate in colonie romane, rimangono costituite nella loro indipendenza locale, sotto le diverse clausole del loro trattato di alleanza. Concessioni più o meno larghe del diritto di cittadinanza romana loro son fatte nell'ordine privato. Così, generalmente, il *commercium* (ma non il *connubium*, nè la *factio testamenti*) è accordato ai loro cittadini; ed il loro suolo è capace della proprietà quiritaria. Vi ha di più: i loro cittadini possono acquistare, in diverse maniere regolate dalle leggi, la pienezza de' diritti di cittadinanza romana. Anzi ad alcune di queste città, le più antiche nell'alleanza, rimaste fedeli a Roma nella sollevazione del 416 (*Latini veteres*), una certa partecipazione ai diritti politici è onorificamente conceduta: i loro cittadini che trovansi a Roma, al tempo de'comizi, possono essere invitati dal magistrato che presiede l'assemblea, a pren-

der parte agli onori del voto, e si estrae a sorte la tribù nella quale vengono momentaneamente inclusi. Tal è, nel suo principal carattere e nelle sue gradazioni capitali, il diritto del Lazio (*jus Latii*).

4.° Le colonie latine (*latinae*, o *latini nominis coloniae*), fondazioni coloniali assimilate non a Roma, ma soltanto alle città del Lazio; non ricevendo, per conseguenza, la pienezza del diritto di cittadinanza romana, ma soltanto il diritto di cui gode il Lazio (*Jus Latii*). Esse compongonsi principalmente di Latini o altri abitanti che le armi e la politica romana stabiliscono su di un territorio conquistato; i Romani stessi che vi si arrolano decadono perciò dalla pienezza del dritto quiritario e non partecipano più che a quello della colonia. Un decreto del senato non è necessario per la fondazione di simili stabilimenti. I generali, i consoli possono crearle, secondo i bisogni, l'utiltà, o i successi della guerra di cui hanno la condotta.

5.° Le città d'Italia le quali, nell'esito finale delle lotte, delle guerre, e della totale sottomissione operata negli ultimi anni del quinto secolo rimangono definitivamente, ed in virtù de' trattati, città libere ed alleate di Roma (*civitates liberae foederatae*). Meno vicine, più recenti nell'alleanza, avendo renduti minori servizi, e soprattutto potendone render minori delle città del Lazio, esse ricevono in generale condizioni meno favorevoli e concessioni meno larghe. Pur nondimeno la base principale di loro costituzione è la libertà, l'indipendenza locale; il loro proprio governo, colle loro leggi (1) ed i loro magistrati. Tra gli smembramenti del diritto di cittadinanza romana, il *commercium* e l'attitudine del loro territorio alla proprietà quiritaria lor sono accordati. Ma i loro abitanti non possono pervenire alla pienezza del diritto di cittadino romano per le stesse cause le quali bastano per conferir questo titolo ad un Latino. Tal è, in complesso, il diritto italico (*jus italicum*). Più tardi, allorquando Roma si estese fuori d'Italia, essa vi sparse delle colonie italiane, assimilate alla condizione delle città d'Italia, inferiori per conseguenza alle colonie latine, come queste lo erano alle colonie romane.

Le città alleate del Lazio o dell'Italia godono comunemente, in virtù de' trattati, dell'esenzione dall'imposta territoriale o personale. Nel caso

(1) Fra le città, sia del Lazio, sia d'Italia, sia, più tardi, anche fuori d'Italia, chiamansi *civitates fundanae*, o *populi fundi*, quelle che abbiano adottato, per loro proprio uso, il diritto romano; ciò che non vuol dire, ch' esse godano perciò di quel diritto ne' loro rapporti con Roma, e che i loro abitanti siano cittadini romani; ma è questo incontrastabilmente un titolo per ottenere con più facilità da Roma una partecipazione più larga al loro dritto di cittadinanza.

di attacco, elleno potranno implorare il soccorso di Roma; alla prima requisizione, dovranno fornire una quantità determinata di truppe, le quali obbediranno al generale romano. Per un' altra clausola de' trattati, vien distrutto il corpo politico degli alleati, e loro interdetta ogni confederazione. È proibìto alle città alleate di tenere fra di loro quelle assemblee generali le quali, riunendo i loro diversi abitanti, potrebbero generare una lega formidabile ai romani; ogni città è isolata, ogni popolo smembrato, Roma è il punto centrale, tutto ubbidisce all' impulso che di là parte.

6.° Finalmente, le città municipali o municipî (*municipia*): distinzione che non è più basata, come le precedenti, su di una considerazione di origine o di geografia, ma sulla costituzione stessa della città alla quale si applica questo titolo, in qualunque parte sia essa situata. — Il municipio quantunque non fosse, come le colonie romane, una emanazione ed una dipendenza di Roma, ma conservasse la sua sovranità ed indipendenza locale, è nulladimeno ammesso largamente alla partecipazione del diritto di cittadinanza romana, sia nell'ordine privato, sia anche talora nell'ordine politico. La sua costituzione municipale è una immagine della costituzione romana; sotto il nome di curia (*curia*), ha un senato; sotto quello di decurioni o curiali (*decuriones, curiales*), i senatori, i patrizî; e al di sotto, una plebe. È probabile che i municipî dovessero adottare eziandio, per loro proprio uso, il diritto romano, in modo di trovarsi assimilati, più che possibile, a Roma. Il plebiscito che riconosce il loro titolo di municipio, determina la parte più o meno larga, che loro è accordata al godimento del diritto di cittadinanza romana. Ad alcuni, questo intiero diritto, o una parte di esso (frequentemente il *commercium* e la *factio testamenti*), nell'ordine privato solamente, coll'attitudine del loro suolo al possesso quiritario; ad alcuni altri, anche il diritto di cittadinanza nell'ordine politico, sia parzialmente, sia in totalità, coll'ammissibilità alle magistrature (*jus honorum*) e il diritto di suffragio (*jus suffragii*). Dicesi allora che il municipio goda del diritto il più largo (*optimo jure*). I suoi cittadini hanno due patrie: la patria municipale, e Roma, la patria politica. Tal fu Cicerone, e tante altre illustrazioni della Repubblica. All' epoca in cui ci troviamo, la partecipazione al diritto di cittadinanza, principalmente nell'ordine politico, non si concede ancora così largamente. Cere è il primo municipio fondato (anno di Roma 365), il diritto di suffragio non gli fu accordato.

Tal è lo stato delle diverse città, considerate nella loro esistenza e nel loro governo collettivo.

Quanto al territorio, in conseguenza della partecipazione sia all' in-

tiero diritto di cittadinanza, sia al *commercium* soltanto, quello delle colonie romane, quello delle città alleate del Lazio e delle colonie latine, quello delle città alleate d' Italia, e de' municipl sono egualmente capaci della proprietà quiritaria e degli atti che vi si rapportano; sono per conseguenza assimilati sotto questo rapporto, all'*ager romanus.*

Quanto alle persone, si distinguono: i cittadini (*cives*); i coloni romani (*romani coloni*, o, semplicemente, *coloni*); gli alleati latini (*socii latini*, o, semplicemente, *latini*); i coloni latini (*latini colonarii*); gli alleati godenti il diritto italico (*socii ex jure italico*); i cittadini di municipio (*municipes*); gli stranieri (*hostes*, in un linguaggio più recente *peregrini*); e finalmente i barbari (*barbari*).

Cittadini. Questo titolo che s'imponeva altra volta a tutt'i vinti, si conserva ora con orgoglio; a questo titolo vanno congiunti il godimento de' diritti civili e dei diritti politici, la facoltà di eleggere ed essere eletto alle magistrature, e quella di dare il suo suffragio ne'comizi; intiere città fanno brighe per ottenerlo; esso non appartiene per principio se non che a coloro che son nati a Roma o sul ristretto territorio che la circonda. Pur nondimeno dei plebisciti l'accordano qualche volta, in tutto o in parte, sia collettivamente alle città, sia anche individualmente a tali o tal'altri abitanti d'Italia, distinti per le loro ricchezze o per la loro influenza.

Coloni romani. Essi godono della pienezza del diritto di cittadinanza nell'ordine privato (*connubium, commercium, factio testamenti*); ma l' han perduto nell ordine politico.

Alleati latini, o, semplicemente, *Latini.* Eglino godono, nell'ordine privato, della parte del diritto di cittadinanza romana ch'è stato conceduto alla città di cui sono cittadini: generalmente del *commercium*, ma non del *connubium*, nè della *factio testamenti.* Essi possono acquistare compiutamente il titolo di cittadini romani, per diverse determinate cause, specialmente, per l'esercizio annuale di una magistratura nel loro paese, pel trasferimento del loro domicilio a Roma, per una pubblica accusa che avessero intentata e per la quale avrebbero fatto condannare un cittadino colpevole di concussione. I *Latini veteres* hanno oltracciò il diritto di essere invitati a prender parte agli onori del voto, se trovinsi a Roma al tempo de' comizl.

Coloni latini, o latini colonarii. Sono, per assimilazione, in una condizione simile a quella de' Latini.

Alleati secondo il diritto italico. Partecipano al diritto di cittadinanza romana, nell' ordine privato soltanto, secondo la concessione più o meno larga fatta alla città di cui sono cittadini: generalmente non hanno che il *commercium.* Non divengono cittadini romani per le stesse cause de' Latini.

Stranieri. Tre diverse espressioni applicansi allo straniero. Egli è *peregrinus*, *hostis*, *o barbarus*.—Il *peregrinus*, è lo straniero che trovasi a Roma e vi si stabilisce, o la cui patria trovasi già sottomessa alla dominazione romana, e non gode della pienezza del diritto di cittadinanza: sotto questo rapporto, siffatto titolo è ancora applicabile alla maggior parte de' Latini e degl'Italiani. — L' *hostis*, è lo straniero che la potenza romana non ha ancora sottomesso; sino a questa sottomissione egli è o sarà nemico. In origine, prima dei successi di Roma, ogni straniero si chiamava *hostis*: è l'antica voce. — Il *barbarus*, è colui che trovasi ancora fuor dei limiti della civilizzazione e della geografia romana. La circonferenza si distenderà e s' ingrandirà di giorno in giorno. Da'Galli cisalpini, questo titolo passerà ai Galli al di là delle Alpi; sulle rive dell'Oceano; agl'isolani della Gran-Brettagna; alle foreste della Germania; finalmente alle orde sconosciute del Nord e dell'Asia, che debbono rovesciare l'impero di Roma.

Tal è il differente rapporto che hanno con Roma il *peregrinus*, l'*hostis*, il *barbarus*: l'uno è nel ricinto, o, almeno, sotto la dominazione di Roma; l'altro, fuori della sua dominazione; l'ultimo, fuori della sua civilizzazione e della sua geografia.

Diritto Pubblico.

Noi numeravamo tre corpi politici: il popolo, il senato, ed il re; ne numereremo tre ancora; il popolo, il senato ed i plebei. Così l' autorità regia, cadendo, ha dato nascimento all' autorità plebea.

L' ordine de' cavalieri si è accresciuto, la sua influenza è maggiore; ma non ha ancora quei privilegi e quelle funzioni che gli riserva l'avvenire.

Il popolo, come corpo politico, è formato dalla riunione di tutt' i cittadini, qualunque sia il loro rango e fortuna.

Il senato si compone delle persone inscritte da' censori sul catalogo de' senatori.

I plebei non sono più gli uomini esclusi da quasi tutt'i diritti pubblici. In complesso aglino hanno le loro assemblee, le loro leggi, prendono una parte attiva al governo; particolarmente vengono ammessi alle principali magistrature civili, arrolati fra' cavalieri, classificati nel rango dei senatori.

Questi tre corpi politici non esercitano più da se stessi la totalità dei poteri. Le magistrature si sono moltiplicate. La regia dignità di un solo è stata distrutta per dar luogo al consolato di due; il consolato smem-

brato ha prodotto la censura, la pretura, l'edilità maggiore; alla testa de' plebei sono i tribuni; in un grado inferiore a questi magistrati sono i questori e gli edili plebei. Tutte queste dignità sono annuali, eccetto la censura. Le une danno diritto alla sedia curule ed alle immagini (*sella curulis, imagines majorum*), le altre non danno alcuno di questi privilegi, ed i magistrati che ne sono rivestiti chiamansi magistrati pedanei (*magistratus pedarii*). Il diritto di sedia curule è il diritto di farsi trasportare e sedere su di una sedia onorifica, segno della dignità che si occupa, o si è occupata (1). Il diritto alle immagini è il diritto di legare la propria immagine alla sua famiglia; questa conserva con orgoglio la rappresentazione dei membri che hanno esercitate le alte magistrature, e, ad occasione di ogni morte, questi membri portati in effigie alla pompa funebre, attestano l'illustrazione della famiglia. (2).

Potere legislativo. Il popolo, il senato ed i plebei lo esercitano. Il popolo ed il senato nelle leggi, i plebei nei plebisciti, forse anche il senato ne' senatus-consulti. Così possono già noverarsi tre sorgenti del diritto scritto; le leggi, i plebisciti ed i senatus-consulti:

1.° Le leggi, rendute dai comizî centuriati; perchè già non esistono più le curie che fittiziamente, per alcune elezioni e decisioni relative al

(1) C. Flavio, colui il quale pubblicò i fasti, essendo edile, si presentò per visitare il suo collega ch'era infermo. Un'adunanza di giovani patrizî trovavasi in casa di quest'ultimo. Essi si mettono subito d'accordo perchè nell'entrare l'edile plebeo nessuno si fosse alzato. Il piccolo complotto si esegue, ma Flavio che se ne accorse, ordinò alla sua gente di portargli la sua sedia curule, e dall' alto di questa sedia onorifica confonde con tutto lo splendore della sua magistratura coloro che credevano di umiliarlo (Tito-Livio). Io riferisco questo aneddoto, perciocchè esso dipinge ad un tempo i sentimenti che aveva inspirato ai patrizî l'ammissione dei plebei alle grandi magistrature, e la considerazione attaccata ai segni esteriori di quelle dignità.

(2) Queste immagini non erano de' semplici ritratti; forse anch'erano più che effigie in piedi. Può congetturarsi che un uomo, almeno nella solennità funebre, prendesse la maschera di colui che voleva rappresentarsi, i suoi vestimenti di onore, le insegne della sua dignità, ed imitasse nel vero la sua persona come se assistesso al convoglio. Checchè ne fosse, a vedere così tutti gli avi in persona, seguire sulle loro sedie curuli il carro funebre non doveva sembrare che conducessero in pompa colui che la morte aveva fra loro lanciato? Possiamo esser sorpresi che i Romani distinguessero così bene le antiche dalle novelle case, dopochè in ogni funerale riunivansi i morti ai vivi, e si faceva così procedere la famiglia intiera? Allorchè non si scorgevano in mezzo della folla che due o tre di questi consolari defunti, il loro picciol numero pubblicamente attestava la data recente della casa; ma allorquando più di cento avi situati in fila gli uni appresso gli altri formavano un lungo corteggio, si ravvisavano le memorie e le dignità della razza prolungarsi sino a' primi secoli di Roma.

diritto di famiglia, per le quali l'antichità esigeva una legge curiata. Il senato concorre alla creazione delle leggi; i progetti sono ordinariamente preparati e discussi nel suo seno: un magistrato senatore convoca i comizi e propone loro la legge; le centurie non possono apportare a questa proposizione alcun cangiamento, ciaschedun cittadino passando davanti lo scrutatore semplicemente dichiara di adottare o rigettare. I suffragi si danno ancora ad alta voce. Gli auspici sfavorevoli o il tuono che rumoreggia sciolgono l'assemblea: *Jove tonante cum populo agere nefas*.

2.° I plebisciti, emanati dai conciliaboli plebei convocati per tribù al Foro o al Campidoglio. L'iniziativa appartiene ai tribuni, i voti si danno ad alta voce come nelle centurie, la sanzione del senato non è necessaria.

3.° I senatus-consulti, ai quali non è certo che la legge Ortensia abbia dato forza obbligatoria, ma che, almeno di tanto in tanto, statuiscono in un modo generale, e non amministrativo, anche in materia di diritto privato, e per tacito consentimento sono eseguiti come leggi (1).

A queste sorgenti del diritto scritto, bisogna aggiungerne alcune del diritto consuetudinario: l'interpretazione e l'autorità dei giureconsulti (*interpretatio*); le opinioni formatesi nel foro in risultamento della discussione de' litiganti e della serie de' giudicati (*disputatio fori*); gli usi costanti e generalmente osservati sebbene non scritti. Queste sorgenti del diritto, dice Pomponio, non hanno un nome particolare come le leggi, i plebisciti, i senatus-consulti; si disegnano col nome generico di *diritto civile* (2), nome che appartiene a tutte le leggi proprie dei cittadini.

Infine si avrà il quadro completo delle parti componenti la legislazione di quest'epoca se vi si uniranno le azioni della legge; imperocchè sebbene le loro diverse formole, appropriate alla diversità dei casi, siano state divulgate da Flavio, esse tuttavolta non cessano di formare un ramo essenziale del diritto.

Potere esecutivo. Il senato, propriamente parlando, possiede tutta quella forza esecutiva la quale consiste nel deliberare e decidere intorno agli

(1) Quando un tribuno della plebe impediva col suo *veto* la decisione del senato questa non aveva più il nome di *Senatus-consultum*, ma quello di *Senatus-auctoritas*.

(2) « His legibus latis coepit, ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritate necessariam esse disputationem fori. Haec disputatio et hoc jus, quod sine scripto venit, compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut caeterae partes juris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus caeteris partibus; sed communi nomine appellatur jus civile ». Dig., I, 2, de *Orig. juris*. 2, § 5 fr. *Pompon*.

affari concernenti l'alta amministrazione della repubblica; pure la sua azione non è diretta, essa viene esercitata per mezzo dei magis trati senatori. Il senato dirige i consoli ed i pretori; impone le condizioni ai popoli vinti; ricompensa o punisce i coloni e gli alleati secondochè abbiano bene o mal meritato di Roma; risolve da arbitro le querele delle nazio ni; l'inviato di Pirro ha già detto di lui: « Il senato romano mi è sembrato un assemblea di re. »

I magistrati, le cui funzioni sono congiunte al potere esecutivo, e che trovansi personalmente e direttamente incaricati di un uffizio di azione, sono: i due consoli, i quali comandano a Roma e principalmente all'esercito; i due pretori, i quali indipendentemente dalle loro attribuzioni nell'amministrazione della giustizia, possono supplire i consoli, ed essere suppliti reciprocamente da quelli; i due censori, i quali fanno la numerazione, e l'ordinamento de' cittadini, e stabiliscono l'imposta di ognuno; i due edili maggiori i quali soprantendono all'alta polizia; i questori i quali custodiscono ed amministrano il pubblico tesoro; finalmente i tribuni e gli edili plebei, quantunque non siano propriamente parlando che i magistrati particolari di una casta.

Potere elettorale. Il popolo ed i plebei esercitano questo potere per l'elezione delle diverse magistrature. Il popolo radunato per centurie conferisce le dignità di console, di censore, di pretore, di edile maggiore; i plebei, quelle inferiori di questori, di tribuni, di edili plebei, ed anche la dignità di gran pontefice. Qui principalmente fa d'uopo rannodare l'esistenza fittizia delle curie. L'elezione de' tribuni e del gran pontefice apparteneva primitivamente alle curie, le tribù se ne impadronirono: ma per legalizzare la loro scelta si volle che venisse confermata da una legge curiata. Trenta littori rappresentano le trenta curie, gli auguri compiono le solennità richieste dalla religione, ed i littori adottano ciò che le tribù hanno già deciso; egli è così che nelle forme si rispettano gli antichi usi violati nel fondo.

Potere giudiziario. Il popolo, i plebei ed il pretore sono le autorità giudiziarie. Distinguiamo gli affari criminali dagli affari civili.

Affari criminali. I comizî per centurie, per tribù; i questori per delegazione de' comizî; il senato, sia per delegazione de' comizî, sia per le sue proprie attribuzioni, secondo la natura degli affari; i consoli o il pretore per delegazione del senato: tali sono le giurisdizioni criminali. I comizî per centurie soli possono pronunziare la pena di morte; le tribù quella dell'esilio o dell'ammende, principalmente come repressione politica. Trattasi di un delitto pubblico che abbia fissata l'attenzione de'cittadini e che l'accusa cada su di un magistrato, un consolare? le centurie o le

tribù si guardano bene dall'abbandonare la conoscenza della causa. Trattasi di un accusato più oscuro, di un affare meno rilevante, o di un delitto privato? esse si contentano di delegare i loro poteri ed un questore del parricidio; il senato qualche volta in tali occasioni delega egli stesso il questore o un magistrato, ed il popolo non pensa a rivendicare i suoi dritti. Finalmente gli accusati sono stranieri, schiavi, in generale persone che non godono de' dritti di cittadino, ovvero non trattasi che d'infliggere una pena di poco momento? il pretore è l'autorità competente. I centumviri sembrano anche avere, nell'amministrazione della giustizia criminale, delle attribuzioni mal conosciute da noi.

Affari civili. Innanzi al pretore s'intenta l'azione, si compiono le formalità sacramentali delle azioni della legge, e si organizza l'istanza (*judicium*). Egli ha la giurisdizione (*jus dicit*, *addicit*, *edicit*), ed il comando, la forza pubblica (*imperium*). Dopo adempite le formalità innanzi a lui (*in jure*), se l'affare non sia di natura da potersi terminare dalla sua propria autorità, dalla semplice dichiarazione del dritto, dalla giurisdizione o dal comando, egli dà alle parti, sia un giudice unico, sia uno e talora molti arbitri, l'uno e gli altri scelti dalle parti nell'ordine senatorio, o almeno consentiti da esse, altrimenti determinati dalla sorte. Ovvero egli le rinvia innanzi al tribunale centumvirale, che giudicherà per sezioni, talora due, talora tutt'e quattro riunite: — Innanzi al tribunale centumvirale, se trattasi di quistioni di stato, di proprietà quiritaria o di successioni, e davanti un giudice o uno o più arbitri, se trattasi di obbligazione o di possesso. — Negli affari dove trovandosi degli stranieri, non possono per conseguenza compiersi le azioni della legge, le parti sono dal magistrato rinviate innanzi ai ricuperatori, scelti istantaneamente fra gli assistenti, comunemente al numero di tre o cinque.

Il signor Laboulaye, nel suo *Saggio sulle leggi criminali de' Romani, concernenti la responsabilità dei magistrati* (1), ha dimostrato, in un modo il più interessante, come si stabilisse l'equilibrio politico in un sistema tale, qual'era quello della repubblica romana, dove i diversi poteri erano poco definiti, mal separati, senz'azione diretta gli uni sugli altri; dove le magistrature erano per la maggior parte doppie o moltiplici; dove i magistrati, ancorchè fra alcuni di loro vi fosse una gerarchia onorifica, non avevano gerarchia di autorità, non di comando ad esercitarsi da superiore ad inferiore; dove ognuno era indipendente, irresponsabile nella sua sfera durante il tempo della sua magistratura; dove finalmente queste diverse sfere avevano sovente de' numerosi punti di

(1) Memoria coronata dall'Istituto, 1845, in 8.°

contatto. Uno de' principali istromenti di questo equilibrio era il diritto di *veto*, il quale, organizzato di una maniera generale, apparteneva ad ogni magistrato contro gli atti de' magistrati suoi uguali o inferiori, ed ai tribuni della plebe contro tutt' i magistrati, ed anche contro il senato. Di maniera che impotenti a comandarsi gli uni agli altri, i magistrati erano atti, da una sfera all'altra, a vigilarsi, impedirsi, ridursi all' inerzia, ed a formare per conseguenza ricorso dall' uno all' altro. Questo mezzo intanto, in luogo di produrre semplicemente l' equilibrio, avrebbe potuto degenerare in un ostacolo al movimento, se i pubblici costumi, la conoscenza e l'uso generale di siffatte instituzioni, e l' impero degli atti precedenti non avessero impedito l' abuso.

Diritto Sacro.

Il dritto sacro ha subito alcune variazioni. Il suo intervento nel governo e nel diritto civile è sempre così forte e frequente.

Dopo l' abolizione della regia dignità, quella di gran pontefice, di cui i re erano rivestiti, è divenuta una dignità particolare deferita dalla scelta delle tribù, e confermata da una legge curiata. Essa non è annuale come le altre magistrature, ma a vita. Il gran pontefice ha la sedia curule, il diritto delle immagini, un tribunale dove giudica tutti gli affari attenenti alla religione; egli conserva le memorie storiche notando gli avvenimenti su tavole che tiene esposte in sua casa, le quali chiamansi i *grandi annali* (1).

Il collegio de' pontefici è aumentato, essendosi il numero de' membri elevato fino ad otto, e quello degli auguri fino a nove. I plebei possono farne parte.

Diritto Civile.

Sulle persone, sulle cose, sulla proprietà, su' testamenti, sulle successioni, su'contratti, sulle azioni, tutto assume un carattere particolare al solo popolo romano.

Sulle persone: alcuni uomini capi di famiglia, padroni di se stessi (*sui juris*); altri sottomessi al potere altrui (*alieni juris*); la potestà sullo schiavo, la patria potestà (*potestas*), la potestà maritale (*manus*), ancora intatte e tali quali le abbiamo noi sviluppate; i diritti (*mancipium*) sull' uomo libero che si compera, su colui che viene attribuito al

(1) Cicero, *de Orator.*, XI, 12.

creditore per dichiarazione del magistrato (*addictus*) in pagamento dei suoi debiti o per la riparazione di qualche danno (dopo la legge Petilia Papiria non debbono esservi più *nexi*) ; il legame civile (*agnatio*), il quale è attaccato all' esistenza nella stessa famiglia, nulla valendo in paragone di esso la parentela del sangue (*cognatio*) ; la *gentilità*, agnazione delle famiglie sempre ingenue, specie di diritto di parentela civile ch' esse famiglie hanno sulle razze di clienti o affrancati da quelle derivanti ; finalmente la tutela perpetua delle donne durante l' intiera loro vita:

Sulle cose e sulla proprietà : le cose distinte in due classi diverse, secondo ch' esse siano o no capaci di mancipazione (*res mancipi* ; *res nec mancipi*); la proprietà del cittadino romano, proprietà quiritaria (*mancipium*), sostituita alla proprietà ordinaria; indistruttibile quando non si usino i mezzi indicati dalla legge (*mancipatio, in jure cessio o addictio, adjudicatio, usucapio, lex*, secondo il diritto quiritario), di maniera che colui il quale vi abbia data, abbandonata la sua cosa, può ancora, durante un certo tempo rivendicarla e riprenderla dalle vostre mani qualora non l'abbia alienata colle formalità prescritte secondo la natura di questa cosa:

Sui testamenti : la libertà assoluta lasciata al capo di disporre a sua volontà di tutt' i suoi beni, anche di quelli acquistati dai membri della famiglia, senza che questi potessero lagnarsi di essere stati spogliati ; le forme del testamento, il quale dapprima doveva essere decretato dalle curie come una legge (testamentum *calatis comitiis*), e che si fa ora mercè una vendita solenne e fittizia dell'eredità (*testamentum per aes et libram*, *per mancipazionem*) :

Sulle successioni : i dritti ereditarî accordati non al legame del sangue, ma al legame civile solamente (*agnatio ; gentilitas*) ; il figlio rinviato dalla famiglia che non vi ha più alcun dritto ; la madre che non succede al figlio, nè il figlio alla madre :

Su' contratti: la formalità *per aes et libram*, o la mancipazione, il *nexum*, nella sua espressione generica, che serve a contrarre le obbligazioni egualmente che a trasferire la proprietà, poichè le parole pronunziate in questa formalità (*nuncupatio*) fanno legge per le parti (*lex mancipii*) ; poi una nuova forma di contratto introdottasi, il contratto *verbis* (o *sponsio*, *stipulatio*), prima derivazione del *nexum*, perciocchè si sono conservate le sole parole di questa solennità, ritenendosi come adempito l' atto del pesare *per aes et libram*, e quindi le parti si limitano ad interrogarsi e rispondersi solennemente, con queste parole quiritarie, le sole ancora ammesse ed esclusivamente proprie ai cittadini romani: Spondes-ne ? Spondeo; ogni altra convenzione qualunque, non

rivestita di queste forme del *nexum* o della *sponsio*, non producendo per se stessa alcun legame; sicchè la vendita (*venum datio*), la locazione (*locatio con-ductio*), il mandato (*man-datum*), lo stabilimento di una società (*societatem co-ire*) non avvengono ancora, come le loro proprie denominazioni chiaramente additano, che come un fatto eseguito da una parte o dall'altra, non come un puro accordo di volontà, il quale possa per la sua semplice forza spirituale, ed indipendentemente da ogni fatto materiale di esecuzione, obbligare le parti l'une all'altre:

Sulle azioni: la necessità de' segni pantomimici simbolici, degli atti sacramentali e delle formole consacrate, nelle quattro azioni della legge: il *sacramentum* e la *judicis postulatio*, per le contestazioni intese ad obbligare ed a risolvere; la *manus injectio* principalmente e la *pignoris capio* esclusivamente pe' modi di esecuzione; il litigante rinviato, decaduto dal suo dritto, allorquando non abbia osservato fedelmente tutte le formalità, e renduto inabile a poter ripigliare il giudizio per aver esaurita la sua azione:

Ecco altrettanti principî di diritto che quasi non si trovano in alcun altra legislazione. È questo il medio evo della repubblica; la ruvidezza di Roma nascente si congiunge alla forza derivata dalle vittorie; il rigore degli antichi principî esiste ancora in tutta la sua energia. Ma ne siamo al termine. Verranno le lontane conquiste, le ricchezze, il lusso, gli stranieri, la civilazzione, le leggi naturali, il dritto pretoriano; e tutte queste innovazioni faranno lentamente disparire il diritto pubblico ed il diritto civile quiritario, il diritto degli uomini dalla lancia.

Costumi e Consuetudini.

Tra le primitive consuetudini di Roma quelle che più intimamento collegavansi al diritto sono ora quasi tutte trasformate in legge. Purnondimeno rimangono alcuni usi che meritano di fissar la nostra attenzione perciocchè servono a dipingere l'epoca attuale. I generali si sacrificano per la repubblica, affine di sacrificar con essi le legioni e gli ausiliari nemici. I dittatori abbandonano la spada per l'aratro, e 'l comando dell'esercito per la coltura del loro campo. I consoli ricevono gl' inviati de' popoli nemici assisi ad una tavola rustica, coverta di vasi di argilla. Leggi suntuarie, e meglio di queste, la pubblica opinione disonorano il lusso: e qual lusso? un consolare è segnalato dal censore perchè possiede in vasellame d'argento il peso di dieci libbre; la porpora compari-

sce appena sulla veste de' magistrati; ma questa veste, la *pretesta* (1) non può indossarsi dai semplici cittadini, e la veste de' cittadini, la toga, non può essere indossata nè dagli schiavi, nè dagli stranieri. L'ospitalità si esercita in tutta la sua semplicità. Da per tutto infine veggonsi ancora la forza e la povertà. Ma ciò che noi abbiamo detto pel diritto civile, possiamo dirlo altresì pe' costumi: noi siamo al termine, essi cominciano a svanire progressivamente. Ormai le ricchezze di Tarento e d'Italia preparano questo cangiamento; d'altra parte la decadenza del patriziato, l'elevazione de' plebei cancellano alcune antiche consuetudini; la clientela s'indebolisce ed estingue, i legami che produceva perdono la loro energia ed utilità; una infinità di plebei sono sufficienti a se stessi: novelli venuti non sono più attaccati necessariamente, come nell'origine di Roma, ad un patrono; i grandi prenderanno bentosto per loro clienti, in mancanza di cittadini, città alleate ed intiere province.

(1) Non bisogna confondere la pretesta de' magistrati con quella che portavano i fanciulli al di sotto dell'età di dodici anni fino al momento in cui, considerati come cittadini, prendessero la toga virile.

§ III. Dalla sottomissione totale dell'Italia fino all'impero.

È raro che le leggi politiche in uno Stato cangino istantaneamente; impossibile che i costumi sieno di subito trasformati. Uno spirito superficiale potrà crederlo, poichè non vede le cose che quando saltano agli occhi di tutto il mondo; ma uno spirito giudizioso non s'ingannerà, perciocchè egli osserva gli avvenimenti e ne calcola i risultati.

I Romani hanno ottenuto un gran successo, la sottomissione dell'Italia; ancora un secolo, e ne otterranno uno maggiore, la sottomissione dell'Africa e dell'Asia. Guardiamoci dal pensare che dopo il primo successo abbiano essi sempre conservata l'austera rozzezza di Roma nascente, e che senza transizione, ad un tratto, dopo il secondo abbiano esclamato: Ecco de' quadri, de' musici, dell'oro, de' trionfi! Siamo ricchi, non v'ha più bisogno di continenza; siamo vincitori, non vi ha più d'uopo di forza!

Ciò che rimane della repubblica mi sembra potersi dividere in due parti: la prima termina colla rovina di Cartagine, di Numanzia, di Corinto; l'altra da questo punto si protrae sino all'impero. Nel corso della prima si preparano ogni giorno i costumi e gli avvenimenti della seconda. I tesori prodotti da ciascuna nuova vittoria, il numero moltiplicato degli schiavi, l'esempio de' popoli soggiogati, abituano e dispongono al lusso; ma le disfatte provate qualche volta, il timore di Annibale alle porte di Roma, la brama di dominare, ritemperano gli animi e li contengono. Allora si scorge l'austerità d'accanto alla mollezza, i cittadini dell'antica Roma vicino agli uomini della novella; de' censori fanno costruire magnifici portici per un teatro, un console li fa rovesciare; il fasto s'introduce ne' vestimenti e nella tavola, leggi suntuarie procurano di sopprimerlo; i retori, i filosofi stoici o epicurei spargono le loro discussioni e le loro massime, i decreti del senato li riprovano: il successo delle armi cresce, la purità de' costumi decresce, ed allorquando Roma è vittoriosa, essa è corrotta.

Ecco pe' costumi; in quanto alla politica, io non so se dia troppa estensione alla mia idea, ma per me l'istoria romana di questi tempi può ristringersi così: dall'espulsione de' re fino alla riduzione dell'Italia, lotta al di dentro pel trionfo de' patrizi o de' plebei; al di fuori guerra per la sottomissione d'Italia. Da questo punto sino alla conquista dell'Africa e dell'Asia, al di dentro i plebei han trionfato, non più lotta; al di fuori guerra per la dominazione generale. Da questo tempo fino all'estinzione della repubblica, al di fuori Roma comanda, non più guerra importante; al di dentro guerre civili per un generale, un console, un dittatore. Il

motivo di siffatte guerre è l'urto, l'odio degli ambiziosi: ove menar deve questo sistema? Al trionfo di un di loro, val dire all'impero. Osserviamo ne' loro particolari questi avvenimenti, di cui abbiamo già indicate le sorgenti.

XL.

Pretore peregrino (Praetor peregrinus), e per l'opposto Pretore urbano (Praetor urbanus).

(Anno 488.) Una volta l'Italia congiunta a Roma, le relazioni commerciali si estesero; allora affluirono nella città una moltitudine di stranieri; essi vi venivano come nella loro metropoli ad esercitare le arti meccaniche e le professioni mercantili che il cittadino disdegnava; essi recavan con loro nuovi oggetti, nuovi bisogni, nuovi contratti, nuove contestazioni. A quest'epoca bisogna riportare, senz'alcun dubbio, una magistratura novella, quella del pretore de' forestieri (*praetor peregrinus*). L'epoca di sua creazione vien fissata, sulla testimonianza di un passo di Lido, nell'anno 507 di Roma (1). Egli aveva la giurisdizione nelle cose concernenti i rapporti degli stranieri fra di loro o con i romani (*plerumque inter peregrinos jus dicebat; inter cives et peregrinos jus dicebat*). Applicava a questi stranieri, non già le regole del diritto civile, val dire del diritto proprio de' soli cittadini, ma quelle del diritto delle genti, cioè del diritto applicabile a tutti gli uomini. Il primo pretore prese il nome di pretore della città (*praetor urbanus*); la sua dignità era onorificamente superiore a quella del pretore de' forestieri; quindi egli aveva i littori, mentrechè l'altro non ne aveva (2); ma potevano entrambi, al bisogno, supplirsi l'un l'altro.

(Dal 490 al 608.) Soggiogata l'Italia, le armi romane si portarono

(1) *De Magistrat.*, I, 34, 45.

(2) Posteriormente alla creazione del *praetor peregrinus* Pomponio descrive quella di alcune altre magistrature, come: i tribuni del tesoro (*tribuni aerarii*) preposti alla contabilità sotto la vigilanza de' questori; i triumviri delle monete (*triumviri monetales*), incaricati di far battere le diverse monete di rame, di oro o d'argento (*aeris*, *argenti*, *auri flatores*); i triumviri capitali (*triumviri capitales*); i quali dovevano sopravvegliare le prigioni (*qui carceris custodiam haberent*), ed avevano forse anche qualche giurisdizione criminale; finalmente i cinque uffiziali (*quinquemviri*) creati per sostituire, mercè la loro vigilanza nel corso della notte, i magistrati i quali, dopo il tramontar del sole, non comparivano più in pubblico rivestiti del carattere della loro dignità. (Dig., I, 2, *de Orig. jur.*, 2, §§ 30 e 31. fr. Pomp.)

al di fuori. Qual'era allora la situazione delle altre contrade? *In Europa:* nel nord, le Gallie e la Germania presso a poco sconosciute; nelle vicinanze d'Italia, l'Illiria a se co' suoi abitanti indigeni, la Sicilia in potere de' Cartaginesi e de're di Siracusa; la Sardegna e le isole del Mediterraneo appartenenti per la maggior parte ai Cartaginesi, la Macedonia dipendente da' successori di Alessandro, le città della Grecia formanti una specie di lega, finalmente da un altro lato la Spagna, apparteneva ai Cartaginesi sul littorale, e nell'interno delle terre, agl'indigeni. *In Africa:* i Cartaginesi, i Numidi; gli Egizî. *In Asia*, l'impero d'Alessandro, di recente distribuito in diversi regni. Da questo quadro è facile di scorgere che avendo i Cartaginesi il potere più esteso fra le nazioni di quei tempi, confinando coll'Italia in diversi punti, dovettero divenire i primi rivali di Roma. Il re di Siracusa implora contro Cartagine il soccorso de' Romani; questi ultimi colgono l'occasione, e la lotta comincia in Sicilia. Essa abbraccia lo spazio di più di un secolo, e cessa colla rovina di Cartagine. Gli anni di riposo che si dettero le due città nemiche dividono questa lotta nelle tre guerre puniche (1). Nuovi spettacoli pre-

(1) La prima guerra punica comprende lo spazio di tempo decorso dall'anno 490 sino al 513. Fu allora che Regolo condusse le legioni presso Cartagine, dove queste vennero distrutte da Xantippo, generale preso ad imprestito da Sparta. La fermezza magnanima del Romano prigioniero, deputato a Roma, sarà per lungo tempo citata in esempio. La guerra terminò dopo ventiquattro anni con un combattimento navale nel quale i Cartaginesi perdettero più di cento vascelli, in seguito di che aderirono alle condizioni imposte da'Romani.

Tra la prima e la seconda guerra punica v'ebbe un intervallo di ventitre anni, durante il quale una gran parte dell'Illiria venne soggiogata, ed i Galli nuovamente comparsi alla distanza di alcune giornate da Roma, furono di bel nuovo tagliati a pezzi.

La seconda guerra punica comincia nel 536 e termina nel 558. Il passaggio di Annibale a traverso della Spagna e della Gallia per discendere ad un tratto sull'Italia, gli scacchi funesti provati da'Romani sino alla battaglia di Canne, l'apparizione di generali come il primo Scipione Africano, la diversione ch'egli opera trasferendosi in Africa: tutto ciò gitta su questo passo della Storia Romana uno spicco, ed un interesse sempre crescente. La guerra termina colla battaglia di Zama dove lottava Annibale contro Scipione; quest'ultimo fu vincitore, e Cartagine ricevette da Roma un trattato più duro ancora di quello di cui aveva voluto scotere il giogo.

Cinquant'anni decorsero tra la seconda e la terza guerra punica; durante questo tempo sorsero la prima e la seconda guerra macedonica, nelle quali furono vinti Filippo nella prima, il figlio di lui Perseo nella seconda.

La terza guerra punica si accese nel 601, e si estinse nel 608 colla rovina e la

senta la storia de' Romani; i nomi di flotte, di vascelli, di tempeste, di naufragi si congiungono alla narrazione delle loro disfatte e delle loro vittorie. L'esito delle tre guerre puniche fu loro sempre vantaggioso: eglino non depongono le armi se non quando possono dettar le condizioni. La prima guerra lasciò loro la Sicilia; la seconda, la Sicilia, la Sardegna e la Spagna; la terza, la Sicilia, la Sardegna, la Spagna ed i possedimenti di Cartagine in Africa. Nell' intervallo che separa le guerre puniche, mentre che i Cartaginesi si riposavano, i Romani avevano respinti i Galli, occupata la Gallia cisalpina, sottomessa l' Illiria sino al Danubio, ed erano comparsi in Grecia. Allato delle tre guerre puniche si presentano come episodi le tre guerre macedoniche, le quali finiscono coll'abbandono ai Romani della Macedonia, contro la quale essi avevano prese le armi, e della Grecia ancora, a prò della quale l' avevano impugnate; finalmente le guerre in Asia contro Antioco lor danno l'Asia minore colla quale confina la Grecia. Tutte queste conquiste si terminarono nello stesso anno; allora non rimasero più libere dal giogo romano che le contrade le più lontane e le meno cognite, le Gallie transalpine, la Germania, l'Egitto, tutta la parte interna dell'Asia, le Tracie, i Parti, gl' Indiani.

Durante questo spazio di più di un secolo, riempito dalle guerre che Roma sostiene per estendere la sua dominazione, alcune istituzioni relative al diritto sono a notarsi: lo stabilimento delle province, l'aumento del numero de'pretori, la creazione de'proconsoli e de' propretori, alcuni altri magistrati, i pubblici consigli de' prudenti, infine l' abolizione delle azioni della legge.

XLI.

Stabilimento delle province.

Alcuni de' nuovi paesi furono attaccati al sistema politico di Roma mediante trattati di alleanza, ma la maggior parte vennero ridotti alla qualità di province; di questo numero sono la Sicilia (A. di R. 513), la Sardegna (A. 526), la Gallia cisalpina, l'Illiria, la Spagna, l' Africa cartaginese (A. 608). Le province furono poste sotto la dominazione di-

distruzione di Cartagine sotto i colpi di Scipione, nipote del primo Africano, e soprannominato il secondo Africano. Lo stesso anno ebbe termine pure la terza guerra macedonica: Corinto fu distrutta in Grecia, Numanzia in Ispagna, e l'Asia minore venne in parte soggiogata.

retta di Roma, governate da magistrati romani, assoggettate ad una imposta. Gli abitanti non erano *cittadini*, ma *sudditi*, *tributari*. D'altronde eranvi nelle diverse città della stessa provincia differenze ben numerose. La maggior parte erano città suddite, e queste pagavano il tributo; altre erano municipali libere, e queste non dovevano alcun imposta; alcune, prefetture, le quali erano amministrate da un prefetto inviato da Roma: era principalmente quando volevasi punire una città municipale o una colonia che si trasformava in prefettura. Si mandarono anche nelle province alcune colonie, sia romane, sia latine, sia italiane. Queste differenze qualitative delle città traevano seco delle differenze nel modo governativo di ognuna di esse e nella estensione de' diritti accordati agli abitanti; ma il tutto era sotto il potere o la vigilanza generale del governatore.

XLII.

Aumento del numero de' pretori.

Le province furono dapprincipio amministrate da magistrati che i comizi di Roma nominavano specialmente a questo impiego. Siffatti magistrati presero il nome di pretori: avvenne perciò che nell'anno 527, oltre i due pretori di Roma, ne vennero creati altri due nuovi, uno per la Sicilia, l'altro per la Sardegna; nel 557, due per la Spagna ch' erasi divisa in due governi. Eranvi dunque allora sei pretori, di cui quattro per le province; ma il numero di queste province essendosi aumentato, venne adottato per la loro amministrazione un altro sistema. Quest' amministrazione venne confidata ai consoli ed ai pretori usciti di carica; le loro funzioni spiravano a Roma, ma continuavano nel governo delle province sotto il titolo di proconsoli o propretori (*pro consule*, *pro praetore*). In quanto ai quattro pretori primitivamente creati per le province, essi cominciarono a rimanere un anno a Roma, dove, senza avere una giurisdizione speciale, ajutavano i loro colleghi nell' amministrazione della giustizia.

XLIII.

Próconsoli (Proconsules).

Allorquando Roma non aveva ancora, che un nemico ed un esercito ad un tempo, i due consoli bastavano al comando. Dacchè si ebbe a combattere in una volta in Italia, in Sicilia, in Ispagna, in Africa, v'ebbe

d'uopo di molti eserciti, di molti generali. Allora il console posto alla testa delle legioni, quando il suo potere consolare spirava, veniva sovente confermato da una legge curiata nel suo comando come rappresentante del console (*pro consule*). Fu perciò che Scipione, il secondo Africano, si esercitò per dieci anni di generalato, alla rovina di Cartagine. Ecco l'origine primitiva del proconsolato. Le guerre terminate recavano per bottino a Roma delle province, le quali bisognava governare e contenere, in cui potendosi temere de' sollevamenti conveniva per conseguenza mantenere un esercito; i proconsoli ricevettero allora il governo di queste province ed il comando degli eserciti. Il titolo che avevano prese dunque un novello significato e finì per designare il governatore di una provincia.

Il proconsole comandava in modo assoluto nel suo governo; colà non collega, non censori, non tribuni, non pretori. L'esercito, l'amministrazione, la giustizia, tutto era nelle sue mani. Egli formava fra' cittadini una lista di ricuperatori i quali esercitavano, per sua delegazione, le funzioni giudiziarie. Egli aveva sotto i suoi ordini un questore, nominato dal popolo, incaricato del tesoro della provincia, ed alcuni delegati che da se stesso sceglieva e di cui il senato fissava solamente il numero. Questi delegati (*legati proconsulis*, parola che si traduce per *luogotenenti*) rappresentavano il governatore per ogni dove costui non si trovasse presente; essi erano preceduti da un littore ed esercitavano tutt' i poteri che il proconsole loro aveva conferiti. Le imposte non erano ritirate direttamente, s'impiegava per la loro percezione il modo più vizioso, quello degli appalti. Come sempre accade, gli appaltatori (*publicani*, pubblicani) opprimevano i tributari e trovavano il segreto di raddoppiare le loro imposte. I cavalieri avevano avuta l'arte di ottenere sempre questi appalti e di farli considerare in certo modo attaccati al loro ordine.

XLIV.

Propretori (Propraetores).

Le province erano le une consolari, le altre pretoriane: le prime erano quelle dove era necessario di mantenere un esercito, e queste si confidavano ordinariamente ai consoli usciti di carica; le seconde, quelle ove qualche truppa era bastante, erano date ai pretori. Ma queste cause erano variabili; lo stato del paese, la sua posizione relativamente alla sede attuale della guerra, determinavano il senato a considerare tale pro-

vincia come consolare o come pretoriana. In tal modo questa qualità poteva cangiare da un anno all'altro. Le province pretoriane avevano, come le consolari, un questore, de' luogotenenti e de' pubblicani.

I proconsoli ed i propretori, per regola generale, non ricevevano i loro poteri che per un anno; alla fine della loro gestione erano tenuti a rendere i loro conti al senato; ma si vedono quasi sempre, nell'istoria, non presentare che de' conti illusori, mantenersi per l'intrigo o per la forza nella loro carica, unirsi a' luogotenenti, ai questori ed ai pubblicani per ispossare la provincia colle loro dilapidazioni e schiacciarla co' loro atti arbitrari.

XLV.

Consultazioni pubbliche de' giureconsulti (Responsa prudentum).

E certamente una cosa assai rimarchevole quella dell'importanza di cui sembravano godere nella repubblica, sin dai primi tempi della storia romana, i cittadini ch'eransi dedicati allo studio pratico del diritto e dirigevano i litiganti co' loro consigli. Il carattere giuridico e litigioso de' primi Romani si svela anche qui d'una maniera incontrastabile. Dapprima i patrizi, soli iniziati ai misteri del diritto civile, delle azioni e de' fasti, avevano il privilegio di questa direzione. Assiso nel suo *atrium*, circondato da'suoi clienti e da coloro che vengono a consultarlo, il giureconsulto dà la sua risposta, come una specie di oracolo. Attorno di colui che ha acquistata miglior rinomanza si stringe la folla maggiore. Avvene uno fra loro, C. Scipione Nasica, al quale il senato aveva anche conceduta a spese del pubblico, una casa sulla Via sacra, acciocchè potesse con più facilità essere consultato (1). Al tempo di questo monopolio patrizio non v'era, da parte loro, una pubblicazione, una professione pubblica della dottrina: essi pensavano piuttosto, dice Pomponio, a conservare il diritto civile sotto il segreto, attendendo unicamente a rendere le risposte a coloro che dimandavano consiglio, anzichè prestarsi a dare il loro insegnamento a chiunque avrebbe voluto riceverlo (2).

Ma dopo la pubblicazione delle XII Tavole, dopo la divulgazione dei fasti e delle azioni, e principalmente dopo la politica eguaglianza progressivamente conquistata da' plebei, si uscì da questo mistero. Lo studio e

(1) Dig., I, 2, *de Orig. juris*, 2, fr, § 37 Pomp.

(2) « Vel in latenti Jus civile retinere cogitabant, solumque consultatoribus (vacare) potius quam volentibus se praestabant ». *Ibid.*, § 35.

la pratica del diritto civile, come gli onori e le magistrature della repubblica divennero comuni ai plebei. Allora questa professione pubblica dei giureconsulti assunse un carattere più liberale. Non si trattò più unicamente di consigli ai litiganti, ma di un insegnamento palese, comune a tutti. Tiberio Coruncanio, il primo plebeo pervenuto alla dignità di gran pontefice, fu anche il primo che si pose a professare il diritto. Morì nell' anno 509 di Roma. Molti altri appresso imitarono l' esempio da lui dato.

Tali furono nel principio questi *jurisconsulti*, o semplicemente *consulti*, *jurisperiti* o *periti*, *jurisprudentes* o *prudentes*, la dottrina dei quali, per la stima di cui erano onorati e per la forza dell' uso, venne a prender posto nel novero delle parti del diritto, sotto la comune designazione di diritto civile, (*jus civile*) (1). Giovani discepoli attorniavano questi giureprudenti, li seguivano al Foro, raccoglievano le risposte che essi davano ai litiganti, e così disponevansi alla carriera che un giorno avrebbero percorsa. Le lezioni che ricevevano non isviluppavano nel loro spirito una scienza, un insieme sistematico a ben coordinato; ma formavano una raccolta di decisioni diverse, alle quali aggiungevano, per compiere la loro istruzione, lo studio delle XII Tavole che imparavano a memoria. Le risposte de' prudenti (*responsa prudentium*) in tal modo raccolte, servirono di guida ai litiganti, e qualche volta ai magistrati o ai giudici; la loro autorità si accrebbe ogni giorno; esse regolarono i nuovi casi, e divenendo obbligatorie per uso, s' incorporarono nella legislazione come una sorgente del diritto non iscritto. A misura che questa scienza del diritto civile e questa professione del giureprudente si divulgavano, i rapporti dell' antica clientela, indeboliti dall' accrescimento incessante de' nuovi plebei che non vi erano stati giammai sottomessi, e dalla emancipazione politica di tutta la plebe, divenivano sempreppiù inutili. Così l' antica clientela, questo assoggettamento legale politico, tutto particolare, dispariva di giorno in giorno, dando luogo ad una clientela del tutto nuova, piuttosto di fatto che di diritto, di potenza, di sapere, e di stima anzichè di razza.

Nulla in questo periodo, secondo noi, indica che i giureprudenti fossero pubblicamente salariati per dare le lore risposte o per emettere la loro dottrina, e che queste parole *publice respondere*, *publice profiteri*,

(1) Dig. 1, 2, *de Orig. jur.*, 2 § 5 fr. Pomp. « Hac disputatio, et hoc jus, quod sine scripto venit, compositum a Prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut coeterae partes Juris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus coeteris partibus: sed, communi nomine, appellatur *Jus civile*. »

debbano essere tradotte per *rispondere o per professare a spese del pubblico*. Questo significato, che potrebbe senza dubbio riferirvisi grammaticalmente, è rispinto dalle indicazioni stesse di Pomponio, il quale applica evidentemente la parola *publice*, non ad un salario qualunque, ma alla pubblicità delle risposte e della dottrina, in opposizione al segreto in cui si chiudevano i primi giureconsulti; e ci dice inoltre di non aversi diritto di esigere pubblicamente queste risposte da chicchessia, ma che colui il quale si sentisse fiducioso ne' suoi studi e nel suo sapere, fosse libero di darle (1).

XLVI.

Nuova pubblicazione relativa alle azioni della legge (Jus Ælianum, o Tripertita).

Tra' giureconsulti di quei tempi bisogna distinguere Sesto Elio (edile curule nel 553, console nel 555, in seguito censore), di cui anche Ennio ha fatto le lodi. « *Sextum Ælium etiam Ennius laudavit.* » dice Pomponio, alludendo a queste parole del vecchio poeta:

« *Egregie cordatus homo Catus Ælius Sextus.* »

Sesto Elio compose un' opera, la quale venne chiamata *Tripertita*, perchè conteneva tre parti: primieramente la legge delle XII tavole; in secondo luogo la sua interpretazione; ed in terzo luogo le azioni della legge (2). Secondo una versione, priva per altro di prove precise, i pontefici ed i giureconsulti patrizi, dopo la divulgazione fatta da Flavio delle formole delle azioni della legge, ne avrebbero immaginate delle nuove, usando la precauzione di scriverle con semplici segni o iniziali abbreviate (*per*

(1) « Ante tempora Augusti publice respondendi jus non a principibus dabatur: sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant. » Dig. I, 2, *de Orig. juris*, 2, §. 47, fr. Pomp.

Pomponio, nel ristretto storico che ci ha lasciato, dopo di aver esposto l'origine ed il progresso delle leggi e delle altre sorgenti del diritto romano (*Juris originem atque processum*, §§ 1 e seg.), in seguito delle diverse magistrature (*quod ad magistratus attinet*, §§ 14 e seg.), passa alla biografia de' principali giureconsulti (§§ 35 e seg.).

(2) Dig. I, 2, de Orig. jur. 2 § 38 fr. Pompon.

siglas expressae)(1), ed il libro di Sesto Elio sarebbe una seconda divulgazione di questo nuovo segreto. Pomponio nulla dice di ciò. Solamente rapporta la pubblicazione delle *Tripertita*, dove in ultimo luogo trovavansi le azioni della Legge; aggiungendo d'altronde, che lo stesso Sesto Elio avesse composto, di sua invenzione alcune nuove formole, po' casi in cui esse mancavano. È poco probabile di fatti, che dopo l'ammissione de' plebei alle magistrature, al pontificato, allo studio del dritto civile, e principalmente dopo il pubblico insegnamento aperto da Tiberio Coruncanio e continuato in seguito da altri, le formole delle azioni della legge, quand'anche rinnovate, fossero tuttavia rimaste un mistero. Il libro di Sesto Elio aveva anche ricevuto il nome di *Jus Ælianum*(2).

XLVII.

Discredito graduato delle azioni della legge.— Creazione di una quinta azione (la condictio; *legge* SILIA *e legge* CALPURNIA*). — Soppressione particolare di queste azioni (legge* ÆBUTIA*).*

Le azioni della legge portavano nel più alto grado l'impronta propria degli atti giuridici appartenenti all'infanzia della civilizzazione: atti, gesti esteriori che materializzavano, per così dire, il pensiero, e lo rendevano visibile col mezzo di abiti corporali: simboli fisici, segni pantomimici in azione, i quali erano la rappresentazione degli oggetti, o quella di atti violenti di un'epoca ancora più barbara; in fine formole austere, per lunga pezza misteriose, di cui i minimi termini erano consecrati. Simili instituzioni dovettero necessariamente provare le vicende che seco mena il progresso della civilizzazione. Il loro carattere sacerdotale, patrizio, simbolico e rischioso in quanto al sacramento, divenne coll'andar del tempo, di grado in grado, discordante da' costumi e dalla costituzione sociale che cambiavano. Soprattutto queste azioni erano per la plebe romana il vestigio di un servaggio contro il quale aveva tanto lottato. Tutto dunque tendeva a colpirle di un discredito crescente. Se

(1) Questa opinione è fondata sul seguente passo di Cicerone, il quale parlando de' patrizi, dopo la divulgazione de' fasti e delle azioni per opera di Flavio, dice: « Itaque irati illi, quod sunt veriti, ne dierum ratione pervulgata et cognita, sine sua opera lege posset agi, *notas* quasdam composuerunt, ut omnibus in rebus ipsi interessent » CICER, *pro Muren*, § 11. Veggasi anche FESTO alla parola *Nota*.

(2) « Quia deerant quaedam genera agendi ... Sextus Ælius alias actiones composuit, et librum populo dedit qui appellatur *Jus Ælianum*. » DIG. 1, 2, *de Origin. jur.*, 2, §. 7, fr. Pomp.

si osserva, con un pò di ordine, il corso degli avvenimenti su questo punto, si scorgeranno questi gradatamente concorrere alla decadenza di queste azioni.

Flavio, divulgando le loro formole, Coruncanio, ed altri plebei dopo di lui, professando pubblicamente il diritto, Sesto Elio, dando al popolo il suo libro terminato dalle azioni della legge, avevano fatto abbassare queste azioni dalla loro sfera misteriosa e pontificale, potendosi da tutti conoscere e giudicare.

L'azione *sacramenti*, la più antica di tutte, la vera azione della legge originaria, per qualsivoglia lite da giudicarsi, era indubitatamente la più rozza e la più rigorosa ne' suoi simboli e ne' suoi gesti materiali, nelle sue parole sacramentali, infine nel deposito anticipato ch' esigeva nelle mani del pontefice. Già anche prima delle XII tavole, la *judicis postulatio*, seconda azione della legge per far giudicare una contestazione, era stata un' attenuazione di procedura, una soppressione della necessità del *sacramentum*, ne' casi in cui erasi ricocosciuta l'utilità di un minor rigore. Noi attribuiamo lo stesso carattere alla creazione di una quinta azione della legge, la *condictio*, che la legge Silia introdusse dapprima solamente per le cause risguardanti obbligazioni di somme certe (*certae pecuniae*), e che la legge Calpurnia estese poi alle obbligazioni di ogni cosa certa (*de omni certa re*) (1). La data precisa di queste leggi non è conosciuta; si collocano, per congettura, la prima nell' anno 510, la seconda nell' anno 520 di Roma. Esse si avvicinano molto all' epoca in cui le azioni della legge saranno quasi del tutto soppresse. Noi non abbiamo molti particolari sulle forme della *condictio*; soltanto sappiamo che dessa così chiamavasi, perchè l' attore denunziava (*denuntiabat*, *condicebat*) al suo avversario, che si fosse trovato nel termine di trenta giorni innanzi al magistrato, per ricevere un giudice (2). Ma ciò basta a render evidente che si comincia a tralasciar l' uso del simbolo e degli atti materiali del *sacramentum*, e che si adottano idee e modi più semplici; in una parola, in ciò è da scorgersi un' abrogazione parziale di quella vecchia azione del *sacramentum* e delle sue sottigliezze: da principio pel caso che offre maggior precisione, l' obbligazione di una somma determinata, ed in seguito per quella di ogni cosa certa (3).

(1) Gai., *Instit*, IV, § 19.

(2) « Et haec quidem actio proprie condictio vocabatur: nam actor adversario denuntiabat, ut ad judicem capiendum die XXX adesset. » *Ibidem*.

(3). Così mi sembra, per l'insieme de' fatti e pel ravvicinamento delle date, spiegare la creazione della *condictio*, di cui Gaio ci dice che al tempo suo già si ri-

Finalmente, poco lungi da questi tempi, col finire del sesto secolo, il discredito e l'odio popolare essendosi manifestato contro l'intiero sistema delle azioni della legge, si diviene alla loro soppressione generale, se non compiutamente, almeno nel principio: quel che rimane non è più conservato che a titolo di eccezione, ed un nuovo sistema di procedura viene introdotto. Tal è l'avvenimento al quale alludeva un passo di Aulo Gellio da lungo tempo nelle nostre mani, ma non compreso, e che il manoscritto di Gaio ha rischiarato ne' seguenti termini: « *Sed istae* « *omnes legis actiones paulatim in odium venerunt, namque ex nimia* « *subtilitate veterum, qui tunc jura condiderunt, eo res perducta est ut* « *vel qui minimum errasset, litem perderet. Itaque per legem* Æbutiam « *et duas* Julias *sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est ut* « *per concepta verba. id est per formulas, litigaremus* (1). »

L'estensione delle disposizioni della legge Æbutia, in quanto alla soppressione delle azioni della legge, non ci è ben cognita, poichè si è a questa legge, col concorso delle due leggi Juliæ, che Gaio attribuisce questa soppressione, senza additarci qual fosse la parte di ognuna. Se ci riportiamo alle parole di Aulo Gellio da noi citate, si sarà inclinato a credere che l'abrogazione soprattutto intorno alle azioni della legge relative ai giudizî delle liti, fosse l'opera della legge Æbutia, e che le due leggi Juliæ, sopravvenute posteriormente, per determinare e regolare diversi punti importanti della nuova procedura, avessero confirmato e completato la legge Æbutia. Checchè ne sia, la procedura per mezzo dell'azione della legge fu conservata in due casi; fra'quali si colloca in primo luogo, quello in cui la lite doveva essere portata innanzi ai centumviri (2). Questo tribunale eminentemente quiritario formato dalle tribù doveva rimanere in fatti sotto la procedura quiritaria del sacramentum.

La data della legge Æbutia non ci è esattamente più cognita della

cercava il motivo. La legge Silia e la legge Calpurnia sono i forieri della legge Aebutia.

(1) Gai., *Instit.*, IV § 30. — Aul. Gell., *Noct. Attic.*, XVI, § 10. « Sed enim quum proletarii, et assidui, et sanates, et vades, et subvades, et viginti quinque asses, et taliones, furtorumque quaestio cum lance et licio evanuerint, omnisque illa XII Tabularum antiquitas, nisi in legis actionibus centumviralium causarum lege Aebutia lata consopita sit. »

(2) Gai., *Instit.*, IV, § 31. — Il secondo caso era quello in cui si trattava di farsi premunire contro il danno del quale si era minacciato da un edifizio vicino (*propter damnum infectum*); ma l'azione della legge in questo caso non era che facoltativa, e rimase bentosto senza pratica, avendo l'editto del pretore somministrato un mezzo più confacente il quale era preferito.

estensione delle sue disposizioni. Nè Gaio, nè Aulo Gellio ce l'additano. Si è costretti a ricercare nella storia romana gli anni in cui trovansi dei tribuni col nome d'Ebuzio, ed è a scegliersi fra gli anni 520, 577, 583. Comunemente si crede l'anno 520; purnondimeno è questa l'opinione che mi sembra la meno ammissibile. Il solo ravvicinamento delle date 1° della legge Silia, che creò la *condictio*, per congettura nel 510; 2° della legge Calpurnia, ch'estese questa *condictio*, per congettura nel 520; 3° del *Jus Ælianum* di Sesto Elio, il quale pubblicò le azioni della legge e vi aggiunse qualche cosa di sua invenzione, nel 552; 4° finalmente della legge Furia *testamentaria*, la quale fece, secondo Gaio, una nuova applicazione ad un caso nuovo, dell'azione della legge *manus injectio*, per congettura nel 571 (1), il solo ravvicinamento di queste date dee bastare per far rigettare l'anno 520 come quello relativo alla legge Æbutia, e far preferire l'uno de' due anni 577 o 583 (2).

In quanto alle due leggi Juliæ, noi siamo egualmente imbarazzati a determinarle con esattezza. L'una è generalmente riconosciuta per la legge di Augusto, sulla procedura negli affari privati, *lex* Julia *judiciaria privatorum*, per congettura nell'anno 729 di Roma; nell'altra, si può scorgere sia la legge di Augusto sulla procedura in materia criminale *lex* Julia *judiciaria publicorum*, sia una legge giudiziaria di Giulio Cesare, *lex* Julia *(Caesaris) judiciaria*, per congettura nell'anno 708 di

(1) Gai., *Instit.*, IV, § 23. È vero che si potrebbe objettare contro quest'ultima osservazione: 1° Non dover sorprendere che la legge Furia *testamentaria*, per un caso in cui trattasi di legati, abbia fatta una nuova applicazione dell'azione della legge *manus injectio*, in un'epoca in cui queste azioni erano già soppresse; perciocchè esse eransi conservate ancora nelle cause sottomesse ai centumviri tralle quali si comprendono le cause testamentarie; 2° Che giusta una congettura fondata su diversi passi di Cicerone, le azioni della legge le quali non erano che procedure di esecuzione, val dire la *manus injectio*, nella maggior parte de'casi, e la *pignoris capio* in tutti, non erano state abrogate dalla legge Æbutia. Ma si legga il commentario di Gaio al passo da noi indicato e non sarà difficile di scorgervi ch'egli parla della legge Æbutia come posteriore alla legge Furia.

(2) Fuor di dubbio avvi molta incertezza su tutte queste date; ma ciò che mi sembra singolare, si è che le cronologie le quali fissano all'anno 512 la creazione dei centumviri, all'anno 510 la legge Silia, all'anno 520 la legge Calpurnia, all' anno 552 il *Jus Ælianum*, siano precisamente quelle che adottano l'anno 520 per la data della legge Æbutia. Di maniera che la creazione de'centumviri non avrebbe preceduto che di otto anni la soppressione delle azioni della legge; la quinta azione della legge, la *condictio*, non sarebbe stata creata che dieci anni prima di essere stata soppressa, essa sarebbe stata estesa ad ogni cosa certa, precisamente nel tempo della sua soppressione; infine la pubblicazione delle azioni della legge per opera di Sesto Elio avrebbe avuto luogo allorchè queste azioni erano state abrogate.

Roma. Queste leggi posteriori di più d'un secolo alla legge ÆBUTIA, non appartengono all'epoca che noi stiamo esaminando.

XLVIII.

Procedura formolaria (per formulas o ordinaria judicia). — *Procedura straordinaria (extraordinaria judicia).*

Il sistema delle azioni della legge in tal modo abrogato, è sostituito da quello delle formole. È questa la seconda fase della procedura romana. Questo sistema della procedura per formole, è incontrastabilmente il più ingegnoso, ed il più utile a meditare, anche pel pubblicista moderno. Esso non si presenta dapprima ben determinato, e completo di tutto punto; ma si perfeziona e si sviluppa di giorno in giorno costantemente. È l'opera incessante del diritto pretoriano e della giurisprudenza filosofica, è l'amministrazione della giustizia che, dalla dominazione patrizia, passa in quella della scienza; è il genio giuridico di Roma che si trasforma: di patrizio e quiritario ch'egli era, diviene plebeio ed umanitario; è la plebe che s'affranca, è lo straniero che partecipa alla giustizia romana! Avvi in tutto ciò una rivoluzione.

Non bisogna confondere le formole di cui qui si tratta, con quelle che dovevano pronunziarsi dalle parti nelle azioni della legge. I segni pantomimici, i gesti, gli oggetti simbolici, e le parole sacramentali di queste azioni dispariscono. L'idea madre, l'idea del tutto semplice del novello sistema, è quella che il magistrato, dopo di aver intese le parti innanzi a lui (*in jure*), organizza l'istanza, rilasciando loro una istruzione scritta, o formola, per la quale egli costituisce il giudice, determina le pretensioni delle parti che questo giudice dovrà verificare o valutare, sia nel fatto, sia nel diritto, e finalmente lo investe, più o meno largamente, de'suoi poteri.

Lo studio delle parti componenti la formola e de'loro diversi concetti è la chiave del sistema. Nel principio trovasi sempre l'instituzione del giudice: JUDEX ESTO. Le parti principali (*partes*) che può presentare la formola sono quattro:

1º Quella ch'enuncia, a modo d'indicazione, la cosa, oggetto del litigio, ed i fatti invocati dall'attore come base della sua pretensione; che dimostra, in certo modo, ciò di cui si tratta; per esempio: « QUOD AULUS AGERIUS NUMERIO NEGIDIO HOMINEM VENDIDIT, » chiamata in conseguenza, *Demonstratio*. È questo un elemento che può non incontrarsi nella formola, potendo avvenire che questa preventiva indicazio-

ne non si renda necessaria, a motivo di trovarsi sufficientemente espressa nella seconda parte.

2° Quella che determina, che riassume la pretensione dell'istante che il giudice dovrà verificare, e che in conseguenza stabilisce la quistione di diritto della lite, *juris contentio*, secondo l'espressione di Gaio: « Si paret.... etc. se apparisca che.... etc. » Si chiama *Intentio* (da *in* e *tendere* tendere a; donde le nostre locuzioni, intenzione, pretensione). È questo l'elemento vitale della formola, che non può giammai mancarvi.

3° Quella che dà al giudice, potere, ordine di condannare o di assolvere, secondo il risultato della sua verificazione, e che fissa, con più o meno latitudine, la condanna: « ... Condemnato; si non paret absolvito. » Essa si chiama *Condemnatio*. Ogni condanna è pecuniaria. Il giudice, qualunque sia l'oggetto della lite, non può altrimenti condannare che ad una somma di denaro. È questo un principio capitale, caratteristico del sistema formolario. I modi che si usavano per evitarne gl'inconvenienti, in un gran numero di casi, sono ingegnosi e degni di attenzione.

4° Finalmente la quarta, la quale non si trova che accidentalmente (in tre formole d'azione solamente, le azioni di divisione d'eredità, divisione di una cosa comune, o regolamento di confini), e che si chiama l'*Adjudicatio*, colla quale il magistrato conferisce al giudice, indipendentemente dal potere di condannare o di assolvere, quello di attribuire alle parti, secondo sarà necessario, la proprietà delle cose formanti oggetto del litigio: « Quantum adjudicare oportet, judex Titio adjudicato (1). »

In questo sistema di procedura, la parola azione cangia notabilmente di senso. Disegna il diritto conferito dal magistrato, in ogni causa, di agire innanzi al giudice per ottenere ciò che si è reclamato; ovvero per un senso figurato, la formola stessa la quale conferisce o regola questo diritto, o pur anche l'istanza innanzi al giudice, organizzata da questa formola. *Actio*, *formula*, *judicium*, sono presi sovente come sinonimi.

Nel fondo questo sistema altro non è che il mezzo ingegnoso di costituire un giurì in materia civile. Bisogno partire dal principio che il giudice non è un magistrato, ma un semplice cittadino, ch'egli non ha in conseguenza altre attribuzioni se non quelle conferitegli dal magistrato; fuor de' termini della formola, egli è senza potere. La compilazione delle formole è dunque il punto capitale della procedura. La scienza giuridica vi ripone ogni sua cura e vi si adopera incessantemente. I

(1) Gai., *Instit.*, IV, §§ 39 e seg.

giureconsulti più rinomati vengono consultati per questa compilazione dai litiganti e dal magistrato (1). L'analisi e la concatenazione delle parti della formola; la concisione e la giustezza dei termini vi sono ammirabili. Del resto questi termini non sono più sacramentali come nelle azioni della legge; non vi è attaccato lo stesso pericolo di nullità; e pieghansi con flessibilità alle variazioni degli affari.

Ciascun diritto secondo la sua speciale gradazione, è preveduto; perciocchè ogni diritto abbisogna della formola della sua azione. Le formole, costituenti in certo modo de' modelli, de' tipi generali, sono anticipatamente compilate, incorporate nella giureprudenza, inscritte sull'albo ed esposte al pubblico (2). L'attore, davanti al tribunale del magistrato (*in jure*), disegna quella che chiede. Gli elementi ed i termini particolari vengono dibattuti fralle parti, la formola adattata al litigio attuale è finalmente data dal pretore (*postulatio, impetratio formulae, vel actionis, vel judicii*) (3). In seguito il giudice, estimatore del fatto o del diritto, secondo il caso, sente le parti, pratica le verificazioni convenevoli, risolve il problema presentatoglisi, e rende la sua sentenza (*sententia*), nel limite de' poteri conferitigli dalla formola.

Un tal sistema, un sistema sì rimarchevole, sostituito, in conseguenza della legge Æbutia, al regime delle azioni della legge, com' è stato creato? Sarebbe stato improvvisato, ad un tratto, in quest' epoca o devesi cercarne le radici più innanzi? È un punto messo in dubbio quello di sapere se, anche sotto il sistema delle azioni della legge, non esistesse già qualche cosa di somigliante: val dire se il magistrato, dopo che il rito sacramentale dell' azione della legge fosse stato compito innanzi a lui, rinviando le parti al giudice, non avesse loro data una formola che determinasse la missione ed i poteri di questo giudice. Di maniera che l' innovazione della legge Æbutia sarebbe stata del tutto semplice: altro non avrebbe fatto che sopprimere il rituale dell' azione della legge: il dippiù della procedura sarebbe rimasto, divenendo, naturalmente, la procedura formolaria. Io mi appiglio all' avviso di coloro che pensano in modo diverso; cioè a dire, che le azioni della legge non fossero seguite dalla formola organizzatrice dell' istanza.

Purnondimeno il nuovo sistema, all' epoca in cui la legge Æbutia lo sancì, esisteva, in germe, da lungo tempo. Secondo noi, si è all' am-

(1) Valer. Max., VIII, § 2.

(2) Gai., *Instit.*, IV § 47. — Cicer., *pro Rosc.*, 8.

(3) Cicer., *Part. Orat.*, 28; — *pro Caecin.*, 3; — *de Invent.*, 19 — *In Verr.* IV, 66.

ministrazione della giustizia fra' peregrini, o fra' cittadini e peregrini, che rimontano questi primi germi; ed è dovuto al pretore peregrino l'onore di averli sviluppati ed elevati a sistema.

Di fatti, dal momento in cui vennero ammess' i peregrini a poter deferire al magistrato di Roma le contestazioni sia tra loro, sia con i cittadini, si dovette necessariamente introdurre una procedura diversa da quella seguita nelle azioni della legge. Non potevasi in tali casi far uso di queste azioni, poichè n'era riservata l'applicazione ai soli cittadini; nè del diritto civile, sia di proprietà, sia di obbligazione, poichè i peregrini vi erano estranei; nè anche del giudice ordinario de' cittadini, di quel giudice preso nella classe senatoriale; ancor meno de' centumviri. Il giudice, la procedura e 'l diritto stesso, tutto era a crearsi o a regolarsi dalla sola potestà (*imperium*) e dalla giurisdizione del magistrato. Allora, qualunque fosse la lontananza a cui risale l'epoca di queste necessità, formaronsi delle pratiche mercè le quali il magistrato romano dando, per la sua autorità, in virtù del suo *imperium* e della sua *jurisdictio*, l'ordine che servir doveva di regola alla lite, rinviò i litiganti, per la sentenza, davanti ai ricuperatori, quella specie di giudici che la consuetudine ed i trattati del dritto delle genti riserbavano per le discussioni cogli stranieri.

Il pretore peregrino, allorchè l' affluenza degli stranieri a Roma ebbe determinata la creazione di questa magistratura speciale, seguì queste pratiche perfezionandole di giorno in giorno, e spiegandole col suo editto annuale.

L'ordine che costituiva i ricuperatori nel loro potere, e doveva lor servire di regola, fu dapprincipio, ed anche più tardi, perfezionandosi, compilato e dato in iscritto, come una specie d'istruzione, indicante i punti da verificarsi e le decisioni a pronunziarsi dopo questa verificazione. Era la formola (*formula*).

I cittadini viddero, soprattutto dai primi anni del sesto secolo, praticare regolarmente questa procedura nelle cause tra' peregrini, e nei loro propri affari con questi ultimi. Eglino ne sperimentarono la semplicità, il carattere flessibile, proprio a piegarsi facilmente ai cangiamenti ed ai miglioramenti progressivi del diritto e della civilizzazione; ed abbandonando, mercè un mezzo che loro era offerto, l'impiego rigoroso delle azioni della legge, cominciarono senza alcuna legge precisa, per la sola forza della consuetudine, a ricorrere al sistema formolario ed a chiedere al pretore l'azione e la formola, anche per le liti fra di loro. Questa tendenza venne favorita, tra altre cagioni, dalla circostanza che presso i Romani i magistrati investiti di una stessa carica, potevano al

bisogno, supplirsi l'un l'altro: per esempio, il pretore peregrino sostituire il pretore urbano nelle cause fra cittadini, e reciprocamente.

Il concepimento delle formole, immaginato dapprima pe' peregrini, nella sua più grande semplicità, e con due parti soltanto (la *demonstratio* e la *condemnatio*) perchè si era fuori del diritto civile, dovett'essere aumentato e perfezionato al momento in cui fu parola di farne l'applicazione ai cittadini, ed appropriarlo alle quistioni di diritto civile. Allora nacquero le quattro parti distinte di cui queste formole si composero. Allora i pretori procurarono, il più che fosse possibile, di dare a divedere, ch'essi innestavano la loro nuova procedura nelle azioni della legge, imitando di queste le pratiche e le parole che potevano facilmente trasportarsi nel loro sistema. Imitazioni di cui è curioso seguire la traccia, e che ci additano per qual cammino successivo la nuova procedura pervenne a sostituirsi intieramente all'antica (1).

La formola, in alcune delle sue parti, parve una derivazione semplificata di ciò ch'eravi d'importante e di essenziale nelle azioni della legge. La *demonstratio*, la quale indicava l'oggetto del litigio, sostituiva d'una maniera puramente spirituale quei segni pantomimici, gesti, presentazione di oggetti o di vestigi simbolici, il cui scopo era di fare materialmente questa dimostrazione nell'azione della legge. E può ravvisarsi che l'*intentio*, la quale indicava la pretensione dell'attore, imitava, con bastante evidenza, le parole stesse pronunziate dall'attore, nell'azione della legge « Hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse ajo, » diceva, per esempio, l'attore nel *sacramentum* in materia reale, imponendo la lancia, la *vindicta*, sull'uomo che reclamava (2): « Si paret hominem ex jure Quiritium Auli Agerii esse, » diceva il pretore nella sua formola dell'azione reale (3). Son queste le stesse idee materializzate nell'azione della legge, spiritualizzate nella formola del pretore.

Se si voglia render conto a se stesso dell'effetto prodotto dalla legge Æbutia, si consideri, da tutto ciò che precede, lo stato ov'era pervenuta la procedura nel momento della sua pubblicazione:

Tralle azioni della legge per lo giudizio delle cause, il *sacramentum* non era più adoperato che a riguardo delle quistioni di stato e de' diritti reali, cioè a dire davanti al collegio de' centumviri, e per alcune cause speciali.

(1) Io ho tracciato questo quadro nei suoi particolari, tom. 2, p. 430 e seg. della mia *Spiegazione Storica delle Istituzioni*.

(2) Gai., *Instit.*, IV, § 19.

(3) Gai., *Instit.*, IV.

Le azioni della legge per la *judicis postulationem* e per la *condictionem*, costituivano legalmente la procedura per le obbligazioni; ma di fatti, per queste materie, i cittadini imitando quel che si praticava in occasione de'peregrini, preferivano sollecitare dal pretore per se stessi l'impiego delle formole.

Fu, in certo modo, questo stato di cose, che la legge ÆBUTIA, cedendo al voto popolare, venne a sancire e porre in regola legislativamente. Essa non inventò nè introdusse una pratica nuova, ma legalizzò quella che l'uso aveva già adottata.

Le azioni della legge per *judicis postulationem* e *per condictionem*, relative alle obbligazioni vennero radicalmente soppresse e sostituite dall'impiego delle formole.

Il *sacramentum* sopravvisse ancora. Le cause sulle quistioni di stato, sulla proprietà quiritaria o altri diritti reali e sulle successioni, continuarono a trattarsi secondo il rito di quest'antica azione della legge, e portarsi innanzi al collegio de'centumviri: questo collegio era una istituzione troppo importante e troppo popolare ancora per essere distrutta. Bisognovvi tempo e l'uso di sutterfugi successivamente immaginati dalla giurisdizione pretoriana, prima che la procedura formolaria pervenisse ad applicarsi anche a queste materie.

La rivoluzione operata nella procedura per l'adozione del sistema formolario, non apportò modificazione immediata e considerabile nell'organizzazione dello autorità giuridiche o giudiziarie. Purnondimeno hannovi due cambiamenti che si può con giusta ragione attribuire, in gran parte, all'adozione ed alla estensione di un tal sistema.

In primo luogo, l'applicazione alle causo fra' cittadini romani, non per regola generale, ma solamente in certi casi, dell'impiego de' ricuperatori, i quali avevano avuto origine ad occasione de' soli peregrini; e, in senso inverso, l'impiego dell'*unus judex* o dell'*arbiter*, una volta esclusivamente proprio a' cittadini, che comincia ad aver luogo eziandio per le cause tra' peregrini, o tra' Romani ed i peregrini (1). Ciò fu in qualche modo, una partecipazione vicendevole, e la conseguenza della tendenza pretoriana a livellare le due situazioni.

In secondo luogo, la decadenza graduale dell'istituzione del collegio de' centumviri, pel quale si era conservata legalmente la procedura del *sacramentum*; ma che la pratica abbandonava a misura che la procedura formolaria si generalizzava sempre dippiù. Le contestazioni sulla validità, sulla rottura de' testamenti, e sulla querela d'inofficiosità, sembrano essere le ultime cause che siano loro rimaste.

(1) GAI., Comm. IV, §§ 37 e 105. — CICER. in *Verr.*, II, 13; pro *Flacco*, 21.

In Roma, l'ordine senatorio, all'epoca in cui siamo giunti, conserva solo ancora il privilegio di dare l' *unus judex*, o l' *arbiter*.

Nelle provincie, i giudici, sebbene inscritti nelle liste delle decurie, formate da' governatori ad imitazione di ciò che praticavasi a Roma, si chiamano tutti *ricuperatori*. Non bisogna confonderli co' ricuperatori impiegati a Roma in certe cause.

Alcune volte il magistrato, in luogo d' inviare la causa innanzi ad un giudice, statuisce da se stesso in virtù del suo potere giurisdizionale. Certi affari sono anzi sempre, per loro natura, così decisi. Chiamasi questa forma di procedere: *extra ordinem cognoscere*; *extra ordinem cognitio;* donde la denominazione di procedura straordinaria (*extraordinaria judicia*), in opposizione alla procedura ordinaria per formole (*ordinaria judicia*).

XLIX.

Introduzione della filosofia, e specialmente dello stoicismo. Sua influenza sulla giurisprudenza.

Mentrechè i giureconsulti davano a Roma delle pubbliche consultazioni, una nuova classe di uomini si era insinuata, quella de' retori e dei filosofi. Si fu, al dir di Svetonio, un deputato della Grecia, il quale, nell' intervallo della seconda alla terza guerra punica, essendoglisi rotta una gamba, durante la sua convalescenza si formò un uditorio e si pose a professare pubblicamente la filosofia. Beutosto simili scuole vennero aperte (1). Più tardi (nel 604) tre deputati di Atene, Diogene, Critolao, Carneade, attirarono per la loro eloquenza l'attenzione de' Romani. Que-

(1) Questi retori e le loro scuole vennero riprovati dal senato e da'censori. Svetonio ci trasmette su di ciò due atti che si leggeranno forse con interesse: « Sotto il consolato di . . . , il senato a rapporto di Marco Pomponio, pretore, intorno a ciò ch'era stato detto de' filosofi e de' retori, ha decretato che Marco Pomponio vi badasse, e nell' interesse della repubblica non tollerasse questi uomini nella città. » —Il secondo atto è una dichiarazione de'censori: « E. Domizio Enobarbo e L. Licinio Crasso, censori, hanno dichiarato ciò che segue. « Noi abbiamo appreso che degli uomini, sotto il nome di retori latini, abbiano stabilito nuove scuole, che i giovani affluiscono presso di loro, e vi passano giornate intiere. I nostri antenati hanno regolato ciò che i fanciulli debbano apprendere e le scuole che debbano frequentare; noi disapproviamo queste novità contrarie agli antichi usi, e le crediamo cattive; perciò facciamo conoscere la nostra decisione a coloro che tengono queste scuole ed a quelli che le frequentano: ciò ci dispiace. » SVET., de *Claris rhetoribus*.

st'ultimo sostenne un giorno l'esistenza della giustizia, ed il giorno dopo provò ch'essa non era che una parola; onde il rigido Catone chiedeva che si rinviassero bentosto tali ambasciatori. I principi degli stoici si elevarono accanto di quelli di Epicuro. Lo stoicismo soprattutto, il quale sembrava fatto espressamente per le anime romane, si propagò solidamente e di una maniera durevole. Divenne la fede filosofica degli spiriti elevati e fortemente temperati, mentrechè l'epicurismo reclutava altrove i suoi partigiani. Esso penetrò profondamente la giurisprudenza, apportando il principio del diritto fondato sulla ragione, sulla nozione austera e morale del giusto, piuttostochè sul comando. Contribuì potentemente alla decadenza del diritto quiritario, ed alla creazione scientifica del diritto filosofico che gli venne ingegnosamente sostituito. Si fu ad un tempo co' precetti e col metodo, che influì sulla giurisprudenza.

Terminiamo qui le nostre riflessioni sul secolo decorso, e volgiamo i nostri sguardi a quello che segue. Siamo giunti al punto in cui gli storici segnano la decadenza rapida de' costumi, in cui tutte le istituzioni della repubblica crollarono. I suffragi de' comizi furono comperati, i giudizi venduti, la censura annientata o degradata, la dittatura perpetua, le province depredate. Si viddero ricchezze enormi accumularsi nelle mani di un sol cittadino, un lusso sfrenato venne spiegato, gli eserciti appartennero ai loro generali e non più a Roma, il sangue de' Romani venne sparso, e tutto ciò finì col potere assoluto.

L.

Sedizioni de' Gracchi (Grachanae). — Leggi agrarie (Leges agrariae).

(Anno 621.) I Gracchi furono de' terribili avversari all' aristocrazia senatoriale di razza o di fortuna, la quale al presente dominava la plebe, non più per gli antichi privilegi di casta, ma per la supremazia opprimente delle ricchezze. Allievi della filosofia stoica, tribuni democratici, agitatori della plebe, difendendo, al bisogno, la loro canditatura elettorale o le loro proposte di leggi coll'ammutinamento e col ferro, vi perirono entrambi; ed i loro tentativi di riforma sono rimasti nella storia col nome di sedizioni.

Quei campi conquistati, i quali erano riservati come cosa pubblica, fuori della proprietà privata sotto il titolo di *ager publicus* (qui sopra p. 42), quei campi aumentati prodigiosamente e di un modo incessante dalle armi romane, e che avrebbero dovuto essere coltivati, affittati in nome ed a profitto dello Stato, quei campi erano stati sin da principio

e sempre di più in più usurpati, prima dalla casta patrizia, in seguito dalle famiglie senatoriali, e dalle famiglie ricche e potenti.

Non potevasi avere la proprietà di questi campi, come quelli che appartenevano al dominio della repubblica; ma sotto il titolo di possessioni (*possessiones*), se ne disponeva come di un patrimonio, trasmettendosi per eredità, affrancandosi coll'andare del tempo da ogni specie di livello o prezzo di fitto verso il tesoro (*vectigal*), non pagandosi veruna imposta malgrado la natura pubblica di queste terre, ed impiegandovisi per coltivarli braccia servili, numerose torme di schiavi che le guerre apprestavano, ed i quali non dovevano alcun servizio alla repubblica. Il lungo possesso di questi beni, le vendite, e i diversi cangiamenti seguitine, formavano altrettanti titoli per quelli ai quali erano stati successivamente trasmessi, ed ogni volta che si voleva rivenire contro un simile stato di cose, i possessori attuali gridavano allo spogliamento. Ecco il soggetto che dava luogo ai continui reclami delle leggi agrarie, le quali sono state e sono tuttora mal conosciute quando vogliousi applicare alla proprietà privata. Più d'una volta, in tempo della repubblica, furono fatti tentativi, proposte leggi per arrecare un rimedio al male, limitare l'abuso di questi possedimenti, reintegrarne lo Stato, e farne la divisione comune fra' cittadini; allora si sollevava la plebe, si ammutinavano ed agitavano i proletari, reclamando a gran gridi una parte di ciò ch'essi chiamavano loro proprietà usurpate. Già, a diverse riprese, sin dal tempo del re della plebe, Servio Tullio, e più volte dopo di lui, diverse distribuzioni erano state fatte al popolo di alcune porzioni dell'*ager publicus*. Già la legge Licinia *agraria*, soprattutto, presentata e sollecitata per lungo tempo con tanta perseveranza dai tribuni C. Licinio Stolo e L. Sestio, adottata nell'anno 387 di Roma, aveva vietato che veruno potesse possedere più di cinquecento *jugera* dell'*ager publicus*, ed aveva fatto operare la divisione dell'eccesso. Legge mal osservata ne' suoi divieti, violata sin da principio, come dice la storia, da quello stesso che n'era stato il promotore e le aveva dato il suo nome (1). Gli antichi monopolî avevano ripreso vigore; la conquista di tutta l'Italia ed in seguito delle province aveva loro aperto un nuovo e vasto territorio; il male era al suo colmo, allorchè il primo de' Gracchi, Tiberio Sempronio Gracco, asceso al tribunato, ripigliò, modificandola, l'opera incompiuta della legge Licinia. Verun cittadino non potrebbe possedere più di cinque-

(1) C. Licinio Stolo fu condannato ad un'ammenda di 10,000 assi, per aver posseduto sino a Mille *jugera* dell'*ager publicus*, in contravvenzione della sua propria legge.

cento *jugera* dell'*ager publicus*, aumentati di duecento cinquanta per ciascun figlio; gli attuali detentori che oltrepassavano questo *maximum* sarebbero spodestati, ma con indennità a spese del pubblico tesoro; i campi pubblici reintegrati verrebbero distribuiti ai cittadini poveri, col peso degli annui canoni dovuti allo Stato. Tal fu il plebiscito ch'egli fece adottare (legge SEMPRONIA *agraria*, anno di Roma 621). Designato con suo fratello Cajo Sempronio Gracco e suo suocero Appio Claudio, come triumviri per l'esecuzione della legge e della divisione che quella ordinava, non ebbe il tempo di terminar la sua opera. Perì, accusato di aspirare alla tirannia, massacrato sul Campidoglio, cadendo insieme co' partigiani rimastigli fedeli, sotto la reazione violenta della classe ch'egli aveva attaccata.

(Anno 632.) C. Gracco gli succedette. Il secondo de'Gracchi, promosso al tribunato come il primo, eloquente, ardente, inasprito dalla morte di suo fratello, sostenendo le sue leggi, proponendone delle nuove, perì come lui in una sollevazione, obbligato di ricorrere al ferro ed al braccio del suo schiavo per isfuggire a quello de'suoi nemici; ma le sedizioni non spirarono con lui.

Verso la metà del settimo secolo e nell'intervallo di più di trent'anni, la nostra attenzione deve fermarsi con piu specialità sopra tre oggetti: le quistioni perpetue successivamente create le une dopo l'altre; le leggi giudiziarie trasmettenti il potere di giudicare, dal senato all'ordine de'cavalieri, dall'ordine de'cavalieri al senato; infine il diritto onorario che nasce e cresce ogni giorno.

LI.

Questioni perpetue (Quaestiones perpetuae). Giudizi criminali straordinari (Cognitiones extraordinariae).

La parte del diritto romano concernente la giurisdizione criminale non si presenta con un carattere preciso e ben determinato dapprincipio. Questa giurisdizione, sotto il periodo regio, apparteneva ai re, col diritto di appello *(provocatio)*, per gli affari capitali, al popolo, cioè a dire, a'comizi aristocratici per curie di allora. Dopo la costituzione della libera repubblica, e soprattutto dopo le leggi VALERIAE e la disposizione precisa della legge delle XII Tavole, fu stabilito come principio di diritto pubblico che i comizi centuriati solamente avrebbero potuto rendere decisioni capitali contro i cittadini.

I comizi per tribù si attribuirono pure, per consuetudine, una giu-

risdizione repressiva. Si viddero anzi, contrariamente alla legge fondamentale, statuire capitalmente contro Coriolano; ma un senatus-consulto ebbe cura di dichiarare che questo sarebbe senza conseguenze per l'avvenire (1). Regolarmente il potere che le tribù acquistarono e ritennero fu quello piuttosto delle repressioni politiche che giudiziarie: sicchè mentre i comizl centuriati dovevano conoscere de' fatti criminali puniti dalle leggi di pene capitali, i comizl tributi facevano comparire innanzi a loro i magistrati usciti di carica, i grandi, accusati di aver arrecato pregiudizio ai diritti del popolo o della plebe; e senza alcuna disposizione di legge penale esistente, li condannavano ad un ammenda decretata e pronunziata dall' assemblea stessa. — Innanzi ai comizl centuriati o tributi, il diritto di accusa non era ancora un diritto generale appartenente a tutt' i cittadini. I magistrati i quali convocavano e radunavano questi comizl, i consoli, i pretori, i tribuni, avevano soli il dritto di deferirvi l'accusa, salvo a' cittadini di dirigersi a questi magistrati per denunziare loro i fatti.

Oltre i comizl, il senato anche esercitava delle attribuzioni di giurisdizione criminale; perciocchè incaricato di vigilare e di provvedere al governo della repubblica, in quell' epoche in cui l' analisi e la separazione metafisica de' poteri non erano determinate come oggidì, non rimaneva estraneo alla vigilanza, all' arresto, alla condanna eziandio dei colpevoli, soprattutto quando trattavasi di atti che potevano compromettere lo Stato. Eccetto dunque gli affari capitali, i quali il senato, in occasione di torbidi, di sedizioni politiche ha qualche volta anche usurpato, ed eccetto alcune materie speciali, come gli affari pontificali, il senato aveva ed esercitava una giurisdizione criminale indipendente da una legge precisa: regolando esso stesso il delitto o la pena, purchè questa non fosse capitale. Il regolamento di questa giurisdizione gli apparteneva eminentemente in riguardo alle province ed ai peregrini. Bisogna del resto notare, che un gran numero di delitti inferiori, i quali attaccavano meno direttamente lo Stato, erano, sotto titolo di delitti privati, abbandonati alle semplici azioni civili tra' particolari, davanti la giurisdizione civile.

Tali erano in somma le autorità superiori in materia di giurisdizione criminale: i Re; i Comizl, dapprima per curie, poi per centurie, poi anche per tribù; ed il Senato. Ma sin dal periodo regio, e sempre dappresso, invalse una consuetudine ben rilevante. Si è quella, che queste autorità superiori, allorchè presentavasi un affare criminale, o lo esa-

(1) Dionigi d'Alic., VII., 58.

minavano e giudicavano da se stesse, ovvero contentavansi di delegarne la ricerca e la conoscenza *(quaestio)* a commissari *(quaestores)* specialmente designati per la causa.

Ecco quello che la storia ci mostra come costantemente praticato. Così, il re delega la conoscenza *(quaestio)* a' patrizi. I comizi la delegano talvolta al senato, altra volta a de' *quaestores*. Il senato la delega ai consoli, ai pretori, ai diversi governatori delle province. Queste delegazioni di giurisdizione criminale, o, per serbare il linguaggio consacrato, queste *quaestiones*, erano ordinariamente tutte speciali, per ciascuna causa solamente: finita la causa, la delegazione, la *quaestio* cessava. Purnondimeno esse prendevano qualche volta un carattere più generale. Tal era la conoscenza *(quaestio)* data, sia dal senato, ne' limiti delle sue attribuzioni, sia da' comizi, per certe specie di pubblici delitti; come, per esempio, le congiure clandestine *(de clandestinis conjurationibus)*, come nell'affare de' Baccanali (anno di Roma 568) (1); gli avvelenamenti *(quaestio de veneficiis)* (anno di Roma 570) (2); gli omicidi *(quaestio de homicidiis)*. In tal modo si scorge, dalla storia, i comizi fare certe delegazioni al senato; ed il senato soprattutto, far le sue ai consoli, a' pretori, ai governatori delle province, o ai *quaestores* che colà inviava per qualche occasione speciale.

Tal fu il procedimento il quale, nato dapprima per consuetudine, renduto sempreppiù necessario, a misura che la popolazione cresceva, lo Stato s'ingrandiva e i delitti si moltiplicavano, regolato infine da plebisciti, ed applicato successivamente ai delitti più notevoli, diede nascimento alle così dette questioni perpetue *(quaestiones perpetuae)*.

Il sistema delle questioni perpetue tolse il dritto criminale de' Romani dall'arbitrario a cui trovavasi abbandonato su tanti punti; e per ciaschedun delitto, formante oggetto d'una di queste questioni, determinò legislativamente, e d'una maniera precisa, il delitto, la pena e la procedura.

Di fatto, in luogo di queste missioni *(questiones)* date per ciascheduna causa, o per certi delitti commessi in tale occasione, in tale località, senza precisione legislativa delle norme a serbarsi sulle conseguenze della questione; in luogo di questo sistema incerto ed arbitrario, una legge speciale per ciaschedun delitto (per esempio, una legge pel delitto di briga, altra per quello di concussione, e così di seguito)

(1) TIT. LIV., XXXIX, 6.
(2) TIT. LIV., XXXIX., 38.

organizzò una delegazione perpetua *(quaestio perpetua)*; che definiva il delitto, determinava la pena, ed organizzava una specie di tribunale a cui se ne delegava per sempre la cognizione *(quaestio perpetua)*.

Quantunque questa delegazione, quest'attribuzione di cognizione di causa *(quaestio)*, porti il titolo di perpetua; e quantunque, figuratamente, siasi applicato al tribunale stesso il nome di *quaestio perpetua*, tribunale permanente, pur nondimeno secondo la regola comune delle magistrature romane, il tribunale, in quanto al personale che lo componeva, era solamente annuale; ma la sua organizzazione era determinata per sempre. Esso era preseduto da un pretore, ordinariamente da uno di quei che non erano incaricati di un'altra giurisdizione speciale. La sentenza non era renduta da'giudici permanenti, ma da giudici cittadini, da giudici giurati, designati solamente per la causa, con principio diversamente applicato, ma sempre generale; quali giurati dovevano essere accettati dalle parti. In fatto di *questiones perpetuae*, ogni cittadino poteva essere accusatore: egli disegnava l'accusato, la legge in virtù della quale lo accusava, ed i fatti che gl'imputava, prestando giuramento che la sua accusa non era calunniosa. Egli diveniva parte nella causa, ed obbligato a far la prova: si è questa una larga organizzazione del sistema accusatorio. Ed il giurì non poteva pronunziare che secondo la legge invocata: condannare o assolvere, o dichiarare di non essere sufficientemente istruito *(Condemno, Absolvo, Non liquet)*; senza che la pena decretata da questa legge potesse essere modificata (1).

Ogni delitto, in questo sistema, ha dunque la sua legge, la sua penalità, il suo giurì, e la sua procedura, di cui il complesso ad i particolari sono regolati dalla legge organizzatrice della questione: sia pel numero di giurati, ora di 32, ora di 50, di 75, o tutt'altro; sia pel modo di designazione e di ricusa de'giurati; sia pe' testimoni, sia pe' differimenti da accordarsi tanto all'accusatore quanto all'accusato; sia infine per tutte le altre forme.

I delitti così preveduti da una legge speciale, divenuti l'oggetto di una *quaestio perpetua*, erano usciti dall'arbitrario e dall'incertezza primitiva. Ciò non pertanto quelli ai quali questo sistema non ancora era stato applicato rimanevano nell'arbitrario, e formavano, come pel passato, oggetto di cause risolute o da'comizi, o dal senato, o da delegazioni ai consoli, ai pretori, o a *quaestores* particolari. Di là vennero le così dette *cognitiones extraordinariae*, *extra ordinem cognoscere*, in materia criminale.

(1) Cicer., *pso Cluentio*, 10, 20, 33, 53 e seguenti; *pro Sylla*. 22.

Ecco il quadro delle prime questioni perpetue: An. di R. 605, legge CALPURNIA *de repetundis*, *quaestio pecuniae repetundae*, contro le concussioni o esazioni arbitrarie commesse nelle province; anno 635, legge MARIA *de ambitu*, *quaestio ambitus*, contra le brighe adoperate per comperare od ottenere illegalmente le magistrature; nello stesso anno, *Quaestio peculatus*, contro il peculato, val dire contro il furto o frostornamento a proprio profitto del denaro pubblico, sacro o religioso; anno 652, legge APPULEIA *majestatis*, *quaestio de majestate*, o di lesa-nazione, contro tutti gli atti attentatori alla sicurezza o alla maestà del popolo; nello stesso anno, legge LUCTATIA *de vi*, *quaestio de vi*; anno 659, legge LICINIA MUCIA *de civitate*, *quaestio de civitate*; anno 665, legge FABIA *de plagio*; *quaestio de plagio*; finalmente sotto Silla vedremo stabilirsi eziandio delle questioni perpetue pei delitti commessi contro i particolari, come quelli di falso, e gli omicidi.

LII.

Leggi giudiziarie (Leges judiciariae).

I Romani, come abbiamo veduto, avevano sin da'primi tempi il giudizio per giurati, tanto in materia civile quanto in materia criminale. Comunque informe e sovente indeterminato fosse questo giudizio nel principio, la procedura formolaria l'organizzò in una maniera la più ingegnosa per gli affari civili, e le *quaestiones perpetuae* l'hanno legislativamente regolato per ognuno de' delitti sottomessi ad una di queste questioni. Il principio che le parti dovessero accettare il loro giudice, sia che lo scegliessero di comune accordo, sia che fosse loro designato dal magistrato o dalla sorte, con un largo diritto di ricusa, è anche un antico principio. Ma quali sono i cittadini atti ad essere giudici-giurati, sia in materia civile, sia in materia criminale? Avvi in ciò un monopolio patrizio il quale si mantenne per lunga pezza, a cui noi abbiamo veduto che le istituzioni dei ricuperatori e del tribunale quiritario de'centumviri abbia apportata una moderazione; ma che, sebbene così attenuato, si sostenga ancora sino al tempo de' Gracchi. Il giudice-giurato non può esser preso che nell' ordine senatorio.

Sotto il tribunato del secondo Gracco, comincia, per la capacità di essere giudice-giurato, una lotta ostinata, che si prolunga con alternative diverse, infino a che il monopolio sia stato distrutto ed il diritto generalizzato. Su di una proposta di C. Gracco, un plebiscito toglie ai senatori la capacità giudiziaria e la trasmette ai cavalieri. È questa la

prima legge giudiziaria (*lex* SEMPRONIA *judiciaria*, anno di R. 632). Ma quali rivalità, quali agitazioni non dovè quella suscitare, poichè tosto vediamo comparire, le une appresso le altre, delle leggi giudiziarie, che si modificano e si distruggono, come se i senatori ed i cavalieri lottassero e si strappassero a vicenda il potere: (anno 632) legge *SEMPRONIA judiciaria*, ai cavalieri; (anno 648) legge *prima* SERVILIA *jud.*, ripartigione fra'due ordini; (anno 654) legge *secunda* SERVILIA *jud.*, ai cavalieri; (anno 663) legge LIVIA *jud.*, ripartigione fra'due ordini; (anno 672) sotto Silla, legge CORNELIA *jud.*, ai senatori; (anno 684) sotto Pompeo, legge AURELIA *jud.*, e legge POMPEIA *judiciaria* (anno 699), ripartigione fra' due ordini. Tal è il quadro mobile che presentano queste leggi, alle quali senza dubbio bisogna aggiungere ancora, le leggi JULIÆ *judiciariae*, sia di Cesare (anno 708), sia di Augusto (anno 729).

Era soltanto per la capacità ad esser giudice-giurato nelle materie criminali, o in quelle civili e criminali ad un tempo, che così vivamente si disputava fra' due ordini? Malgrado l'esitazione che alcuni testi possono far nascere su questo punto, si è l'ultima opinione a cui bisogna attenersi. Sotto l'impero di Augusto non vi fu più quistione su di ciò (1).

In tempo del monopolio de' senatori la lista de'giudici-giurati è bell'e fatta: è la lista senatoriale *(ordo senatorius)*; essi sono trecento. Ma allorquando la capacità passa ad un'altro ordine, bisogna compilare annualmente la lista. Il pretore urbano n'è incaricato. Egli se ne occupa pubblicamente, al foro, sotto il giuramento di non mettervi che i migliori cittadini (2), secondo le condizioni ed il numero prescritto. La lista compilata viene affissa sull'albo. Si hanno i *judices selecti*, i *judices in albo relati*, per tutto l'anno.

In virtù della legge AURELIA, la lista dovè comporsi di tre decurie *(decuriae judicum)*: la prima di senatori, la seconda di cavalieri, la terza de' tribuni del tesoro. Questo sistema delle decurie, con variazioni nel loro numero e personale, venne difinitivamente mantenuto. Più tardi, sotto Augusto si noverarono quattro decurie, sotto Caligola cinque, distinte ognuna da un nome particolare (3). L'attitudine ad esservi inscrit-

(1) « Ad tres judicum decurias quartam addixit ex inferiori censu; quae *ducenariorum* vocaretur, judicaretque de levibus summis. » SVETON., *Oct.*, 32. — AUL. GELL., *Noct. attic.*, XIV, 2. — SENEC., *de Benefic.*, III, 7.

(2) « Praetores urbani, qui, jurati, debent optimum quemque in selectos judices referre. » CICER., *pro Cluent.*, 43.

(3) « Decuriae quoque ipsae pluribus discretaè nominibus fuere, *tribunorum aeris*, et *selectorum*, et *judicum*. » PLIN., *Hist. natur.*, XXXIII, 7. — Al che bisogna aggiungere la quarta, quella de'*ducenarii*, citata nella nota 1.

to si generalizzò e discese fino ai militari, qualunque fosse il loro censo, sino ai cittadini più debolmente imposti de' cavalieri (*ex inferiori censu*). Ed il numero totale de'*judices selecti* inscritti sulle liste annuali, si elevò successivamente da trecento a trecentosessanta, ad ottocentocinquanta, fino a raggiungere, sotto l'impero di Augusto, la cifra di quattromila circa (1).

LIII.

Diritto onorario (Jus honorarium). — Editto (Edictum) del pretore urbano, del pretore degli stranieri, degli edili, del governatore provinciale. (Edictum perpetuum; Edictum repentinum; Interdictum; Edictum tralatitium.) — Legge Cornelia, *de edictis.*

Ecco un nuovo ramo del diritto. Com'è stato ricevuto? Per una legge speciale, o per l'uso? Io adotterò l'ultima opinione che mi sembra la più certa. Di fatti, quattro magistrati a Roma presiedevano ognuno ad una giurisdizione particolare; il pretore della città, quello degli stranieri e i due edili; ai quali bisogna aggiungere, nelle province, il governatore. La giurisdizione, come la voce stessa lo indica, consisteva nella missione generale di dichiarare il diritto. Or questa dichiarazione del diritto poteva aver luogo in diverse circostanze. *Jus dicere*, dichiarare il diritto, organizzare la formola in una contestazione; *Addicere*, attribuir la proprietà con una dichiarazione di diritto; *Edicere*, dichiarare il diritto per via di una pubblicazione generale ed anticipatamente onde servir di regola a tutti; *Interdicere*, emettere una simile regola, da servire di legge in una contestazione fra due parti solamente. *Jus dicere*, *Addicere*, *Edicere*, *Interdicere*, appartengono ad una stessa famiglia di parole. Si è all'ultime due particolarmente che si riferisce il diritto onorario. Di fatti sotto l'impero di una legislazione così laconica come quella di Roma, in un epoca in cui non si avevano, intorno alla separazione de' poteri, quelle idee che ne abbiamo oggidì, era naturale che i magistrati incaricati di una giurisdizione, pubblicassero delle ordinanze: per regolare la loro propria giurisdizione, per facilitare l'esecuzione delle leggi, per indicare a' cittadini l'avviamento a tenere nei

(1) Trecentosessanta, secondo l'indicazione di Velleio Patercolo, II, 76, e di Plutarco, *Pomp.*, 55; ottocentocinquanta, secondo quella di Cicerone, *ad Attic.*, VIII, 16; circa quattromila, mille per ogni decuria, sotto Augusto, secondo l'indicazione di Plinio, *Hist. natur.*. XXXIII, 7.

loro reclami. E queste ordinanze prendevano, accanto alla legge, una specie di carattere legislativo. È facile di spiegare com'esse nacquero. Il pretore della città s'imbatteva, nel corso degli affari, in casi impreveduti, in casi dove la legge sembrava ingiusta; egli sentiva la necessità di supplire a questa legge o di correggerla con qualche mezzo; dichiarava che in tale o tal altro caso adotterebbe tale decisione. Il pretore degli stranieri dovea adoperare, per così dire, riconoscere, costituire un diritto nuovo nella città, il diritto delle genti; nulla trovava intorno a ciò nella legge civile: bisognava bene, per prevenir l'arbitrario, che stabilisse alcune regole, consacrasse alcuni principi. Quanto agli edili incaricati della polizia generale, non avevano eglino regolamenti a fare su' giuochi, sulle costruzioni, sulla sicurezza delle strade, su' mercati e sulle vendite che vi si facevano, in una parola su' diversi oggetti sottomessi alla loro giurisdizione? E nelle province, il governatore arrivando in un paese conquistato, che bisognava organizzare, le cui leggi dovevano esser fuse con quelle romane, poteva egli dispensarsi di additare le regole secondo le quali avrebbe governato? Queste ordinanze furono regolate; esse pubblicaronsi al cominciar della magistratura; i magistrati che le avevano fatte trovaronsi astretti a conformarvisi. Una legge speciale, la legge CORNELIA (anno di Roma 687), ne impose loro la necessità. Esse divennero dunque obbligatorie per tutto l'anno: perciò Cicerone le chiama *lex annua*. Ma come non erano esse che atti emanati da' magistrati e non atti legislativi, spiravano col potere del loro autore, ed il magistrato che succedeva, modificava, abrogava ciò che aveva ordinato il suo predecessore. Purnondimeno sovente egli adottava alcuni capi dell'ordinanza precedente. V'ebbero difatti delle disposizioni talmente utili, che si trasmisero anno per anno, e si attese a riconoscerle sempre come una regola che non si avesse più dritto di abrogare: l'uso successivo ne fece una specie di legge, e queste disposizioni vennero collocate nel dritto consuetudinario. Ecco come accadde che, senz'alcuna legge che con disegno premeditato ne avesse creato il dritto, ma per l'uso, per la natura delle idee e delle istituzioni del tempo (1), pel tacito consentimento del popolo che ben vale altrettanto, fu

(1) Si è alla legge CORNELIA, nel 687, al tempo di Cicerone, che alcuni autori han creduto poter attribuire la creazione del dritto conferito ai magistrati di fare degli editti. Fatto è ch'essa ordina ai pretori di pubblicare un editto al cominciar delle loro funzioni, e di conformarvisi in tutto l'anno. Essa regola la pubblicazione degli editti; ma non bisogna inferirne che fossero questi introdotti per la prima volta, e non esistessero precedentemente. Cicerone, in una orazione contro Verre, si duole delle disposizioni che questo magistrato aveva inserite nel suo

riconosciuto ne'magistrati il potere di pubblicare delle ordinanze, dei regolamenti obbligatori durante la magistratura; ed ecco come certe disposizioni di queste ordinanze divennero anche una specie di leggi. Le ordinanze de' magistrati portavano il nome di *Edicta*, editti, dal verbo *edicere*. Fa d'uopo distinguere: l'editto del pretore, *Praetoris edictum;* quello degli edili, *Edictum aedilium* o *Ædilitium edictum;* quello del proconsole o del propretore, *Edictum provinciale*. Si dava loro il titolo di *Edicta perpetua*, imperocchè erano fatti particolarmente per un affare, ma per tutto l'anno (*jurisdictionis perpetuae causa; non prout res incidit*). Eranvi alle volte degli editti renduti per una circostanza passeggiera ed appropriati soltanto a quella circostanza: questi chiamavansi *Edictà repentina*. Talora anche il pretore rendeva, fra due parti un editto speciale per esse, col quale dava un ordine, prescriveva un divieto che doveva esser legge per la causa, e chiamavasi *Interdictum*, in certo modo *edictum inter duos*. Designavasi per *Edictum tralatitium*, quello che era mantenuto e trasmettevasi da una magistratura all'altra.

Le decisioni approvate dall'uso e trasmesse da editto in editto formarono una specie di dritto introdotto da'magistrati, che chiamossi *jus honorarium*, dritto onorario. Può esso dividersi in diritto pretoriano (*jus praetorium*) e diritto degli edili (*jus aedilium*); il pretoriano è molto più importante. Questo diritto non poggiava severamente sul rigore delle leggi civili, ammetteva de' temperamenti; inclinava più alla equità, alla natura; conveniva di vantaggio a ciò che chiamasi civilizzazione; ma oltracciò preparava la scomparsa successiva del diritto primitivo (1). Fu l'opera della scienza, della filosofia, del progresso, che tra-

editto, e dell'ingiustizia colla quale pronunziava, secondo i suoi interessi, contro i termini di questo editto: or l'azione contro Verre è anteriore alla legge Cornelia. Trovasi anche in una legge scoverta nell'ultimo secolo, *lex de Gallia cisalpina*, fatta menzione dell'editto del pretore de'forestieri; ma non se ne può indurre nulla di certo; poichè s'ignora se questa legge sia anteriore alla legge Cornelia, potendosi rapportare sia al tempo delle guerre puniche, quando la Gallia cisalpina venne ridotta a provincia, sia molto più tardi, nel 705, allorchè gli abitanti di questa Gallia ricevettero il dritto di cittadinanza. Senza entrare in una discussione troppo lunga, io mi atterrò all'opinione di coloro i quali considerano questi editti come introdotti dall'uso durante la prima parte del settimo secolo. Sono anzi persuaso che l'instituzione del pretore de'forestieri e de'governatori delle province, pe'quali un editto era indispensabile, dovesse considerarsi se non l'origine, almeno la cagione che diede luogo all'estensione degli editti.

(1) Papiniano dice che il diritto pretoriano era stato introdotto *adjuvandi*, *vel supplendi*, *vel corrigendi juris civilis gratia* (Dig. I, 1, *de Iustit. et jur.*, 7, § 1., frammento di Papiniano).

mutò successivamente il vecchio dritto quiritario. Noi vedremo Cicerone dolersi che già a' tempi suoi più non si studiavano, come altra volta, le XII Tavole, e si sostituiva a quelle l'editto de' pretori.

Intanto i Romani non si limitavano ai successi contro Cartagine e contro la Macedonia. Gli eserciti portavano oltre il giogo. Giugurta, re di Numidia, resistè, non coll'armi, ma coll'oro. Comprò i suffragi del senato, la pace, la fuga di un esercito; Roma, diceva egli, perirà, se troverà un compratore. Poscia ornò il trionfo di Mario, e la Numidia venne aggiunta al numero delle province romane. Essa servì a soggiogar Cartagine, le toccava alla sua volta essere anche soggiogata. Sulle rive del Varo, del Rodano e dell'Isero, le legioni combatterono gli abitanti selvaggi delle Gallie. I Cimbri, i Teutoni, emigrando dalla Germania verso un clima più dolce, furono esterminati. Allora sorsero anche, l'une appresso l'altre, la guerra sociale, le guerre civili, le guerre degli schiavi.

LIV.

Guerra sociale.

(Anno 663.) Gli alleati del Lazio, quelli dell'Italia avevano formata la potenza di Roma, e loro era ricusato il titolo e i dritti pubblici di cittadino! Già da alcuni anni, i tribuni che volevansi creare un partito promettevano una legge che riparerebbe a questo stato di cose. Vedevansi allora questi alleati accorrere a Roma; affollarsi sulla pubblica piazza, aspettando la proposta; ma queste promesse non avevano effetto.

L'Italia si sollevò; le bandiere delle città alleate, delle città municipali, delle colonie stesse, sventolarono da ogni parte e si avanzarono sopra Roma; la guerra fu breve e micidiale; vi perirono consoli, legioni romane e legioni alleate; l'Italia perdè più di trecentomila uomini (1). Roma non trionfò che inscrivendo nel numero de' suoi cittadini, prima quelli che non avevano prese le armi o che fossero stat'i primi ad abbandonarle, poi coloro che combattevano ancora (*lex Julia* (anno di Roma 664), *lex Plautia* (anno 665), *de civitate*). Così, nello spazio di due anni, furono acquistati da quasi tutta l'Italia i dritti di cittadinanza, anche quelli del suffragio; ma per diminuire l'influenza di questi nuovi cittadini, vennero classificati in otto nuove tribù che si aggiunsero a quelle già esistenti; e nelle deliberazioni l'Italia intiera non ebbe che otto voti, mentre che Roma ne aveva trentacinque. Disproporzione

(1) Vell. Paterc., II, § 15.

che del resto durò poco: gl' Italiani pervennero bentosto a farsi distribuire nelle trentacinque tribù romane.

LV.

Guerre civili.

(Anno 667.) I governatori rendevansi indipendenti dal senato; alcuni tribuni procuravano di mantenersi per forza nella loro magistratura spirata; Mario era stato nominato console per sei anni, colpo funesto alle leggi costitutive le quali esigevano dieci anni d' intervallo fra due consolati; ma in mezzo di questi torbidi e di queste violazioni del diritto pubblico, i cittadini non ancora erano marciati contro i cittadini. La guerra sociale era stata un preludio; Mario e Silla apportarono con essi le guerre civili. Non è più per i plebei, pel senato, per le leggi, ma pel comando che si battono. Roma cadde successivamente nelle loro mani ed in quelle de' loro soldati. Di quali mali, di quali crudeltà non fu essa il teatro! Bisogna dire con Montesquieu: « io supplico che mi si permetta di rimover gli occhi dalle guerre di Mario e di Silla. » Costui trionfò l'ultimo e venne nominato dittatore perpetuo; egli abbattè i plebei, compresse i tribuni, abbassò i cavalieri, rilevò i senatori. Le assemblee per tribù furono sciolte, i comizî per centurie investiti di tutto il potere. Silla voleva rendere al senato il suo antico splendore, alla repubblica la sua primitiva energia. Bisognava renderle le sue virtù, il suo disinteresse e principalmente la sua libertà. Fu forse questa l'ultima idea che lo indusse, dopo cinque anni di dittatura, a quell' abdicazione che la storia descrive con sorpresa. Possono ravvisarsi di lui alcune leggi (dell' anno di Roma 673): *Lex Cornelia judiciaria* la quale toglieva ai cavalieri il potere giudiziario e lo rendeva ai senatori; *lex Cornelia de Falsis*, chiamata anche *testamentaria; lex Cornelia de Sicariis*, le quali stabilivano due nuove questioni l'una contro i delitti di falso principalmente in materia di testamenti, l'altra contro gli omicidî. Probabilmente quest' ultima legge è quella di cui parlano le Istituzioni di Giustiniano (lib. 4, tit. 4, §. 8), che abbia statuito eziandio sulla punizione di certe ingiurie violenti (1).

(1) Posteriormente alla guerra sociale, poco tempo dopo le leggi Iulia e Plautia *de Civitate*, si colloca un plebiscito conosciuto sotto il nome di Tavola di Eraclea, Tabula Heracleensis, due frammenti delle quali sono stati scoverti nel diciottesimo secolo, inscritti su due tavole di bronzo, trovate ne' dintorni del gol-

LVI.

Guerre servili.

(Anno 682.) Fra' torbidi ed i combattimenti di quest'epoca scorrono quasi non avvertite le guerre degli schiavi; ed intanto non dovrebbero segnalarsi più di ogni altra guerra? Turbe innumerevoli di prigionieri inviati da tutte le parti del mondo erano ammassate nelle proprietà romane. Il cittadino ricco era possessore di migliaia di teste; ad un tratto, nella Sicilia, queste teste si rialzano, le catene sono spezzate, gli schiavi divengono soldati, al numero di sessantamila. Roma spedisce contro di loro degli eserciti; gli schiavi li battono dapprima, ed investono i campi di quattro pretori, indi succombono sotto i colpi di un console, e ricevono in luogo della libertà che volevano conquistare, la morte crudele degli schiavi, il supplizio della croce. Essi lasciano dei successori; un nuovo esercito comparisce, trionfa e cade come il primo; eransi lasciati bloccare, e vinti dalla fame, si scannarono fra di loro per isfuggire ai Romani. Si fu nel seno stesso dell'Italia che insorse la terza guerra servile. Schiavi, gladiatori scappati da Capua innalzarono il grido di libertà. Spartaco, loro capo, divien calebre; coverto della porpora consolare, mette a sacco ed a ruba l'Italia, pone in fuga le legioni; tutte le forze romane si riuniscono contro di lui; finalmente è oppresso egli ed i suoi., fra la strage, senza dimandar quartiere. Con ciò cessarono gli sforzi degli schiavi che rientrarono ne' loro ferri e nella loro nullità.

fo di Tarauto, l'una nel 1732, l'altra nel 1735. Un'altra parte, che doveva esser la prima, manca a questo monumento. Le sue disposizioni abbracciano molti soggetti abbastanza diversi per far nascere la quistione se in quel monumento vi fosse una sola legge o la riunione di più leggi, quantunque esso non presenti alcuna traccia d'interruzione di continuità. Alcune dichiarazioni a farsi in Roma al console, o, in mancanza, al pretore urbano, o, in di costui assenza, al pretore peregrino: — de' regolamenti sulla pubblica strada e sulla polizia degli edili, a Roma e nel suo circondario; — poi un insieme di disposizioni speciali pei municipî, le colonie, le prefetture, i *fora* ed i *conciliabula*, relativamente alle magistrature di queste città, alle condizioni di età, alle dispense, incapacità: — tal è il triplice oggetto di cui trattasi ne' frammenti che conosciamo. Alcune enunciazioni di questa stessa legge indicano che sia stata reuduta in un'epoca in cui le città d'Italia godevano del diritto di cittadinanza romana, ed in conseguenza dopo la guerra sociale. Il sig. Mazzocchi (1755) ha creduto poterla considerare come un plebiscisto che regolava la esecuzione delle leggi Julia e Plautia *de Civitate* (an. di R. 664 e 665), ed il sig. di Hanbold l'ha fissata, nella sua cronologia, verso l'anno 680. Il sig. Blondeau ne ha dato il testo nella sua raccolta del dritto antigiustiniano, pag. 81..

(Anno 684.) Con Mario e Silla non si estinsero le guerre civili. Catilina, Pompeo e Cesare, Antonio ed Ottavio vennero dopo di loro. L'opera di Silla venne distrutta da Pompeo. I plebei riacquistarono le loro assemblee, i tribuni i loro privilegi, i cavalieri i loro poteri giudiziari che divisero col senato (1). Ma a qual pro esaminare queste leggi effimere che si urtano e distruggono fra di loro? Ch'è tutto questo? Non altro che movimenti convulsivi i quali annunziano la prossima dissoluzione della repubblica. Pompeo invano fece traversare alle legioni l'Asia in tutt'i versi, vincere Mitridate, percorrere l'Armenia, la Colchide, l'Albania, la Siria, l'Arabia, condurle sino in Gerusalemme, non fece che affrettare questa dissoluzione.

Scorriamo rapidamente questi ultimi anni della repubblica, questo patto, o piuttosto questa lega formidabile tra Pompeo, Crasso e Cesare, sotto il nome di triumvirato (690). Riunivansi per comandare al senato; dettar la scelta dei candidati; dividersi le province: a Pompeo la Spagna, a Crasso la Siria, a Cesare le Gallie. Fu allora che questo generale, il quale conservò per dieci anni il suo governo, esplorò quelle terre sconosciute, penetrò sin nella Gran-Brettagna, sottomettendo tutt'i popoli selvaggi che scovriva, e scrivendo i suoi immortali Commentarii.

Trascorriamo la lotta di Pompeo e di Cesare. L'ambizione li aveva riuniti, essa non tardò a separarli. Cesare vinse in Tessaglia Pompeo, in Affrica Scipione e Catone, in Ispagna i figli di Pompeo. Il senato, il popolo, Roma, si dettero a lui; i consolati gli vennero prodigati, poi la dittatura perpetua, a cui Bruto ed i senatori congiurati dettero termine dopo sei mesi, immolando il dittatore in mezzo del senato, sostituendo così il ferro all'azione della legge, per por fine alla sua dignità (709). Prima di questa morte tutta la Gallia cisalpina aveva già ricevuto il diritto di cittadinanza (2); due nuovi edili erano stati creati, gli Edili ce-

(1) In virtù della legge Aurelia *judiciaria*, la capacità giudiziaria non fu conceduta solamente ai senatori ed ai cavalieri, ma eziandio ai tribuni del tesoro, come abbiamo esposto qui sopra, pag. 152.

(2) Fuor di dubbio a questo avvenimento fa d'uopo riportare il plebiscito conosciuto sotto il nome di legge della Gallia cisalpina *(lex Galliae cisalpinae)*, o secondo certi critici, di legge Rubria, quantunque esso stesso nelle sue disposizioni accenni ad una legge di questo nome. Esso è relativo principalmente al modo di procedura che bisogna seguire in quella provincia, e tratta specialmente: della nunciazione di nuova opera *(de operis novi nunciatione)*, del danno imminente *(de damno infecto)*, del prestito di denaro *(de pecunia certa credita, signata forma publica populi romani)*, e dell'azione di divisione di eredità

reali (*Ediles cereales, qui frumento praeessent*); il numero de' pretori era stato aumentato fino a dieci, lo fu in seguito fino a sedici.

Trascorriamo le guerre prodotte dall'uccisione di Cesare. I repubblicani erano comandati da Cassio e Bruto. Costui, imitatore del primo Bruto, voleva rigenerar la repubblica che il primo aveva fondata: come se, allorquando il paese, gli uomini, i beni, tutto è cangiato, le istituzioni potessero rimanere le stesse.

Trascorriamo il secondo triumvirato di Antonio, Lepido ed Ottavio, o, per meglio dire, Ottaviano-Cesare (1), perchè Giulio-Cesare l'aveva adottato nel suo testamento ed avevagli lasciata un'eredità ch'ei seppe ben riconquistare.

Trascorriamo le terribili proscrizioni che riapparvero col secondo triumvirato; ma intanto queste proscrizioni ricordano un uomo che mi sarebbe imperdonabile dimenticare, colui che si propone ancora per maestro al foro, Cicerone. Le sue opere sono rimaste come sorgenti preziose pel diritto e per la storia. Leggendo le sue lettere ad Attico ad a Bruto, si assiste ai drammi critici di cui egli parla, veggonsi gl'interessi diversi, le opposte ambizioni, i timori, le speranze de' partiti, vedesi l'antico console, situato in mezzo dell'anarchia, fra uomini corrotti (2),

(*familiae erciscundae*). De'frammenti di questo plebiscito sono stati scoverti su tavole di bronzo nel 1760, negli scavi delle ruine di Velleja. Il testo è stato inserito dal nostro collega sig. Blondeau nella sua raccolta antigiustiniana, pagina 77 (Veggasi qui sopra pag. 154).

(1) Gli adottati prendendo il nome dell'adottante, e dando al loro nome naturale la terminazione aggettiva *ianus*, Ottavio, dopo la sua adozione, dee chiamarsi Ottaviano-Cesare.

(2) Due citazioni di queste lettere ci faranno giudicare il grado di corruzione al quale Roma era pervenuta. L'una è relativa ai giudizî, l'altra alle magistrature. Cicerone racconta come Clodio venne assoluto dall'accusa portata contro di lui. » In due giorni (*un confidente di Clodio*) à terminato la cosa col ministero di » un solo schiavo gladiatore. Egli ha fatto venire i giudici in casa sua, ha promes» so, garantito, dato. Anzi, o sommi dei! quale perdizione! le notti di alcune » signore romane han formato come un supplimento di prezzo per molti de'giu» dici. Così, le genti probe essendosi ritirate, il Foro essendo invaso da schiavi, » non son rimasti che venticinque giudici coraggiosi abbastanza per bravare tutt' i » pericoli ed esporsi a perire piuttosto che a perdere la repubblica. Ma trentuno » hanno più ascoltato la cupidità che l'onore. Perchè, disse Catulo all'un di que» sti giudici che incontrò, perchè ci dimandavate delle guardie! Era per timore » che non vi si rubasse il denaro pagatovi da Clodio? » (Lett. ad Att., lib. I, lett. 16.) Ecco la seconda citazione: « I consoli si sono coverti d'infamia. C. Memmio, » candidato, ha letto al senato una convenzione da essi fatta del tenor seguente: » Nel caso che i due consoli pervengano a far nominare per l'anno prossimo Mem-

opporre loro talora una politica accorta, talora parole eloquenti, appoggiarsi su' suoi clienti, su quelli de' suoi amici, sulle città ch'ei protegge; si riconosce in lui qualche debolezza, il quadro piace dippiù perchè più naturale; ma in mezzo di queste debolezze, l'amor del bene e'l desiderio di una giusta gloria lo animano sempre. Egli aveva salvato Roma da Catilina, ricevuto il nome di Padre della patria, seguito il partito di Pompeo contro Cesare; aveva fatto risuonare il Foro delle sue filippiche contro Antonio: quindi la vendetta non lo risparmiò punto. Allorchè, dopo il secondo triumvirato, il sangue de' proscritti corse, allorchè le loro teste insanguinate apparvero esposte sulla tribuna delle aringhe, colà, su questa stessa tribuna, si riconobbe la testa di Cicerone.

» Una indignazione che la mia anima non può rattenere, mi costringe » ad interrompere per un momento questi racconti. Marco Antonio! è in» vano che tu hai messo a prezzo la testa del più eloquente, del più illustre » degli uomini, ed hai numerato un funesto salario all'uccisore del console » magnanimo che salvò la repubblica. Tu non hai potuto rapire a Cice» rone che de' giorni inquieti, presso ad estinguersi, e che, sotto la tua » dominazione, sarebbero stati più miserabili che nol fu la sua morte » sotto il tuo triumvirato. Speravi tu di oscurar la gloria delle sue azioni » e quella de'suoi discorsi? Tu non hai fatto che accrescerne lo splendo» re. Il suo nome vive e vivrà nella memoria de' secoli ... La posterità » tutta intiera, ammirando gli scritti con cui ha egli infamato il tuo no» me, detesterà il suo assassino, ed il genere umano perirà piuttosto » che la memoria di Cicerone. »

Chi non ammirerebbe questo bel trasporto di Vellejo Patercolo! Io non posso fare ammeno di dividerlo (1).

Le amicizie formate dall' ambizione finiscono sempre cogli odî. La discordia non ritardò ad apparire fra' secondi triumviri, com'era apparsa tra i primi. Lepido venne abbandonato in Sicilia dal suo esercito che seguì Cesare; Antonio, vinto ad Azio, si dette la morte, e Cesare-Ottaviano rimase padrone di Roma. Egli non tardò guari ad entrarvi fralle

» mio ed il suo competitore, costoro si obbligano a pagare ad essi consoli 400,000 » sesterzî se non somministrano loro tre auguri i quali affermeranno aver veduto » fare a lor favore la legge curiata, benchè non sia stata fatta, ed inoltre due con» solari i quali attesteranno aver firmato il decreto sull'organizzazione delle loro » province, quantunque non vi sia stato questo decreto. » (Ibid., lib. IV, lett. 18.) Quale depravazione! E nel tempo stesso quale confusione! poichè si può far credere al popolo ed al senato ch'essi hanno fatto una legge curiata ed un decreto che non si erano neppure proposti.

(1) Vell. Paterc., II, § 66.

acclamazioni del senato e del popolo. Fu allora che nelle sue mani la repubblica spirò per sempre.

RIASSUNTO SULL'EPOCA PRECEDENTE.

POLITICA ESTERNA DI ROMA.

Le massime politiche non hanno punto cangiato. Si sono applicate a nazioni possenti; e com'esse servirono a sottometter l'Italia, così contribuiranno a conquistare il mondo conosciuto. Più d'una volta un re straniero ha, nel suo testamento, istituito il popolo romano per suo erede, ed il popolo romano, dopo la morte di lui, s'è posto in possesso de' suoi Stati.

Cittadini. Questo titolo frequentemente accordato a particolari ed a città, appartiene al presente agli abitanti dell'Italia, compresavi eziandio la Gallia cisalpina. Dei re, con permesso del popolo, se ne decorano e 'l preferiscono a quello di re.

Coloni. Le colonie situate nell'Italia insieme cogli alleati hanno ottenuto i diritti di cittadino, anche nell'ordine politico; ma altre colonie vengono fondate nelle contrade nuovamento sottomesse, come l'Affrica, l'Asia, la Spagna, le Gallie. Si è introdotto altresì, sotto il nome di colonie militari, un mezzo di spogliamento che i generali impiegano per pagare le truppe che hanno servito alla loro ambizione. E' spogliano le città che hanno preso partito contro di loro e distribuiscono ai soldati una porzione del loro territorio. Così fu che Silla, Giulio Cesare ed i triumviri si sdebitarono verso i loro eserciti. Vediamo Virgilio recarsi a Roma onde implorar da Ottavio che gli si renda il suo piccol patrimonio; vediamo, in una commovente egloga, esprimere i rammarichi del disgraziato pastore che frettolosamente fugge col suo gregge dal campo ereditario, innanzi al feroce centurione che va ad impadronirsene.

Alleati latini, alleati dell' Italia. Dopo la guerra sociale, le città del Lazio e dell'Italia, secondo le loro diverse distinzioni, si governano sempre allo stesso modo; ma gli abitanti godono a Roma dei diritti di cittadinanza, anche nell'ordine politico, e confondonsi ogni giorno co' Romani.

Alleati stranieri. Roma, prima di aver de' sudditi, ha avuto alleati stranieri. Quelli dell'Acaja l'hanno ajutata a sottometter la Macedonia, il re di Siracusa a scacciare i Cartaginesi dalla Sicilia, il re di Numidia a distrugger Cartagine; ma gli Acai, il re di Siracusa, quello di Numidia e tutti gli altri alleati trovansi sotto il giogo. Si è gradatamente, mercè

una scissura, una guerra abilmente maneggiata, che vi sono pervenuti. Il loro titolo di alleati è scomparso o tutt' al più non è che una parola vana. I re pongonsì come sudditi sotto la protezione del senato, sotto quella dei consoli o de' generali. Si divide, si spezza, si rialza il loro trono a piacere. Pompeo, Cesare dispongono delle corone; Antonio mette ai piedi di Cleopatra i regni di Fenicia, di Cipro, e quello di Giudea che poco tempo prima aveva conceduto ad Erode.

Sudditi. Sotto questo nome si classificano gli abitanti delle province. Assoggettati ad un tributo, piegando sotto la dominazione romana, abbandonati ai proconsoli, a' luogotenenti, ai questori, ai pubblicani, le loro spoglie arricchiscono tutti quelli che Roma spedisce colà; la loro miseria aumenta tuttodì colle depredazioni. Leggasi Cicerone nella sua aringa per la legge Manilia, nella sua azione contro Verre; leggasi Giulio Cesare, e si rimarrà spaventati dal quadro che offrono. Il governo delle province più ricche si strappa per intrigo e per danaro; si calcola, dal presuntivo prodotto, la somma che può sacrificarsi onde comperare i suffragi.

Diritto Pubblico.

Il popolo, il senato, i plebei sono sempre tre corpi politici. Fra questi due ultimi si collocano i cavalieri che son cresciuti di numero e fortuna, e lottano sovente contro i senatori. Ma fra mezzo alle guerre civili, sotto il dispotismo degli ambiziosi e sotto l'oppressione degli eserciti, che son divenuti questi corpi politici e qual'è stata la loro influenza? Hanno seguito i cangiamenti de' partiti e si sono abbassati innanzi al generale trionfante. Si appressa il tempo in cui non riconosceranno più che una sola cosa, l'ubbidienza. Così discorrendo del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere giudiziario, se si guardano le leggi e ciò ch'esse prescrivono, si crederà ch' esista ancora un ordine e de' principî; ma se si pone mente ai fatti e a ciò che avviene, si scorgerà che tutto è rovesciato.

Potere legislativo. I comizî per centurie, le assemblee per tribù, il senato, ecco sempre le autorità legislative; alle quali si possono aggiungere taluni magistrati, perchè i loro editti sono almeno delle leggi annuali. Il cangiamento più importante per le assemblee del popolo o dei plebei, è quello che i voti al presente si danno con iscrutinio secreto. Per ogni cittadino distribuisconsi due tavolette, una per l'adozione colle lettere U. R. *(uti rogas)*, l'altra pel rigetto, marcata d'un A. *(antiquo).*

Le sorgenti della legislazione sono, pel diritto scritto: *le leggi*, le quali son divenute sempreppiù rare; i *plebisciti* che si sono moltiplicati sostituendo quasi intieramente le leggi; i *senatus-consulti*, i quali, a misura della confusione dei poteri, assumono più frequentemente il potere legislativo, anche in materia di diritto privato, e finiranno alla loro volta per prendere il luogo delle leggi e dei plebisciti.

Pel diritto non iscritto: *gli editti de' magistrati* (1), di cui alcune disposizioni trasmesse di anno in anno e confirmate dall'uso, divengono leggi di consuetudine, le quali estendendo il diritto civile, lo deviano sovente dall'austerità de'principî fondamentali e lo ravvicinano all'equità naturale; *le risposte de' prudenti* le quali, ricevute dai litiganti, adottate dai giudici, ripetute ne'casi analoghi, somministrano un ramo del diritto consuetudinario donde derivano talune soluzioni, talune massime di diritto e certi modi di procedura. L'uno e l'altro risultamento sono l'opera incessante della scienza, della filosofia e della civilizzazione.

Per offrire la ricapitolazione di queste sorgenti del diritto, noi possiamo qui citare un passo di Cicerone del quale abbiamo già data la versione pagina 45: « . . . *ut si quis jus civile dicat id esse quod in legibus, senatus-consultis, rebus judicatis, juris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate consistat* (2).

Potere esecutivo, *potere elettorale*. Per principio, risiedono sempre nelle stesse mani: l'elezioni appartengono sempre al popolo ed ai plebei; l'amministrazione al senato e ad alcuni magistrati, il comando degli eserciti ai consoli, egualmente che ai pruconsoli o ai propetori rivestiti di questo comando da una legge curiata (3). Di fatto però il da-

(1) Perchè si considerano gli editti de'magistrati come sorgente di diritto consuetudinario, quando erano scritti *in albo*, *ubi de plano recte legi possit?* Ciò avviene perchè all'epoca alla quale siamo giunti, l'editto per se stesso, propriamente parlando, non è una legge obbligatoria che per un solo anno, si rannodà all'esercizio delle funzioni del magistrato che lo ha pubblicato e finisce con quelle funzioni (*lex annua*). Non si possono dunque realmente chiamare *leggi*, se non che quelle decisioni contenute negli editti che sono passati in uso e che i pretori adottano sempre come obbligatorie, ed in conseguenza, a ragione si classificano nel diritto consuetudinario.

(2) Cicer. *Topic.* 5.

(3) Per dare ai proconsoli o ai propretori la potestà militare e 'l comando degli eserciti, faceva di mestieri una legge renduta dalle curie. Anche questo era uno dei casi in cui si aveva ricorso al simulacro di quelle essemblee delle quali abbiam parlato, pagina 119.

naro, l'intrigo o la forza fanno l'elezione; ogni candidato fa venire a Roma i suoi satelliti, i suoi soldati, l'intiere città che ha messe sotto la sua protezione. Avvi de'cittadini, che mediante un illegale associazione dominano tutt'i corpi politici e dividonsi in certo modo l'impero; i governatori delle province rendonsi indipendenti dal senato, i generali si mantengono alla testa de'loro eserciti; veggonsi consoli rimanere in uffizio per molti anni, e dittature perpetue (1). I tribuni del tosoro, i triumviri delle monete, i triumviri capitali, i quatuorviri per le strade, i quinqueviri per la guardia notturna, i due edili cereali, i governatori, i luogotenenti ed i questori delle province sono novelle magistrature.

Potere giudiziario. I pretori oggidì al numero di sedici, i centumviri, i decemviri, i giudici-giurati, o arbitri, ed i recuperatori, concorrono all'amministrazione della giustizia: i pretori, come magistrati investiti di una giurisdizione; tutti gli altri semplicemente come giudici incaricati di pronunziare su di una causa; gli edili hanno eziandio un tribunale ed una giurisdizione.

Affari criminali. Lo stabilimento delle questioni o delegazioni perpetue, togliendo al popolo una gran parte de'suoi poteri su questa materia, ha nulladimeno fatto uscire dal vago e dall'arbitrario il diritto criminale in quanto ai delitti applicabili a tali questioni. Ogni delitto così regolato ha la sua legge, il suo tribunale, la sua procedura ben determinata. Niuno può esser tradotto innanzi a questi tribunali permanenti, se non in virtù di una legge, di un plebiscito, o di un senatus-consulto approvato dai tribuni. Questi atti permettono e regolano la sottoposizione ad accusa. Indi si procede alla designazione de'giudici, cittadini giurati presi dal quadro annuale pubblicamente compilato dal pretore ed affisso al *foro*. Il modo di questa designazione, del pari che il numero necessario de'giurati, vengono determinati, per ogni delitto, dalla legge costitutiva della questione perpetua. Per regola generale vengono essi scelti dall'accusatore. Egli ne sceglie un numero doppio del necessario per formar la questione, e l'accusato deve ricusarne la metà. Purnondimeno in certi casi i giudici sono estratti a sorte: l'accusatore e l'accusato hanno ciascuno il diritto di ricusare quelli che non vogliono ammettere (2). Il diritto di dare i giudici, o in altri termini la capacità ad essere iscritto sulle liste de'giudici-giurati, disputato fra'senatori

(1) Passò pressochè un secolo, fino a Silla, senza nominarsi dittatore. Il senato nei pericoli stringenti, conferiva ai consoli un potere più energico dichiarando la patria in pericolo, e pronunziando questa formula: « *Videant*, o *Caveant*, *consules, ne quid detrimenti res publica capiat.* »

(2) Cicer., *ad Attic.*, I, 16, §§ 3, 4 e 5.

ed i cavalieri, appartiene talora a' primi, talora a' secondi, qualche volta diviso, finalmente esteso ad altre classi di cittadini; ciò che ha luogo al tempo al quale siamo giunti (1). — Nel caso poi che i comizî, il senato, i magistrati, o i *quaestores*, statuiscono penalmente, come pel passato, al di fuori di una questione perpetua, chiamasi una tal procedura, cognizione straordinaria (*cognitio extraordinaria*).

Affari civili. Le azioni della legge sono quasi intieramente soppresse e più non si praticano che nei casi sottoposti alla competenza de' centumviri. Il sistema formolario, sostituito alla procedura delle azioni della legge, ha ingegnosamente regolato l'applicazione del giurì agli affari civili, coll' antica distinzione, tra la dichiarazione del diritto e l'organizzazione dell' istanza (*jurisdictio*) da una parte, e la cognizione della causa (*judicium*) dall' altra. I pretori sono i principali magistrati, investiti della giurisdizione. L'*unus judex*, o l'arbitro, o i ricuperatori sono incaricati, in ogni affare, del *judicium*. I giudici sono presi dalle liste annuali de' giudici-giurati. Il tribunale de' centumviri, e i decemviri, di cui non conosciamo precisamente nè l'organizzazione nè la competenza, vanno gradatamente a decadere dopo l'adozione del sistema formolario.— Quando il magistrato statuisce da se sull'affare, si dice che ne conosce straordinariamente (*cognitio extraordinario*, — *judicia extraordinaria*).

Nelle province, il proconsole, il propretore, i loro luogotenenti, come magistrati investiti della giurisdizione, ed i ricuperatori, come giudici-giurati organizzati mediante liste annuali secondo un procedimento analogo a quello che si pratica in Roma per i giudici, rendono la giustizia criminale e civile. Purnondimeno alle volte il governatore lascia a certe città, soprattutto negli affari civili, i loro giudici particolari.

Pubbliche rendite, spese pubbliche. Sino al re Servio Tullio l'imposta era stata eguale per ogni cittadino; e consisteva in una *capitazione*. Dopo la divisione delle classi le venne sostituita una imposta territoriale; e quando s' introdusse il pagamento del soldo alle truppe vi si aggiunse una nuova *capitazione*. Da ultimo, allorchè Roma vittoriosa, inghiottì l' oro delle nazioni vinte, le imposte dovevano scomparire. Si fu nel 586, dopo la conquista della Macedonia, che i cittadini vennero affrancati da ogni contribuzione. Da questo tempo in poi quali sono state e quali sono tuttora le pubbliche rendite? I terreni pubblici dati in appalto a

(1) È a notarsi che allorquando un cittadino vedevasi accusato di un delitto capitale, poteva volontariamente esiliarsi: allora non era giudicato in contumacia, ma i suoi beni solamente erano confiscati, ed egli sfuggiva la pena di morte.

profitto del tesoro, il bottino preso all'inimico, i tributi delle province che apportavano a Roma l'oro e le derrate di tutte le nazioni, il beneficio sulla vendita del sale che facevasi esclusivamente a profitto dello Stato, alcuni diritti di entrata percepiti ne'porti, il diritto d'un ventesimo sulle vendite e sull'affrancamento degli schiavi, ecco per le rendite. Le spese erano: il mantenimento delle truppe, il loro soldo, le guerre lontane, le costruzioni e l'abbellimento de' pubblici monumenti, le strade, gli acquedotti, e principalmente le distribuzioni di grano che si facevano gratuitamente a certe classi. A vedere così i cittadini sulla pubblica piazza stender la mano per ricevere un nutrimento gratuito e di là correre ai circhi per applaudire ai giuochi che anche gratuitamente lor si davano, si concepisce diggià quanto sia giusto di dire che i Romani avviliti più non chiedevano ai loro capi che pane e giuochi. Le magistrature non sono ancora salariate, ma i proconsoli, i propretori, i loro luogotenenti han saputo trovare nelle lor cariche un mezzo di arricchirsi, se non a spese dello Stato, almeno a spese delle province.

Diritto Sacro.

Il diritto sacro ha perduto una gran parte della sua influenza sul diritto civile. Esso è congiunto sempre all'amministrazione dello Stato; gli auguri non han cessato di consultare gli auspicî; il loro collegio è, dopo Silla, composto di quindici membri. Si vede Cicerone porsi nel rango de'candidati ed aspirare a farne parte. Al presente sono i comizî che fanno le nomine per questo collegio, egualmente che per quello de' pontefici.

Colle conquiste di Roma, i suoi dei si sono moltiplicati. Essa racchiude quelli di tutt'i popoli vinti. Se una città è distrutta, il generale romano scongiura le sue divinità tutelari di abbandonarla e recarsi a Roma; ove si dedicano loro degli altari ed un culto. Scipione non mancò d'indirizzare questa preghiera ai dei di Cartagine, di cui ci si è conservata la formola la quale probabilmente era consacrata: « Se avvi « un dio, una dea la quale protegga i Cartaginesi e la loro città, e tu gran- « de Iddio, il quale hai preso sotto la tua tutela questa città ed il suo « popolo! Io vi prego, vi scongiuro, vi supplico di abbandonare il popolo « e la città, di lasciare le loro dimore, i loro templi, le loro cose sacre, « la loro città; di ritirarvi da essi, di gittare fra loro lo spavento, il ter- « rore, l'obblio: venite a Roma verso me ed i miei; scegliete le nostre « dimore, i nostri templi, le nostre cose sacre, la nostra città; prese- « dete al popolo romano, ai miei soldati ed a me; concedetemi il sa-

« pere e l'intelligenza. Se cedete alle mie preghiere, fo voto di offrir-
« vi de' templ e de' giuochi (1). »

Diritto Privato.

Le leggi civili seguono la fortuna, il territorio, i costumi; è impossibile che Roma vasta, ricca e civilizzata, abbia le stesse leggi di Roma piccola, povera e rozza. Il diritto civile della repubblica colla sua energia, le sue regole imperative e dure, cede a principî più naturali, più civili; il cambiamento delle idee, il miscuglio de' Romani cogli altri popoli arrecano seco regole meno singolari e più generalí; ma qui diviene apparente un contrasto che noi segnaleremo sempreppiù. Mentre che gli editti de' pretori, le risposte de' prudenti, le opere de' giureconsulti dirigonsi incessantemente verso l'equità, verso i legami e gli usi naturali, il diritto primitivo fondato sul disprezzo di questa equità, di questi legami e questi usi, vien sempre proclamato; si stabilisce come base fondamentale della scienza, facendosi mostra de' suoi principî più rigorosi e più straordinarî, in mezzo a parole, distinzioni e supposizioni che servono ad eluderlo.

Sulle persone. I diversi poteri, durante questo periodo, hanno assunto nomi ben determinati, di *potestas*, per quello sugli schiavi e sui figli, *manus*, per quello sulla moglie, *mancipium*, per quello sugli uomini liberi acquistati per mancipazione; ma essi cominciano a modificarsi considerabilmente. Il potere *(potestas)* sugli schiavi è lo stesso, quantunque il loro numero e la loro posizione effettiva sieno ben cangiati. Il potere paterno *(patria potestas)* si è molto indebolito. Il potere maritale *(manus)* è quasi intieramente scomparso: de' tre modi di acquisizione, la coenzione è rare volte adoperata, la confarreazione più non si pratica che tra' pontefici, e l'uso *(usus)* sembra esser caduto in disuso. I diritti sull'uomo libero comperato o abbandonato in proprietà *(mancipium)*, non hanno quasi più luogo che fittivamente; e nei casi dove tuttora se ne faccia uso, sono ben moderati. La gentilità, in seguito della scomparsa della clientela, dell'estinzione delle razze antiche e della progressione incessante di nuovi elementi di popolazioni, diviene più rara. La parentela di sangue *(cognatio)* comincia agli occhi del pretore a produrre qualche legame ed alcuni effetti. La tutela perpetua delle donne è quasi abolita; il tutore non intervieue che negli atti più importati, per la forma e senza poter ricusare la sua autorizzazione,

(1) Macrob., *Saturn.*, 3, 9.

meno però che questo tutore non sia uno degli agnati; ma le donne hanno trovato il mezzo, mediante una vendita fittizia (1), di sfuggire la tutela di questi ultimi.

Sulle cose e sulla proprietà. Il nome di *mancipium* altra volta dato alla proprietà, nell'epoca in cui la forza era il mezzo tipo di acquistarla, e la lancia il suo simbolo, è oggi temperato. La proprietà è come concentrata in ciascuna famiglia; il capo godendo solo di una personalità individuale, gode solo di tutt'i diritti; ma i figli sottoposti al suo potere, i quali nulla possono avere individualmente, sono come comproprietarî con lui; si riconosce la proprietà come una cosa di comunità nella casa *(in domo)*: donde il suo nuovo nome di *dominium*. Questa proprietà non è più unica: accanto a lei la filosofia della giurisprudenza ne ha fatto ammettere una novella. Le cose possono essere o nella proprietà di un cittadino *(in dominio)*, o nei beni *(in bonis)*: il *dominium* è la proprietà romana *(dominium ex jure Quiritium)*; l'altro rapporto nuovamente introdotto e pel quale un termine esatto ci manca, è una specie di proprietà naturale (i commentatori la chiamano *dominium bonitarium*, parola che non è romana). La divisione delle cose in cose *mancipi* e *nec mancipi* sussiste tuttora; ma il numero delle prime, caratterizzate dal vecchio diritto quiritario, non ha fatto ulteriore progresso.

Su' testamenti. I prudenti e l'uso hanno diminuito il diritto assoluto del padre di famiglia. S'ei voglia diseredare i suoi figli, deve dichiararne formalmente la volontà *(exhaeredatio)* altrimenti il suo testamento sarà nullo in certi casi, o, in altri, non impedirà ai figli di venir a prendere una parte dell'eredità; inoltre deve avere un giusto motivo, altrimenti il suo testamento potrà essere attaccato davanti i centumviri come contrario ai doveri di natura *(testamentum inofficiosum)*, e sotto il pretesto fittizio che il testatore era demente (2).

(1) Le donne, mercè una vendita simulata *per aes et libram (coemptio)*, fingevano di passare sotto la potestà *(in manu)* dell'acquirente. E come allora esse uscivano dalla famiglia, come l'abbiamo detto parlando della donna *in manu conventa*, pag. 80 e 81, gli agnati perdevano i loro diritti, e la loro tutela cessava. Ecco un de' casi dove impiegavansi le istituzioni dell'antico diritto, per eludere questo stesso diritto.

(2) *Hoc colore quasi non sanae mentis fuerint cum testamentum ordinarent,* dicono le Istituzioni (lib. II, tit. 18, pr.). Ecco un caso in cui, per giustificare una nuova causa di nullità che non era preveduta dal dritto antico, si rannoda, si assimila in certo modo ad un'altra causa di nullità già esistente. — Similmente la necessità della diseredazione è tratta, da' prudenti, da un principio del dritto civile, quello della comproprietà della famiglia. I figli sono comproprietarî del patrimonio della famiglia; se dunque il capo voglia respingerli, fa d'uopo almeno che lo dichiari formalmente.

Sulle successioni. I legami civili (*agnatio* et *gentilitas*) non sono più i soli che conferiscono diritti di successione. Il pretore incaricato di far eseguire la legge che accorda all'erede il *possesso dei beni* del defunto, ha immaginato di fare di questo possesso una specie di eredità pretoriana (*bonorum possessio*) ch'egli dà sovente a persone alle quali il diritto civile nega l'eredità (1). In tal modo accorda il possesso dei beni al figlio emancipato; talora al figlio dato in adozione, sebbene usciti dalla famiglia; al modo stesso, in mancanza d'erede suo, o di agnato, invece di dare il possesso de'beni al fisco, lo conferisce al più prossimo cognato.

Sulle obbligazioni e su' contratti. Il numero de'contratti, o delle convenzioni obbligatorie, è cresciuto. Il *nexum*, come modo di obbligarsi, si è trasformato ed ha prodotto delle derivazioni. Vien sostituito da quattro contratti civili formati *re*, vale a dire mediante la consegna della cosa: il prestito a consumo (*mutuum*), il prestito ad uso (*commodatum*), il deposito (*depositum*), ed il pegno (*pignus*). Il primo derivato del *nexum*, la stipulazione, si è dilatato nella pratica: l'antica formola quiritaria, *Spondes? Spondeo*, è sempre esclusivamente propria de'cittadini, ma, coll'aiuto di altre formole, oggidì permesse, *Promittis? Promitto*, ed altre simili, il contratto può farsi con uno straniero. A questa prima derivazione del *nexum*, bisogna qui indubitatamente aggiungerne una seconda, il contratto *litteris*, o l'*expensilatio*, il quale esclusivamente proprio de'cittadini in certe forme, è stato altresì, coll'aiuto di talune modificazioni, esteso agli stranieri. Infine il diritto civile ha dato accesso a quattro contratti del diritto della genti dipendenti del tutto dallo spiritualismo delle volontà, e ne'quali le obbligazioni scaturiscono del solo consenso; la vendita (*emptio venditio*), l'affitto (*locatio conductio*) il mandato (*mandatum*), e la società (*societas*). Il pretore ha inoltre riconosciuto come obbligatorie alcune di quelle convenzioni che, secondo il diritto civile, non producevano alcun legame, alcun'azione, quando non erano accompagnate da stipulazione. Siffatte convenzioni non obbligatorie, chiamate in generale patti (*pacta*), sebbene sprovvedute di azione, purnondimeno ricevono dalla giurisprudenza filosofica e dal diritto pretoriano certi effetti, vengono riconosciute come costituenti

(1) Ecco un caso in cui, mercè una parola, si cangia il diritto antico sembrando rispettarlo. Non si dà al figlio l'*eredità*, il titolo di *erede*, perchè il diritto civile glielo nega; ma gli si conferisce il *possesso de'beni (bonorum possessio)* il titolo di *possessore de'beni*, ciò che, mercè le istituzioni pretoriane, riviene presso a poco allo stesso, sotto altre parole.

obbligazioni naturali; ed allorquando il pretore le ha compiutamente sancite, esse assumono il nome di patti pretoriani. Similmente la giurisprudenza o il diritto pretoriano, oltre i fatti qualificati per delitti dall'antico diritto civile, ne ha riconosciuti altri, come il dolo, la violenza, il ratto, ingeneranti eziandio delle obbligazioni. Di guisa che in conclusione, si cominciano a distinguere ora: le obbligazioni civili, le obbligazioni pretoriane e le obbligazioni naturali.

Sulle azioni. La procedura delle azioni della legge, abolita dalla legge ÆBUTIA e dalle due legge *Juliae*, vien sostituita dalla procedura formolaria. Però le azioni della legge sono tuttora conservate in due casi, fra'quali quello in cui si agisce davanti i centumviri. La parola azione ha cangiato notabilmente di significato. Non disegna più un insieme di procedura. Ogni diritto costituente facoltà di persecuzione giudiziaria ha la sua azione. L'azione è il diritto di perseguitare in giudizio, accordato in generale dal diritto, sia civile, sia pretoriano, ed ottenuto in particolare dal pretore in ogni affare. In molte circostanze ove il diritto civile non conferisca verun'azione, quantunque sembri che l'esiga l'equità o l'utilità sociale, il pretore concede che sieno dichiarate azioni pretoriane (*honorariae actiones*); e all'inverso, ne' casi dove il diritto strettamente dà delle azioni contrarie all'equità, il pretore accorda, per respingerle, de' mezzi che chiamansi *exceptiones*, i quali altro non sono che ristrizioni da lui imposte, nella formola, all'ordine di condannare, in certo modo delle eccezioni al potere di condannare (1).

Ordinariamente è questo il punto dal quale si comincia a far fiorire il diritto romano; e qui noi crediamo segnalare la decadenza di questo diritto romano, preso nel senso di diritto quiritario, diritto veramente nazionale. Di fatti dal rapido cenno che abbiamo esposto, è facile dedurre che il diritto semplice e rozzo di altra volta, disparisce in realtà, sebbene non si lascia d'invocarlo come principio. Tuttogiorno la civilizzazione, il cambiamento di costumi apportano una nuova modificazione. Il diritto comincia a divenire una scienza, il che è vero; questa scienza comincia a legarsi all'equità ed alle leggi naturali, il che è anche vero; ma essa serba in se un gran vizio, cioè quello di essere il composto di due elementi contrari: gli antichi principi che le servono di fondamento

(1) Ecco eziandio un mezzo ingegnoso di corregere il diritto antico. Se un'azione è contraria all'equità naturale, il pretore non dichiara di abolirla, ma che non abbia più luogo. Il diritto civile l'accorda, egli non si permetterebbe di distruggerla: ma promette di renderla inutile innanzi al giudice: e perciò crea ciò che chiamasi una *eccezione*, che diverrà un mezzo di difesa contro l'attacco (l'*azione*.)

e le decisioni ed istituzioni nuove alle quali si vuol pervenire; donde nasce l'opposizione fra questo diritto civile, ed il dirittto pretoriano e le risposte de' giureconsulti; donde derivano pure que' sutterfugi ingegnosi e sottili di cui si fa uso per tutto conciliare. Purtuttavia bisogna confessare che una volta ammessi i due elementi contradittori, è impossibile di trovare, per conciliarli, un ingegno, un giudizio, un metodo migliore di quello usato da' prudenti e da' pretori. In breve, parlasi da giureconsulto, astrazione fatta dalla storia romana, si giudica il diritto per sè stesso, in rapporto alla natura comune degli uomini? devesi con giustizia dichiarare che si è migliorato e sviluppata quella vasta scienza, destinata a regolare un giorno tutte le nazioni. Parlasi da storico, giudicando le leggi rimpetto al popolo che se le ha date, in rapporto al carattere particolare di questo popolo e delle sue istituzioni? bisogna dire che la repubblica e quelle leggi dure che han fatto la sua prosperità, sono svanite.

Costumi e Consuetudini.

Quando le istituzioni politiche e le leggi civili più non esistono, i costumi, che le han prodotte, debbono essere ben cangiati; ma è qui necessario di dipingere i nuovi costumi? Non si dimostrano abbastanza colla descrizione degli avvenimenti? Pur tuttavia due usi meritano alcune riflessioni particolari (1). I consolari, i primi magistrati della repubblica, recansi avanti ai giudici a difendere le cause de' cittadini; i

(1) Forse non è superfluo di dare un' idea della maniera con cui i Romani designavano le persone: 1° il prenome *(praenomen)* serviva a distinguere i diversi membri di una famiglia; la lingua romana non ne aveva un gran numero, quindi ordinariamente non si scrivevano che colla sola lettera iniziale. Il figlio primogenito prendeva quello del padre; le figlie generalmente non ne avevano: esse distinguevansi in famiglia cogli epiteti di *major, minor, prima, secunda, tertia, etc.*; 2° il nome *(nomen)* apparteneva a tutta la razza; era sempre il secondo ad enunciarsi; le figlie lo portavano nel femminile; 3° il soprannome *(cognomen)* era una specie di aggiunto dato in occasione di qualche fatto rilevante, di qualche burla, di qualche bellezza, di qualche difformità. Qualche volta il *cognomen* restava alla famiglia intiera di colui il quale l'aveva portato il primo, ed allora oltre questo soprannome generale, i diversi membri potevano avere un secondo soprannome che loro era personale; questo secondo soprannome chiamasi da alcuni autori *agnomen*. Nella designazione del gran pontefice *App. Claudius Caecus*, noi troviamo il prenome *Appius*, il nome *Claudius*, ed il soprannome *Caecus*. Nella famiglia degli Scipioni, noi possiamo citare *P. Cornelius Scipio Africanus*, *L. Cornelius Scipio Asiaticus*; *Publius* e *Lucius* sono i prenomi de' due fratelli,

loro discorsi si pronunziano al Foro, alla presenza di tutto il popolo; è questo un mezzo di mettersi in evidenza, principalmente nelle cause civili o criminali che colleganṡi alla politica. L'altr'uso non appartiene al diritto, ma non è meno rimarcabile; cioè la facilità sorprendente con cui i Romani di questi ultimi tempi si danno la morte: un partito è disfatto, il generale, i luogotenenti, i capi si danno la morte colla propria spada, o chieggono questo servizio ad un amico; in tal modo muoiono Scipione, Catone, Cassio, Bruto, Antonio, per non citare che i nomi più illustri. Montesquieu col suo eloquente stile assegna molte cagioni a quest'uso; a me sembra che ve ne sia una decisiva, ed eccola: allorquando i consoli combattendo per la repubblica, erano vinti, la repubblica tuttora viveva, eglino continuavano a viver con essa; ma allorchè i capi non si battono che per un partito, dopo una totale disfatta, che rimane loro? Il partito è annientato; debbono con lui sparire: che diverrebbero essi col vincitore? Si noti che quest'uso è invalso in seguito delle guerre civili e delle proscrizioni: trattasi di condannati a morte che si uccidono per isfuggire il supplizio (1); la necessità ha fatto del suicidio un punto d'onore.

Cornelius il nome della razza, *Scipio* il soprannome generale della famiglia, *Africanus* e *Asiaticus* il soprannome particolare di ognuno di questi fratelli.

Gli adottati prendevano il nome dell'adottante, e serbavano quello della loro antica famiglia, trasformato in aggettivo; così Cesare Augusto chiamavasi *Octavianus*, Ottaviano, perchè, figlio di C. Ottavio, era stato adottato per testamento da C. Cesare.

Le donne maritate aggiungevano al nome di loro famiglia quello del loro sposo, messo in genitivo, come segno di loro dipendenza. *Calpurnia Antistii*, Calpurnia, moglie di Antistio, quella che ingojò i carboni ardenti allorchè suo marito fu vittima del partito di Mario.

Gli schiavi non avevano giammai che un solo nome: *Stichus*, *Geta*, *Davus*; una volta affrancati, vi aggiungevano il prenome ed il nome del loro patrono. Così fu che Terenzio, di cui ci è ignoto il nome di schiavitù, prese dopo il suo affrancamento quello del suo padrone *P. Terentius*, che ha tramandato alla posterità.

(1) Non avrebbero dove fuggire, poichè il vincitore comanda al mondo conosciuto: se cercassero un asilo, subirebbero la sorte di Pompeo e di suo figlio Sesto.

TERZA EPOCA

Gl' Imperatori.

§. 1. DALLO STABILIMENTO DELL' IMPERO SINO A COSTANTINO.

(Anno di Roma 723.) *CESARE-AUGUSTO*
(Caesar-Octavianus, Augustus cognomine).

Dopo la battaglia di Azio ed i trionfi che la seguirono, Cesare-Ottaviano non proclamò punto di essere la repubblica rovesciata, che un nuovo modo di governo si sarebbe elevato, che un solo comanderebbe allo Stato; non fu che lentamente e per gradazione ch'egli pervenne allo scopo. » Silla, uomo impetuoso, dice Montesquieu, trascina violentemente i » Romani alla libertà; Augusto, astuto tiranno li conduce dolcemente » alla servitù. » Ei guadagna i soldati colle larghezze, gl' inimici colla clemenza, i Romani coll' abbondanza ed i giuochi. Il tumulto ed i mali delle guerre civili son cessati, la tranquillità rinasce, e con essa le belle arti: si è in mezzo di un corteggio di retori, di poeti e di storici che ogni giorno cresce e si consolida la possanza di un solo. Il senato ed il popolo sembrano da se stessi stringere i loro ferri di anno in anno: il senato conferisce ad Ottaviano il titolo d'*imperator* a perpetuità (1); conferma tutt' i suoi atti e ne giura l'obbedienza (anno 725). Due anni dopo il senato decora Ottaviano del titolo di Padre della patria (P. P.), di quello di Augusto, riservato alle cose sacre; gli affida per dieci anni il potere supremo; gli abbandona le più belle province dell'impero come a lui appartenenti *(provinciae Caesaris)*, alcune soltanto restano al popolo *(provinciae populi)* (Anno di R. 727). Quattro anni appresso, il popolo conferisce ad Augusto il potere tribunizio a perpetuità, a perpetuità il potere proconsolare (Anno di R. 731); dopo altri quattro anni, a perpetuità il potere consolare (Anno di R. 735). Due anni appresso, il

(1) Era un antico titolo d'onore che i soldati per acclamazione davano al generale nella gioja e ne'trasporti che seguono la vittoria: molti potevano portarlo ad un tempo, non conferendo alcuna particolare autorità (TACIT., *Ann.*, III, § 74). Esso finisce per designare il capo supremo dello Stato.

senato rinnova per dieci anni il potere assoluto di Augusto (Anno di R. 737). Infine dopo l'elasso di altri due anni, il popolo attribuisce ad Augusto il titolo di sovrano pontefice: ei presederà al culto de'dei, come usavano i re (Anno di R. 741). Così senza che appaia di distruggere le magistrature della repubblica, Augusto le ammortizza cumulandole sulla sua testa, e mediante la loro unione compone il potere assoluto.

Purnondimeno v'ebbero ancora de' consoli (1), de' proconsoli, de' pretori, de' tribuni; dandosi per colleghi al principe, di cui erano i primi sudditi. L'imperatore si associava alla loro elezione designando de' candidati sicuri di esser nominati. Augusto non mancò di recare queste dignità nella sua famiglia a favore de'suoi nipoti, de' suoi generi, de' suoi nipotini appena usciti dall'infanzia. Ma per complere il novello sistema che si elevava, bisognava una organizzazione dipendente dal principe, nuove dignità da lui nominate, ed attaccate alla sua fortuna; perciò vedremo nascere sotto Augusto molte cariche nuove, le quali riceveranno sotto i suoi successori maggiore o minore sviluppo: i luogotenenti, i procuratori dell' imperatore, il prefetto della città, i prefetti del pretorio, i questori candidati dell'imperatore, il prefetto degli approvigionamenti, il prefetto delle guardie notturne.

LVII.

Luogotenenti dell' imperatore (Legati Caesaris).

Le province, l'abbiamo detto, erano divise tra 'l popolo e l' imperatore: una parte, considerata come appartenente più specialmente al popolo *(provinciae populi)*, era governata, come altra volta, da' consoli e da' pretori usciti di carica; le loro imposte, versate nel pubblico tesoro, chiamavansi *stipendium*. Le altre erano come la proprietà di Cesare *(provinciae Caesaris)*; la loro imposta si chiamava *tributum* (2); esse erano amministrate da uffiziali speditivi dal principe *(legati Caesaris*. Esistevano alcune differenze, ma leggiere, ne' privilegi e ne' poteri de' proconsoli e luogotenenti dell' Imperatore: l'una e l'altra di queste

(1) Come i consoli trovavansi, in fatto, spogliati della direzione generale dello Stato, assunto dall'imperatore, lor si rendette una parte delle giurisdizione che altra volta avevano, e divisero col pretore alcune funzioni della giustizia criminale.

(2) GAI., *Instit.*, II, § 21.

magistrature venivano designate colla denominazione generale di Preside della provincia (*Praeses provinciae*) (1).

LVIII.

Procuratori dell' imperatore (Procuratores Caesaris).

Al pari delle province, il tesoro erasi diviso in due parti, una pel pubblico (*aerarium*), l'altra pel principe (*fiscus*). Augusto, per vegliare ai suoi interessi ed amministrare i beni componenti il suo dominio particolare, stabilì nelle province una specie d'intendenti, procuratori, che a un dipresso esercitavano le funzioni di questori; poichè questi ultimi non erano inviati nelle province imperiali. Non si dovrebbero annoverare nel rango de' magistrati siffatti procuratori, i quali non essendo per così dire che agenti di Cesare, non venivano dapprincipio scelti che tra gli affrancati; ma in un paese dove il principe è tutto, i suoi agenti sono molto, ed i procuratori dell' imperatore acquistarono in seguito una importanza amministrativa, ricevettero il diritto di giudicare tutti gli affari relativi al fisco, e sostituirono qualche volta anche i presidi della provincia (2).

LIX.

Prefetto della città (Praefectus urbi).

Il prefetto della città era altra volta il magistrato che rimaneva in Roma per governare e prender parte all' amministrazione della giustizia allorchè i consoli si allontanavano alla testa degli eserciti; Augusto ne fece un' autorità permanente e locale. Il prefetto della città doveva, di concerto co' consoli, giudicare straordinariamente certi delinquenti; esercitava ancora alcune funzioni attribuite un tempo agli edili curuli. La sua autorità si accrebbe con quella dell' imperatore; noi lo vedremo infi-

(1) Dig., I, 16, *de Officio proconsulis et legati*; — 18, *de Officio praesidis*. Il governo dell'Egitto era considerato al di sopra di quelli di tutte le altre province imperiali; il luogotenente vi aveva un titolo particolare: *Praefectus augustalis*. Spedivasi eziandio in questa provincia un magistrato incaricato di rendere la giustizia di concerto col preside; egli portava il nome di *Juridicus per Ægyptum, Juridicus Alexandriae*. Dig., I, 17, *de Officio praefecti augustalis*. — 20, *de Officio juridici*.

(2) Dig., I, 19, *de Officio procuratoris Caesaris, vel rationalis*.

ne, incaricato di quasi tutta la giurisdizione criminale, elevarsi al di sopra de' pretori. D'altronde non vi erano prefetti che a Roma, ed i suoi poteri, racchiusi in istretti limiti di territorio, non si estendevano al di là di un raggio di cento miglia all'intorno della città (1).

LX.

Prefetti del pretorio (Praefecti praetorio).

Augusto si formò un corpo di truppe chiamate *guardie pretoriane*, soldati intieramente devoti al potere. Ei pose alla loro testa due cavalieri, chiamati Prefetti del pretorio, per imitazione, dice un frammento del Digesto, degli antichi dittatori di cui uno chiamavasi maestro della cavalleria. Il numero di questi prefetti talora fu aumentato, talora diminuito; essi avevano dapprima un'autorità tutta militare; vi aggiunsero sotto gl'imperatori seguenti un'autorità civile, e finirono col non conservar che quest'ultima. Son questi quei prefetti del pretorio le cui funzioni acquistarono tanto splendore sotto i giureconsulti illustri che ne vennero rivestiti (2).

LXI.

Questori candidati dell'imperatore (Quaestores candidati principis).

Diversi da'questori incaricati dell'amministrazione del tesoro, sia in Roma, sia nelle province, questi vennero creati da Augusto per leggere nel Senato gli scritti che l'imperatore indirizzava a questo corpo, e tutti gli atti ch'ei giudicava a proposito di comunicargli (3).

LXII.

Prefetti degli approvigionamenti (Praefectus annonum).

Il nome di questo magistrato è bastante per additarci quali fossero le sue funzioni; egli era posto sotto l'autorità del prefetto della città.

(1) Dig., I, 12, *de Officio praefecti urbi.*
(2) Dig., I, 11, *de Officio praefecti praetorio.*
(3) Dig., I, 13, *de Officio quaestoris.*

LXIII.

Prefetto delle guardie notturne (Praefectus vigilum).

Per vegliare durante la notte alla pubblica tranquillità, v'erano altra volta cinque magistrati *(quinque viri)* di cui abbiamo fatto motto (p. 126, nota 2). Augusto consacrò a questo servizio sette coorti comandate ognuna dal suo tribuno, e distribuite nella città in maniera che ciascuna avesse due quartieri a vigilare, ciò che ci prova che Roma fosse divisa in quattordici quartieri. Per dirigere tutte queste coorti venne creato un magistrato speciale *(praefectus vigilum)*, il quale era in obbligo di fare delle ronde notturne, ordinare agli abitanti tutte le precauzioni proprie a preservarli dal fuoco, punire le contravvenzioni; si aggiunse anche alla sua giurisdizione la conoscenza di alcuni delitti che si collegavano alla pubblica sicurezza, i furti con frattura, i furti commessi nei bagni. Tutte le volte però che il delitto traeva una pena eccessiva, il prefetto delle guardie notturne non era più competente, e doveva farne rinvio al prefetto della città (1).

Tutte queste magistrature imperiali estendendosi, soppressero in seguito le magistrature repubblicane: molte di quest'ultime disparvero intieramente; alcune non rimasero che di nome; assai poche, come quella de' pretori, conservarono una parte di loro importanza, ed il potere assoluto si elevò circondato d'istituzioni novelle che a lui dovevano l'origine e servivano a sostenerlo.

Questo cambiamento rilevante nell'amministrazione si scorge eziandio nella legislazione; sotto l'influenza della volontà imperiale, non solo i senatus-consulti acquistarono maggiore estensione e regolarono con maggior frequenza i punti del diritto civile, ma il principe dal canto suo cominciò a pubblicare le sue volontà e dar loro forza di legge sotto nome di *costituzione.*

LXIV.

Costituzioni degl' imperatori (Constitutiones principum).

È questa per ora l'ultima e dappresso l'unica sorgente del diritto. Il nome generico di costituzione abbraccia tutti gli atti emanati dal principe; ma fa d'uopo distinguerle principalmente in tre classi distinte: 1° le or-

(1) Dig., I, 15, *de Officio praefecti vigilum.*

dinanze generali promulgate spontaneamente dall' imperatore (*edicta*, *editti*); 2° i giudizî renduti da lui nelle cause ch' egli avocava al suo tribunale (*decreta*, decreti); 3° gli atti indirizzati da lui a diverse persone, come ai suoi luogotenenti nelle province, ai magistrati inferiori delle città, ai pretori o proconsoli che l' interrogavano su di un punto dubbioso di giurisprudenza, a' particolari che l' invocavano in una circostanza qualunque (*mandata*, *epistolae*, *rescripta*, mandati, lettere, rescritti). Di queste costituzioni alcune erano generali ed applicavansi a tutti, altre, particolari, destinate solamente ai casi ed alle persone per le quali erano rendute. Ma qui si elevano due quistioni controverse: a qual'epoca e da qual diritto le costituzioni imperiali hanno avuto principio?

A qual' epoca? Sotto Adriano soltanto, dicono molti scrittori; e la loro opinione è fondata sulla circostanza che fino allora il diritto ci sembra intieramente regolato da plebisciti e da senatus-consulti. La più antica costituzione che riscontriamo nella raccolta lasciataci da Giustiniano, è difatti dell' imperatore Adriano; ma è questa una ragione sufficiente, quando tutto ci prova che l' origine delle costituzioni debba risalire più alto? Augusto aveva de' luogotenenti nelle province imperiali soggette intieramente a lui ed indipendenti dal senato; non doveva egli necessariamente inviare a questi luogotenenti delle istruzioni? Leggasi la storia, e si avrà la convinzione ch' ei lo faceva frequentemente: dunque eranvi de' *mandati*. Ben sovente de' particolari s' indirizzavano ad Augusto; imploravano la sua protezione, de' favori: non bisognava risponder loro? eranvi dunque de' *rescritti*. Molto prima di Adriano l'imperatore ha giudicato di affari importanti ch' ei toglieva ai tribunali ordinarî; l' istoria ce ne offre più d'un esempio: Tacito ci dipinge il senato stesso, dopo l'uccisione di Germanico, pregar Tiberio di conoscere e giudicar da se solo questo affare. V' erano dunque *de' decreti*. Finalmente non troviamo citazioni indirette di costituzioni che introducevano nuove disposizioni nel diritto, le quali non potevano essere per la maggior parte che degli *editti* (1)? L' errore dunque non ha potuto altrimenti derivare che dalla circostanza che molte innovazioni importanti

(1) Giulio Cesare fu il primo ad accordare ai militari il diritto di fare il loro testamento senza formalità. « *Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Julius Caesar concessit. Sed ea concessio temporalis erat.* » Dig., 29, 1, *de Testam. milit.*, 1., princ. frag. Ulp.

Augusto, Nerva, Trajano accordano ai militari il diritto di testare del loro peculio castrense. « . . . *Quod quidem jus in primis tantum militantibus datum est, tam auctoritate divi Augusti, quam Nervae necnon optimi impera-*

apportate al diritto civile ci sembrano consacrate da plebisciti o da senatus-consulti, perchè Augusto ed i suoi primi successori avevano avuto la cura di consultare qualche volta il popolo o il senato, e di rivestire le loro volontà colle forme usitate nella repubblica.

Da qual diritto? Dal diritto del più forte, se queste due parole possono collegarsi. Un sol uomo si è innalzato, sottoponendo a lui i magistrati ed il popolo, mettendo la sua volontà al di sopra della volontà generale: non è questo aver assunto il potere di rendere delle costituzioni? Ma quel che la forza aveva fatto, è stato legittimato dalla legislazione? Ciò ci conduce ad esaminare una legge che ha dato materia a molti dubbi; la legge Regia.

LXV.

Legge Regia (*Lex Regia*).

Secondo le Istituzioni il diritto che ha l'imperatore di dar forza obbligatoria alla sua volontà è incontrastabile, perciocchè il popolo colla legge regia gli ha ceduto tutt'i suoi poteri, asserzione che trovasi ripetuta nel Digesto in un frammento d'Ulpiano. Purnondimeno nessun istorico ci rivela l'esistenza di questa legge Regia: ed allora da un lato si è accusato Triboniano di averla supposta falsificando il passo d'Ulpiano; dall'altro si è impreso a difenderlo. Infine la scoverta del manoscritto di Gaio, togliendo i dubbi sull'esistenza d'una legge, ne ha lasciato altri sulla sua natura e sulle sue disposizioni: era una legge unica

toris Trajani: postea vero subscriptione divi Hadriani etiam dimissis a militia, id est veteranis concessum est. » INST. 2, 12, pr.

Augusto fu il primo ad ordinare che fossero eseguiti i fedecommessi. « *Postea primus divus Augustus semel iterumque gratia personarum motus vel quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob insignem quorumdam perfidiam, jussit consulibus auctoritatem suam interponere.* » INST. II, 23, § 1. Erano questi o mandati o rescritti.

Augusto, ed in seguito Claudio, proibiscono co'loro editti che le mogli potessero aggravarsi de' debiti de'loro mariti. « *Et primo quidem, temporibus divi Augusti, mox deinde Claudii, edictis eorum erat interdictum, ne foeminae pro viris suis intercederent.* » DIG., 16, 1, *ad Sen. cons. Velleian.*, 2. pr. fr. Ulp.

Tiberio decide un punto di diritto in discussione relativo ad un affare concernente un de' suoi schiavi. Le Instituzioni, dopo di aver esposto il punto di diritto e la decisione, aggiungono: « *Idque Tiberius Caesar in persona Parthenii servi sui constituit.* » (INST., 2, 15, § 4). Questa costituzione era almeno un decreto.

definitivamente renduta per regolare i poteri degl'imperatori? o pure questa legge era ripetuta in occasione di ogni nuova assunzione all'impero? Tutto qui mi sembra provare che trattasi solamente della legge fatta dal popolo o dal senato dopo la scelta di un imperatore, per costituirlo ne'suoi poteri; e i diversi passi che citansi non mi sembrano avere altro senso che questo: « Come si è per una legge che il popolo concede l'impero e cede i suoi poteri all'imperatore, costui incontrastabilmente, ha il diritto di rendere delle costituzini. » È questa la vecchia legge Regia, la legge d'elezione, renduta, a tempo del periodo regio, da' comizi curiati per la nomina di ciascun re (qui sopra pag. 24). Benchè le istituzioni siano ben cangiate, il nome n'è stato diseppellito, e si applica alla legge elettiva dell'imperatore (1).

(1) Io non so se m'inganni in questa quistione che mi sembra risoluta dal manoscritto di Gaio e da un passo di Cicerone, ma ecco i testi ed i miei ragionamenti; se ne giudicherà.

« *Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem; cum lege Regia*, quae de ejus imperio lata est, *populus ei et in eum omne imperium suum et potestatem concedat.* » (Altri mettono *concessit.*) — (Inst., I, 1, § 6.)

« *Quod principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege Regia*, quae de imperio ejus lata est, *populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.* » (Dig. 1, 4, 1 fr. Ulp.)

« *Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto, vel epistola constituit, nec unquam dubitatum est quin id legis vicem obtineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.* » (Gai. *Instit.* I, § 5.)

Il passo di Gaio è chiaro, e non si può letteralmente tradurlo che in questo modo: « Nessuno ha giammai dubitato che queste costituzioni non facciano legge, « poichè si è, mediante una legge, che il principe stesso riceve l'impero. »

Il senso delle Istituzioni e del frammento di Ulpiano è più oscuro. Queste parole, *quae de ejus imperio lata est*, significano: « la legge Regia ch'è stata renduta per regolare i poteri degl'imperatori »; ovvero: « la legge Regia ch'è stata renduta per costituire l'imperatore ne'suoi poteri »? Nel primo senso, non si direbbe ciò che dice Gaio; nel secondo, si sarebbe intieramente con lui d'accordo. Tutta la quistione dunque giace nella valutazione esatta di queste parole *de imperio ejus*. Un tratto di luce mi sembra scaturire a questo riguardo da'frammenti della Repubblica di Cicerone, scoverti dal Sig. Mai: la citazione è lunga, ma è troppo importante per tralasciarla; Cicerone parla del modo con cui i diversi re di Roma furono assunti al trono:

« . . . *Numam Pompilium . . . regem . . . patribus auctoribus, sibi ipse populus adscivit . . . qui ut huc venit, quamquam populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse* de suo imperio *curiatam legem tulit.* » (Cic., *de Republ.*, II, § 13.)

« *Mortuo rege Pompilio, Tullium Hostilium populus regem, interrege ro-*

LXVI.

Risposte de' prudenti (Responsa prudentum).— Consiglio permanente de' giureprudenti.

Allorchè tutt' i poteri si rannodavano all' imperatore, quello della giurisprudenza, dell' interpretazione popolare e pubblica del diritto, non potea restar libera; i magistrati erano già soggetti, i giureconsulti lo furono egualmente, e la loro antica indipendenza s' indebolì innanzi alla volontà imperiale. « Giova sapere, dice Pomponio, che prima del secolo « di Augusto il diritto di rispondere pubblicamente non era conceduto

gante, comitiis curiatis creavit: isque de imperio suo, *exemplo Pompilii, populum consuluit curiatim.* » (Ibid, II, § 17.)

» *Post eum, Numae Pompilii nepos ex filia, rex a populo est Ancus Martius constitutus: idemque* de imperio suo *legem curiatam tulit.* » (§ 18.)

» *Mortuo Martio, cunctis populi suffragiis rex est creatus L. Tarquinius... isque ut de* suo imperio *legem tulit*, etc. » (§ 20.)

» *Post eum, Servius Sulpicius primus injussu populi regnavisse traditur... sed Tarquinio sepulto, populum de se ipse consuluit, jussusque regnare, legem* de imperio suo *curiatam tulit.* » (§ 21.)

Non vediamo qui le identiche espressioni delle Istituzioni? Questa legge Regia di cui parla Ulpiano, *quae de ejus imperio lata est*, non è per gl'imperatori, ciò ch' era per ogni re, la legge di cui parla Cicerone, *de imperio suo legem tulit?* Donde potrebbe anche derivare questa denominazione che Ulpiano dà alla legge, *lex Regia?* Si sarebbe forse inventata in un epoca in cui i Romani, caduti sotto il potere assoluto, avevano ancora in orrore il nome di re? Non bisogna farla risalire ai primi re, e scorgere nel giureconsulto un espressione antica di cui si serve? Ogni re era chiamato al trono dalla scelta del popolo; dopo d'avere accettato, egli si faceva costituire ne' suoi poteri *(legem de imperio suo ferebat)* (v. p. 24). Ogni imperatore era designato o dal suo predecessore o dalle acclamazioni dell'esercito; una legge (allora senatus-consulto) lo confermava nell'impero *(lex Regia de imperio ejus ferebatur)*. Si concepirebbe il silenzio degl'istorici su questa legge, tutta di forma e sempre pronta per colui che trionfava: ma questo silenzio non esiste neppure; essi ci mostrano sempre il senato confermare la scelta degli eserciti, ed Eutropio afferma, parlando di Massimino: *Post hunc Maximinus ex corpore militari primus ad imperium accessit, sola militum voluntate, cum nulla senatus intercessisset auctoritas.* (Eutr., lib. 9). Come potrebbesi giustificare al contrario l' obblio degl'istorici e de' giureconsulti, su di una legge unica che avrebbe dato agl'imperatori il potere legislativo? Tutte queste ragioni mi fanno concludere che i passi di Ulpiano e delle Istituzioni non altro significato hanno che quello del passo di Gaio: « Nessuno mette in dubbio che le volontà dell'imperatore non abbiano forza di legge, poichè è per una legge ch' egli stesso riceve l'impero. »

« da' capi della repubblica, ma libero a tutti coloro che avessero confi-
« denza nelle loro conoscenze legali; questi non davano le risposte ri-
« vestite del loro suggello, ma il più sovente scrivevano essi medesimi
« ai giudici, o pure le parti interessate facevano attestare da testimoni
« quali fossero state queste risposte. Augusto, affine di accrescere l'au-
« torità del diritto, fu il primo a stabilire che i giureconsulti risponde-
« sero in virtù della sua autorizzazione; e dappoi quest'autorizzazione co-
« minciò ad esser chiesta come un favore (1).

Tale si è il procedimento seguito da Augusto. Egli vuole, a suo dire, dare maggior credito alla giurisprudenza, maggiore autorità alle risposte de' giureconsulti (*ut major juris auctoritas haberetur*); egli vuole che queste risposte sieno rendute, in certo modo, colla sua propria autorità, come una emanazione del suo potere (*ut ex auctoritate ejus responderent*). Egli crea in conseguenza una classe di giureconsulti privilegiati, di giureconsulti officiali, che investe del diritto di rispondere sotto l'autorità del principe, e rendere le loro risposte rivestite del proprio suggello (*responsa signata*), forma che senza dubbio serve di garentia e di attestato dell'autorità ricevuta. Tuttavolta quali erano il valore ed i vantaggi di questo privilegio, di questa missione imperiale? Questi giureconsulti officiali ricevevano pubblici onorari, e queste espressioni « *publice respondere* » significano, all'epoca dove siamo giunti, « rispondere a spese del pubblico tesoro »? Noi lo ignoriamo, e non è il senso che sembra attribuirvi Pomponio. Qual'era la differenza di autorità, fra le risposte date da questi giureconsulti officiali, e quelle degli altri giureconsulti i quali, sotto la fiducia delle loro cognizioni e senza privilegio imperiale, avrebbero dato il loro avviso a' litiganti? Noi neppur lo sappiamo. Purnondimeno io non credo che le risposte de' giureconsulti officiali, rivestite del loro suggello, abbiano ricevuto un'autorità imperativa, obbligatoria pel magistrato o pel giudice, i quali in questo caso le avrebbero annoverate fra le sorgenti del diritto scritto. Si fu più tardi che noi vedremo delle costituzioni imperiali dar loro veramente, in certe condizioni, una simile autorità. Sembra anzi che il novello metodo, introdotto da Augusto, quantunque desse un credito officiale ai giureconsulti investiti dell'autorizzazione imperiale, non impedisse intanto che la pubblica opinione considerasse i prudenti di avere attinto il loro diritto nella loro capacità; poichè dopo il passo che noi abbiamo citato, Pomponio aggiunge: « Personaggi pretoriani aven-
« do chiesta ad Adriano l'autorizzazione di rispondere sul diritto, que-

(1) Dig., 1, 2, de *Orig. jur.*, 2, § 47, fr. Pomp.

« sto eccellente principe rispose loro che questo non era punto un fa-
« vore a chiedere, ma sibbene un diritto loro appartenente secondo
« l'uso; e che se qualcheduno confidasse abbastanza nel suo sapere, po-
« teva prepararsi a rispondere al popolo. »

Un secondo punto importate a considerarsi nell'officio al quale sono chiamati i giureconsulti, è l'influenza ch'essi acquistano come consiglieri, nell'amministrazione della cosa pubblica, nella preparazione degli atti legislativi, e nella soluzione delle difficoltà giuridiche. Diggià al tempo della libera repubblica i magistrati, i pretori, i giudici stessi, potevano farsi assistere, per l'adempimento delle loro rispettive funzioni, da'giureconsulti a'quali erano liberi di rivolgersi, di chiedere avviso. Ma allorquando al di sopra di queste magistrature temporanee si trovò un potere imperiale permanente, il quale governava, statuiva legislativamente co'suoi editti, dava degli ordini, delle istruzioni, delle soluzioni giudiziarie o de'favori co'suoi rescritti, decideva straordinariamente degli affari contenziosi co'suoi decreti, il bisogno diveniva più precito e soprattutto più costante, per l'imperatore, di avere presso di lui un consiglio particolare, per istruirsi ne'diversi affari di governo, legislativi o giudiziarl. Egli in ciò non faceva che séguire la tradizione degli antichi magistrati. I giureconsulti più eminenti furono chiamati a questo consiglio. La parte ch'eglino presero, colle loro deliberazioni, alla decisione de'punti difficili o importanti per la legislazione, il loro concorso nella preparazione de' progetti di senatus-consulti presentati dall'imperatore al senato, o nelle costituzioni di diversa natura, e nelle decisioni contenziose dell'imperatore, ci vengono segnalate in molte occasioni. Perciò allorquando si tratta di doversi pronunziare su'codicilli, Augusto convoca i prudenti e sommette loro la quistione (1). Perciò i divini fratelli (Marco-Aurelio e Lucio Vero), nel testo stesso di un rescritto che pronunziano su di una difficoltà di successione di affrancati, hanno cura di dire che la loro decisione è stata resa dopo di essere stata esaminata e trattata coll'assistenza di Meciano e di molti altri giureconsulti ch'ei chiamano loro amici (2). Ma questi

(1) « Dicitur autem Augustus convocasse prudentes, inter quos Trebatium quoque cujus tuuc auctoritas maxima erat, et quaesiisse an posset hoc recipi, nec absonans a juris ratione codicillorum usus esset. » (INSTIT., 2, 25, *de Codicillis*, pr.)

(2) « . . . Volusius Moecianus, amicus noster. » « Sed cum et ipso Moeciano, et aliis amicis nostris jurisperitis, adhibitis, plenius tractaremus: magis visum est. . . ., etc. » DIG. 37, 14, *de Jur. patron.* 17, pr. fr. Ulp.

consigli, senza che se ne possa determinare con esattezza nè l'epoca nè i dettagli di organizzazione, assunsero un carattere permanente, di cui si può far risalire l'origine sino al tempo di Augusto. Dall'imperatore Adriano in poi trovansi separati in due ben distinti: il *consistorium*, consiglio privato per gli affari di governo; l'*auditorium*, consiglio privato per gli affari giuridici e contenziosi: e possono nominativamente designarsi molti giureconsulti distinti di averne fatto parte (1).

LXVII.

Labeone e Capitone (M. Antistius Labeo et C. Ateius Capito). — Divisione de'giureconsulti in due scuole o sette (scholae): i Proculejani o Pegasiani; i Sabiniani o Cassiani.

Questi due giureconsulti rivali differivano di carattere in politica ed in giurisprudenza. Prendiamo il loro paragone da Tacito e Pomponio. « Noverando per avo un centurione di Silla, per padre un antico preto« re, Atejo Capitone, per lo studio delle leggi, si collocò al primo ran« go. Augusto si era affrettato di elevarlo al consolato affinchè egli su« perasse in dignità Antistio Labeone, che lo sorpassava in sapere; per« ciocchè questo secolo produsse ad un tempo due di quei genii che « formano l'ornamento della pace; Labeone, incorruttibile e libero, ot« tenne maggior celebrità; Capitone compiacente al potere, maggiori « favori. Pel primo, che non sorpassò la pretura, nacque dalla sua di« sgrazia la pubblica considerazione; pel secondo, il quale ascese fino al « consolato, dalla sua fortuna l'invidia e l'animadversione » (2). Così parla Tacito; e Pomponio, dopo di aver detto: dell'uno ch'ei fu console; dell'altro che non voll'esserlo, e ricusò questa dignità offertagli da Augusto, caratterizza così la differenza del loro spirito sotto il rapporto della scienza: « Atejo Capitone continuò a presentare le cose quali

(1) Celso Nerazio, Giuliano facevano parte del consiglio di Adriano (SPARZIANO *Hadr.*, 18). Meciano, Marcello, Giavoleno, di quello d'Antonino il Pio (CAPITOLINO, *Pio.*, 12). Alessandro non sancì alcuna costituzione senza il consiglio di venti giureprudenti (LAMPRID. *Alex.*, 16, ed ult.). — Si parla, in un frammento di Ulpiano (DIG., 4, 4, *de Minor. vigint. quinqu. ann.*, 18. § 1), dell'uditorio del principe, in generale, e di quello di Severo ed Antonino, a proposito di restituzioni accordate dall'imperatore. — In un frammento di Paolo (DIG, 12, 1, *de Reb. credit.*, 40), noi vediamo *l'auditorium* preseduto da Papiniano, prefetto del pretorio, e designato colla qualificazione di *auditorium Papiniani*.

(2) TACIT., *Annal.*, III, § 75.

« erano state presentate a lui stesso; Labeone, dotato di uno spirito « ingegnoso, pieno di confidenza nella sua dottrina, versato nella co« noscenza delle altre scienze, s'innalzò a novelle vedute, ed introdusse « molte innovazioni. »

A questi due giureconsulti il medesimo Pomponio rapporta l'origine di due sette, a Labeone quella de'Proculejani o Pegasiani (*Proculejani*, *Pegasiani*); a Capitone quella de' Sabiniani o Cassiani (*Sabiniani*, *Cassiani*). Un simile avvenimento non era senza importanza; in un governo ove i giurisperiti, rivestiti quasi di un carattere pubblico, guidavano colle loro risposte i litiganti od anche i giudici, non fu senza cagionare una certa sensazione il vedersi formare una scissura e una divisione fra due opposti partiti. Ma quali furono l'occasione di questa separazione ed il punto di distinzione scientifica tra le due sette? Si può congetturare con qualche fondamento, che l'insegnamento del diritto, a quest'epoca, aveva già cominciato, a prendere un carattere diverso da quello ch'era stato al tempo di Tiberio Coruncanio e de'suoi successori. Invece di esser confuso colla pratica, e di formolarsi giorno per giorno, mediante una istruzione pratica alla soluzione di ciascheduno affare, l'insegnamento erasi distaccato. Era divenuto cosa principale, dato teoricamente con una concatenazione di principî, formante un corpo di scienza, fuori del pretorio e del circolo de'litiganti, senza che per questo i professori abbandonassero il punto di veduta pratica che si ritrova sempre nella giurisprudenza romana. In una parola erasi creato l'insegnamento dottrinale. Può dirsi che la scienza del diritto avesse dei precettori (*praeceptores*), delle scuole (*scholae*). Ciò è indubitato pe' tempi posteriori, in cui Ulpiano ci parla di professori di diritto civile (*juris civilis professores*) ch'ei ravvicina ai filosofi (1), in cui Modestino dà delle spiegazioni sulle dispense dalla tutela a riguardo di coloro che professano il diritto sia a Roma, sia nelle province (*legum doctores docentes*) (2). Ma, anche risalendo verso i tempi anteriori, Gaio chiama costantemente i Sabiniani, di cui segue la dottrina, *praeceptores nostri*, ed i Proculejani, *diversae scholae auctores*: espressioni che dinotano un vero insegnamento. Giavoleno, più vicino ancora di lui all'origine, si serve eziandio di questi termini, *praeceptores tui* (3). Noi sappiamo che Sabino, discepolo immediato di Capitone, sotto Tiberio, trovava i

(1) Dig., 50, 13, *de Extraord. cognit.* 1, § 5 fr. Ulp.

(2) Dig., 27, 1, *de Excusat.*, 6, § 12, fr. Modest.

(3) Dig. 42, 5, *de Reb. auct. judic.*, 28 fr. Javolen.

suoi mezzi di esistenza nelle retribuzioni de' suoi uditori (1). Finalmente Pomponio ci dice ancora di Labeone stesso, che aveva diviso il suo tempo in modo di passare sei mesi in città cogli studenti, e sei mesi nel ritiro per iscrivere i suoi libri (2).

Così, già sio dal tempo di Labeone e di Capitone, vi è stato, da parte dell'uno e dell' altro, un vero insegnamento di dottrina; si è formato attorno di ciascun di loro, nel significato proprio della parola, una scuola (*schola*), un insieme di scolari, di studenti (*studiosi*). Se si rifletta all' opposizione radicale che separava questi due uomini in politica: l'uno corteggiano di Augusto, l'altro repubblicano inflessibile; se si consideri la diversità del loro spirito scientifico: l'uno docile, l'altro indipendente in iscienza come in politica; l'uno attaccato, non allo stretto diritto, come a torto si è detto, ma alle tradizioni ricevute nella giurisprudenza; l'altro applicando allo studio del diritto l' estensione delle sue conoscenze e della sua filosofia, e portato alle innovazioni, si concepirà facilmente che vi sia stato, fin da che erano vivi, una separazione, una scissura, forse appassionate, fralle due scuole, anche non considerando questa scissura che fra gli scolari, ed i partigiani dell' uno o dell'altro maestro. La storia, anche generale, ci presenta Labeone e Capitone come due rivali; con più forte ragione deve ciò emergere dalla storia speciale del diritto. Ma questa rivalità non si è trasformata in due sette diverse di giureconsulti, che allorquando gli scolari son divenuti giureconsulti, i discepoli son succeduti ai maestri, Nerva, Proculo e Pegaso a Labeone, Sabino e Cassio a Capitone, e l' insegnamento delle due scuole separate si è perpetuato. Perciò le due sette non hanno assunto i nomi de'due capi primitivi, Labeone e Capitone: non vi si pensava ancora, loro vivendo; ma da'discepoli de'maestri posteriori: i Proculejani o Pegasiani che traevano la loro origine da Labeone, i Sabiniani o Cassiani, che traevano la loro da Capitone. Al presente, se si cerchi un punto di divisione radicale, sotto il rapporto della scienza, tra le due scuole; un principio generale di dissidenza, una specie di teoria differente per ciascuna setta, che fosse capace di rendere costantemente ragione della diversità delle loro decisioni particolari su differenti quistioni di dettaglio, io credo che si cercherebbe ciò che non è stato nè ha dovuto essere giammai. Non sarebbe vero neppure di dire che gli uni si decidano esclusi-

(1) Dig., 1, 2, *de Orig. jur.*, 2, § 47 fr. Pomp. « Huic (Sabino) nec amplae facultates fuerunt, sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est. »

(2) « . . . Totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus *cum studiosis* esset, *sex mensibus* secederet et conscribendis libris operam daret. » *Ibid.*

vamente pel diritto stretto, gli altri per l'equità; che questi sieno esclusivamente novatori, e quelli difensori esclusivi della tradizione; perciocchè l'equità, l'innovazione, trovansi talora da una parte e talora dall'altra. Sarebbe un errore quello di volere applicare radicalmente alle due scuole intiere, l'opposizione di carattere o di genio ch'esisteva fra' due giureconsulti primitivi ai quali esse si rannodavano. Da una parte la giurisprudenza romana, anche nel suo insegnamento dottrinale al di fuori degli affari, è stata sempre eminentemente pratica; e le due scuole erano entrambe dirette verso questo scopo. D'altra parte gli uomini son succeduti agli uomini, ed i caratteri si son modificati. Eranvi due scuole o sette; su diverse quistioni controverse, si professava tale soluzione nell'una, tale nell'altra: i diversi discepoli, più tardi seguaci o professori alla loro volta, se ne trasmettevano la dottrina; ma in queste differenze non eravi una barriera irrevocabile ed inflessibile; più d'una volta i giureconsulti di una setta, su certe quistioni, abbandonano l'opinione del loro maestro per dare la preferenza a quella della scuola opposta (1); al contrario il tempo e lo studio fanno sorgere novelle quistioni sulle quali nuovi dissentimenti possono prodursi: *eas dissentiones auxerunt*, dice Pomponio (2). Dunque non avvi che una trasmissione di dottrina dai maestri ai discepoli ed ai partigiani successivi, il che non esclude una certa varietà, risultato della critica e dello studio personale di ciaschedun giureconsulto. Questa trasmissione, così modificata, continuò per lo spazio di quasi due secoli. Pomponio, che scriveva sotto Antonino il Pio, ci dà, presso a poco sino alla sua epoca, la successione de' principali giureconsulti (3), distinti per sette, che si collocano nel seguente quadro:

(1) Così, Proculo, Celso, ne' frammenti citati nel Digesto (7, 5, *de Usuf. ear. rer.*, 3. fr. Ulp.,—28, 5, *de Haered. instit.*, 9. § 14, fr. Ulp.), adottano opinioni de' Sabiniani. — E, in senso inverso, Giavoleno, nell'esempio che ci somministra il Digesto (28, 5, *de Haered. instit.* 11 fr. Javol.) esterna la sua approvazione ad un avviso di Proculo.

(2) Dig., 1, 2, *de Orig. jur.*, 2, § 47, fr. Pomp.

(3) Dig., 1, 2, *de Orig. jur.* 2, § 47 fr. Pomp.

Sabiniani o Cassiani	*Proculejani o Pegasiani*
Capitone.	Labeone.
Masurio Sabino.	Nerva, padre.
Gaio Cassio Longino.	Proculo.
Celio Sabino.	Nerva, figlio.
Prisco Giavoleno.	Pegaso.
Alburno Valente.	Giovenzio Celso, padre.
Tusciano o Tuscio Fusciano.	Celso, figlio.
Salvio Giuliano.	Nerazio Prisco.

La distinzione si prolungò più ancora, perchè Gaio, il quale scrive sotto di Marco Aurelio, si collega precisamente ai Sabiniani, con queste espressioni sovente ripetute *nostri praeceptores* (1). Ma infine scomparve; e probabilmente l'apparizione di un giureconsulto, quale Papiniano, che creossi una potente personalità e fu chiamato il principe de' giureconsulti, dovette, assorbendo a lui il credito, rompere definitivamente questa catena del passato. Purtuttavia le dissidenze fra' Sabiniani ed i Proculejani, intorno ad un gran numero di quistioni, ci sono state tramandate mediante alcuni estratti de' loro scritti, e se ne trova la traccia anche più d'una volta nel Digesto di Giustiniano, malgrado l'armonia che i compilatori avevano la missione d'introdurvi.

L'opinione che si sarebbe formata, all'epoca di Adriano, una terza setta di ecletici, chiamata *Erciscundi* o *Miscelliones*, deve considerarsi come un abbaglio di Cuiacio, che l'ha posta in voga.

Se dopo di aver esaminato i cangiamenti sopravvenuti nel diritto politico, noi volgiamo lo sguardo sul diritto civile privato, vi troveremo su' matrimoni, su' fedecommessi e sugli affrancamenti tre innovazioni essenziali, tutte e tre derivate dalle circostanze.

LXVIII.

Legge Giulia de maritandis ordinibus; legge Pappia Poppoea, chiamata anche legge Giulia e Pappia, qualche volta semplicemente Leges, sul matrimonio e sulla paternità.

Gli ultimi tempi della repubblica avevano presentato una depravazione di costumi sorprendente; il matrimonio de' cittadini (*justae nuptiae*

(1) Specialmente Gai., *Instit.*, § II, 195. etc.

era stato abbandonato, o cangiato in libertinaggio mediante annuali divorzî. Poteva allora dirsi delle matrone romane: esse non numerano più gli anni col novero de' consoli, ma de' loro mariti. Il celibato era divenuto di moda. Le guerre civili e le proscrizioni avevano lasciati grandi vôti nelle famiglie; e sotto la turba degli schiavi, degli affrancati o dei peregrini la razza de' cittadini andava ad estinguersi. Reiterate volte la censura aveva segnalato il pericolo. Augusto tentò di rimediare con atti legislativi e fiscali alla corruzione de' costumi ed all'esaurimento della popolazione legittima. Un primo plebiscito proposto a questo fine sul matrimonio de' due ordini, *lex* JULIA, *de maritandis ordinibus*, dopo di aver trovato ostacolo la prima volta nel voto de' comizî (anno di Roma 737), era stato finalmente adottato venti anni appresso (anno di Roma 757). Una seconda legge, la legge PAPPIA POPPOEA, dopo poco intervallo di tempo (anno di Roma 762) diede compimento al sistema. Nella quale venne incorporata la legge precedente, e rifusa in modo da formare un sol tutto col novello plebiscito, che i giureconsulti romani chiamano perciò sovente, *lex* JULIA *e* PAPPIA, e qualche volta le leggi per eccellenza, LEGES.

Fu questo un monumento legislativo importante, il più esteso dopo la legge delle XII Tavole, e che produsse una viva sensazione nella società. Non solamente il matrimonio, ma tutto ciò che per diversi punti con quello avesse rapporto: lo sponsalizio, il divorzio, la dote, le donazioni tra gli sposi, il concubinato, l'eredità e l'epoca dell'adizione, i legati e l'epoca della loro devoluzione al legatario (del *dies cedit*), l'attitudine o l'incapacità di raccogliere sia l'une sia gli altri, infine i dritti, i favori o dispense particolari accordate su diversi punti speciali ai padri o alle madri che avessero figli, o che ne avessero tale e tale altro numero: tutto ciò formava un complesso importante di nuove disposizioni le quali apportavano, più o meno, cangiamento ad un gran numero di parti del diritto civile. Onde non mancarono commentatori alla legge PAPPIA, ed il numero dei frammenti di questi diversi commentarî (*ad legem Pappiam*), che noi troviamo ancora nel Digesto di Giustiniano, attesta la traccia profonda che quest'opera legislativa aveva lasciato nella giurisprudenza. Il lavoro migliore che sia stato tentato per la ristaurazione di questa legge è quello di Heineccio. La scoverta delle instituzioni di Gaio ci ha somministrato nozioni novelle e messi al caso di rilevare molti errori che la mancanza di documenti aveva fatto commettere ai nostri predecessori (1).

La legge GIULIA e la legge PAPPIA POPPOEA divisero tutta la società

(1) GAI., *Instit.*, II, § 206 e seg., 286, etc.

in classi ben distinte: da una parte, in virtù della legge Giulia, i celibi (*coelibes*) e le persone maritate; d'altra parte in virtù della legge Pappia le persone senza figli (*orbi*) e quelli che ne avevano (*patres* o *matres*).

Ogni uomo dell'età maggiore di vent'anni e minore di sessanta, ogni donna dell'età maggiore di vent'anni e minore di cinquanta, che non erano maritati, o che dopo lo scioglimento d'un primo matrimonio non ne avessero contratto un nuovo in un dato termine, erano celibi (*coelibes*); ogn'individuo dell'età maggiore di venticinque anni e minore di sessanta, senza figli almeno adottivi, era *orbus*. La legge era combinata in modo che venivano accordate ricompense di diversa natura a coloro che fossero maritati e padri, al contrario puniti con diverse incapacità quelli che non avessero figli (*orbi*), e più severamente ancora i celibi (*coelibes*). Il punto sul quale il legislatore principalmente aveva colpito, era la capacità di ricevere per testamento da una persona a cui si fosse straniero. Il celibe (*coelebs*) era stato dichiarato incapace di nulla ricevere, ed il cittadino senza figli (*orbus*) incapace di ricevere al di là della metà di ciò ch'eragli stato lasciato. Ecco dunque delle disposizioni testamentarie, instituzioni di eredi o legati, le quali quantunque valide secondo il diritto civile, cadevano in certo modo, per conseguenza della legge Giulia e Pappia, in tutto o in parte, dalle mani di colui che vi era chiamato: perciò vennero qualificate di *caduca*. Questo aggettivo *caducus*, *caduca*, *caducum*, designante una qualità così sovente realizzata nelle disposizioni testamentarie, venne trasformata in sustantivo, divenne consecrato, e le *caduca* occuparono il più largo spazio negli scritti de' giureconsulti, e nella preoccupazione de' cittadini. La letteratura di quei tempi, negli storici, ne' prosatori, come ne' poeti, è piena de' vestigi di questa preoccupazione e della sensazione profonda prodotta da queste nuove leggi.

I nostri grandi interpreti del Diritto romano, al sedicesimo e diciassettesimo secolo, hanno tutti creduto che le *caduca* fossero devolute direttamente al fisco, ed hanno in tal modo esagerato il carattere fiscale delle leggi Giulia e Pappia, talvolta chiamate, a motivo delle loro principali disposizioni, leggi caducarie. Sappiamo da' particolari lasciatici sul proposito da Gaio, che la legge Giulia e Pappia attribuì queste disposizioni caduche, non più in esecuzione delle formole del testamento, ma di sua propria autorità, a nuovo titolo, per potere stesso della legge, agli eredi ed ai legatari compresi nello stesso testamento i quali avessero de' figli (*patres*). Tolte agli uni, attribuite agli altri, le *caduca* erano, col medesimo tratto, punizione per la sterilità e ricompenso per la procreazione legittima. Non fu questo un diritto di accrescimento,

ma una nuova acquisizione: quind' il nome consecrato fu quello di *jus caduca vindicandi*, diritto di rivendicare le caduche. E questo modo di acquisizione fu annoverato fra' mezzi di acquistare il dominio romano in virtù della legge (*ex lege*) (1). La legge Giulia e Pappia determinava esattamente l'ordine secondo il quale i padri (*patres*) inscritti nel testamento sarebbero chiamati, in premio della loro paternità, a reclamare le *caduca*; e non era che in mancanza di ogni erede o legatario avente figli, che le *caduca* erano devolute al fisco (2). Non fu che più tardi, sotto Antonino Caracalla, che una costituzione pose direttamente ed immediatamente il fisco, che giammai mancava, in luogo di tutti: «*Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur*», dice Ulpiano (3). Punisconsi gli uni, ma non si ricompensano più gli altri. Le nuove leggi, le leggi caducarie, divennero intieramente leggi fiscali.

Tali furono queste leggi, le quali in parte soppresse da questa disposizione di Caracalla, in quanto ai privilegi della paternità relativi alla reclamazione delle caduche, poi da Costantino in quanto alle pene del celibato, non furono compiutamente e testualmente abrogate che da Giustiniano, e così si andarono estinguendo a poco a poco prima di cadere radicalmente.

LXIX.

Fedecommessi (Fideicommissa), Codicilli (Codicilli).

Certe disposizioni testamentarie erano nulle secondo il diritto civile: il testatore che voleva farle non poteva che confidarle alla buona fede del suo erede (*fidei committere*) e pregarlo di voler bene eseguirle. Queste disposizioni chiamavansi *fideicommissa*. Oltracciò ogni volontà del defunto era ancor nulla se non fosse stata espressa nel testamento colle forme che dovevano accompagnare quest'atto; consegnate queste volontà in lettere, in iscritti senza solennità (*codicilli*), non erano che una preghiera diretta all'erede, il quale rimaneva libero di non accedervi punto. Intanto più si veniva ad esser lontani dall'antica giurisprudenza, più questa nullità sembrava rigorosa, più l'opinione pubblica riprovava colui che volesse prevalersene. Augusto, istituito molte volte

(1) Ulp., *Regul.*, XIX, § 17.
(2) Gai., II, §§ 206 e 207.
(3) Ulp., *Regul.*, XVII, § 2.

erede, fecesi un dovere di eseguire le disposizioni di cui era stato incaricato, egli anzi ordinò ai consoli d'interporre la loro autorità per proteggere le volontà del testatore allorquando l'equità e la buona fede lo esigessero. I costumi e l'approvazione comune confermarono siffatte decisioni; bentosto esse presero una estensione tale che pochi testamenti si viddero senza fedecommessi e senza codicilli. Infine si fu obbligato, come vedremo, di creare due nuovi pretori, specialmente incaricati di questa sorte di affari su' quali eglino stessi statuivano, straordinariamente, senza rinvio innanzi ad un giudice, e secondo la valutazione delle circostanze (1).

LXX.

Affrancamenti. Legge Ælia Sentia; legge Furia Caninia.

Le guerre di Mario e di Silla, di Pompeo e di Cesare, armando migliaia di schiavi, avevano gettato in Roma legioni di affrancati; le vittorie lontane, accumulando nell'Italia i cattivi, avevano diminuito il loro valore e moltiplicato gli affrancamenti: si affrancava per aumentare il numero de' proprî clienti, talvolta affinchè lo schiavo, divenuto cittadino, ricevesse la sua parte nelle distribuzioni gratuite, il più sovente in punto di morte, acciocchè un lungo corteggio, col capo coverto dal berretto della libertà, seguisse il carro funebre. La legge Ælia Sentia e la legge Furia Caninia apportarono restrizioni a queste liberalità smoderate. Noi avremo ad esaminarle spiegando le Istituzioni di Giustiniano, perchè esse si prolungarono fino a quest'epoca.

Prima di abbandonare il regno di Augusto, segnaliamo un avvenimento il quale, quasi non avvertito nell'impero Romano, deve cangiare la faccia di questo impero, e più tardi quella dell'universo. Si fu nel 753, quattordici anni prima della morte di Augusto, che Gesù Cristo nacque in un borgo della Giudea. La sua nascita ci porge un'era novella, che noi aggiungeremo a quella della fondazione di Roma.

A di R. A di G. C.

(767 — 14). TIBERIO (*Tiberius*).

Tiberio era stato adottato da Augusto. Alla morte di quest'ultimo, non si sapeva come avverrebbero le cose; era la prima volta che si passava da un imperadore all'altro. Tiberio assunse ben di fatto il governo; ma sembrava non agire che nella sua qualità di tribuno e solamente

(1) Instit., II, 23, *de Fideic. haereditatum*, § 1, e 25, de *codicillis*, pr.

per regolare gli onori dovuti alla memoria di suo padre. I senatori ben conoscevano interamente i loro diritti; ma tenevansi nell'aspettativa, cogli occhi fissi sul principe, procurando di regolare la loro condotta secondo la sua. Bisogna leggere in Tacito questa scena così ben giocata, in cui i senatori scongiurano il figlio adottivo di Augusto di accettare l'impero, e costui oppone ogni sorta di ragione per ricusare, chiede che molti amministrino, che gli si associi qualcheduno; ma si affretta di accettare allorchè teme che non si prenda in parola. I primi anni del suo regno non furono che un dramma in cui ciascuno rappresentava la sua parte: egli aveva assunta quella della moderazione, della semplicità, del rispetto per le leggi; ma giungeva sempre allo scopo, ed il suo carattere naturale traspariva nelle sue azioni o ne' suoi desiderî.

Sotto di lui l'elezioni vennero trasferite dal popolo al senato, riservandosi l'imperadore il diritto di designare alcuni candidati (1). Il delitto di lesa maestà venne esteso alle azioni, agli scritti, alle parole, ai pensieri che avessero potuto ferire l'imperadore; esso divenne il soggetto di ogni accusa, il delitto di coloro che punto non ne avevano: allora nacque quella classe spaventevole di cittadini, i delatori. La storia di Tiberio quasi non è che una lunga enumerazione di sentenze di morte pronunziate dal senato al quale la cognizione di questo delitto era stata deferita.

La disposizione la più rilevante nel diritto civile di questo regno, è la divisione degli affrancati in due classi: gli affrancati cittadini, gli affrancati latini Giuniani. Questa distinzione dipendeva dal modo di affrancamento e da talune altre circostanze; gli uni acquistavano una intiera libertà e la qualità di cittadini, altri una libertà minore e solamente i diritti dei coloni latini (Lex Junia norbana).

I giureconsulti che occorre distinguere sono:

Sabino (*Masurius Sabinus*); Nerva padre (*M. Cocceius Nerva*). Il primo, successore di Capitone che dette il suo nome alla setta dei Sabiniani; il secondo, successore di Labeone (2).

Proculo (*Sempronius Proculus* framm. 37); Cassio (*Cassius*). Il primo, successore di Nerva, che dette il suo nome alla setta de' Proculejani, derivata da Labeone; il secondo successore di Sabino.

L'epoca degl'imperadori è quella in cui lo studio del diritto civile

(1) Tacito, *Ann.*, I, c. 15.

(2) Noi indicheremo sotto ciascun imperadore i principali giureconsulti, non dovessimo dare che il solo loro nome; le cifre poste accanto designeranno il numero de' frammenti inseriti come leggi nella composizione del Digesto.

prese la maggiore estensione: i giureconsulti si moltiplicarono, numerose opere apparvero sul diritto; tutt'i principî trovaronsi sviluppati, concatenati; la giurisprudenza divenne una vasta scienza, approfondita in tutt'i suoi punti. Intanto il diritto politico non cambiava guari; il dispotismo non è punto innovatore: Augusto aveva stabilito le basi fondamentali del potere assoluto, i suoi successori non ebbero a fare che lasciarle consolidare dal tempo; appena incontriamo noi di tempo in tempo qualche novella istituzione. Le agitazioni e i torbidi eran rivolti ad altr'oggetto. In una repubblica, ove le leggi regnano, hanno per iscopo il cambiamento delle leggi; in uno stato dispotico, ove regna un padrone, il cangiamento del padrone. Queste riflessioni additano i tratti che abbiamo a tracciare. Dipingeremo Tiberio soffogato da Caligola, il quale si affretta a succedergli; Caligola immolato dai senatori e dai cavalieri congiurati; Claudio elevato al trono dai soldati pretoriani, avvelenato da sua moglie, Nerone obbligato di pugnalarsi; Galba eletto dalle legioni della Spagna, massacrato dai pretoriani; Ottone e tanti altri ancora? No senza dubbio, ci basti di segnalare questi tragici avvenimenti come conseguenze inevitabili del sistema di governo adottato dai Romani, e della condotta de' loro imperadori. Questa riflessione è il solo profitto che se ne possa trarre. La lista de' principi che succedonsi, l' indicazione di alcuni leggieri cangiamenti che s' introducono, i nomi de' giureconsulti più illustri, la natura ed il carattere delle loro opere, a questo si limita ciò che avremo a dire.

A. di R. A. di G. C.

(790 — 37). CALIGOLA (*Caius Caesar cognomento, Caligula*).

(794 — 41). CLAUDIO (*Claudius*).

Sotto i quali vennero creati i due pretori fedecommessarî di cui abbiamo già discorso, pagina 193.

A. di R. A. di G. C.

(807 — 54). NERONE (*Nero*),

(821 — 68). GALBA (*Servius-Sulpitius Galba*).

(822 — 69). OTTONE (*Otho*).

(Anno medesimo). VITELLIO.

(823 — 70). VESPASIANO (*Vespasianus*).

(832 — 79). TITO (*Titus*).

Sotto il quale venne soppresso uno de' due pretori fedecommessarî creati sotto Claudio.

A. di R. A. di G. C.

(834 — 81). DOMIZIANO (*Domitianus*).

(849 — 96). NERVA.

(851 — 98). TRAJANO (*Ulpius Trajanus Crinitus, a senatu Optimi cognomine appellatus*).

I giureconsulti a rilevarsi sotto di questo imperatore sono:

Celso figlio (*P. Juventius Celsus*, framm. 142).

Nerazio Prisco (framm. 64).

Prisco Giavoleno (framm. 206).

A di R. A di G. C.

(870 — 117) ANDRIANO (*Ælius Hadrianus*).

Il regno di Adriano si è presentato come formante un'epoca novella per la giurisprudenza. Egli è vero che può rilevarsi sotto questo imperadore la divisione dell'Italia in quattro province confidate a consolari; la creazione de'due consigli del principe di cui abbiamo già mostrato il germe e segnalato il carattere, qui sopra, pagina 187 sotto il nome di concistoro e di uditorio (*consistorium*, *auditorium principis*); il cominciamento del potere civile de'prefetti del pretorio, considerati fino allora solamente come autorità militari; il perfezionamento dell'istituzione dell'appello (*appellatio*, *provocatio*), che permise alle parti condannate da un'autorità giudiziaria di ricorrere, in un dato termine, innanzi al magistrato superiore, e talora anche innanzi al principe, che formava l'ultimo grado di giurisdizione. Ma gli avvenimenti ai quali più si tiene, e si segnalano come i più rilevanti, sono: il cominciamento delle costituzioni imperiali; l'estinzione del diritto che avevano i magistrati di pubblicare degli editti; la libertà renduta ai giureconsulti di rispondere sul diritto senza alcuna autorizzazione: avvenimenti che tutti e tre possono essere contestati. Noi abbiamo gia provato, pagina 179, che le costituzioni imperiali esistevano sotto Augusto; esaminiamo le modificazioni che provarono il diritto onorario e le risposte de'prudenti.

LXXI.

Diritto onorario, editto perpetuo di Salvio Giuliano (Edictum perpetuum).

Un lavoro sull'editto comparve, al tempo di Adriano, sotto il nome di editto perpetuo. Qual era questo lavoro? il suo potere? il suo fine? Era a ciò che pare un'esposizione metodica del diritto pretoriano secondo i diversi editti pubblicati sino a quel giorno e le disposizioni passate in uso; l'autore era un giureconsulto illustre dell'epoca, Salvio Giuliano; la sua opera fu sancita, forse anche ordinata dall'imperatore; lo scopo era di fissare in una maniera positiva il diritto onorario. Dicesi

che al momento che venne promulgato, si ordinò ai magistrati di conformarsi per l'avvenire alle sue disposizioni, e si tolse loro il diritto che avevano di pubblicare i loro editti. Bisogna convenire che questo divieto si accorderebbe bene coll'andamento dell'autorità imperiale. Il principe, possessore di tutt'i poteri, rendendo decreti, rescritti, editti, doveva naturalmente impedire che i suoi magistrati dividessero con lui questo privilegio; nulladimeno molte ragioni ci provano ch'essi lo conservarono ancora dopo Adriano, e tutto ciò che possiamo dedurre dall'editto perpetuo, si è che i pretori, obbligati di adottarne le disposizioni e di conformarvisi, non aggiunsero più di loro capo che alcune regole di forma, alcune disposizioni accessorie rendute necessarie dalle circostanze (1). Si concepisce bene che il loro officio dovè a questo limitarsi, poichè il diritto pretoriano era già intieramente sviluppato ed aveva raggiunto il punto di estensione al quale era mestiere fermarsi.

(1) L'editto perpetuo era semplicemente l'opera di un giureconsulto, o venne ordinato dall'imperatore, e rivestito d'un carattere legislativo? — Fu pubblicato come dovendo durare a perpetuità, e si tolse da quell'istante a' magistrati il diritto di pubblicare degli editti? — Ecco due quistioni che non è superfluo di esaminare.

Fu Salvio Giuliano che compose l'editto perpetuo. Eutropio dice parlando di lui: *qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum* (Lib. 8, Regno dell'imperatore Giuliano). Ma quest'opera non era solo un commentario particolare sugli editti, il titolo prima d'ogni altro lo prova; un simile commentario avrebbe preso il nome di *ad edictum*, e non quello di *edictum perpetuum*. Più noi abbiamo due testi i quali formalmente dicono che l'imperatore vi prese parte; sono questi i passi di due costituzioni di Giustiniano, l'uno in greco, l'altro in latino: « il divino Adriano, di felice memoria, *allorchè riunì* in un riassunto tutto ciò che « i pretori avevano pubblicato ne' loro editti annuali *impiegando a quest' opera* « l'illustre Giuliano, disse altresì egli stesso in un discorso che fece pubblicamen- « te nell'antica Roma, che se qualche caso non preveduto si presentasse, i magi- « strati dovessero sforzarsi di deciderlo per induzione dalle regole già esistenti. » (CODICE, I, 17, *de veter. jur enucl.* Cost. 3, § 18.) « *Cum et ipse Julianus le-* « *gum et edicti perpetui subtilissimus conditor, in suis libris hoc retulerit:* « *ut si quid imperfectum inveniatur ab imperiali sanctione hoc repleatur;* « *et non ipse solus, sed et* divus Hadrianus in compositione edicti, et senatus- « consulto quod eam secutus est, *hoc apertissime definivit ut si quid in edi-* « *cto positum non inveniatur, hoc ad ejus regulas ejusque conjecturas et i-* « *mitationes possit nova instruere auctoritas.* » (*Ibid.* const., 2, §. 18.) È dunque Adriano che ha fatto comporre l'editto che venne seguito da un senatusconsulto probabilmente per confermarlo. A queste ragioni bisogna aggiungere ancora che l'editto perpetuo chiamavasi *edictum D. Hadriani*?

LXXII.

Sentenze ed opinioni de' prudenti (sententiae et opiniones). Autorità espressa che loro conferisce un rescritto di Adriano.

Le parole dirette da Adriano ai personaggi pretoriani che gli domandavano il permesso di rispondere sul diritto: « Questo non è punto un « favore che voi dovevate implorare, ma un diritto che l'uso e le vostre « cognizioni vi danno, » queste parole hanno fatto conchiudere che Adriano rendesse ai giureconsulti la loro antica indipendenza. È più esatto lo scorgervi una protezione particolare, o se si voglia anche una protezione generale accordata da questo principe ai prudenti; ma questa protezione, tutta di fatto, nulla cangiò alle regole stabilite da Augusto, poichè Gaio, ad Adriano posteriore, dice ancora: « *Responsa pruden-*

La seconda quistione è più difficile a risolvere.

Non bisogna invocare l'epiteto di *perpetuum* dato all'editto di Adriano per conchiudere che questo editto fosse promulgato per sempre; la parola di *edictum perpetuum* ora da lungo tempo impiegata per gli editti de'pretori nello stesso senso di quello delle *quaestiones perpetuae*, cioè a dire, per indicare un editto permanente durante l'anno (p. 149 e 155); ma ciò che non si deve dedurre dall'epiteto, si trae da questa riflessione molto giusta, che Adriano non avrebbe fatto fare un'opera così importante, non l'avrebbe rivestita della sua sanzione, forse anche di quella del senato, per non darle che l'esistenza di un anno, e lasciarla a discrezione de' magistrati.

Intanto un passo di Gaio, posteriore ad Adriano, ci prova irrecusabilmente che costoro pubblicavano sempre i loro editti: « *Jus autem edicendi habent magistratus populi; sed amplissimum jus est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis jurisdictionem praesides earum habent; item in edicto aedilium curulium, quorum jurisdictionem in provinciis populi quaestores habent; nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur.* (GAI. *Inst.* 1, § 6). Se i magistrati avessero perduto il diritto di fare degli editti, como si spiegherebbe che Gaio, sì prossimo ad Adriano, lungi dal parlare di questo cambiamento, avrebbe detto: i magistrati hanno il diritto; come avrebb'egli sì ben distinto l'editto de'due pretori, quello degli edili, de' pretori, de' questori? come avrebbe aggiunto: « Nelle provincie di Cesare non si spediscono questori, quindi non v'ha questo genere di editto. » Da tutto ciò che conchiudere? Da un lato, che l'editto perpetuo ricevè un'autorità in certo modo legislativa come regolamento generale e comune del diritto onorario; dall'altro, che ciò non impedì che i magistrati pubblicassero il loro editto, nel quale conformandosi all'editto perpetuo, potevano purtuttavia aggiungere delle regole di forma e delle disposizioni accessorie, necessitate dalle circostanze.

tum sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum est jura condere (1). »

Ciò che incontrastabilmente appartiene a questo principe in tale materia, come ce lo rivela la scoverta delle Instituzioni di Gaio, si è l'autorità espressa di cui egl'investì le sentenze de' prudenti (*sententiae*), ordinando, con un rescritto, che allorquando esse sarebbero unanimi avrebbero forza di legge *(legis vicem obtinet)*, ma se fossero discordi, il giudice rimaneva libero di seguire quella che gli piacerebbe. « *Quorum omnium si in unum sententiae concurrant, id quod ita sentiunt legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, judici licet, quam velit sententiam sequi: idque rescripto divi Hadriani significatur* (2) ». Quest'ultima indicazione di Gaio non è applicabile evidentemente che ai giureconsulti di cui aveva tenuto discorso: val dire a coloro *quibus permissum est jura condere*. Essa ci mostra, in tal modo organizzata, l'autorità particolare di cui godono i giureconsulti autorizzati, in paragone di quelli che non lo sono. È in certo modo a contar da quest'epoca che possono annoverarsi nel diritto scritto le risposte di questi prudenti autorizzati, perciocchè esse allora erano inserite da quelli ne'loro trattati, e in virtù del rescritto di Adriano facevano legge *(legis vicem obtinet)* allorchè erano unanimi.

Giureconsulti: Valente (*Alburnus Valens*, framm. 20).

Giuliano (*Salvius Julianus*, framm. 457). Egli fu pretore, prefetto della città, due volte console. Il suo più gran titolo nella storia del diritto è la sua opera sull'editto, opera che l'ha tramandato sino a noi come legato alla storia giuridica del secolo di Adriano. Non ci rimangono di quest'opera che alcuni frammenti sparsi nel Digesto. La critica ha procurato di riunirli ordinatamente e così ricomporre l'editto perpetuo.

Africano (*Sextus Caecilius Africanus*, framm. 131).

A. di R. A. di G. C.

(891 — 138). ANTONINO IL PIO (*T. Antoninus Fulvius , Pius cognominatus*).

Adottato da Adriano e così pervenuto all'impero, egli fu uno dei migliori principi: incoraggiò i dotti ed i filosofi; ne destinò molti, a spese del pubblico tesoro, a dare le loro lezioni in Roma e nelle province; appartiene a lui un rescritto che noi leggiamo nelle Instituzioni conte-

(1) Gai., *Instit.* I, § 7.
(2) *Ibid.*

nente l'ordine di punire la crudeltà de' padroni, e di forzarli a vendere gli schiavi che avessero maltrattati.

Giureconsulti: TERENZIO CLEMENTE (framm. 35).

POMPONIO (*Sextus Pomponius*, framm. 588). Al quale dobbiamo un Ristretto della Storia del Diritto, inserito in un titolo del Digesto: « *De Origine juris et omnium magistratuum et successione prudentium.* » Egli è in quest'opera, benchè brevissima e molto incompiuta, che fa d'uopo cercar tuttavia le migliori nozioni su questa materia.

L. VOLUSIO MECIANO (framm. 44).

A. di R. A. di G. C.

(914 — 161). MARCO AURELIO E LUCIO VERO (M. *Aurelius Antoninus et L. Verus, divi fratres*).

Marco Aurelio adottato d'Antonino e pervenuto all'impero, si associò Lucio Vero, suo fratello di adozione. Le virtù del primo hanno fatto dimenticare i vizî del secondo, ed ambidue sono designati col nome di divini fratelli (*Divi Fratres*).

A. di R. A. di G. C.

(922 — 169) MARCO AURELIO solo.

Giureconsulti: PAPIRIO GIUSTO (framm. 16).

SCEVOLA (*Q. Cervidius Scævola*, framm. 307).

ULPIO MARCELLO (framm. 159).

GAIO (framm. 355). Sotto questo solo nome ci è stata tramandata la memoria di questo giureconsulto illustre. Egli è vissuto sotto Antonino il Pio e sotto Marco Aurelio: sappiamo ch'egli ha composto de' commentari sulle XII Tavole ed un lavoro sull'editto provinciale *(ad edictum provinciale)*; ma a noi non resta di queste opere che alcuni frammenti citati nel Digesto; così Gaio era confuso con tanti altri giureconsulti distinti di quei tempi, allorchè una fortunata scoverta ne ha fatto per noi uno degli autori più preziosi. A Verona, nel 1816, il sig. Niebuhr osservò un manoscritto di diritto romano, i cui fogli per la maggior parte erano stati ricoverti da una nuova scrittura. Il sig. Savigny riconobbe il manoscritto; e finalmente dopo molti mesi di un lavoro ostinato e paziente, i signori Gaeschen, Bekker e Bethman, pervenuti a diciferarlo, ci rendettero le Instituzioni di Gaio. Quest'opera elementare, composta di quattro commentari, presenta un epilogo succinto e metodico della giurisprudenza al tempo di Antonino il Pio e di Marco Aurelio. Il diritto di quell'epoca vi si trova rivelato, senz'alcuna alterazione, nella sua purità, tal qual'era allora; e queste rivelazioni non si applicano solamente al diritto, ma si estendono ai costumi, alle istituzioni, in una parola, alla società di quei tempi, su quasi tutt'i suoi

rapporti interni e pubblici. Le Instituzioni di Gaio, poste accanto di quelle di Giustiniano, che sono state composte sul medesimo piano e col medesimo ordine, offrono il più vivo interesse a colui che ama di seguire il cammino e le fasi del diritto, e valutare i cangiamenti che il corso de'secoli arreca. La sua scoverta rettificando false idee, somministrandone delle nuove, ha rischiarato un gran numero di punti oscuri o affatto sconosciuti. Del resto quest'opera trovasi al presente nelle mani di tutti coloro i quali si applicano seriamente allo studio del diritto romano.

A. di R. A. di G. C.

(929 — 176). MARCO AURELIO E COMMODO.

(933 — 180). COMMODO solo (*L. Antoninus Commodus*).

(946 — 193). PERTINACE.

(Anno medesimo). GIULIANO (*Didius Julianus*).

La tranquillità, apportata da alcuni buoni principi, era scomparsa sotto Commodo: costui soffogato per opera de'congiurati, era stato sostituito da un vecchio, Pertinace, che i pretoriani avevano quasi subito massacrato. Allora, cosa incredibile! viddesi l'impero realmente posto all'incanto dai soldati: due offerenti si presentano; Didio Giuliano, discendente dall'illustre giureconsulto di Adriano, offre l'ultimo prezzo: l'impero gli rimane, e l'aggiudicatario monta sul trono, dal quale venne precipitato dopo sette mesi dalle legioni, che lo ammazzarono e posero in suo luogo Settimio Severo. A tal punto era giunto allora quello spaventevole dispotismo militare che scompigliò l'impero per sì lungo tempo.

A. di R. A. di G. C.

(946 — 193). SETTIMIO SEVERO (*Septimius Severus*).

Giureconsulti: PAPINIANO (*Æmilius Papinianus*, framm. 596). Fra tutt'i giureconsulti romani fu quello che venne circondato di maggiori onori, le cui decisioni, sempre rispettate, ebbero maggiore autorità, le cui opere maggiormente servirono a tutti coloro che coltivarono la scienza delle leggi (1). Fra queste opere le più notevoli sono i libri delle quistioni, de'responsi e delle definizioni (*quaestionum, responsorum et definitionum libri*), di cui ci rimane un gran numero di frammenti nel Digesto. Papiniano era stato compagno di studio di Severo, il quale lo innalzò alla dignità di prefetto del pretorio. Egli sopravvisse abba-

(1) Più di dugento anni dopo, allorchè gli allievi presso le scuole di dritto giungevano al tempo in cui dovevano udire la spiegazione de'libri di Papiniano, davano principio a quest'anno de'loro studî con una festa in onore di quel giureconsulto, ed allora prendevano il nome di *Papinianisti*, che l'innalzava al di sopra de'loro condiscepoli meno avanzati.

stanza a questo imperatore per essere spettatore degli odi de' due suoi figli che gli succedettero, e della morte di un di loro, Geta, sotto i colpi di suo fratello. L'uccisore Caracalla dirigevasi a Papiniano per far legittimare il suo delitto innanzi al senato: — « È più facile commettere un parricidio che giustificarlo. » E come gli si faceva intendere che potevasi trovar mezzo di provare che Geta aveva meritata la morte. — « Accusare un innocente assassinato, è lo stesso che commettere un nuovo assassinio. » — Tali furono le risposte del giureconsulto; e Caracalla lo fece massacrare da' soldati. Questo tratto di eroismo, essendo vero (1), onorerebbe Papiniano altrettanto quanto i suoi scritti.

CLAUDIO TRIFONINO (framm. 79).

A. di R. A. di G. C.

(964 — 211). ANTONINO CARACALLA E GETA.

(965 — 212). ANTONINO CARACALLA, *(Aurelius-Antoninus-Bassianus-Caracalla)*.

Noi trascorreremmo senza fermarci i cinque anni di regno di quest'uomo s'egli non avesse renduta una costituzione rimarcabile che congiunge il suo nome alla storia delle leggi. I diritti di cittadinanza trovavansi già diffusi nelle città e nelle province più lontane; Caracalla li accordò comunemente a tutti gli abitanti dell' impero. Ma ch'erano allora questi diritti di cittadinanza? Ch'erano divenuti i romani? Si dice che dopo questa costituzione tutt'i sudditi divennero cittadini; non si potrebbe dire con eguale aggiustatezza che a quest'epoca tutt'i cittadini erano sudditi? Purnondimeno io non prendo alla lettera queste ultime espressioni, ma me ne valgo per dipingere l'abbassamento politico ov'era giunto l'impero; poichè d'altronde non può negarsi che pei diritti civili privati soprattutto, si rendeva ancora utilissimo di acquistar la qualità di cittadino.

La disposizione di Antonino Caracalla è lungi dall'essere ben conosciuta; una cosa degna di osservazione si è che gl' Istorici di quei tempi nulla ce ne dicono, mentrechè quei della repubblica mettevano gran cura ad enumerare i più piccoli borghi ai quali venissero accordat'i diritti di cittadinanza, tanto il titolo di cittadino sotto gl'imperatori aveva perduto del suo pregio! L'opinione più naturale, quella che altra volta hanno adottata i nostri grandi interpreti del diritto romano, quella che meglio si affà ad un'infinità di circostanze, si è che Caracalla

(1) La verità di questo fatto è messa in contestazione dagli storici quasi dell'epoca; purtuttavia è certo che Papiniano morì per ordine di Caracalla. (DION. CASS. lib. LXXVII, § 4. — SPARZIANO, *Caracall.*, 8. — AURELIO VITTORE, *Caes.*, 20,33).

concesse per sempre a tutt' i sudditi il titolo di cittadino; che dopo quest' epoca non fuvvi più alcuna differenza fra gli abitanti dell' impero, e tutti entrarono nel godimento di eguali diritti (1). Purnondimeno questa opinione non è esente da critica. Avvi alcuni passi di Ulpiano i quali fanno credere che dopo Caracalla, anche sotto di lui, distinguevansi ancora i cittadini dai peregrini (2). Per dare a ciò una spiegazione si è detto che Macrino successore di Caracalla, sopprimendo le disposizioni di quest' ultimo, avesse ristabilito le antiche distinzioni, e si è creduto trovarsi quest' asserzione in una frase di Dione Cassio (3). Così si spie-

(1) Ecco la maggior parte de' testi che possediamo su quest' oggetto:

Giustiniano, nella novella colla quale soppresse tutte le differenze esistenti tra gli affrancati, si esprime così:

« Facimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores sequimur. Sicut enim Antoninus Pius cognominatus (ex quo etiam ad nos appellatio haec pervenit) jus romanae civitatis prius ab unoquoque subjectorum petitus et taliter ex iis qui vocantur peregrini, ad Romanam ingenuitatem deducens, hoc ille omnibus in commune subjectis donavit, Theodosius junior post Constantinum maximum sanctissimum hujus civitatis conditorem, filiorum prius jus petitum in commune dedit subjectis: sic etiam nos hoc videlicet regenerationis et aureorum annulorum jus, unicuique petentium datum, et damni et scrupulositatis praebens occasionem, et manumissorum indigens auctoritate, omnibus similiter subjectis ex hac lege damus: restituimus enim naturae ingenuitate dignos, non per singulos de caetero, sed omnes deinceps qui libertatem a dominis meruerint, ut hanc magnam quamdam et generalem largitatem nostris subjectis adjiciamus. » (Justinian. *novell.* LXXVIII. c. 5.)

Si scorge che un errore commesso in questo passo avrebbe potuto fare attribuire falsamente ad Antonino il Pio la disposizione di Antonino Caracalla.

Ulpiano, il quale viveva sotto quest' ultimo imperatore, dice:

« In orbe romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini, cives romani effecti sunt. » (Dig., 1, 5, *de stat. hom.*, 17 fr. Ulp.)

(2) Ulp. *Regul.* XVII, § 1.

(3) Ecco la versione di questa frase: « Egli (Macrino) abolì le disposizioni di Caracalla sull'eredità e sugli affrancamenti. » (Dion. Cass., lib. LXXVIII, § 12.) Caracalla aveva, con una costituzione, aumentate le imposte percepite su' testamenti e sulle libertà; in luogo di un ventesimo, egli le aveva elevate ad un decimo. Dione, per far l'elogio di Macrino, ci fa sapere ch' egli soppresse quest' aumento d'imposta. Come si è dunque veduto in ciò l'asserzione che Macrino avesse abolito la costituzione la quale accordava i diritti di cittadinanza a tutt' i sudditi? Eccolo: Caracalla, dicesi, non aveva conceduto questi diritti di cittadinanza che in uno spirito fiscale, affinchè le imposte su' testamenti e sulle manumissioni divenissero più fruttifere, di tal che queste due disposizioni sono legate l' una all' altra. Dire che Macrino soppresse ciò che concerneva l'eredità e gli affrancamenti sarebbe dunque dire altresì ch' ei tolse i diritti di cittadinanza accordati da Caracalla.

gherebbe bene come anche dopo Caracalla esistessero differenze fra'cittadini ed i *peregrini*, ma non come queste differenze sussistessero ancora sotto Caracalla, il quale le aveva soppresse. Il sig. Haubold, per risolvere questa difficoltà, ha presentato, in una dissertazione speciale, una opinione ingegnosa, appoggiata per altro sopra seducenti induzioni (1): questa opinione si è, che Caracalla accordò il diritto di cittadinanza a tutt' i sudditi attualmente esistenti, ma non a coloro che sopravvenissero. Per noi malgrado i dubbî da cui è imbarazzata la materia, ed i ragionamenti contrarî che si combattono fra loro, ci atteniamo fermamente all'opinione la più generale (2).

La costituzione di Caracalla, fuor di dubbio, non si estendeva a quelle specie di affrancati chiamati *latini-giuniani* e *deditizii*. Sia che si ricusi di ammettere il sistema del sig. Haubold, sia che si adotti questo sistema e dicasi in conseguenza, che, come tutti gli altri sudditi, gli affrancati attualmente esistenti divennero cittadini, ma che gli affrancati venuti in seguito rimasero nella loro rispettiva classe, è sempre certo che tre classi di affrancati continuarono ad esistere, che tutt' i giureconsulti posteriori non cessarono un istante a distinguerli, e che Giustiniano fu il primo a sopprimerli totalmente (3).

(1) Haubold: « Ex constitutione imp. Antonini quomodo qui in orbe Romano essent, cives romani effecti sunt. » Lipsiae, 1819.

(2) Nella corte di Oriente non v'è più distinzione fra i sudditi ed i cittadini: ogni suddito dell'impero gode i diritti di cittadinanza. Dond'è venuto questo cangiamento, se non dalla costituzione di Caracalla? Fa d'uopo attribuirlo al solo trasferimento del seggio imperiale di Roma a Bizanzio, o al solo disuso, mentrechè si ha su questo punto una disposizione legislativa precisa? Giustiniano, dicendo che al pari di Caracalla il quale accordò a tutt'i sudditi i diritti di cittadinanza, al pari di Teodosio, il quale lor concedette i diritti riservati a coloro che avessero de'figli, anch'egli accordava a tutti gli affrancati il titolo di cittadino, non indica che la costituzione di Caracalla fosse definitiva? L'avrebb'egli paragonata a quella di Teodosio ed alla sua se fosse stata passaggiera e solamente per una generazione? D'altronde quali risultati produrrebbe una legge la quale dichiarasse tutti gl'individui esistenti cittadini, senza conceder questo titolo agl'individui avvenire? Come potrebbe ammettersi che de'padri cittadini avessero avuto de'figli che non lo fossero? In quanto alla differenza che si continua sempre a fare tra i cittadini e i *peregrini*, devesi maravigliarsene? Non puossi dire che questa differenza non sia cessata un istante di esistere; che gl'individui soli abbian cangiato di posizione? I sudditi dell'impero i quali erano *peregrini* son divenuti *cives*, e non sono più rimasti nella classe de'*peregrini* se non che i membri de'popoli realmente stranieri.

(3) Instit., I, 5, *de Libertinis*, § 3. — Cod., VII, 5, *de Deditit. libert.*, c 6, *de Latin. libert.* — Nov. 78.

Ciò che v' ha di rimarcabile, si è che la costituzione di Caracalla, la quale concedeva a tutt' i sudditi dell' impero il diritto di cittadinanza, non concedette a tutt' i territori l' attitudine al diritto civile. Innalzando tutte le persone, essa non innalzò tutto il suolo alla stessa condizione civile: il suolo italico, il suolo delle città il cui territorio era stato ammesso all' applicazione del dritto di città, restarono sempre distinti dal suolo provinciale; e la distinzione si mantenne sino a Giustiniano (1).

Venuleio Saturnino (framm. 71).

Ulpiano e Paolo (*Domitius Ulpianus* framm. 2462); (*Julius Paulus* framm. 2083). L'uno originario di Tiro, l'altro nativo di Padova. Rivali di talento e di gloria, ambidue erano vissuti al tempo di Papiniano, di cui l' uno e l'altro erano assessori; ambidue occupando le diverse dignità dell'impero ascesero fino a quella di prefetto del pretorio; ambidue composero molti scritti, adoperati da' compilatori delle Pandette e delle note critiche su' libri di Papiniano, note che più tardi vennero riprovate da due costituzioni imperiali, e private di ogni autorità; ambidue composero un' opera elementare, i cui frammenti, pervenuti sino a noi, si collocano accanto alle Istituzioni di Gaio, e formano la sorgente dove noi dobbiamo studiare la giurisprudenza di quel tempo. L'opera di Ulpiano è designata col nome di *Liber singularis regularum Ulpiani*, o semplicemente *Fragmenta Ulpiani*; quella di Paolo col nome di *Julii Pauli sententiarum receptarum libri V*, o semplicemente *Pauli sententiarum libri V*.

Callistrato (framm. 99).

Elio Marciano (framm. 275).

Fiorentino (framm. 42).

Emilio Macro (framm. 62).

Erennio Modestino (framm. 345).

A. di R. A. di G. C.

(970 — 217) MACRINO (*Opilius Macrinus*).

(971 — 218) ELIOGABALO (*M. Aurelius Antoninus, cognomine Heliogabalus*).

(975— 222) ALESSANDRO SEVERO (*Aurelius Alexander Severus*).

Pervenuto all'impero nell'età di sedici anni, Alessandro Severo si circondò di saggi consiglieri, di giureconsulti illustri, fra' quali trovavasi Ulpiano. Egli conservò ancora per alcuni anni le lettere, le scienze ed

(1) Cod., 7, 25, *de Nud. jur. quir.* — 7, 31, *de Usucap. transform.*

il diritto, che dopo di lui disparvero per lungo tempo. Anche coloro i quali esaminano il diritto in se stesso, senza rannodarlo accessoriamente ai politici avvenimenti, distinguono dopo Alessandro Severo un periodo nuovo. Di fatti si era sotto gl' imperatori di cui abbiamo percorsi i nomi, sotto la protezione di Adriano, di Antonino il Pio, di Marco Aurelio, di Settimio Severo, che lo studio della giurisprudenza saliva al suo più alto punto di splendore. I giureconsulti si moltiplicavano e con essi i loro discepoli. Non era più seguendo semplicemente la pratica del foro che questi ultimi si formassero, ma lezioni orali sviluppavano in corsi seguiti i principi della scienza (1); forse i professori, il cui insegnamento non era stato prima retribuito che dagli allievi stessi (2), già ricevevano onorarî dal pubblico tesoro, e Marc' Aurelio, creando pubbliche cattedre di eloquenza e di filosofia, aveva forse fatto altrettanto pel diritto. Nuove opere nascevano tutto giorno: commentarî sull'editto de' pretori o de' proconsoli *(Ad edictum; ad edictum provinciale)*, trattati sulle funzioni de' magistrati *(De officio praefectus urbi, proconsulis*, etc.), libri che si estendevano sul complesso del diritto *(Digesta, Pandectae)*, o finalmente ristretti, lezioni elementari *(Institutiones, Regulae, Sententiae)*. I giureconsulti erano elevati alle dignità più eminenti; divenivano consiglieri del principe, consoli, prefetti del pretorio, prefetti della città. Ma ad un tratto, dopo Alessandro Severo, la loro serie appare bruscamente interrotta, e per lungo tempo non incontriamo nella storia che il torbido militare elevato al suo colmo, imperatori di alcuni mesi a vicenda fatti e disfatti, eserciti che si battono su diversi punti pel trionfo de' loro candidati, trenta pretendenti all' impero, i quali nel corso di alcuni anni appariscono e distruggonsi.

A di R. A di G. C.

(988 — 235). MASSIMINO *(Julius Maximinus)*.

(990 — 237). GORDIANO I° E GORDIANO II° *(Gordianus I. et II.)*.

(Meno di due mesi dopo). MASSIMO E BALBINO *(Maximus Pupienus et Balbinus)*.

(991 — 238). GORDIANO III.

(997 — 244). FILIPPO *(Philippus Arabs)*.

FILIPPO padre, *Augusto*: FILIPPO figlio, *Cesare*.

(1002 — 249). DECIO *(Decius)*.

(1) Veggasi qui sopra, pag. 186.

(2) *Ibid.*

(1004 — 251). GALLO OSTILIANO E VOLUSIANO *(Gallus Hostilius* et *Volusius)*.

(1006 — 253). EMILIANO *(Æmilianus)*.

(Tre mesi dopo). VALERIANO I° E GALLIENO *(Licinius Valerianus* et *Gallienus)*.

GLI STESSI e VALERIANO II° *Cesare*.

Fu a quest' epoca che cominciarono a comparire i pretendenti, i quali bentosto, al numero di trenta, sparsero la guerra civile su tutt' i punti del regno e finirono per uccidersi tra di loro.

A di R. A di G. C.

(1013 — 260). GALLIENO solo.

(1021 — 268). CLAUDIO II *(M. Claudius)*.

(1023 — 270). AURELIANO *(Aurelianus)*.

(1028 — 275). TACITO *(Tacitus)*.

(1029 — 276). FLORIANO.

(Tre mesi dopo). PROBO.

(1035 — 282). CARO, CARINO E NUMERIANO.

(1036 — 283). CARINO E NUMERIANO soli.

In mezzo di questa rapida successione di principi, gli sguardi dello storico debbono rivolgersi a due avvenimenti generali che non possono allogarsi sotto di alcun regno in particolare, poichè prendono sviluppo ogni giorno; questi avvenimenti sono: nell'interno, la propagazione della religione cristiana, all' esterno l' irruzione de' barbari.

LXXIII.

Propagazione del cristianesimo.

Dal regno di Tiberio gli apostoli percorrendo le provincie dell' impero, avevano diffuso attorno di loro la religione novella che annunziavano ai popoli. Questa morale pura, questa idea grandiosa della Divinità colpivano gli spiriti, e covrivano di ridicolo e di vergogna i principi e i dei del paganesimo. Come fede, il politeismo, già abbandonato dalla filosofia e dalle classi elevate della società romana, andava di giorno in giorno dileguandosi. Più non esisteva che come instituzione, come culto esterno, nelle abitudini e nelle pratiche della vita pubblica e privata. La credenza degli apostoli, che apportava la più grande rivoluzione sociale, non per la forza, ma per lo spirito, pel sentimento, attirava a se i piccoli come i grandi, i deboli come i forti, i poveri come i ricchi. Il numero delle persone che a quella si rannodavano aumentò rapidamen-

te; le chiese ov'esse riunivansi moltiplicaronsi; tutto contribuiva presso i particolari, nell'ordine privato, alla propagazione della religione cristiana. Avveniva lo stesso del governo? Non si è abbastanza esaminato questo punto sotto il rapporto delle leggi politiche. Sinora noi abbiamo fatto osservare il diritto sacro di Roma fortemente collegato al diritto pubblico, e formante una parte intima di questo diritto. I pontefici erano de' magistrati del popolo nominati nell' elezioni come gli altri magistrati, e facendosi intervenire le loro funzioni negli affari più importanti dello Stato; il primo potere del diritto pubblico, l'imperatore, era anche la prima potestà del diritto sacro, il sovrano pontefice. L'unità delle leggi religiose non era meno essenziale al governo dell'unità delle leggi politiche, poichè queste leggi confondevansi le une colle altre. Questa unità era stata sempre precisamente il prodotto della pluralità de'dei. Una provincia nuovamente aggiunta a Roma aveva nuove divinità, queste si ricevevano, loro si elevavano de' tempi, si assegnavano de'preti, ed il sistema religioso non era disturbato un sol istante: i dei del paganesimo erano facili. Ma allorquando apparve una religione la quale, rivelando l'esistenza di un solo Dio infinito, non poteva esser ricevuta senz' annientare tutte le instituzioni attuali, una religione che dava de' preti indipendenti dalla scelta delle autorità civili, che si separava intieramente dal pubblico potere, e che diceva: « Il mio impero non è di questo mondo, ma di un altro, » allora il diritto pubblico si trovò attaccato in una delle sue basi fondamentali. I capi del governo dovettero pensare a difenderlo o a cambiarlo totalmente: fu questo il primo partito che presero. Comunque assurdo fosse il politeismo, l'uomo non riviene sì facilmente dai suoi errori, soprattutto quando a questi errori è attaccato il governo di un grande impero. Come imperatori e come sovrani pontefici i principi vollero arrestare una religione che minacciava il diritto dello Stato, e, per effettuare i loro disegni, impiegarono il mezzo più vizioso, quello della forza e delle crudeltà, che d'altronde il loro carattere feroce inspirava alla maggior parte di essi. Le persecuzioni di Nerone, di Domiziano, di Vero e di Gallo, non fecero che de' martiri: i cristiani si moltiplicarono in mezzo de' patimenti; la religione si diffuse più brillante e più venerata, e bentosto queste vaste province, su tutta la loro superficie, viddero gli abitanti divisi in due classi distinte, i cristiani ed i pagani. Una guerra, una peste, un flagello qualunque colpivano l'impero, i pagani non mancavano di attribuirlo alle innovazioni funeste dei cristiani, e costoro di rigettarlo sull'accecamento e sull' ostinazione de' pagani.

I giureconsulti, uomini della legge regnante e delle instituzioni, di-

vennero, nella lotta contro il cristianesimo nascente, gli ausiliari de'capi del governo, e sovente loro ministri come depositari de'pubblici poteri. La loro filosofia proveniente dalla Grecia, naturalizzata a Roma, e coltivata da loro come la madre di tutte le scienze, aveva progressivamente sostituito al dritto civile quiritario, dritto materiale, esclusivamente proprio ai soli cittadini, un diritto più razionale e più largo, dischiuso a tutti gli uomini; ma lo avevano fatto mercè procedimenti ingegnosi proclamando il diritto civile e prendendo il suo luogo, quando in apparenza sembrassero mettersi da banda. Il cristianesimo fu per essi un inimico dello Stato e delle instituzioni, a respingere; forse un rivale della loro sciênza filosofica, che colla sua semplicità veniva a distruggere radicalmente. Purtuttavia è permesso di congetturare che la loro morale, anche a loro insaputa, andasse rischiarandosi ai novelli lumi di questo inimico; che l'influenza delle dottrine evangeliche penetrava indirettamente la loro propria filosofia; e che, anche allorquando era proscritto e perseguitato, il cristianesimo influiva su'progressi della giurisprudenza e della legislazione in una via più larga e più dolce per l'umanità (1).

LXXIV.

Irruzione de' Barbari.

I Romani nelle foreste della Germania, al di là del Danubio, cacciando d'innanzi a loro popolazioni selvagge e libere, le avevano spinte verso il nord. Una forza di compressione riteneva numerose nazioni ammassate tra limiti freddi ed incolti: ma la forza scemò: gli eserciti romani perdettero il loro vigore; la barriera si ruppe in diversi punti, e la reazione risospinse nell'impero quelle nazioni. Sotto Domiziano, sotto Adriano, sotto Marco Aurelio, sotto Gallo, sotto di ogn'imperatore, si viddero i barbari avanzarsi sulle terre romane, indi ritirarsi col loro bottino; poi riapparire più numerosi, e ritirarsi di nuovo nelle loro foreste, e così ogni giorno più arditi spiegare nelle novelle scorrerie maggiore audacia e forza. Alcun'imperatori li allontanarono col danaro: allora adescati dal guadagno e dal bottino, i Sciti, i Goti, i Sar-

(1) Veggasi su questo punto la memoria ragguardevole letta dal sig. Troplong all'Accademia delle scienze morali e politiche: *Dell'influenza del cristianesimo sul diritto civile de' Romani*. Rivista di legislazione e di giurisprudenza del sig. Wolowski, tomo 14, pagine 165 e 341.

mati, gli Alani, i Catti, i Quadi, i Franchi apparvero successivamente gli uni dopo gli altri, e bentosto quasi tutti a un tempo. Era questo il preludio di quelle irruzioni terribili che dovevano un giorno smembrare l'impero ed annientarlo.

Tal era al di fuori ed al di dentro la critica situazione dello Stato allorchè Diocleziano fu chiamato a governare.

A. di R. A. di G. C.

(1037 — 284). DIOCLEZIANO *(Diocletianus)*.

(1039 — 286). DIOCLEZIANO E MASSIMIANO AA. *(Maximianus Herculius)*.

COSTANZO E GALERO, Cesari.

Da una famiglia di affrancati pervenuto ad essere annoverato nella classe degl' imperatori, Diocleziano colla sua energia dissipò i torbidi, ristabilì la disciplina nelle legioni, ricacciò i Barbari, e dette qualche stabilità al trono che occupava.

È questi uno degl' imperatori più fecondo di rescritti e costituzioni in materie legislative, a giudicarne dagli estratti pervenutici; dappoichè ne troviamo, sotto il suo nome, più di mille e duecento nel Codice di Giustiniano. Ciò che segnala di più il suo regno nella storia del diritto, è il cambiamento finale ch' egli apportò alla procedura, surrogando definitivamente e generalmente la cognizione straordinaria al sistema delle istanze organizzate dalla formola. Nell' ordine politico, la divisione dell' impero e del governo fra due *Augusti* e due *Cesari*, è la instituzione più importante a far rilevare.

LXXV.

Decadenza della procedura formolaria o dell' ordo judiciorum. — *La procedura straordinaria (judicia extraordinaria) diviene il diritto comune. — Giudici pedanei (Judices pedanei).*

Nella stessa guisa che la procedura formolaria non venne bruscamente e senza transizione surrogata al sistema delle azioni della legge, ma sì bene preparata e gradatamente introdotta *(qui sopra pag.* 140.), così anche avvenne della sparizione che alla sua volta subì il sistema formolario, e della definitiva surrogazione a questo sistema della procedura straordinaria.

Il principio della *cognitio extraordinaria*, consistente in quello che il magistrato prendeva conoscenza dell' affare e da se stesso lo risolveva, questo principio già esisteva nel sistema delle azioni della legge ed in

quello delle formole. Era questo l'esercizio più semplice, meno ingegnoso, e meno sapiente del potere giudiziario. Solamente ne' due primi sistemi della procedura romana, e soprattutto in quello delle formole, non esisteva che come eccezione. La procedura per via di formole, che offriva la separazione del *jus* e del *judicium*, la garentia del giudice-giurato scelto o accettato dalle parti, ed il regolamento formolario della missione di questo giudice, questa procedura era il diritto comune. Il magistrato non conosceva e non statuiva da se stesso, che come misura straordinaria *(extra ordinem)*: nei casi ne' quali la sua *juris-dictio* poteva terminare l'affare; in cui aveva bisogno di far uso del suo *imperium;* ed in cui non eravi azione aperta nè secondo il diritto civile nè secondo l'editto, ed in cui straordinariamente si ricorreva al potere stesso del magistrato *(cognitio extraordinaria, persecutio*, e non già *actio)*. Ma sotto il regime imperiale, dove l'onnipotenza del principe si raffermava di giorno in giorno, dove la sua volontà e le sue decisioni avevano un'autorità suprema, dove gli affari avocati o portati innanzi a lui si moltiplicavano; ove i suoi uffiziali, il suo prefetto del pretorio, i suoi luogotenenti partecipavano, per delegazione, a' poteri del padrone, l'uso delle *cognitiones extraordinariae* moltiplicossi considerabilmente. Il principe non giudicava sempre da se stesso questi affari nei quali interveniva straordinariamente: ne delegava sovente la conoscenza, o al senato, o ad un uffiziale, o ad un cittadino; ma come ciò avveniva senza impiego di formole, senza l'osservanza dell'ordine de' giudizi *(ordo judiciorum)*; e come colui al quale la cognizione era rinviata pronunziava senza distinzione, nel suo ufficio, del *jus* e del *judicium*, si aveva sempre così una procedura straordinaria *(cognitio extraordinaria)*.

Ecco ciò che a grado a grado erasi introdotto per uso, anche prima delle disposizioni di Diocleziano su questo punto. D'altra parte già a quest'epoca erasi perduta ogni traccia di quelle liste annuali di giudici giurati, di quelle decurie compilate annualmente al foro, in mezzo del popolo, e pubblicamente affisse. Tutto c'indica che queste istituzioni della repubblica, conservate per qualche tempo sotto l'impero, erano cadute in disuso, e che la scelta del giudice non era più ristretta negli stessi limiti e non facevasi più secondo le stesse regole.

Fu in questo stato di cose che Diocleziano, con una costituzione che troviamo inserita nel Codice di Giustiniano (anno di G. C. 294), ordinò a' presidi delle province di conoscere da se stessi di tutte le cause, anche di quelle per le quali eravi prima l'uso di assegnare de' giudici. Questa regola, che non sembra applicarsi, ai termini della costituzione, che alle province, si generalizzò per tutto l'impero. Diocleziano riser-

va, è vero, ai presidi il diritto di assegnare alle parti dei giudici inferiori, allorchè le loro occupazioni pubbliche o la moltiplicità delle cause loro impedissero di conoscerne da se stessi (1); ma il rinvio innanzi a questi giudici non si attua più secondo il sistema formolario, con la distinzione del *jus* e del *judicium*, col regolamento della loro missione col mezzo di una formola: è un rinvio dell' intiera conoscenza. La procedura per formole è intieramente caduta. Ciò ch' era eccezione è divenuto regola: tutte le procedure sono straordinarie. Il *jus* ed il *judicium*, l' officio del magistrato e quello del giudice si confondono. Il nome di *judex*; *judices majores*, è applicato al magistrato.

Allora per la seconda volta la parola azione cangia compiutamente di significato; e l'eccezioni, gl' interdetti, quelle instituzioni della procedura formolaria, perdono il loro vero carattere. — L' azione non è più nè, come sotto le azioni della legge, una forma determinata e sacramentale di procedere; nè, come sotto il sistema formolario, il diritto conferito dal magistrato di perseguitare innanzi ad un giudice ciò che a noi appartenga, nè la formola che conferisce e regola questo diritto. L' azione non è più che il diritto, derivante dalla legislazione stessa, di dirigersi all' autorità giudiziaria competente, pel conseguimento di ciò che ci è dovuto, di ciò che reclamiamo; ovvero l' atto stesso di questa persecuzione giudiziaria. — La parola eccezione, in realtà, non ha più senso: non è più una ristrizione imposta dal magistrato al potere di condannare attribuito al giudice: è un mezzo di difesa che il reo convenuto fa valere dal canto suo dinanzi al tribunale. — Gl' interdetti ancora, veramente più non esistono. Nei casi in cui sarebbero stati accordati dal pretore, si aveva direttamente un'azione davanti l'autorità giudiziaria competente. — Intanto la distruzione, nella forma, non sembra così radicale. Nello stesso modo che la procedura formolaria si era appiccata ad alcuni vestigî o imitazioni della procedura delle azioni della legge, così anche la procedura straordinaria conserva, di nome almeno, molti vestigî del sistema al quale vien surrogata (2). I

(1) « Placet nobis, Praesides de his causis, in quibus, quod non ipsi possent cognoscere, antehac pedaneos judices dabant, notionis suae examen adhibere: ita tamen, ut, si vel propter occupationes publicas, vel propter causarum multitudinem omnia hujusmodi negotia non potuerint cognoscere, judices dandi habeant potestatem ». Cod., 3, 3, *de Pedaneis judicibus*, 2 const. Dioclez. e Massim.

(2) Così, per memoria, e come mezzo di transizione da un sistema all'altro, si mantenne per qualche tempo l' uso di chiedere, in occasione della denunzia in cancelleria, la formola d'azione *(impetratio actionis)*, sebbene non avesse luogo il rinvio davanti un giudice. Quest' uso venne abrogato da Teodosio e Valentiniano. Cod. Theod., 2, 3, 1, e Cod. Iust., 2, 58, 2 const. Theod. et Valent.

nomi restano, ma in discordanza colle instituzioni, le quali sono radicalmente cangiate.

Nella costituzione di Diocleziano noi troviamo indicati, come instituzione già esistente ed in pratica, i giudici pedanei *(judices pedanei)*, i quali vengono a collocarsi di una maniera sempre più ostensibile, sotto il Basso-Impero, fra'ranghi secondarî delle autorità giudiziarie. Qualunque sia l'etimologia che si dia a questa qualificazione di *pedanei*, essa certamente addita de'giudici inferiori. Erano quelli che i magistrati già davano alle parti come giudici, prima che fosse promulgata la costituzione di Diocleziano; è ad essi che Diocleziano tuttora permette di rinviar la causa quando la moltiplicità degli affari lo esigesse. Ma che cosa erano questi *judices pedanei?* Erano semplici cittadini, nominati giudici in ciascheduna causa e per quella causa soltanto; ovvero, in altri termini, erano i successori degli antichi *judices selecti*, coloro che hanno occupato il loro posto allorquando l'uso delle liste e delle decurie annualmente distese è stato abbandonato? ovvero bisogna scorgere in essi semplicemente, secondo le congetture del sig. Zimmern, i magistrati inferiori delle località, o magistrati municipali, ai quali i magistrati imperiali potevano rinviare il giudizio delle cause di poca importanza? o, finalmente, erano giudici permanenti di grado inferiore, instituiti nella giurisdizione di ciascheduna magistratura superiore? Tutte queste opinioni sono state esternate, e se ci atteniamo ai primi tempi ne' quali vedesi usata l'espressione di *judices pedanei*, fa d'uopo confessare che il campo è aperto alle congetture, ma eziandio alle incertezze sul senso da darsi a questa espressione.

Ciò che a noi sembra incontrastabile, si è che la instituzione stessa de'*judices pedanei* ha subito delle vicissitudini nel corso del regime imperiale, che volerla giudicare la medesima in tutte l'epoche, sarebbe esporsi a gravi abbagli. Nel sistema precedente alla costituzione di Diocleziano, e nell'epoca in cui tuttora era in vigore la procedura formolaria, è concesso di non iscorgere ne'giudici pedanei che i successori degli antichi *judices selecti*, cioè a dire i cittadini assegnati per giudici in ciascheduna causa secondo regole qualsisiano di capacità; o meglio ancora, non ravvisarvi che i magistrati municipali, ai quali i magistrati imperiali rinviavano la conoscenza degli affari di poco momento; ma certamente, dopo la generalizzazione della procedura straordinaria, essi appariscono di un carattere permanente e speciale, distinto da quello de' magistrati municipali delle diverse località. In questa guisa, sono de' giudici destinati a conoscere degli affari di poca importanza, che l'imperatore Giuliano dà facoltà a' presidi di costituire nella loro giurisdizione: « *Pedaneos*

judices, hoc est qui negotia humiliora disceptant, constituendi domus praesidibus potestatem (1). » In tal guisa, una costituzione di Zenone li stabilisce in un certo numero, per ogni pretorio: « *Zenonis constitutio quae unicuique praetorio certa definivit judices* (2). » In tal guisa Giustiniano almeno per ciò che concerne Costantinopoli, li organizza nuovamente, li forma in collegio permanente, limita la loro giurisdizione alla somma di trecento soldi, e li nomina egli medesimo, come lo scorgiamo da una sua costituzione, nella quale possiamo leggere molte nomine simili (3). Tutto dunque a noi li segnala, nel tempo del Basso-Impero, come giudici inferiori rivestiti di un carattere permanente e speciale, su' quali il magistrato può sgravarsi della conoscenza degli affari di poca importanza, dandoli individualmente per giudici alle parti; le quali d'altronde conservano sempre il diritto di ricusarli e rimettersi ad arbitri da se stesse scelti (4).

LXXVI.

Divisione del governo imperiale. — Due Augusti e due Cesari.

Prima di Diocleziano si erano veduti qualche volta nell'impero molti principi, degli Augusti e de' Cesari; Diocleziano, impadronendosi di quest'uso e dandogli regola, lo trasformò in sistema, e compose il governo di quattro capi: due imperatori eguali in potere col titolo di *Augusti*; due imperatori subordinati ai primi, loro luogotenenti per così dire, e loro successori presuntivi, portanti il titolo di *Cesari*. Questi quattro capi, distribuiti nelle province, alla testa degli eserciti, dove-

(1) Cod., 3,3, *de Pedaneis judicibus*, 5, *const. Julian.* Veggasi pure la costituzione 4, di Diocleziano.

(2) Novell. LXXXII, *de Judicibus*, cap. 1.—Ed anche la prefazione, dove vedesi che Zenone aveva nominato, nella sua costituzione stessa, il personale dei giudici pedanei.

(3) *Ibidem*, cap. 1, 2, 3, 4, 5, etc.—Si è nel capitolo 1, che certi avvocati, personalmente denominati, vengono qualificati « *pedanei judices tui fori,* » il che si dirige al prefetto del pretorio; ed un'altro, « *pedaneum judicem Praetorii gloriosissimi magistri sacrorum officiorum* ».

(4) Cod. III, 1, *de Judiciis*, 16, const. Justinian. « Apertissimi juris est, licere litigatoribus judices delegatos, antequam lis inchoetur, recusare: cum etiam ex generalibus formis sublimissimae tuae sedis statutum sit, necessitatem imponi, judice recusato, partibus ad eligendos arbitros venire, et sub audientia eorum sua jura proponere. »

vano, appoggiati gli uni sugli altri, formare un corpo politico pieno di vigore, al sicuro delle scosse e degli ammutinamenti militari. Questo sistema era saggio sotto un certo rapporto; avrebbe raggiunto intieramente il suo fine se quattro imperatori avessero potuto unirsi e non fare cha un sol governo; ma essi si divisero: si viddero quattro corti diverse nell'impero. Se da un canto l'indisciplina e la sollevazione dei soldati disparvero, dall'altro la rivalità degli Augusti, l'ambizione dei Cesari sopravvennero, e le guerre intestine, cambiando di oggetto, non ebbero meno esistenza. Diocleziano aveva scelto per suo collega Massimiano, pastore di nascita, uffiziale del suo esercito, e per Cesari Costanzo-Cloro e Galero. Un anno dopo i due Augusti abdicarono entrambi il potere, e i due Cesari, prendendo il lor posto, ricevettero i diritti ed i titoli di Augusti.

A. di R. A. di G. C.

(1058 — 305). COSTANZO-CLORO e GALERO, AA. (*Constantius Chlorus et Galerius Maximianus*).

SEVERO e MASSIMINO, Cesari.

Eccoci giunti al tempo in cui la morte di Costanzo-Cloro lasciò apparire sulla scena politica suo figlio Costantino, destinato a rappresentare una sì gran parte. Prima di dipingere tutt'i cangiamenti apportati da questo imperatore, gittiamo uno sguardo sul passato, e vediamo il punto dove sono pervenute tutte le istituzioni dalla disparizione della repubblica.

RIASSUNTO SULL'EPOCA PRECEDENTE.

Situazione esterna dell' Impero.

Roma dapprima non annoverava nel suo seno che de'cittadini; bentosto al di fuori formaronsi le sue colonie, poi i suoi alleati, i suoi sudditi; infine, coloni, alleati, sudditi, tutti formarono una massa; tutti dopo la costituzione di Caracalla sono cittadini; basta per aver questo titolo di esser nato libero tra'confini dello Stato. Questi confini sono presso a poco quelli del mondo conosciuto; ciò ch'era frontiera è divenuto punto centrale, e ciò che si riferiva alla posizione esterna della repubblica si riferisce al presente alla situazione interna dell'impero.

Purnondimeno verso il Nord, al di là di quella linea che non si è punto oltreppassata, in quelle terre che non si sono affatto esplorate, trovansi numerosi popoli: si è ad essi che appartiene il titolo di stranieri o piuttosto di Barbari. Questi Barbari, dapprima sconosciuti, poi

incomodi, ora formidabili, piombano sulle frontiere, fanno piegare gli eserciti, aumentano il numero, la durata, l'estensione delle loro irruzioni, e da lungi preparano la ruina dell'impero.

Diritto Pubblico.

Il popolo, i plebei, i cavalieri non sono più nulla nella bilancia dello Stato. Il simulacro di potere che aveva loro lasciato Augusto è svanito. L'esercito, il senato, l'imperatore, ecco i corpi politici.

L'esercito non riconosce i suoi diritti che dalla propria forza. Vogliasi riformare la sua indisciplina, privarlo delle distribuzioni di denaro, tributo che aveva imposto ai principi, esso si ammutina, massacra l'imperatore, e pone in suo luogo un uomo, alle volte il primo venuto, salvo a rovesciarlo ancora alla sua volta se non incontra il suo gradimento. « Ciò che chiamavasi l'impero romano in quel secolo, dice Mon« tesquieu, era una specie di repubblica irregolare, presso a poco come « l'aristocrazia d'Algieri, dove la milizia, che ha il potere sovrano, « fa e disfà un magistrato, che chiamasi il Dey. » Intanto le riforme di Diocleziano, l'esaurimento de' tesori privati, forse anche il disgusto di simili rivoluzioni, hanno finalmente posto un termine a quelli sollevamenti, e l'esercito, al punto al quale siamo giunti, è rientrato quasi intieramente nei limiti de' suoi doveri.

Il senato si compone di membri designati dall'imperatore, e reciprocamente il senato è quello che deve decretare l'impero. Spogliato del suo antico splendore, non è più che un istrumento il quale ubbidisce sia alle rivolte de'soldati, sia alle volontà del capo; non conserva del potere amministrativo e del potere giudiziario se non che quella parte che gli si voglia lasciare. Se riprende la sua indipendenza, lo è per un momento, al finir di ciascun regno, per annoverare nel rango degli dei l'imperatore defunto o per disonorare la sua memoria; per innalzargli delle statue o abbatter quelle che, lui vivente, gli aveva elevate: oltracciò questi ultimi giudizî non sono liberi allorquando la gloria o la vergogna del principe trapassato non sia indifferente al successore.

L'imperatore dev'essere nominato dal senato. Sovente la qualità di figlio naturale o adottivo dell'ultimo principe, de'legami di parentela meno prossimi, in mancanza l'intrigo, raramente il merito, dirigono la scelta; ma sempre il senatus-consulto è preparato a prò di colui che s'avanza sopra Roma, proclamato da un esercito vittorioso. Alle volte due imperatori hanno insieme regnato. Al presente il sistema di Diocleziano apporta importanti risultati: l'esistenza di due Augusti eguali

in potere mena alla divisione reale dell'impero, e la nomina che questi Augusti fanno di due Cesari, loro delegati attuali, ed eredi futuri, prepara sul trono una successione sempre regolata con anticipazione, seppure l'ambizione, la rivalità degli Augusti e de' Cesari non vengano a disturbare quest'ordine ed accendere la guerra civile.

Le antiche magistrature son disparse o colpite di nullità. I consoli, i proconsoli, i pretori che ancora rimangono, hanno perduta la maggior parte del loro potere e tutta la loro supremazia. Dagli avanzi di queste magistrature repubblicane si son formate le magistrature imperiali. Il principe apparisce circondato da una folla di dignitari, che il solo suo favore innalza, e le cui funzioni durano tanto quanto a lui piaccia; il prefetto del pretorio, ministro che riunisce il potere militare al civile; il prefetto della città incaricato delle funzioni degli antichi edili e di una gran parte della giurisdizione criminale; il prefetto delle guardie notturne, i luogotenenti, i procuratori di Cesare, in una parola tutti gli uffiziali creati da Augusto; perciocchè questo principe, senza pensarvi, aveva tutto fatto pel consolidamento del potere assoluto; non rimaneva che lo sviluppo de' germi da lui gittati.

I principali magistrati, come i prefetti del pretorio, i prefetti della città, i presidi delle province, si fanno assistere da molte persone di loro scelta, le quali ricevono pubblici onorari: queste persone portano il nome di assessori (*adsessores*); esse prendono conoscenza de' diversi affari, li preparano, compilano gli editti, i decreti, le lettere, in somma tutti gli atti che deggiono emanare dal magistrato; quest'ultimo loro delega ancora qualche volta la sua autorità.

Tutt' i poteri risiedono nelle mani degl' imperatori, i quali non ne confidano agli altri che la parte che loro piaccia.

Potere legislativo. Dai primi anni dell'impero le leggi, i plebisciti son cessati; più tardi i senatus-consulti (1); al presente una sola sorgente di diritto esiste, la volontà de' principi. Quanto agli editti de' magistrati, essi riferisconsi più all'amministrazione che alla legislazione.

Potere esecutivo e potere elettorale. Se il senato vi concorra ancora, non è che debolmente, nella designazione o conferma della scelta dell'imperatore, nella elezione di alcuni magistrati e negli affari su' quali venga consultato; taluni principi han formato attorno di loro una specie di consiglio di Stato, chiamato *consistorium*, che serve ad ajutarli nell' amministrazione generale dell' impero.

(1) L'ultimo senatus-consulto che noi conosciamo porta la data del regno di Alessandro Severo.

Potere giudiziario. L'imperatore, il senato, i prefetti, i consoli, i prefetti della città, quelli del pretorio, i magistrati locali di ogni città, i giudici pedanei sono le autorità giudiziarie. Il collegio de'centumviri, ch'è andato declinando, sembra toccare al suo termine; le liste annuali de'giudici giurati sono cadute in disuso. Il principe s'è circondato altresì da un consiglio, chiamato *auditorium*, al quale rimette l'esame degli affari o delle quistioni importanti che voglia giudicare o risolvere da se medesimo.

Affari criminali. Ai plebisciti renduti sotto la repubblica contro taluni delitti bisogna aggiungere i senatus-consulti e le costituzioni che colpiscono d'una pena i fatti designati sotto il nome di delitti straordinarl (*extraordinaria crimina*). In molti casi si tralasciano le forme criminali della repubblica, ancorchè siano ancora le forme ordinarie. Così l'imperatore ben sovente pronunzia da se stesso con un decreto; il prefetto della città, congiuntamente col console, giudica la maggior parte de' delitti straordinarl; il senato è investito della cognizione di alcune accuse: per esempio di quelle di lesa-maestà.

Affari civili. Diciotto pretori a Roma presiedono ai diversi rami della giurisdizione; nelle province, il *rector* o preside (*praeses*) di ogni provincia; il *vicarius* o altro luogotenente delegato dal prefetto; superiormente, il prefetto del pretorio che giudica in appello come rappresentante dell'imperatore (*vice sacra*); ed in caso di ricorso al sovrano, l' imperatore stesso. Al finir dell' epoca dove siamo giunti, il sistema della procedura formolaria, di grado in grado ristretto per l' estenzione della procedura straordinaria, è definitivamente abbandonato. Tutte le procedure sono straordinarie. Non si fa più distinzione del *jus* e del *judicium*, dell'uffizio del *judex* e di quello del *magistrato*. Soltanto il magistrato superiore o *judex major* può, nel caso della moltiplicità degli affari, disgravarsene mediante la delegazione della cognizione delle cause di poca importanza ad un giudice pedaneo. Il principe, con un rescritto, addita qualche volta al giudice la decisione che deve prendersi; altre volte, con un decreto, risolve da se stesso la contestazione.

Le cause al presente sono difese innanzi al giudice da giureconsulti che ne fanno la loro professione, e prendono il nome di avvocati (*advocati*).

L'imperatore tiene sotto il suo potere tutte le province; purnondimeno talune sono considerate come appartenenti specialmente al popolo, altre come appartenenti a Cesare. Le prime sono amministrate da senatori proconsoli, le seconde dai luogotenenti dell'imperatore. Del resto da Diocleziano in poi, l'esistenza degli Augusti e dei Cesari ha prodotta la ripartizione fra questi capi delle diverse province.

Ogni città importante possiede una specie di consiglio municipale, chiamato curia (*curia*); ove trattasi della nomina alle diverse magistrature e degli affari particolari della città. Gli abitanti destinati a dare i membri di questo consiglio formano un ordine speciale; chiamansi curiali, sottoposti alla curia (*curiales, curiae subjecti*). Si è per nascita (*curialis origo*) che vengono inclusi in quest'ordine; i figli di padri curiali assumono per se medesimi questa qualità. I cittadini ricchi possono anche farsi ammettere nella curia, essi o i loro figli, e così entrare nella classe de' curiali. In questa classe vengono scelti i decurioni (*decuriones*), vale a dire i membri componenti la curia. Coloro che vi sono chiamati non possono ricusarsi; se mai cercassero di sottrarsi ai loro doveri, sia andando in altre città, sia passando negli eserciti, sia nascondendosi in campagna, la curia li reclamerà costringendoli a ritornare. Ecco donde lor viene questa denominazione di *curiæ subjecti*, indicante una specie di soggezione; ma allorquando l'ordine de'curiali della città è numeroso, devesi aver cura, nel distendere la lista de'decurioni (*in albo decurionum describendo*) di far cadere queste funzioni alternativamente su ciascuna delle persone che vi sono soggette. Quanto più il titolo di curiale traeva seco obbligazioni e risponsabilità onerose, soprattutto pel pagamento e per l'introito integrale dell'imposta dovuta per la località, altrettanto il governo imperiale aveva procurato di circondarlo di considerazione e privilegi apparenti. Quiud' i curiali formano il primo ordine della città; non si pronunziano contro di loro le stesse pene dei plebei; infine dal loro rango vengono scelti i principali magistrati della città. Alla testa di questi magistrati trovansi ordinariamente i decurioni, la cui autorità è annuale, i quali dirigono gli affari della città e presiedono la curia (1). Tal' è l'amministrazione municipale generalizzata per le diverse città dell'impero. Essa è l'immagine di quella dell'antica Roma; quindi non è difficile riconoscere nella curia una specie di senato, ne'decurioni i senatori, ne'curiali i patrizi, ne'decemviri i due consoli. Ma sotto i colpi delle miserie, dell'avidità fiscale, e dell'oppressione del Basso-Impero, la condizione dei decurioni e dei curiali, la risponsabilità di cui erano aggravati per gli atti gli uni per gli altri e per tutta la località in fatto d'imposta, divennero così intollerabili, che la curia fu riguardata come una specie di servitù, si cercò per tutt' i mezzi possibili di sottrarvisi, e le cariche o le posizioni sociali le quali ne liberavano o dispensavano l'individuo vennero considerate come un affrancamento.

(1) Cod., 10, 31, *de Decurionibus et filiis eorum*.

Diritto Sacro.

Il paganesimo è tuttora la religione riconosciuta dal diritto pubblico; l'imperatore n'è il sovrano pontefice. Alle divinità adorate da' Romani il senato aggiunge i principi che deifica: questi principi prendono il nome di divini *(divini)*; come nuove deità, essi ricevono templ e preti.

Intanto il cristianesimo si estende e trionfa; le leggi politiche lo annoverano fra' delitti, i sudditi l'abbracciano con ardore; il politeismo giunge infino al momento in cui perder deve fino la protezione legale che forma in quest'istante tutta la sua forza.

Diritto privato.

Noi abbiamo percorsa l'età più brillante della giurisprudenza. Durante una lunga serie di anni, apparvero, come se fossero nati gli uni dagli altri, tutti quei giureconsulti illustri i cui numerosi scritti ed opere, a noi trasmessi per frammentl, son considerati ancora presso i diversi popoli per la ragione scritta. La rivoluzione cominciata al finir del periodo precedente, si è intieramente sviluppata in questo. Il diritto primitivo laconico, aspro e selvaggio, è stato la base sulla quale si è elevata una scienza vasta, congiunta all'equità naturale ed appropriata alla civilizzazione comune degli uomini. Come avviene che sotto gl'imperatori, allorquando la libertà dispariva, siano sorti tanti genl superiori i quali abbiano così bene sviluppate le leggi civili? Sarebbe perchè, in una repubblica, essendo la vita pubblica la vita di ogni cittadino, essendo i diritti politici i primi di tutt'i diritti, si è su questi ch'essi rapportano principalmente le azioni e gli scritti: mentrecchè in un impero, non avendo i sudditi che una vita privata, nulli essendo i diritti pubblici, i giureconsulti applicano tutta la loro scienza sui diritti privati, i quali divengono tanto più preziosi quanto che siano i soli loro rimasti? Come avviene altresì che sotto gl'imperatori, allorquando le nazioni si affacevano al potere assoluto, ed il diritto pubblico si corrompeva, il diritto civile siasi esteso e temperato ravvicinandosi a quelle regole naturali di equità esistenti fra tutti gli uomini? Sarebbe perchè una repubblica, forte della sua organizzazione, separata da tutte le nazioni, si dia delle leggi a se proprie, brevi, improntate dell'energia repubblicana, spesso contrarie alle leggi di natura, imperocchè ogni individuo non vi è considerato come uomo, ma come cittadino; mentrecchè un vasto impero, qual'era l'impero romano, composto di nazioni diverse, non racchiudendo in realtà più cittadini, ma solamente uomini, debba ri-

cevere regole generali comuni a tutto il genere umano, più numerose e più ravvicinate al diritto naturale? Qualunque ne fosse la cagione, il cangiamento si è òperato; ma non però su di una base novella si è stabilito il nuovo diritto, bensì sull'antica. Non si sono punto rifatte le leggi ma si è voluto correggerle conservandole: i principî fondamentali delle XII Tavole e del diritto civile vengono sempre proclamati; la contradizione che regna fra queste rimembranze delle vecchie istituzioni e la realità delle istituzioni moderne forma sempre il carattere principale del diritto romano.

Sulle persone. Gli affrancati dividonsi in tre classi: affrancati *cittadini*, affrancati *latini giuniani*, affrancati *dedititzi*: i secondi sono assimilati agli antichi coloni latini, di cui hanno i diritti; gli ultimi ai popoli che dannosi a discrezione. Il potere sugli schiavi è moderato; il diritto di morte è stato tolto al padrone: lo schiavo al quale si facciano subire cattivi trattamenti può querelarsi al magistrato. Il potere paterno è sempre più addolcito; il padre non può più, per regola generale, nè vendere, nè donare, nè dare in pegno i suoi figli (1). Il figlio comincia ora ad avere una personalità a se, ad esser considerato come un ente capace di aver de' diritti proprî. Egli è solo intieramente proprietario del suo peculio castrense (*castrense peculium*), vale a dire de' beni acquistati presso l'esercito. Il potere maritale quasi più non esiste; l'uso non è più un mezzo di acquistarlo; la coenzione è un mezzo raro; la confarreazione non vien praticata che da' pontefici. La parentela naturale produce sempre maggiori effetti agli occhi del pretore; la tutela perpetua delle donne sotto i loro agnati è cessata; la gentilità più non esiste. Da Augusto, una differenza ben grande si è stabilita fra' celibi ed i maritati, fra coloro i quali abbiano de' figli e quelli che ne siano privi; questa differenza trae per queste persone disuguaglianze notabili di diritto, principalmente rispetto alla facoltà di ricevere per testamento.

Sulle cose e sulla proprietà. Distinguonsi sempre le cose *mancipii* dalle cose *nec mancipii*; gl'immobili situati in Italia da quelli esistenti nelle province: la mancipazione è per conseguenza sempre in uso. Il diritto di proprietà si spoglia delle sue antiche appellazioni quiritarie; comincia a prendere il nome più generale, più filosofico di *proprietas*, il quale disegna che la cosa è a noi appropriata (2). In tal modo la filologia, ne' tre nomi successivi che gli sono stati dati, ritrova la storia delle vicissitudini e delle trasformazioni della società romana. *Mancipium*, nei

(1) Cod. 4, 43, *de Patr. qui fil.*, *1 const. Dioclet.*
(2) Dig., 41, 1, 13 fr. *Nerat.*

tempi primitivi da *manu capere* allorchè la guerra, la lancia, sono il mezzo per eccellenza di acquistare. *Dominium*, più tardi: è la casa (*domus*) ch'è proprietaria, rimanendo tutte le individualità assorbite nella persona del capo. Finalmente, *proprietas*: la personalità di ognuno, anche de'figli di famiglia, vien costituita; eglino hanno una proprietà a se; non è più la casa soltanto, ma ogni individuo che può esser proprietario.

Su' testamenti. Il padre di famiglia non è più il solo che possa testare: il figlio di famiglia lo può eziandio del peculio castrense. Per potere senza restrizione essere istituito erede o raccogliere de'legati, bisogna non trovarsi nella classe de'celibi, ed inoltre avere il *jus liberorum*, cioè a dire il diritto di coloro che abbiano de' figli. Le forme civili del testamento consistono tuttora, in diritto civile, nella mancipazione dell'eredità; ma il pretore ha introdotta un'altra forma nella quale ha soppresso la mancipazione. I militari in campagna del resto, sono dispensati da ogni formalità. I *codicilli* sono validi, ed in questi atti, i quali non richieggono alcuna solennità, si può inserire de' legati e de' fedecommessi, che l'erede è obbligato a soddisfare.

Sulle successioni. La legislazione tende ogni giorno ad accordare i diritti di successione ai parenti naturali: in virtù di due senatus-consulti (1), i figli succedono alla madre; la madre, in certi casi, succede ai figli. Il pretore, per correggere o ajutare il diritto civile, o per supplirvi, continua a dare il possesso de' beni.

Su' contratti e sulle azioni. La teoria dei quattro contratti del diritto delle genti, obbligatori pel solo consenso, si è di grado in grado sempreppiù sviluppata ed ha ricevuto il suo totale perfezionamento. Il numero de'patti o semplici convenzioni, riconosciute come obbligatorie dal diritto imperiale o dal diritto pretoriano, si è aumentato. Purtuttavia questi patti, sebbene obbligatori, non vengono onorati del titolo di contratti, riserbato a quelli dell'antico diritto civile. Le antiche azioni della legge si sono sempreppiù allontanate dai novelli costumi; la procedura per formole che le ha surrogate, viene anch'essa, al finir dell'epoca in esame, definitivamente a cadere, e dar luogo alla procedura straordinaria.

(1) Il senatus-consulto Tertullianum, renduto sotto di Antonino il Pio, ed il senatus-consulto Orphitianum, sotto Marco Aurelio, il primo pe'diritti di successione della madre, il secondo per quello de'figli.

Costumi e Consuetudini.

Se dal quadro che offrono i costumi in mezzo della repubblica, allorchè ogni cittadino respira nell'interno la libertà, al di fuori la dominazione, si passasse ad un tratto al quadro ch'essi offrono attualmente, qual contrasto non si scorgerebbe? Ma è per gradi che noi siamo pervenuti allo stato attuale, gli avvenimenti di ogni giorno ci hanno preparati a cangiamenti che ci sembrano naturali, ed abbiamo bisogno di trasportarci indietro, ed osservare ciò che Roma fu altra volta per giudicare quanto essa sia diversa oggidì.

Abituati sotto Augusto al comando di un solo, spogliati bentosto dei loro diritti politici, dei loro antichi magistrati, chinando la testa sotto lo scettro degl'imperatori, sotto la spada de'soldati, assimilati a tutti i sudditi che popolano l'impero, i Romani non sanno neppure ricordarsi più che un tempo sono stati liberi; alla suscettibilità, all'agitazione repubblicana, son succedute l'ambizione, l'adulazione di corte. Cercasi il sorriso del padrone, si dimandano favori, s'implora una grazia, si aspetta il rescritto che deve arrecarli; i giureconsulti stessi così giusti, così liberi nel diritto privato, abbandonano il loro sapere, la loro indipendenza allorchè trattasi del diritto pubblico, e rimettono nelle mani di un solo la onnipotenza. Le dissenzioni religiose spargonsi nello stato, e trascinano con esse l'asprezza, gli odi, le persecuzioni.

§ 2. Da Costantino fino a Giustiniano.

Il sistema di Diocleziano non tardò guari a produrre i suoi frutti: i sollevamenti disordinati de'soldati disparvero; le guerre più regolari degli Augusti e de'Cesari si accesero. Diocleziano, dal fondo del suo ritiro, potè ancor vedere l'incendio ed i suoi guasti; potè vedere il suo vecchio collega Massimiano ricomparire sulla scena assieme con Massenzio suo figlio. Ambidue rivestono la porpora imperiale. I due Augusti Severo e Galero affrettansi a marciare contro di questi usurpatori: in mezzo a'torbidi i due Cesari Costantino e Massimino si decorano del titolo di Augusti, e lo Stato è lacerato dagli sforzi di sei imperatori che se lo disputano (anno di G. C. 307).

In Oriente GALERO, LICINIO, MASSIMINO;

In Occidente MASSENZIO, MASSIMIANO, COSTANTINO.

La morte ne riduce il numero a quattro (anno di G. C. 310 — 311):

In Oriente MASSIMINO, LICINIO;

In Occidente MASSENZIO, COSTANTINO.

Allora, da una parte, guerra fra Massenzio e Costantino: quest'ultimo traversa rapidamente l'Italia; Massenzio è battuto, e perisce nel Tevere; Costantino entra trionfante in Roma, e trovasi solo padrone dell'Occidente. D'altra parte, guerra fra Licinio e Massimino, questo ultimo succumbe, e Licinio comanda in Oriente (anno di G. C. 313).

In Oriente LICINIO;

In Occidente COSTANTINO.

Guerra fra questi due Augusti. Dopo alcuni anni Licinio è vinto, e spogliato della porpora; Costantino, senza rivale, rimane unico padrone di tutto l'impero (anno di G. C. 314). Tal'è la sorte degli ambiziosi; in una guerra di esterminazione distruggonsi gli uni cogli altri, e l'ultimo che trionfa si eleva sulla rovina di tutti.

In mezzo di queste guerre gli sguardi del giureconsulto trovano ancora oggetti su' quali fissarsi. Dopo la sua vittoria su Massenzio, Costantino, senz'abbracciare la religione cristiana, l'aveva posta sotto la protezione imperiale (1), e più tardi (anno di G. C. 320), come per una conseguenza di questa protezione, egli abolì le incapacità da cui erano colpiti i celibi; incapacità che principalmente cadevano su' cristiani, poichè già la maggior parte di loro facevansi un merito religioso di guardare il celibato. Fu allora altresì che scomparve fra i cittadini celibi ed i cittadini maritati, quella differenza politica di cui i giureconsulti, gl'istorici ed i poeti eransi egualmente preoccupati.

Potrebbonsi ancor citare alcune costituzioni di Costantino; noi faremo rilevar quella relativa alle note di Ulpiano e di Paolo su Papiniano, e tratteremo qui di due raccolte di costituzioni di cui non si conosce la data precisa, ma che presso a poco riferisconsi all'epoca ove ci troviamo.

§ LXXVII.

Costituzioni che invalidano le note di Paolo e di Ulpiano su Papiniano, ed approvano gli scritti di Paolo.

Dopo il rescritto di Adriano, che aveva impartita autorità alle opinioni de' giureconsulti autorizzati, allorquando queste fossero uniformi, eravi un principio di tentativo per regolare legislativamente l'autorità

(1) Licinio favorì eziandio il cristianesimo in Oriente; si fu nel 314, allorquando Costantino e Licinio dividevansi l'impero che venne renduto l'*edictum Mediolanense*, il quale accordava una protezione pubblica a' cristiani ed alla loro religione.

de'responsi de'prudenti. Due costituzioni di Costantino, inserite nel Codice Teodosiano, e scoverte a' nostri giorni dal sig. Clossius, possono farci congetturare che questo principe avesse regolata tale materia con disposizioni più compiute, a noi rimaste sconosciute, e di cui queste due costituzioni non sarebbero che una parte. La prima di siffatte costituzioni dichiara di abolire o spogliare di ogni autorità le note che Paolo ed Ulpiano avevano fatte sugli scritti di Papiniano, perciocchè esse avevano piuttosto corrotti che emendati questi scritti. La seconda, al contrario conferma ed investe di un'autorità indubitabile innanzi ai giudici, gli scritti proprî di Paolo e specialmente le sue sentenze (1).

LXXVIII.

Codice Gregoriano, Codice Ermogeniano (Gregorianus Codex, Hermogenianus Codex).

Questi due codici non furono emanati dall'autorità legislativa: due giureconsulti, Gregorio ed Ermogene, si accinsero ognuno, a raccogliere i rescritti che loro parvero più importanti fra quelli che gl'imperatori avevano renduti sul diritto civile; entrambi dettero alla loro raccolta il nome di Codice, e questi codici vennero in seguito designati col nome de' giureconsulti loro autori. Queste raccolte non ci sono pervenute per intiero, ma noi ne troviamo de' passi in alcune antiche opere (2). È fuor di dubbio che dovettero essi servire potentemente a Teodosio e più tardi a Giustiniano nella compilazione de' loro codici. Quali erano la forma e l'ordine di queste raccolte? Gli estratti che ne conoscia-

(1) Ecco il testo di queste due costituzioni:

I. *Costantinus A. ad Maxim. Praef. praet.*

« Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes, Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas, qui dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus. » Dat. III, Kal. Oct. Costantino II, et Crispo II Coss. (A. 321).

I. Costantinus A. ad Maxim. praef. praet.

« Universae, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque Sententiarum libros, plenissima luce et perfectissima elocutione et justissima juris ratione succinctos, in judiciis prolatos valere minime dubitatur. » Dat. V Kal. Oct. Treviris, Costantino Caes. V et Maximo Coss. (A. 327).

(2) *Lex Romana Visigothorum; Mosaicarum et Romanarum legum collatio; Consultatio veteris jurisconsulti;* opere di cui noi avremo occasione di parlare a suo luogo.

mo sono citati come appartenenti a differenti titoli; così le costituzioni eranvi rapportate sotto questi diversi titoli: purnondimeno v'è luogo a pensare che ciò non fosse d'impedimento perchè esse venissero classificate per ordine cronologico, essendo i titoli numerosissimi e sovente attribuiti ad una sola costituzione. Da qual imperatore avessero cominciamento? Noi non sappiamo se risalissero al di là del regno di Adriano; ma è cosa certa che contenevano rescritti di questo principe.[1] A qual' imperatori si fermavano? Il Codice di Gregorio non oltrepassava il regno di Diocleziano; secondo l'opinione la più comune sarebbe lo stesso pel Codice di Ermogene; purtuttavia trovansi in un' antica opera (2) de'rescritti di Valentiniano e di Valente, citati come appartenenti al Codice Ermogeniano, ciò che farebbe credere che questo codice si estendesse fino al regno di quest' imperatori. In qual'epoca queste due raccolte sono state fatte? Giudicando secondo le costituzioni che contengono, si fissa il Codice Gregoriano dopo Diocleziano, nell' intervallo decorso fra questo imperatore e Costantino: lo stesso si stabilisce secondo un gran numero di scrittori, pel Codice Ermogeniano; ma se si considerano le costituzioni di Valente e Valentiniano, di cui abbiamo discorso, come estratte realmente da questo Codice, sarà mestiere di riportarlo sotto il regno di questi due imperatori, ad un'epoca di circa cinquant'anni posteriore a quella dove siamo pervenuti; ed il Codice Ermogeniano dovrà esser considerato come un semplice supplimento a quello di Gregorio.

(1078 — 325). COSTANTINO *(Costantinus A.)*.

Il trionfo del cristianesimo, la fondazione di una nuova capitale, e de'cangiamenti nell'amministrazione dello Stato segnalano l'epoca in cui Costantino comandò solo l' impero.

LXXIX.

Il cristianesimo diviene la religione imperiale.

Noi abbiamo veduto il cristianesimo estendersi rapidamente da sudditi in sudditi, da province in province; gli sforzi rigorosi degl'impera-

(2) Nella *Consultatio veteris jurisconsulti* trovansi molti rescritti portanti per titolo queste parole: *Ex corpore Hermogeniano* IMP. *VALENS et VALENTINIAN. A A.* Gli autori, i quali pensano che il Codice Ermogeniano siasi fermato a Diocleziano attribuiscono questi rescritti di Valente al Codice Teodosiano, e leggono: *Ex corpore Thedosiano.*

tori non avevano fatto che raddoppiare il suo slancio. Costantino cangiò sistema. Sia per moderazione, sia per politica, sia per convinzione: Cesare nelle Gallie, aveva difesi i cristiani contro le persecuzioni; vincitore di Massenzio e dell'Occidente, aveva loro accordato de'favori; padrone di tutto l'impero, proclamò la loro religione. Così fu che la sua protezione per essi crebbe colla sua fortuna. Quantunque non avesse ancora ricevuto il battesimo, Costantino professò il cristianesimo: la maggior parte de'grandi, la maggior parte de'sudditi seguirono il suo esempio. Allora crollò tutto il diritto sacro dell'antica Roma, tutta quella parte del diritto politico che vi si rannodava, e quel poco del diritto civile vi si collegava ancora. Allora disparvero dalla corte i pontefici, i flamini, le vestali, surrogate dai preti, e dai vescovi. Allora quella divisione de'sudditi, di cristiani e pagani, non si cancellò; ma le parti cangiarono, i cristiani trovaronsi sotto la protezione delle leggi e del governo, mentrechè i pagani, decaduti dal loro rango, vennero colpiti da molte pene ed incapacità. A questi pagani bisogna aggiungere ancora gli eretici; perchè già alla culla della Chiesa cristiana, elevavansi sulle credenze religiose discussioni ostinate, cause perpetue di torbidi e discordie (1).

Da quel momento l'influenza del cristianesimo sul diritto, che fino a quel giorno non era stata che indiretta, divenendo operativa mercè la propagazione delle idee, senza saputa neppur di quelli che la subivano, questa influenza divenne più marcata. Essa agì con autorità. Quantunque non cagionasse una rivoluzione nelle istituzioni pubbliche, nè principalmente nella legislazione privata, quantunque le accettasse al punto in cui si trovavano, pur nondimeno in molti oggetti, e specialmente per tutti quelli che si riferivano al culto, essa modificò sensibilmente le prime; e quanto al diritto privato vi gettò uno spirito e delle tendenze affatto nuove.

LXXX.

Fondazione di una nuova capitale.

Roma, giornalmente perdendo quel carattere di forza e di grandezza che le davano un tempo gli uomini e le istituzioni, aveva cessata di es-

(1) Per calmare questi torbidi ebbe luogo in Nicea, nell'anno 325, la prima assemblea generale conosciuta sotto il nome di Concilio: vi si riunirono trecentodiciotto vescovi, ed un gran numero di preti; l'imperatore vi assistette di persona. Vi si condannarono com'eretiche le opinioni di Arrio; ma non si estinsero, e lungo tempo ancora esse erano destinate a dividere l'impero.

sere la prima città dell'impero. I principi l'avevano abbandonata, e fissando la loro residenza lungi dalle sue mura, avevano successivamente aumentata la distanza che li separava da questa capitale decaduta. Diocleziano aveva fatto trasportare la sua corte a Milano, mentrechè il suo collega faceva brillare la sua a Nicomedia. Costantino mostrò ancor più avversione per Roma; non vi fece che alcune momentanee comparse. Finalmente rimasto senza rivale, volle che la sua capitale fosse il centro de' suoi vasti Stati: l'Italia non era che un' estremità; l'Oriente presentavasi più brillante; offriva Bizanzio situata sul Bosforo, che comunicava con due mari, ed apriva l'adito a tutte le province. Costantino scelse questa città, la fece rapidamente ingrandire, o per meglio dire innalzare, dandole il nome di Costantinopoli, e trasportandovi il seggio dell'impero. Abbandonando l'Italia diseredata, i grandi, i dignitarî, i cortegiani seguirono l'imperatore nel seno della novella capitale. Tutto il lusso, tutta la mollezza, tutta la bassezza dell'Oriente apparvero bentosto: la folla de' servitori di corte si aumentò e riempì il palazzo; gli eunuchi mostraronsi in mezzo di loro; il greco divenne la lingua generale: le grandi idee, le rimembranze gloriose del passato non avevano punto seguito la corte sul Bosforo; erano esse rimaste sulle rive del Tevere, in fondo dell' Italia, dove, per contrastare con queste memorie, Roma più non offriva che un senato impotente, esiliato in mura quasi deserte. E ciò non ostante tal'è la forza dell'abitudine e di una lunga dominazione, che i nomi di Roma e d'Italia rimasero nelle leggi come circondati da un favor speciale; che i loro abitanti conservarono i diritti particolari che un tempo avevano; che gl'immobili situati in quei luoghi, furono per lungo tempo ancora distinti dagl'immobili delle altre province, ed annoverati in quella classe di beni chiamati *res mancipii;* che gl'imperatori infine, per elevar Costantinopoli, limitaronsi ad accordarle i privilegi di Roma.

Era impossibile che il cangiamento di religione e di capitale non apportasse delle modificazioni nell'amministrazione dello Stato e nelle diverse magistrature: alcune nuove dignità apparvero; fra quelle già esistenti, talune ricevettero maggiore splendore, mentrechè altre furono indebolite. Noi fisseremo specialmente i nostri sguardi su i vescovi, i patrizî, i conti del concistoro, il questore del sacro palazzo ed i magistrati delle province.

LXXXI.

I Vescovi (Episcopi).

In mezzo de' primi dignitari dell' impero si elevarono i vescovi; essi assunsero per principali funzioni i doveri che l'umanità e la carità della loro religione ad essi impone, e di cui essa forma il loro più bello appannaggio: la cura de' poveri, de' cattivi, de' fanciulli esposti, delle fanciulle obbligate a prostituirsi per opera de' loro genitori. Collocati al primo rango nella città dove risedevano, circondati da quel rispetto, da quella venerazione che tutte le religioni spargono su' loro ministri, divennero membri de' consigli che nominavano i tutori ed i curatori; ricevettero, al pari de' consoli, de' proconsoli, e de' pretori, il potere di affrancare gli schiavi, nelle chiese; surrogarono eziandio questi magistrati durante la loro assenza. In fine stretti intorno al trono, diressero sovente l' imperatore ne' maggiori affari dello Stato.

Lo spirito del cristianesimo, spirito di carità e di conciliazione, era il nemico delle liti e delle loro animosità. San Paolo impegnava i cristiani ad astenersi dalle giurisdizioni civili, a terminare le loro differenze come fratelli, col ministero de' principali della Chiesa. L' organizzazione giudiziaria de' Romani, la quale lasciava ogni latitudine ai litiganti per la ricusa del giudice e pel ricorso a de' semplici arbitri, vi si prestava facilmente. L'uso se n' era diffuso fra' cristiani. Costantino ne fece una istituzione legislativa, investì i vescovi di un potere giurisdizionale, il quale obbligato a riguardo di alcune persone, per gli affari concernenti il culto e le chiese, non era che volontario negli altri casi, e costituiva una specie di arbitramento amichevole, al quale le parti potevano aver ricorso. In tal modo i vescovi ebbero la loro giurisdizione (*episcopalis audientia*), di cui la fiducia de' fedeli alimentava l'esercizio (1).

LXXXII.

I Patrizî (Patricii).

Costantino dette il nome di Patrizî ad alcuni personaggi eminenti che egli scelse per suoi consiglieri intimi, e che dovevano in certo modo tenergli luogo di padri (*loco patris honorantur—quem sibi patrem impera-*

(1) Cod., 1. 4, *de Episcopali audientia.*

tor elegit). Questa dignità si perpetuò sotto gli altri imperatori; essa circondava di onori coloro che n'erano rivestiti; essa gli elevava ben al di sopra de' consoli, de' prefetti e di tutti gli altri magistrati (1).

LXXXIII.

Conti del Concistoro (Comites consistoriani).

Da qualche tempo già molti principi avevano riunito attorno di loro una sorta di consiglio di Stato, chiamato *Consistorium*, nel quale trattavano la maggior parte degli affari del loro impero. Costantino consolidò questa istituzione, ed aumentò il numero de' membri del concistoro: questi membri chiamansi *Comites Consistoriani*. Egli stabilì eziandio a Costantinopoli un senato simile a quello di Roma; questo senato sembrava essere il consiglio dell'impero, mentrechè il concistoro era il consiglio dell'imperatore (2).

LXXXIV.

Questore del sacro palazzo (Quaestor sacri palatii).

Incaricato di conservare le leggi, di compilarne i progetti, di tener la lista de' favori e delle dignità accordate dal principe, preparare i rescritti, farli ricapitare, il questore del sacro palazzo era una specie di gran cancelliere. È probabile che la origine di questa carica fosse quella di questore candidato dell'imperatore, la quale aveva avuto cominciamento sotto Augusto e sviluppossi sotto i suoi successori, cangiando di nome sotto Costantino.

(1) Cod., 12, 3, *de Consulibus patriciis*.

(2) Cod., 12, 10, *de Comitibus consistorianis*. Il titolo di *comes*, che, propriamente parlando, significa *compagno*, e donde abbiamo fatto derivare quello di *conte*, non si applicava solamente ai membri del concistoro; eranvi molti altri ufficiali che lo portavano: *comes sacrarum largitionum*, *comes rerum privatarum*, *comes sacri palatii*, *comites militares*. Anche a quest'epoca il nome di *dux* duca, cominciò a formare titolo di diverse funzioni. Veggasi Cod., 1, 46, *de Officio militarium judicum*, 3 *Theodos. et Valent.*

LXXXV.

Magistrali delle province.

L' impero fu diviso da Costantino in quattro grandi prefetture pretoriane: l' Oriente, l' Illiria, l' Italia, le Gallie; ogni prefettura dividevasi in molte diocesi, ogni diocesi in molte province (1). Alla testa di ogni prefettura fu posto un prefetto del pretorio; nelle diocesi l'imperatore mandava, per rappresentare i prefetti, de' magistrati chiamati vicari *(vicarii)*; infine ogni provincia era affidata ad un preside, il quale portava il titolo o di proconsole o di rettore *(rector provinciae)*.

LXXXVI.

Altre dignità dell'impero. — Nuova nobiltà gerarchica.

Per compiere questo quadro di dignitari, fa d' uopo aggiungervi i consoli, i pretori, il prefetto delle guardie notturne, quello degli approvigionamenti, quello della città, che non ancora erasi stabilito a Costantinopoli; il maestro della cavalleria e quello dell' infanteria *(magistri militum)*, i quali avevano ereditato tutto il potere militare de' prefetti del pretorio: imperocchè Costantino aveva soppresso i soldati pretoriani e non aveva lasciato ai prefetti che un potere civile; alcuni altri ancora; e quella folla di nobili servitori, di cui il principe si circondava, conosciuti sotto i diversi nomi di *cubicularii*, *castrensiani*, *minesteriani*, *silentiarii*, etc., tutti compresi nell' espressione generale di *palatini*, uffiziali del palazzo, i quali appartenevano alla casa dell' imperatore, non già allo Stato, e che noi passeremo sotto silenzio.

Da tutte queste dignità era uscita una specie di nobiltà nuova, ordinata gerarchicamente, e di cui ogni grado aveva le sue insegne, i suoi onori, i suoi privilegi, le sue esenzioni. I principi della famiglia imperiale erano *Nobilissimi*. Certe dignità di primo grado, fralle quali tro-

(1) *Prefettura dell' Oriente*, che comprendeva l'Asia, l'Egitto, la Libia e la Tracia: cinque diocesi, quarantotto province.

Prefettura dell' Illiria, che comprendeva la Mesia, la Macedonia, la Grecia e la Creta: due diocesi, undici province.

Prefettura dell' Italia, che comprendeva l' Italia, una parte dell'Illiria e l'Africa: tre diocesi, ventinove province.

Prefettura delle Gallie, che comprendeva la Gallia, la Spagna e la Brettagna: tre diocesi, ventinove province.

vavansi quelle dei prefetti del pretorio e della città, dei questori del sacro palazzo, e di molti conti, attribuivano a coloro che n'erano rivestiti il titolo ed il rango d'*Illustres*. Altre di secondo grado, specialmente quelle di certi proconsoli o vicarii, di certi conti o duchi (*duces*), etc., davano il titolo ed il rango di *Spectabiles*. Altre, come quelle de'consolari, dei correttori, de' presidi, etc., il titolo ed il rango di *Clarissimi*. Al quarto rango, i *Perfectissimi*, fra quali si annoverano i duumviri e i decurioni di città. Finalmente in ultimo luogo gli *Egregii*. Similmente furono fra' nobili stabiliti diversi gradi ben rilevati e distinti di nobiltà. Una notizia delle dignità dell'Oriente e dell'Occidente, specie di almanacco dell'impero romano, verso la metà del quinto secolo, ci ha offerto il quadro di questi diversi dignitarl e della loro gerarchia (1).

LXXXVII.

Innovazioni di Costantino in quanto al diritto privato.

Costantino non limitossi a portare le sue innovazioni sul diritto pubblico; egli le estese al diritto privato. Abbiamo già discorso della costituzione per la quale sopprimeva ogni differenza fra celibi e la gente maritata; egli addolcì ancora sotto molti rapporti la patria potestà: onde non permise al padre di vendere il figlio che al momento della sua nascita, ed allorquando vi fosse costretto da un'estrema miseria; accordò agli uffiziali del palazzo (*palatini*), ancorchè fossero figli di famiglia, la proprietà esclusiva de'beni che avevano guadagnati alla corte, come se li avessero acquistati presso l'esercito, ed è questa l'origine del peculio *quasi castrense;* tolse al padre la proprietà, e non gli lasciò che l'usufrutto de'beni, che il figlio di famiglia teneva da sua madre: è questa ancora l'origine del peculio chiamato in seguito *avventizio*. Su questi diversi punti ed alcuni altri, i quali sfuggono qui in un lavoro così compendiato come il nostro, è impossibile di sconoscere l'influenza del cristianesimo, divenuta diretta e potente.

LXXXVIII.

Agricoltori o Coloni (Agricolae sive Coloni).

Prima di procedere più oltre nella storia degl'imperatori, bisogna rimarcare una classe particolare di uomini, diversi, rispetto alla lora si-

(1) Notitia *dignitatum Orientis et Occidentis.*

tuazione giuridica, dagli uomini liberi e dagli schiavi propriamente detti. Già introdotti, nell' epoca a cui siamo giunti, non solamente nelle province rimote, ma in ogni parte, nel cuore stesso dell' impero, fino in Italia, la loro origine ed esistenza sono anteriori a Costantino. Se noi ne parliamo qui soltanto, lo è perchè le leggi che li concernono, e che ci sono cognite, non rimontano più alto. Questi uomini chiamavansi *agricolae* ovvero *coloni*, perciocchè erano principalmente destinati alla cultura del suolo. La schiavitù come la conobbero gli antichi Romani, è cominciata a trasformarsi; è nota invece la servitù: allato dell'assoggettamento dell' uomo all' uomo, viene a interporsi l' assoggettamento dell' uomo alla terra.

Si distinguevano due classi di coloni: gli uni chiamavansi indifferentemente *censiti*, *adscriptitii*, o *tributarii;* gli altri chiamavansi *inquilini*, *coloni liberi*, o qualche volta semplicemente *coloni*. Una cosa comune a tutti questi coloni, si è ch' essi erano astretti ad una perpetua dimora nelle terre che coltivavano; non potevano abbandonarle per andare altrove ad abitare. I loro padroni non potevano trasferirli da una terra all'altra, e quando la terra era venduta, eglino la seguivano necessariamente nelle mani dell' acquirente : è questa la servitù della gleba ; è l' origine de' nostri antichi servi. Le differenze fralle due classi di coloni consistevano in questo, che i coloni *censiti*, *adscriptitii* o *tributarii* si approssimavano più agli schiavi ; nulla possedevano per se stessi ; ed il loro peculio, come quello degli altri schiavi, apparteneva ai padroni (1). I nomi di *censiti*, *adscriptitii* o *tributarii* loro venivano dacchè pagavano un tributo testatico, il quale non era imposto che a questa specie di schiavi. I coloni liberi *(coloni liberi)*, altrimenti detti *inquilini*, o semplicemente coloni *(coloni)*, si avvicinavano più alla classe degli uomini liberi: eglino non erano soggetti al tributo testatico; le loro proprietà appartenevano ad essi e non a'loro padroni; ma erano debitori verso questi ultimi di un annuo canone in derrate o qualche volta in danaro (2). Quantunque fossero liberi sotto un certo rapporto, può dirsi ciò non ostante che sono schiavi del fondo al quale sono addetti (3).

A quali cagioni bisogna attribuire questa nuova forma di servitù uma-

(1) *Alii sunt adscriptitii et eorum peculia dominis competunt. (Cod. 11, 47, de Agricolis et censitis et colonis, 19 const. Theod. et Valent).*

(2) *Alii coloni fiunt, liberi manentes cum rebus suis, et ii etiam coguntur terram colere et canonem praestare (Cod., ib.).*

(3) *Ut licet conditione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt existimentur (Cod., 11, 51, de Colonis thracensibus).*

na? Il lavoro agricolo eseguito, fin dagli ultimi tempi della repubblica, e più ancora sotto l'impero, da torme di schiavi trasportati e mantenuti sulle terre; il deperimento prodigioso di questa coltura, ed anche il suo totale abbandono su molti punti, a misura che l'imposta fondiaria si estendeva fino all'Italia e diveniva di grado in grado semprepiù onerosa: di tal che i proprietarl spesso amavano meglio lasciar la terra incolta che di pagare l'imposta; la spopolazione delle campagne provveniente da questo stato di cose: tali sono le cagioni sotto l'impero delle quali hanno dovuto aver origine le diverse pratiche o istituzioni di quei tempi, le quali ci sembrano tendere a conseguire, sia pel proprietario, sia pei terzi interessati, la coltura del suolo. Di questo numero è il colonato. Il colono assoggettato alla terra, dov'è trattenuto da un ligame che nè egli nè il padrone possono rompere, destinato alla coltura, coll'obbligo di pagare l'imposta allo Stato ed il canone al padrone: ammesso, in compenso, a goder della vita e di alcuni diritti di famiglia, del soprappiù del prodotto della sua fatica e di tutto il suo avere, come di un peculio, per alcuni anche come di una proprietà: ecco una situazione la quale, da sua parte, può contribuire a risolvere il problema, dando soddisfazione allo Stato, al proprietario, ed anche al colono, se egli sorte mercè questo assoggettamento alla terra da una condizione più miserabile. Ecco come la servitù personale degli schiavi impiegati alla coltura delle terre, ha potuto trasformarsi in servitù territoriale; ecco come de' miserabili agricoltori, anche liberi, han potuto accettare la coltura della terra altrui a questa condizione. Aggiungete a questo che nelle province rimote, conquistate dagli eserciti imperiali, questo genere di servitù agricola è stato più utile a creare che l'antica schiavitù dei cattivi. Aggiungete ancora che la storia e le costituzioni stesse ci presentano dei trasporti di barbari vinti, in terre alle quali vengono destinati sotto la condizione del colonato. Tal'è una costituzione di Onorio, fra' nuovi frammenti del Codice Teodosiano scoverti a nostri giorni dal signor Peyron (1). Lo stabilimento del colonato una volta introdotto

(1) *Cod., Theod.*, 5, 4, *de bonis milit.*, *const.* 3 d'Onorio: « Scyras barbaram nationem. . . . imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam ex praedicta gente hominum agros proprios frequentandi; ita ut omnes *sciant*, susceptos non alio jure quam colonatus apud se futuros: nullique licere ex hoc genere colonorum ab eo cui *semel* adtributi fuerint, vel fraude aliqua abducere, vel *fugientem* suscipere; poena proposita quae recipientes *alienis censibus* adscriptos vel non proprios colonos insequitur.

» Opera autem eorum terrarum domini libera utantur, ac nullus subacta peraequationi vel censui subjaceat, nullique liceat velut donatos eos a jure census in servitutem trahere urbanisve obsequiis addicere. »

e realizzato sotto l'impero de' fatti e de' bisogni agricoli, le nascite lo hanno in seguito perpetuato, imperocchè i figli seguono la condizione de'loro genitori. La prescrizione poteva eziandio far passare un cittadino dalla condizione di uomo libero a quella di libero colono, se per lo spazio di trent'anni fosse stato considerato come tale ed avesse pagato gli annui livelli. La servitù da cui era colpito estendevasi dopo di lui su tutta la sua posterità. Così ponevansi in obblio quei principî della vecchia Roma: la libertà è inalienabile, la libertà è imprescrittibile.

A. di R. A. di G. C.

(1090 — 337). COSTANTINO II, COSTANZO E COSTANTE (*Costantinus, Costantius et Costans* A A.).

(1093 — 340). COSTANTE E COSTANZO (*Costans et Costantius* A A.).

LXXXIX.

Soppressione delle formole di dritto (de formulis sublatis).

Questa severità di forme e di parole sacramentali, che aveva avuto nascimento con Roma, e ch'erasi congiunta a tutti gli atti giuridici, non era più ne' costumi dell' impero. Il diritto, seguendo l'andamento comune della società, aveva perduta la sua materialità: abbandonavasi la forma corporea per attaccarsi allo spirito. Già sotto la repubblica erano state soppresse le azioni della legge, e la stessa procedura formolaria, da Diocleziano in poi, era caduta in abbandono. Venne alla sua volta il termine di quelle parole consacrate, che dovevano necessariamente impiegarsi per la validità di alcuni atti, e la cui inosservanza o alterazione traeva sia una intiera nullità, sia effetti diversi da quelli che si bramavano. Tali erano, per esempio, le parole da impiegarsi nelle stipulazioni e nelle promesse diverse, nelle costituzioni di dote, nelle instituzioni d'erede, ne' legati, distinti, secondo i termini, in quattro specie diverse, nelle accettazioni solenni, o *crezioni* d'eredità; nelle cessioni giuridiche, nelle manumissioni, emancipazioni, adozioni, ed in molti atti del diritto civile romano. Son tutte quelle formole giuridiche e consacrate, di cui l'imperatore Costanzo pronunzia (anno 1095 di R. — 342 di G. C.) l'abolizione radicale in tutti gli atti, considerandole come insidie di sillabe tese alle

parti, « *Juris formulae, aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus, radicitus amputentur* (1) »; tali sono i termini della costituzione. Non si conosce bene il cangiamento che questo atto produsse; poichè prima di lui questa soppressione era cominciata. Così una costituzione di Costantino II, anno 339 di G. C., aveva abrogata ogni necessità di formola sacramentale nelle instituzioni d'eredi, ne' legati e generalmente nelle disposizioni di ultima volontà (2). Il rescritto di Costanzo generalizzò l'abrogazione in tutta la sua estensione. Esso si applica, pe' suoi termini, a tutte le formole di diritto, in tutti gli atti (*juris formulae, cunctorum actibus*). Non è però che, in molti casi ancora, non debbano essere pronunziate o inscritte solennemente delle parole, come, per esempio, nel contratto *verbis*, ma queste parole per se stesse non hanno più nulla di sacramentale ne' loro termini, poco importando l'espressione qualunque di cui siansi servite le parti per esprimere il loro pensiero: si è a questo pensiero che dovrà essersi attaccati per regolare la validità dell'atto e de' suoi effetti.

Fu Costanzo altresì che, ordinando di chiudersi i templ del paganesimo, punì di morte e di confisca coloro che celebrassero ancora sacrifizl pagani (3). Gli eretici, gli apostati, i giudei, i gentili, formavano allora classi riprovate, colpite d'incapacità e soventi di pene crudeli. Fra questi colpevoli erano classificati i matematici; ma s'intendevano con ciò coloro i quali, coll'ajuto delle matematiche, cercavano di leggere negli astri, e fissare l'avvenire: non già quelli che studiavano semplicemente la geometria; dappoichè Diocleziano e Massimiano proclamano questa scienza come utile nello stato (4).

A. di R. A. di G. C.

(1103 — 350) COSTANZO e MAGNENZIO (*Constantius et Magnentius* A A.). GALLO, Cesare.

(1106 — 353) COSTANZO solo, Augusto, GALLO, Cesare.

(1108 — 355) COSTANZO solo, Augusto, GIULIANO, Cesare.

Fu a quest' epoca, a un di presso (anno 360 di G. C.) che Costan-

(1) Cod., 2, 58, *de Formulis et impetrationibus actionum sublatis*. 1. Questa costituzione viene indicata come di Costantino, ma la data dell'anno (342) e l'indicazione del consolato dimostrano ch'essa appartenga a Costanzo.

(2) Cod., 6, 23. *de Testamentis* 15, const. Costantin. II. — 6, 37, *de Legatis*, 21 const. Constantin. II.

(3) Cod., 1, 11, *de Paganis et sacrific.*, 1 const. Const., anno 352.

(4) Cod., 9, 18, *de Maleficiis et mathematicis*, 2 const. Dioclet. et Maxim.

zo stabilì a Costantinopoli un prefetto della città a somiglianza di Roma.

A. di R. A. di G. C.

(1114 — 361). GIULIANO (*Julianus* A.).

Giuliano è uno di quei grandi uomini ch'elevansi nel corso della storia per rompere la monotonia delle sue narrazioni, sia che semplice Cesare egli governi le Gallie e rispinga i barbari della Germania, o che, divenuto Augusto, apporti sul trono la giustizia, la semplicità, onor' i consoli, i magistrati, e spazz' il palazzo dalla folla de' servitori salariati che lo ingombrano; sia che, deponendo per un momento lo scettro e la spada, prenda la penna, e tramandi alla posterità o delle satire ingegnose contro la mollezza e la corruzione de' suoi sudditi, o grand'idee di filosofia; sia che, per vendicare l'onore dell'impero, egli s' interni audacemente col suo esercito in paesi sconosciuti, e bruciando i loro vascelli per non lasciare al soldato altro mezzo che la vittoria, vada a cercare Sapore, quel terribile inimico de'Romani, sino nel cuore de'suoi Stati; sia che, ingannato da un disertore, vaghi per lungo tempo in pianure deserte, e riconduce il suo esercito scoraggiato, rianimando i soldati affievoliti, loro distribuendo le sue provvigioni, e tollerando senza lagnarsi la fame e la sete; e che finalmente, colpito nella battaglia e portato sul suo letto di morte, s'intrattenga tranquillamente cogli uffiziali che lo circondano, svolga alla loro presenza il quadro di sua vita ch' è per finire, e muoia raccomandando loro di scegliere un successore degno dell' impero.

Con tutto ciò bisogna rimproverargli quella delle sue azioni che gli ha fatto dare il nome di apostata. Giuliano fu l'autore di un tentativo di reazione a favore del politeismo. Volle rovesciare la religione cristiana, e rialzare gli altari de' dei della repubblica, Egli era troppo istruito per essere indotto a questo passo da credenze superstiziose: non vide nella religione che un espediente di politica. A giudicare le cose sotto questo aspetto, egli anche ebbe torto. Pretendeva rimettere l'impero sulle sue antiche basi, rendergli tutte le sue instituzioni, il suo diritto pubblico, il suo diritto sacro, i suoi dei, le sue memorie. La situazione generale dell'impero, il gran numero di sudditi cristiani, la venerazione pubblica dalla quale era circondata la loro religione, il ridicolo o il disprezzo versato sul politeismo e su' suoi dei, tutto avrebbe dovuto far presentire a Giuliano che non era più in suo potere di arrestare il corso delle cose; che le sue innovazioni, mantenute sotto il suo regno dalla forza, sarebbero state dopo di lui rovesciate dallo spirito pubblico, e per con-

seguenza, senza produrre alcun bene, non potevano che apportare scosse pericolose.

Il regno di Giuliano non fu lungo: dopo la sua morte prematura, l'esercito nominò imperatore Gioviano, il quale affrettossi a rimettere la religione cristiana alla testa dello Stato.

A. di R. A. di G. C.

(1116 — 363). GIOVIANO *(Jovianus)*.

(1117 — 364). VALENTINIANO I° E VALENTE (*Valentinianus I, et Valens AA.*)

(1120 — 367). VALENTINIANO I, VALENTE E GRAZIANO.

(1128 — 375). VALENTINIANO II, VALENTE E GRAZIANO

(1132 — 379). VALENTINIANO II, TEODOSIO I, E GRAZIANO.

(1136 — 383). VALENTINIANO II, TEODOSIO I, (384). ARCADIO *(figlio di Teodosio, dichiarato Augusto)*.

(1145 — 392). TEODOSIO I, ARCADIO.

(1146 — 393). TEODOSIO I, ARCADIO, ONORIO *(figlio di Teodosio, dichiarato Augusto come suo fratello)*.

XC.

Difensori delle città (Defensores civitatum).

Questi magistrati erano nominati in ogni città per proteggere soprattutto la classe inferiore degli abitanti, che non poteva difendersi da se. A nostra conoscenza, le prime costituzioni esistenti su quest'obbietto, sono di Valente, Valentiniano e Teodosio; nulladimeno forse i difensori delle città esistevano prima di queste costituzioni. Eglino dovevano essere nominati da un'assemblea composta dal vescovo, da' curiali, dai comproprietari e dalle persone distinte della città. Le loro funzioni duravano cinque anni, nè potevano esentarsene prima di questo tempo. Dovevano cercare di prevenire i furti, denunziare i ladri al giudice e tradurl' innanzi al suo tribunale; essi avevano anche una giurisdizione, dovendo ad essi sottomettersi le cause di poca importanza non eccedenti cinquanta soldi. Ma la loro più bella ed utile attribuzione era quella di

abbracciare gl' interessi del povero plebeo, e garentirlo da ogni vessazione e da ogni ingiustizia di cui si fosse voluto renderlo vittima. Mostratev' i padri de' plebei, dicono Teodosio e Valentiniano ai difensori (*parentis vicem plebi exhibeas*); voi dovete difenderli come vostri figli (*liberorum loco tueri debes*). Magistratura beneficante che avrebbe dovuto elevar l'anima di colui che n'era rivestito, esser circondata da rispetto ed onori; ma che, caduta in dispregio, Giustiniano stesso ce lo fa sapere, era, come un impiego troppo inferiore, abbandonato a subalterni dipendenti da' magistrati contro i quali avrebbero dovuto difendere i poveri, e pronti ad ubbidir loro ad un segno di capo (1). I Romani non erano più fatti per ciò che è nobile e generoso (2).

XCI.

Divisione dell' Impero.

Da molto tempo eransi noverati molti Augusti ad un tempo; ma nelle loro mani l'impero non formava che un sol tutto; le sole provincie erano divise. Teodosio, prima di morire, divise realmente i suoi Stati tra i due figli, e quindi a morte sua il mondo romano venne diviso in due imperi distinti, i quali ancorchè in generale retti dalle stesse leggi, non furono più riuniti in un sol corpo.

Occidente	*Oriente*
A. di R. — A. di G. C.	A. di R. — A. di G. C.
(1148 — 395). ONORIO.	(1148 — 395). ARCADIO.
(1161 — 408). TEODOSIO II.	
	(1176 — 423). GIOVANNI (*Joannes tyrannus*).
	(1178 — 425). VALENTINIANO III.

XCII.

Scuole pubbliche di Costantinopoli e di Roma.

Già esisteva una scuola a Roma; Teodosio ne stabilì un' altra a Costantinopoli (anno 425 di G. C.). La sua costituzione, pubblicata sotto

(1) GIUSTINIANO, novella 15, prefazione.
(2) COD., I, 55, *de Defensoribus civitatum*.

il suo nome e quello di Valentiniano, fissava alcune regole intorno all'istruzione che giova far rilevare. Essa stabiliva de' professori incaricati d'insegnare de' pubbici corsi, gli uni l'eloquenza e la grammatica latina, gli altri la grammatica e l'eloquenza greca, uno per la filosofia, ed altri due per la giureprudenza. Attribuendo a questi professori le lezioni pubbliche, e loro vietando severamente darne delle particolari, questa costituzione, all'opposto, proibiva, sotto pena d'infamia, ad ogni altro, fuori di loro, di dare lezioni in pubblico; ma permetteva ad ognuno darne particolarmente nelle case private (1).

XCIII.

Responsi de' prudenti. — Legge sulle citazioni.

(Anno di G. C. 426). La giurisprudenza presso che da due secoli non era onorata che da' giureconsulti di una volta: le opere lasciate da questi grandi uomini trasformate per così dire in diritto scritto, dirigevano al presente coloro che studiavano le leggi, quelli che le applicavano e quelli stessi che le facevano. La scienza era decaduta; vivevasi sul passato. Ma in queste opere così numerose degli antichi prudenti, dove i magistrati ed i giudici andavano a ricercare le loro decisioni bell'e fatte, come regolarsi e qual guida seguire quando le autorità a cui si era ricorso fossero contraddittorie? Questo modo di decidere le quistioni di diritto, mercè l'autorità degli antichi scritti, e la moltiplicità, la confusione di questi scritti, indussero gl'imperatori a stabilire alcune regole a quest'oggetto, e designare le opere degli antichi giureconsulti ai quali si darebbe credito, e quelle alle quali si ricuserebbe. Abbiamo già veduto simili costituzioni rendute da Costantino (*quì sopra pagina 224*). Qui noi troviamo una costituzione che stabilisce, su questo punto, un sistema compiuto. Emanata realmente da Teodosio II (anno 426 di G. C.), ma pubblicata dapprima per l'impero di Occidente, in nome di Valentiniano III ancor fanciullo, e più tardi posta egualmente in vigore nell'Oriente, questa costituzione ci era pervenuta fra gli antichi frammenti del Codice Teodosiano, e si usa di designarla col titolo di *Legge delle citazioni*. Limitando con precisione il numero de' prudenti che essa accreditava, permetteva d'invocare Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino, Gaio egualmente che gli altri, non che gli avvisi o decisioni che questi autori avevano inseriti

(1) Cod., 11, 18, *de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*.

ne' loro scritti attignendoli da altri giureconsulti, come Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello o altri, purchè un riscontro dei manoscritti ne avesse assicurato l'esattezza. Se questi autori fossero di avvisi diversi, la maggiorità vincerebbe; se vi fosse parità, Papiniano prevalerebbe; se Papiniano non si pronunciasse, il giudice deciderebbe da se. Le note di Ulpiano e di Paolo su Papiniano continuavano ad essere proscritte, come già lo erano state da Costantino (1). Così, allorquando le pubbliche consultazioni erano cessate, allorquando non esistevano più prudenti i quali, circondati da una folla di litiganti, avessero potuto dirigere e risolvere le difficoltà della giurisprudenza, coloro che un tempo avevano disimpegnato questo nobile ministero lo continuavano tuttavia a disimpegnare come se fossero ancor vivi, rispondendo coi loro scritti alla posterità. Ma i magistrati, i giudici, il cui uffizio in tal modo erasi ridotto ad una compilazione, ad un calcolo meccanico di opinioni, che eran divenuti? Qual uso far dovevano della loro ragione, della loro propria scienza, se ne avessero avuta! Laonde più tardi Giustiniano li rendette al loro libero arbitrio, vietando questa operazione numerica che aveva ordinata la legge delle citazioni (2).

(1) Ecco il testo di questa costituzione:

« IMP. THEOD. ET VALENT. AA. AD SENAT. URB. ROM. » . . . .

« PAPINIANI, PAULI, GAII, ULPIANI atque MODESTINI scripta universa firmamus, ita ut Gaium, quae Paulum, Ulpianum et caeteros, comitetur auctoritas, lectionesque ex omni ejus opere recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut SCÆVOLÆ, SABINI, JULIANI atque MARCELLI, omniumque quos illi celebrarunt; si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum; vel si numerus aequalis sit, ejus partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem pares eorum sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio judicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. » DAT. VII ID. NOV. RAVENNÆ, DD. NN. THEOD. XII ET VALENT. II. AA. Coss. (Codice Teodosiano, *de Responsis prudentum*).

(2) JUSTINIAN., *de Conceptione Digest.*, § 6.

XCIV.

Codice Teodosiano.

(Anno di G. C. 438). Gregorio ed Ermogene avevano pubblicato, sotto nome di Codice, ciascuno una raccolta privata di rescritti emanati dagl'imperatori. Teodosio fè compilare da una commissione di molti giureconsulti, sotto la direzione d'Antioco, ex-console ed ex-prefetto del pretorio, una raccolta presso a poco simile, ma molto più importante delle due precedenti nella storia del diritto. Quest' opera compiuta dopo nove anni di fatica, rivestita della sanzione imperiale, comparve sotto il nome di Codice Teodosiano. L'imperatore d'Occidente, Valentiniano III, ne fece pure la pubblicazione, l'anno stesso; ne' suoi Stati; e le scoverte fatte ai nostri giorni dal sig. Clossius ci hanno rivelato, fra altri documenti interessanti, il processo verbale della ricezione di questo Codice nel senato romano e delle acclamazioni fattevi (1). Questo codice contiene le costituzioni degl'imperatori cristiani, da Costantino fino a Teodosio. È diviso in sedici libri, e ciascun libro in un certo numero di titoli, ne' quali sono metodicamente distribuite le materie e ciascuna costituzione posta al suo luogo, secondo il soggetto che tratta. Il diritto civile classificato nell'ordine dell'editto, non oltrepassava il quinto libro. Negli altri, eccetto di tempo in tempo qualche confusione poco ragionevole, era allogato il diritto concernente le diverse magistrature, le materie militari, criminali e fiscali, le città in particolare, i lavori ed i giuochi pubblici, e finalmente le materie ecclesiastiche. I primi cinque libri, consecrati al diritto civile, sono precisamente quelli che ci fanno più mancanza. Gli altri poi, dalla fine del sesto fino all'ultimo, li possediamo intieramente. Ma de' primi cinque non ne avevamo che estratti incompleti o un ristretto tratto dal breviario di Alarico; quando a' nostri giorni, e presso a poco alla stessa epoca il sig. Amedeo Peyron, nella biblioteca di Torino, ed il sig. Clossius, nella biblioteca ambrogiana di Milano, hanno scoverto e pubblicato, non il tutto, ma una parte delle costituzioni componenti i primi cinque libri (2).

(1) Il sig. Blondeau ha inserito questo processo verbale nella sua collezione di testi antigiustinianei, pagina 21.

(2) Le prime pubblicazioni de' signori Amedeo Peyron, a Torino, e Clossius, a Tubinga, sono del 1821.

Occidente.	*Oriente.*
A. di R. A. di G. C.	A. di R. A. di G. C.
(1203 — 450). Sempre VALENTINIANO III.	(1203 — 450). MARCIANO (*Marcianus*).
(1208 — 455). MASSIMO (*Petronius Maximus*).	
(Anno medesimo). AVITO.	
(1209 — 456). Il trono è vacante.	
(1210 — 457). MAGGIORANO (*Majoranus*).	(1210 — 457). LEONE I° (*Leo*).
(1214 — 461). SEVERO (*Libyus Severus*).	
(1218 — 465). Due anni d'interregno.	
(1220 — 467). ANTEMIO.	
(1225 — 472). OLIBRIO.	
(1226 — 473). GLICERIO.	
(1227 — 474). GIULIO NIPOTE.	(1227 — 474). LEONE II. (Medesimo anno). ZENONE (*Zeno Isaurus*).
(1228 — 475). ROMOLO AUGUSTOLO.	

XCV.

Fine dell' impero di Occidente.

Qui si arresta la lista de' principi di Occidente: il loro trono scosso dai Barbari, crollò, ed il loro impero cadde in dissoluzione fra le mani delle orde selvagge che se lo divisero. Non v'ha cosa più drammatica di questo quadro.

Sino al regno di Valente i Barbari, scorrazzando e saccheggiando le province, poi ritirandosi col bottino innanzi agli eserciti, più spesso erano stati vinti che vincitori. Molti di loro, indotti dagl'imperatori, eransi arrolati nelle legioni; e quindi se n'erano formati corpi di truppe separati: combattendo essi a fianco de' romani, intervenendo nelle querele de' principi, avvicinando la corte senza perdere la loro forza, la loro durezza ed asprezza, eransi addestrati nell'arte della guerra, avevano misurata la debolezza romana ed osservato l'interno delle terre.

Sotto Valente, una gente sino allora sconosciuta, gli Unni, razza asiatica, apparvero in folla al di là del Danubio. Ess'incalzano gli Alani, gli Alani i Goti, e questi ultimi gittansi sull'impero; e mentre gli Unni si stabiliscono nelle terre abbandonate dalle orde da loro distrutte e scacciate, i Goti, spogliati de' loro possedimenti, chieggono ai Romani di essere ricevuti in qualche parte. Vennero ricevuti; ma privati delle loro mogli e de' loro figli, che si volle esigere in ostaggio, vittime della rapacità degli uffiziali dell'imperatore, oppressi da' bisogni, tormentati dalla fame e nulla ricevendo per soddisfarla, servironsi delle armi che tenevano; quindi devastarono il territorio, fecero perire lo stesso Valente, e stabilendosi colla forza sottoposero i Romani ad un tributo. Gl'imperatori erano già abituati a questi tributi; gli Unni, come le altre nazioni più formidabili, ne ottennero alla loro volta. Vedevans' i capi di questi barbari, in capanne di legno, sotto tende di pelle di animali, circondati da uomini selvaggi, ricevere insolentemente gli ambasciatori coverti di porpora, e numerare l'oro inviato da' padroni di Roma o di Costantinopoli. Tempo venne che quest'oro più non bastò; allora occuparono delle terre, e stabilironsi nelle contrade che altra volta eransi contentati di devastare. Alarico e Radagaiso sott'Onorio, Attila e Genserico sotto Teodosio, sparpagliarono i loro soldati su tutta la superficie dell'impero e ne cominciarono lo smembramento.

Alarico condusse i Goti, ai quali ricusavas' il tributo ordinario: Unni, Alani e Sarmati eransi a lui uniti. Dopo di aver egli devastata la Tracia, ed esser passato sotto le mura di Costantinopoli, precipitossi sull'Occidente (anno di G. C. 403); ma battuto da Stilicone, pagato per consentire a ritirarsi, nuovamente battuto durante la ritirata, uscì dalle terre occupate meditando una vendetta terribile (anno 406).

Radagaiso gettò nell'Italia gli Svevi, i Vandali, i Borghignoni, come pure Germani, Alani e Sarmati che lo avevano seguito (anno di G. C. 406). Stilicone disperse quest'armata, e fece perire il capo. Ma, quantunque vinti, tutti questi barbari non erano meno pericolosi: essi erano penetrati nell'Italia, e non dovevano più uscirne.

Alarico ricomparve: carico d'immensi tesori lo si rinviò. Riapparve ancora per proclamare un imperatore di Occidente, il quale in compenso lo nominò generalissimo dell'impero. In fine la sua terza apparizione abbattè le porte di Roma, e spinse in quest'antica città le sue orde devastatrici, le quali non l'abbandonarono se non quando furono stanche del saccheggio (anno di G. C. 410). La morte arrestò Alarico nel mezzo de'suoi trionfi. Il re goto che gli successe accettò la sorella dell'imperatore per moglie, e rivestito del titolo di generale romano andò a combattere nelle Gallie.

I Franchi, i Borghignoni, i Visigoti dividevansi questa contrada: i Franchi occupavano verso il nord le province situate attorno della Loara e della Senna; i Borghignoni (anno 414), le province rivolte all'Oriente; i Visigoti tutta la parte meridionale (anno 419); e quindi colà fondavansi tre regni, ne' quali i Romani e gli antichi abitanti del paese trovavansi riuniti agl' individui della nazione conquistatrice, ma però classificati in un rango inferiore (1).

Attila, Genserico, bentosto presero il luogo di Alarico e Radagaiso.

Attila re degli Unni, il quale devastando le province dell' Oriente, piantando le sue tende sotto Costantinopoli, e consentendo a peso d'oro di ripiegarle, si rivolse all' occidente (anno 450). Si gettò dapprima sulle Gallie; ma subito i Sassoni, i Franchi, i Borghignoni, i Visigoti, tutt' i popoli stabiliti su queste terre, si mossero per difendere la loro preda. Attila, battuto presso Chalons, ripiegò, e piombò sull' Italia. Marciava verso Roma apportando per ove passava il saccheggio, l'incendio, il massacro, e reclamando per sua moglie Onoria, sorella di Valentiniano III, la quale quasi cattiva alla corte di Costantinopoli, aveva immaginato di ricorrere al Barbaro: l' intercessione del Papa Leone I, e le condizioni offerte ad Attila, lo arrestarono; Roma per quel momento fu salva. Intanto il re degli Unni faceva i suoi preparativi per una seconda invasione; voleva col ferro e 'l fuoco alla mano, andare a cercare Onoria che non l' era stata ancora consegnata, allorchè la morte lo colpì improvvisamente e liberò l' impero dal *flagello di Dio*. (Anno 453 di G. C.).

Genserico re de'Vandali aveva strappato all'impero romano prima la Spagna, in seguito alcune province dell'Africa, ed i suoi soldati vi si erano stabiliti. Toccava a lui di portare a Roma il colpo più terribile: nel 455, si presentò sotto le mura di quella città; la quale rendutasi a discrezione; i barbari vi si ci precipitarono. Il sacco durò quattordici giorni: ciò che avevano risparmiato i Goti non isfuggì punto a'Vandali. Infine Genserico, dopo di avere caricati i suoi vascelli delle ricchezze che aveva ammassate, allontanossi, lasciando ne'luoghi per dove passava un ammasso di avanzi e di ceneri, un trono vacante ed un impero mezzo rovesciato.

(1) Io raccomando su questo gran soggetto del rovesciamento dell' impero romano per opera de'Barbari, e soprattutto del primo stabilimento dei Franchi nella Gallia, un' opera che riunisce solida erudizione ad interesse e larghezza di veduta *Istoria delle Istituzioni Merovincie*, del sig. Lehuerou. Parigi, 1842, 1, vol. in 8° Joubert.

Questo impero, dopo il sacco di Roma, languì ancora circa venti anni. Alcuni imperatori succedevansi d'anno in anno; un Barbaro di nascita, Ricimero, decorato del titolo di generale, li faceva e disfaceva a suo volere: saccheggiò Roma una terza volta per porre sul trono Olibrio: Gondebaldo, capo de'Borghignoni, gli succedè, e come lui, fece un imperatore, Glicerio. Finalmente un terzo Barbaro, Oreste, uno degli ambasciadori di Attila, fece proclamare suo figlio Romolo Augustolo. Allora gli Unni, gli Svevi, gli Eruli e tutti quelli che comandava, e che formavano gran parte dell'esercito, reclamando la loro parte delle spoglie dell'Occidente, chiesero a gran grida che loro si dividesse l'Italia. Oreste ricusava: Odoacre raduna attorno di lui i Barbari rivoltati, massacra Oreste, costringe Augustolo ad abdicare e deporre la porpora, e si proclama re di tutta l'Italia, che distribuisce a'suoi soldati. Così perì sotto la sua spada ciò che rimaneva dell'impero d'Occidente.

Intanto il trono degl'imperatori di Bizanzio, in mezzo a tutte queste scosse, non ancora era stato rovesciato. Ascoltiamo Montesquieu che ne sviluppa le ragioni: « i Barbari, avendo passato il Danubio, in-» contravano alla loro sinistra il Bosforo, Costantinopoli e tutte le for-» ze dell'impero d'Oriente, che li arrestavano; ciò faceva ch'essi si » volgessero a man diritta dal lato dell'Illiria, e si spingessero verso » l'occidente. Ne avvenne un riflusso di nazioni e un movimento di po-» poli da quella parte. I passaggi dell'Asia essendo meglio custoditi, tut-» to rifluiva verso l'Europa, mentrechè nella prima invasione, sotto Gal-» lo, le forze de'Barbari si erano divise. L'impero essendo stato real-» mente diviso, gl'imperatori di Oriente, i quali avevano delle alleanze » con i Barbari, non vollero romperle per soccorrere quelli d'Occiden-» te; questa divisione nell'amministrazione fu pregiudizievolissima agli » affari di Occidente. »

Odoacre non conservò lungo tempo il trono che aveva occupato; ad istigazione dell'imperatore d'Oriente, Teodorico conducendo gli Ostrogoti, venne a disputargli la sua conquista, gliela rapì, e si stabilì in suo luogo con i suoi soldati.

XCVI.

Leggi romane pubblicate da'Barbari. — Opere sul diritto della stessa epoca.

Mentre che tutti questi popoli nuovi in tal modo fissavansi nelle Gallie, nella Spagna, nell'Affrica, nell'Italia, che diveniva il dritto roma-

no? I Barbari apportando i loro costumi non civilizzati, le loro incolte consuetudini come una volta erano state quelle di Roma, annientarono e leggi dell'impero? Essi le lasciarono sussistere, e vi si sottomisero: dividendo le terre ed i beni, mescolandosi ai Romani vinti, lasciarono a costoro il privilegio di giudicarsi secondo le loro leggi. La legislazione allora assunse questo carattere particolare, che non fu territoriale, ma personale, essendo ognuno giudicato secondo le leggi e le consuetudini della nazione a cui personalmente apparteneva. Indi a poco le diverse razze di conquistatori posero in iscritto e pubblicarono le leggi barbare *(leges Barbarorum)*, cioè le leggi e costumanze nazionali, la maggior parte di origine germanica; ed accanto a queste si viddero inoltre diversi re barbari pubblicare eziandio raccolte di leggi romane, sotto il titolo generico di *Lex romana*.

Così nell'Italia, presso gli Ostrogoti, apparve L'EDITTO DI TEODORICO *(Edictum Theodorici)*: Anno di Roma 1253. — Anno di G. C. 500), pubblicato in Roma stessa, rimarcabile in ciò che, allontanandosi dal sistema delle leggi personali, si fu una legge generale, obbligatoria anche per gli Ostrogoti: ciò però non impedì che continuasse a sussistere la distinzione tra la legge del Barbaro e quella del Romano in tutte le materie che non erano contenute nell'editto (1).

Nel mezzogiorno delle Gallie, presso i Visigoti, la LEGGE ROMANA DEI VISIGOTI *(Lex romana Visigothorum*: Anno di Roma 1259; — Anno di G. C. 506), composta dietro gli ordini di Alarico II, ciò che le ha fatto dare il nome di *Breviarium Alaricianum*, o *Aniani* (2).

(1) Attinto specialmente nel Codice e nelle Novelle di Teodosio; ed inoltre nei Codici Gregoriano ed Ermogeniano, e nelle Sentenze di Paolo; ma in quelle parti i cui i materiali sono stati compiutamente alterati e adattati al fine che proponevasi Teodorico.

(2) Il nome d'*Aniani* gli venne apposto, dacchè Aniano referendario particolare di Alarico, aveva, per ordine di quest'ultimo, rivestiti della sua firma gli esemplari diretti ai diversi *Comites*. Questa compilazione non fu pubblicata che come legge dei Romani nel regno visigoto. Essa fu fatta da giureconsulti romani sotto la direzione di Gojarico, conte del palazzo, e pubblicata ad Aire in Guascogna. Le sorgenti ove fu attinta vi sono dinotate con quest'ordine: 1° il Codice Teodosiano; 2° le Novelle degl'imperatori posteriori; 3° le Instituzioni di Gaio; 4° le Sentenze di Paolo; 5° e 6° i Codici Gregoriano ed Ermogeniano; 7° un frammento de'Responsi di Papiniano. Gli estratti attinti da queste sorgenti non vi sono sempre inseriti intatti; sovente vi sono abbreviati. Così fu specialmente delle Instituzioni di Gaio, che vi si trovano solamente in *epitome*, come erano a nostra conoscenza, prima della scoverta del manoscritto di Verona. I testi inseriti nel *Breviarium* sono accompagnati sovente da una *interpretatio*, in latino dell'epoca. Questa

All'oriente delle Gallie, presso i Borghignoni, la Legge Romana dei Borghignoni (*Lex romana Burgundiorum*), che porta anche il nome di *Responsa Papiani* o *Papiniani*, in seguito di un abbaglio di Cujacio, riconosciuto bentosto da lui medesimo (dall'anno 517 sino al 534 di G. C.)(1).

Tutte queste opere sono preziose pel giureconsulto istorico; ci hanno tramandato degli avanzi del diritto romano, i quali, senza di esse, sarebbero stati assolutamente perduti. La legge romana dei Visigoti principalmente ci ha conservati, oltre gli estratti di diverse costituzioni imperiali, de' frammenti tratti dalle opere di Gaio e di Paolo, dai Codici di Gregorio ed Ermogene, e da' libri di Papiniano.

Sotto il rapporto della stessa utilità, noi dobbiamo collocare accanto agli editti di questi re barbari, due opere che, secondo le più probabili congetture, devono entrambe riportarsi alla stess'epoca, ne'primi anni del sesto secolo(2): la *Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, chiamata anche nel medio evo *Lex Dei*, comparazione delle leggi di Mosè colle leggi romane, per dimostrare che la sorgente di queste ultime sia stata attinta nelle prime; e la *Consultatio veteris cujusdam jurisconsulti*. Scritti che, per se stessi, avrebbero poco pregio, se non contenessero numerose citazioni di Papiniano, di Paolo, di Ulpiano, di Gaio, di Modestino, de' Codici Gregoriano ed Ermogeniano, e di molte antiche costituzioni.

compilazione di Alarico è frequentemente citata nel medio evo, sotto i nomi di *Lex Theodosiana; corpus Theodosianum, liber legum, lex romana*. Si fu quella la cui autorità, come legge romana dei Barbari, si diffuse più lungi e durò più lungo tempo.

(1) Questa raccolta per noi è meno ricca della precedente, in rivelazioni di documenti originali del diritto romano. Pur nondimeno anche ce ne somministra alcuni. Il titolo di *Papiano*, o *Responsa Papiani*, il quale non è che un'abbreviazione di Papiniano, deriva dacchè, nel manoscritto donde Cujacio trasse la sua prima edizione, la legge romana dei Borghignoni era preceduta, senza distinzione e senza nuovo titolo, da una citazione de' responsi di Papiniano, sotto la rubrica di *Liber I responsorum Papiani*, abbreviatura usitata alle volte negli antichi manoscritti, e che Cujacio prese dapprima pel nome di un giureconsulto sconosciuto, il quale sarebbe stato l'autore di tutto il seguito. Il *Papiano*, come legge romana dei Borghignoni, ebbe poca durata e lasciò poche tracce nel paese stesso pel quale era stato fatto. Fecesi ritorno per quelli che seguivano la legge romana, alle sorgenti stesse di questo diritto, specialmente al Codice Teodosiano.

(2) Tal è fra gli altri, l'avviso del sig. Haubold, quantunque, secondo un'altra opinione, si faccia rimontare più alto, fin sotto Teodosio II, la *Mosaicarum et romanarum legum collatio*.

Intanto **Anastasio** era succeduto a Zenone nell' impero di Bizanzio (1244 — 491). **Giustino** successe ad Anastasio (1271 — 518): disceso da un pastore barbaro, era uscito, per montare al trono, dalle capanne della Bulgaria. Egli ne trasse, alla sua volta, suo nipote Giustiniano, che fece educare con cura in mezzo della sua corte; gli dette in seguito il titolo di Augusto, lo associò all'amministrazione de' suoi Stati (1280 — 527 Giustino e Giustiniano AA.), e morì dopo pochi mesi, lasciandolo quindi imperatore d' Oriente.

§. III. GIUSTINIANO (anno di Roma 1280, di G. C. 527) (1).

L' invasione de' Barbari nel Mezzogiorno erasi fermata: l' Africa e la Spagna appartenevano ai Vandali ed ai Goti; le Gallie ai Franchi, ai Borghignoni, ai Visigoti; l' Italia agli Ostrogoti, e le rimanenti parti dell' Occidente ad altre bande di Barbari. L' impero di Costantinopoli sussisteva solo; conservava ancora l' epiteto di romano, sebbene avrebbe dovuto perderlo con Roma per assumere quello di greco. Su' suoi confini asiatici trovavansi, fra altri nemici, i Persiani i quali, profittando, per rilevarsi, della caduta di un impero e de' torbidi dell'altro, erano divenuti formidabili. Fu in queste circotanze che Giustiniano pervenne al trono. Le vittorie di un giovine Trace, Belisario, che per la prima volta compariva alla testa di un esercito, gli procurarono bentosto un trattato onorevole con i Persiani; ed allora una pace di alcuni anni gli permise di rivolgere la sua attenzione alla situazione interna dei suoi Stati.

Nulla più rimaneva in Oriente de' costumi originarî di Roma se non alcune parole, alcune memorie, e molti vizî: la greca era la lingua generalmente diffusa, la latina quasi intieramente obbliata nell' uso volgare. Le dispute sulla religione e sul circo agitavano tutti gli spiriti. Sulla religione, delle nuove opinioni esternate da alcuni, combattute da altri, riempivano l' impero di discussioni teologiche, e dividevano i cristiani in molte sette, gli ortodossi e gli eretici, eutichiani, ariani, o altri, le quali tutte poi riunivansi per riprovare i giudei e gl' idolatri. Nel circo, i colori adottati da' cocchieri i quali disputavansi il premio, dividevano la città in quattro fazioni: i Bianchi, i Rossi, gli Azzurri, ed i Verdi. Erano soprattutto questi due ultimi partiti, gli Azzurri *(veneti)* ed i Verdi *(prazini)*, quelli le cui rivalità inasprivano gli animi all'epoca

(1) Per più ampî particolari biografici veggas' il nostro articolo *Giustiniano*, in fronte della nostra *Spiegazione storica* delle Instituzioni, pagina 119.

di Giustiniano; e queste divisioni, derivate da una frivola cagione, eransi gradatamente trasformate in divisioni politiche aspre ed ardenti.

Dopochè, sotto Alessandro Severo, eras' interrotta la serie di quelli uomini illustri i quali, per le loro opere, avevano arrecato i lumi ed il raziocinio nella giureprudenza, nessuno gran giureconsulto era più comparso: lo studio delle leggi non era stato intieramente abbandonato; ma non aveva prodotto che uomini ordinari i quali, limitandosi a seguire gli scritti lasciati dai prudenti e le costituzioni promulgate dagl' imperatori, dirigevano gli affari innanzi al magistrato *(advocati, togati)*, o davano lezioni di diritto *(antecessores)* nelle pubbliche scuole, fra le quali distinguevansi quella di Costantinopoli, e quella di Berito, città situata nella Siria. Non erano costoro in certo modo, per impiegare l'espressione di un poeta, che le larve e gli spettri degli antichi giureconsulti.

Se la scienza era così decaduta, bisogna d'altronde confessare che le leggi eransi molto oscurate moltiplicandosi. I plebisciti dell'antica Roma i senatus-consulti, gli editti de' pretori, i numerosi libri de' prudenti, i codici di Gregorio, d'Ermogene, di Teodosio, le costituzioni di tutti gl' imperatori venuti dopo, accumulati, confusi, contraddicendosi, distruggendosi, formavano un vero caos legislativo. Fu questo caos che Giustiniano si addossò la missione di distrigare, e condurlo ad un sistema più semplice e più concorde; quindi con questa intenzione egli pubblicò sul diritto antico e su quello degl' imperatori molte opere legislative che ci prepariamo a trascorrere. Ci asterremo però di dire noi stessi quali furono il fine ed il metodo di queste opere; lasceremo questa cura all'imperatore, riportando, se non la traduzione, almeno l'analisi delle sue costituzioni preliminari.

XCVII.

Codice di Giustiniano (Codex Justinianeus).

Erasi consacrato il nome di *Codice* a delle raccolte di costituzioni imperiali. Il primo corpo di leggi che promulgò Giustiniano fu una raccolta simile.

« Per porre un termine alla lunghezza delle cause, e fare scomparire quella moltitudine confusa di costituzioni contenute ne' codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, pubblicate da Teodosio, dai suoi successori e da noi medesimo, noi vogliamo riunirle tutte in un sol codice che sarà decorato del nostro glorioso nome.

« Per coadjuvare ad una sì grand' opera, noi scegliamo:... » seguono i

nomi di dieci personaggi, ognuno de' quali in particolare Giustiniano decora di uno di questi epiteti, *Excellentisissimum*, *Eminentissimum*, *Magnificum*, *Disertissimum*, etc. Alla loro testa distinguesi Giovanni, ex-questore del sacro palazzo, ex-console e patrizio; fra gli altri Triboniano o Tribuniano, il quale indi a poco doveva collocarsi il primo; e Teofilo, professore di diritto a Costantinopoli.

« Noi loro permettiamo, sopprimendo le prefazioni, le disposizioni che si assomigliano, contraddittorie o cadute in disuso, di raccogliere e classificare queste leggi sotto convenienti titoli, aggiungendo, troncando, modificando, rendendo il senso più chiaro, ma conservando però in ogni titolo l' ordine cronologico delle costituzioni, di maniera che si possa giudicare dell' esattezza di quest' ordine così pel posto che per la data. » Idi di febbraio (13 febbraio) 528 (1).

Quest' opera, confidata a dieci giureconsulti, venne divisa in dodici libri; nel che si è scorta un'analogia tra'*decemviri* della repubblica e le dodici tavole di leggi ch' essi dettero. Il Codice Giustiniano, terminato nello spazio di un anno, venne pubblicato il sette degl' idi di aprile (7 apr.) 529. « Noi proibiamo a tutti coloro che litigano ed agli avvocati, sotto pena di rendersi colpevoli di falso, di citare altre costituzioni che quelle inserite nel nostro codice, le quali debbono aver forza di legge, ancorchè fossero senza data o che un tempo non fossero state che rescritti particolari (2). »

XCVIII.

Le cinquanta decisioni (Quinquaginta decisiones).

Pochi mesi dopo la pubblicazione del Codice, al cominciar dell'anno 530, Giustiniano fece comparire successivamente molte costituzioni, colle quali decise di sua propria autorità quistioni che da lungo tempo avevano diviso gli antichi giureconsulti. Il numero di queste *decisioni* si elevò fino a cinquanta, e furono altrettaute costituzioni che trovaronsi fuori del Codice.

(1) *De novo Codice faciendo*
(2) *De Justinianeo Codice confirmando.*

XCIX.

Digesto o Pandette (Digesta, Pandectae) (1).

Questi nomi erano stati dati da antichi scrittori a trattati molto estesi sul diritto. Giustiniano fece pure comporre un'opera che chiamò *Digesto* o *Pandette;* la costituzione nella quale sviluppa questo progetto è indirizzata a Triboniano; eccone l'analisi:

« Dopo il codice che noi abbiamo pubblicato sotto il nostro nome, abbiamo risoluto di correggere compiutamente tutto il diritto civile, tutta la giurisprudenza romana, riunendo in un sol volume i volumi sparpagliati di tanti giureconsulti.

« Noi vi abbiamo incaricato di scegliere per quest'opera i più abili professori, i più grandi avvocati, ed aggradendo quelli che ci avete presentati, noi ordiniamo loro di compilare quest'opera, ma sotto la vostra direzione.

« Scegliete, correggete tutto ciò che hanno scritto i giureconsulti ai quali g'imperadori avevano permessa l'interpretazione delle leggi. Abbracciate tutta la giurisprudenza antica, dividendola in cinquanta libri, ed ogni libro in molti titoli, secondo l'ordine del nostro codice o quello dell'Editto, come voi giudicherete convenevole.

« Non giudicate di una opinione come la migliore, perchè il più gran numero l'abbia adottata; non rigettate le Note di Ulpiano, di Paolo e di Marciano su Papiniano, ma adottate quelle che crederete utili. Le decisioni di tutti gli autori che voi citerete faranno autorità come se fossero state da noi emanate.

« Troncate ciò che sembrerà fuori luogo, superfluo o cattivo; le correzioni che farete, anche contrarie all'antico diritto, avranno forza di legge; non lasciate punto antinomia, come chiamasi in greco la contradizione fra due leggi; non ripetizioni; evitate quanto è possibile d'inserire nuovamente le costituzioni imperiali che trovansi nel nostro codice; mettete da canto ciò ch'è caduto in disuso.

« Tutto sarà regolato mediante queste due raccolte, alle quali forse aggiungeremo in seguito delle Istituzioni, per facilitare lo studio della scienza.

» Quest'opera porterà il nome di *Digesto* o *Pandette;* proibiamo ai

(1) La parola *Digesta* ha una etimologia latina, *Pandectae* una etimologia greca: la prima significa ciò ch'è classificato metodicamente; la seconda ciò che tutto comprende.

giureconsulti di apporvi de' commentari ed oscurarla colle loro osservazioni prolisse, com' erasi fatto pel diritto antico. » Il 18 delle cal. di gennaio 531 (15 Dicembre 530) (1).

I collaboratori di Triboniano erano al numero di sedici; essi terminarono il Digesto nello spazio di tre anni. Questa rapidità per un lavoro immenso dovette nuocere alla sua perfezione. Le raccomandazioni di Giustiniano non furono sempre eseguite; trovansi alle volte nel Digesto confusioni, ripetizioni ed antinomie, il cui numero prodigiosamente ingrandito da' commentatori, esercita ancora la pazienza di coloro che sono condannati a conciliarle. Ma quest' opera ci ha conservato i principi, le leggi, i plebisciti, i senatus-consulti dell' antica giurisprudenza; essa è composta, come una specie di mosaico, di frammenti tolti da trentanove giureprudenti più illustri: ognuno di questi frammenti porta il nome dell' autore e dell' opera dov' è stato attinto. Purnondimeno non bisogna troppo fidarsi di questa indicazione. I compilatori del Digesto usarono ampiamente della facoltà ricevuta di cambiare, e correggere le citazioni, trovandosi che si fa dire ad un giureconsulto nel Digesto ciò che non ha giammai detto; queste falsificazioni chiamansi *tribonianismi*.

Le Pandette furono pubblicate, e ricevettero forza di legge con due costituzioni una in greco e l' altra in latino, che Giustiniano indirizzava al senato di Costantinopoli ed a tutt' i popoli, in data del 17 delle calende di gennaio 534 (16 dicembre 533) (2).

C.

Istituzioni (*Institutiones*, *Instituta*, *Elementa*).

Anche prima della pubblicazione del Digesto, l' imperatore, come aveva annunziato, confidato aveva a Triboniano, a Teofilo, e Doroteo, professore della scuola di Berito, la cura di comporre un' opera elementare da servire agli studenti d' introduzione alla scienza, e dar loro, d' una maniera semplice e breve, i principi delle leggi. Quest' opera fu rapidamente terminata; venne estratta in gran parte da' trattati elementari degli antichi giureconsulti; soprattutto dalle Istituzioni di Gaio. La divisione, l' ordine delle materie, un' infinità di passi sono identici. Ma qui non si sono distinti, come nel Digesto, i diversi frammenti; non si

(1) *Praefationes*, I, *de Conceptione digestorum*, I, § 12.

(2) *Praefationes*, II, *de Confirmatione Digestorum*, *ad senatum et omnes populos*.

sono indicate le fonti dove sono stati tratti; sono tutti confusi e mescolati colle spiegazioni, e colle nuove teorie che i compilatori delle Istituzioni avevano date da se medesimi.

Questo trattato, benchè non fosse, per così dire, che un libro destinato, alle scuole di giurisprudenza, purnondimeno ricevette il carattere di legge. Era stato cominciato lungo tempo prima del Digesto, e venne pubblicato circa un mese dopo (il 22 Novembre 533). Ma queste due opere legislative non dovettero divenire esecutive entrambe che a contare dal 30 dicembre 533 (1).

CI.

Nuova edizione del Codice (Codex repetitae praelectionis).

Giustiniano al senato di Costantinopoli: « Dopo la pubblicazione del nostro Codice, abbiamo promulgate cinquanta decisioni e molte altre costituzioni; abbiamo inoltre esposto tutto il diritto antico nel Digesto e nelle Istituzioni. Non trovandosi queste diverse costituzioni nel nostro primo codice, e molte di quelle che vi erano abbisognando di esser corrette, noi abbiamo incaricato Triboniano, Doroteo, Menna, Costantino e Giovanni, di riunire, sotto i titoli che le concernono, le nuove costituzioni alle prime, e senza tema sopprimer fra queste quelle che loro sembrassero superflue, abrogate, ripetute o contradittorie.

« Essendoci stata presentata questa nuova opera, ordiniamo che se ne faccia una seconda edizione del Codice, e proibiamo di potersi innanzi ai giudici citare cose delle cinquanta costituzioni, delle costituzioni posteriori o del primo codice che non si trovino in questa seconda edizione.» Il 16 delle calende di dicembre (17 novembre 534) (2).

Questa nuova edizione è quella che possediamo. L'altra probabilmente distrutta, ci è sconosciuta. Questo codice è, come il primo, diviso in dodici libri; ma non vi si contengono molte costituzioni soppresse; donde avviene alle volte che le Istituzioni rimandano a certi passi che non trovansi nel nuovo codice, e che senza dubbio erano nel primo. Le costituzioni sono classificate sotto diversi titoli, coll'indicazione degl'imperatori a cui appartengono; ma sono state alterate come i frammenti de' giureconsulti. La più antica è quella di Adriano, il che ha dato luo-

(1) Per più ampi particolari, veggasi il nostro articolo Istituzioni in fronte della nostra *Spiegazione Storica delle Istituzioni*, pag. 126,

(2) *De Emendatione Codicis D. Justiniani.*

go a quell' errore istorico, che le costituzioni imperiali prendessero data soltanto da questo principe.

CII.

Novelle (Novellae, Authenticae, Corpus authenticorum).

Il nome di *Novelle* era già stato dato ad alcuni editti pubblicati dopo il Codice Teodosiano da Teodosio e da' suoi primi successori. Giustiniano, il quale, dopo le raccolte legislative che aveva fatto compilare, regnò ancora più di trent' anni, promulgò delle novelle, che sovente modificano il Digesto, le Istituzioni ed il Codice. Pubblicate alcune in latino, la maggior parte in greco, quest' ultime vennero tradotte in latino poco tempo dopo la morte di Giustiniano, e riunite colle altre in un sol corpo. Questa versione ci è pervenuta sotto il nome di Vulgata *(Versio vulgata novellarum)*. Questa raccolta in seguito ha preso il nome di *Corpus authenticorum*, e le Novelle quello di Autentiche *(Authenticae)*, cioè a dire le originali, le Novelle stesse, per distinguerle da un estratto, o specie di compendio in latino, di 125 novelle che dopo la morte di Giustiniano, verso l'anno 570, compilò Giuliano, professore a Costantinopoli, compendio che vien designato sotto il titolo di *Epitome* o *Liber Novellarum* (1).

(1) La riunione del Digesto, delle Istituzioni, del Codice e delle Novelle, vien designata sotto il titolo di *Corpus juris*. Nel Codice e nel Digesto da lungo tempo chiamansi *leggi* i diversi frammenti che sono separati gli uni dagli altri; ma molti autori preferiscono, pel Codice, il nome di *Costituzioni*, pel Digesto, quello di *frammenti*. Le parole di *costituzione* e di *frammento* sono più conformi alla storia generale del diritto, esse indicano la origine e la natura primitiva dei passi citati: la parola di *leggi* conviene meglio al carattere del Codice e del Digesto, tutt' i passi che vi sono inseriti hanno assunta un'autorità legale, e son divenuti in questa raccolta delle vere *leggi*, nel senso che noi attribuiamo a questa parola oggidì. Del resto, la cosa è di poca importanza. Giova anche avvertire che impiegasi spesso per designare il Digesto o Pandette questo segno *ff*, che si crede venire dal Π greco. — La maniera di citare il Codice ed il Digesto non è uniforme presso tutti gli autori. Una volta essa consisteva generalmente nell'indicare le prime parole della rubrica del titolo, della legge e del paragrafo. Al presente l'uso dominante è d' indicarne i numeri. Ad evitare però gli errori nelle cifre, giova indicare altresì le prime parole della rubrica del titolo; e, come schiarimento storico, il nome dell' imperatore o del giureconsulto a cui appartenga la legge citata. Per esempio: (Cod. IV, 28, *ad senatusc. Macedonianum*, 5 *const. Alexand.* — Dig., VII, 8 *de usu et habitatione*, 4 *frag. Ulpian.* — Cioè a dire: Codice, libro

Il regno di Giustiniano brillò tanto per le armi quanto per le leggi. Con Belisario ricomparvero de'soldati, la disciplina, il coraggio, l'audacia e i trionfi. Le Istituzioni e il Digesto non erano ancora promulgate che il regno de' Vandali era rovesciato nell' Affrica; e questa contrada, ricongiunta di nuovo all'impero nella qualità di prefettura, dividevasi in diocesi, ed in province, riceveva un prefetto, de'rettori e dei presidi (anno 533). Così Giustiniano, il quale, nel titolo delle sue leggi, erasi sino allora contentato degli epiteti volgari di *Pius*, *Felix*, *semper Augustus*, pubblicando le sue Istituzioni sopraccaricò il suo nome de'soprannomi di *Alemanicus*, *Gothicus*, *Alanicus*, *Vandalicus*, *Africanus*, e di molti altri ancora di cui la maggior parte non gli eran dovuti.

All' Affrica successe bentosto la Sicilia, alla Sicilia l' Italia; e finalmente i Goti abbandonarono Roma stessa, le cui chiavi vennero, come un pegno di sudditanza, inviate a Costantinopoli (anno 537). Ma, prese e riprese a vicenda da'Barbari e dalle armi di Giustiniano, le città d' Italia non erano ancora definitivamente riconquistate. Intanto, mentre che sotto le mura di Cartagine, alle rive della Sicilia, sulle sponde del Tevere, Belisario aveva ridestata l'antica gloria, in Oriente, nella corte di Giustiniano, l' invidia si appiccava al grand'uomo. Ha egli sostenuto in Roma un assedio eroico di un anno, e, libero finalmente, ha percorso l'Italia e ristretto in Ravenna il re goto da non potergli sfuggire; un trattato dell'imperatore distrugge la più bella parte di questi vantaggi, e un ordine lo richiama a Costantinopoli. Ha egli portato la guerra in mezzo dell'Assiria, e minacciando la capilale del re Persiano, ha obbligato questo re ad abbandonare le province romane che attaccava per recarsi in fretta a difendere i proprî Stati (anno 544): un ordine dell'imperatore lo richiama a Costantinopoli. Ricomparendo nell' Italia, dove la sua prima conquista era minacciata, ha egli strappata Roma ai Goti che la riprendevano, e si dispone a spezzare intieramente il giogo di questi Barbari: un ordine dell'imperatore lo richiama a Costantinopoli. Era questo il genere di persecuzione il più sensibile che si sceglieva per un uomo come lui.

L'eunuco Narsete che lo sostituì non era indegno di quest'onore: egli terminò gloriosamente l' opera di Belisario. Liberando tutta l' Italia a prò dell' impero d' Oriente, ricevè sotto il titolo di *esarca* il comando di queste contrade, e si stabilì a Ravenna che prescelse a capitale del suo esarcato.

IV, titolo 28, legge 5, costituzione dell'imperatore Alessandro, o Digesto, libro VII, titolo 8, legge 4, frammento d'Ulpiano).

Quanto al vecchio Belisario, egli respinse una volta ancora lungi da Costantinopoli de'nemici formidabili, i Bulgari, che una improvvisa irruzione vi aveva condotti (anno 559); ma sino al termine di sua carriera vittima degl'intrighi di corte, caduto in disgrazia, accusato di complotto, spogliato delle sue dignità e de'suoi onori, reintegrato, ma troppo tardi, quantunque nell'anno seguente, ei si morì, e la poesia e la pittura impadronendosi delle sue disavventure, adornandole di tutto il maraviglioso delle loro finzioni, l'hanno mostrato colle orbite bruciate dal ferro e chiuse per sempre alla luce, chiedendo ai passaggieri, colla sua berretta, sotto la guida d'un fanciullo, un obolo per Belisario. Così la tradizione poetica ha imputato a Giustiniano un delitto che non aveva commesso.

L'imperatore non sopravvisse lungo tempo a Belisario; morì nel 565, dopo un regno di 39 anni, dell' età di circa 84 anni. Qual giudizio formar di lui? Vi fu un tempo, nell'epoca dello studio generale e fiorente delle leggi romane in Europa, in cui era una passione di attaccare o difendere la sua memoria; in cui gli storici ed i giureconsulti dividevansi in due sette, i *Giustinianisti* e gli *Antigiustinianisti*. Montesquieu è ben lontano dal risparmiarlo. « La cattiva condotta di Giustiniano, egli dice, le sue profusioni, le sue vessazioni, le sue rapine, il suo furore di edificare, di cambiare, di riformare, la sua incostanza ne' suoi disegni, un regno duro e debole, divenutu più molesto da una lunga vecchiaja, furono disgrazie reali mischiate a successi inutili e ad una gloria vana. » Ciò è a un di presso il riassunto laconico delle imputazioni di Procopio, di Evagria, d' Agatia, e di Giovanni Zonara contro di lui. La maggior parte di questi rimproveri sono meritati. Gli si possono aggiungere le sue debolezze imperiali per Teodora, la quale ascese con lui sul trono di Costantinopoli dopo di averne servito il circo, ornato il teatro, abitato il famoso portico di prostituzione, *l'embolum*, ed a cui rimise più d' una volta lo scettro che avrebbe dovuto portar da se stesso. Le sue opere legislative non sono bastate a difenderlo; e, come le vittorie appartengono a Belisario ed a Narsete, si attribuiscono le leggi a Triboniano e suoi collaboratori. Purtuttavolta Giustiniano piccavasi di esser versato nello studio della filosofia, della teologia, delle arti e delle leggi; egli decideva, di sua autorità delle controversie teologiche; tracciava da se il piano de' suoi monumenti, rivedeva le sue leggi. Il progetto che personalmente concepì di riformarle e riunirle in un codice, quantunque improntato da precedenti saggi, basta per onorare la sua intelligenza legislativa. Egli ebbe il merito di perseverare nel suo volere e di menare a fine questa grande opera.

CIV.

Teofilo.

Professore di diritto a Costantinopoli, prese parte all'opera del primo codice, del Digesto e delle Instituzioni. Abbiamo di lui uno scritto prezioso. È una parafrasi greca di quelle stesse Instituzioni alle quali aveva cooperato. Si è preteso in vero che quest'opera non fosse sua, ma bensì di un autore più recente dello stesso nome; ma la falsità di questa asserzione è comunemente riconosciuta. Nell'opinione di tutt'i giureconsulti i quali occupansi del diritto romano, i commentari di Teofilo hanno riacquistata l'importanza che meritano.

Eccoci pervenuti al punto che forma il limite di quest'opera. Si è alla legislazione di Giustiniano che deve fermarsi, e più non ci rimane che rivolgere un ultimo sguardo verso le instituzioni dell'impero, per abbracciare nel loro complesso, le variazioni che hanno sperimentato dopo Costantino.

RIASSUNTO SULL'EPOCA PRECEDENTE.

Situazione esterna di Costantinopoli.

Questo titolo ci addita abbastanza che le nazioni le quali accalcavansi una volta sulle frontiere, minacciando d'invadere le province, hanno compiuta la loro opera. Ci ricorda e la migrazione di Costantino colla sua corte nel seno di una novella capitale, e la divisione del mondo romano in due imperi, e le moltitudini di Barbari spinte dal Nord al Mezzogiorno, e la disparizione dell'impero di Occidente.

Sotto il regno di Giustiniano, le vittorie di Belisario, quelle di Narsete hanno, per un momento, riconquistato il littorale dell'Affrica, la Sicilia, e l'Italia. Colà dove fu la repubblica di Roma trovasi oggidì lo esarcato di Ravenna.

Verso l'Oriente, i Bulgari, i Persiani, gli Avari, delle popolazioni uscite dalla Tracia si gittano sull'impero. Belisario le ha respinte più volte; ma queste vittorie non bastano. Questi popoli son sempre pronti a fare nuove irruzioni, ed alcuni di loro ricevono tributi dall'imperatore di Costantinopoli.

Diritto pubblico.

Il popolo, l'esercito, non sono più nulla, l'imperatore è tutto.

I patrizi, i vescovi, il prefetto della città, il prefetto del pretorio, il questore del sacro palazzo, gli uffiziali di sua casa, i conti del concistoro, tutti *illustres*, *spectabiles* o *clarissimi*, formano il suo corteggio. Questi magistrati non sono che i suoi sudditi più sommessi, il senato una specie di tribunale, il consolato una data. Dal fondo del suo palazzo, egli ordina la guerra o la pace, raccoglie le imposte, promulga le leggi, dà o toglie le magistrature, condanna o assolve i sudditi. Potere legislativo, potere giudiziario, potere esecutivo, tutto è in sue mani.

Non altra legge che la volontà del principe. Il Corpo del diritto pubblicato da Giustiniano offre la raccolta dell'antica legislazione modificata dalla sua volontà.

Niun'altra giustizia che quella che rende o fa rendere il principe. Il numero de' pretori vien ridotto a tre, i loro poteri sono ecclissati da quelli del prefetto della città, del prefetto del pretorio e di molti altri uffiziali.

Affari criminali. Non si tratta più, come sotto la repubblica, di una legge o di un plebiscito da servire di base alle accuse. Colui che vuol perseguitare, inscrive la sua denunzia presso del magistrato, a Costantinopoli uno degli uffiziali superiori secondo la natura del delitto, nelle province, il rettore, il preside o il prefetto del pretorio provinciale; questo magistrato forma il tribunale, l'affare è giudicato. Il senato prende cognizione di alcune cause; bene spesso l'imperatore pronunzia da se.

Affari civili. Sin da Diocleziano e principalmente dopo la costituzione di Costanzo, dopo quella di Teodosio e Valentiniano, non più solenni formole giudiziarie, neanche per finzione; non più necessità di ottenere dal pretore l'azione *(impetrare actionem)*; non più divisione della causa in due parti, il *jus* ed il *judicium*. Tutt'i giudizi sono oggidì straordinarî *(extra ordinem)*, cioè a dire che in tutti il magistrato esamina la contestazione e pronunzia. Il litigante si presenta dapprincipio innanzi a lui; la procedura comincia coll'esposizione della dimanda e della presentazione de' titoli *(editio)*; dopo un certo differimento ha luogo l'ordine di comparsa obbligata *(in jus vocare)*; l'affare viene sviluppato dagli avvocati *(causidici, togati, advocati)*; il giudice pronunzia dietro l'esame de' documenti, dietro la deposizione de' testimoni, dietro la prova de' fatti. Egli vigila all'esecuzione del giudizio. Così riunisce tutt'i poteri che altra volta erano separati, *jurisdictio*, *imperium*, *judicium*.

L'amministrazione dello Stato, fuori la capitale, è a un di presso come quella stabilita da Costantino. Le prefetture divise in diocesi e le diocesi in province sono dirette da prefetti, da vicarî, da rettori e da presidi. I vescovi vi esercitano una grande autorità. Ogni città ha inoltre i suoi decurioni e i suoi magistrati municipali; i difensori delle città occupano anche una magistratura caduta in discredito, e che Giustiniano, in una novella, procura di rialzare. Al loro tribunale portansi gli affari di poca importanza.

Diritto sacro.

Il cristianesimo era un delitto che gl' imperatori altra volta punivano; al presente è il paganesimo che vien da essi perseguitato. Tutti coloro che non professano le opinioni ortodosse vengono colpiti da leggi severe; formano nello Stato classi riprovate; i sudditi cristiani si crederebbero macchiati se vivessero accanto di un apostata, di un eretico, di un ebreo o di un pagano, e tutte queste parole sono pervenute sino a noi come sinonimi di grossolane ingiurie.

Diritto privato.

Nato con Roma, inscritto sulle Dodici Tavole, il diritto civile primitivo conservò tutta l'energia, tutta la durezza repubblicana sino al momento in cui l'Italia intiera venne sottomessa. Allora i principî del diritto delle genti, le decisioni pretoriane incominciarono a modificarlo lentamente, e si può dire che più non esisteva in realtà allorquando la repubblica cadde. La nuova legislazione, innestata alla prima, venne diretta verso tutt'altro fine, il diritto naturale e l'equità. Un secolo apparve che seco trasse genî superiori; giureconsulti illustri che succedevansi come se fossero nati gli uni dagli altri, e che, pei loro scritti fecero della giurisprudenza una scienza immensa. È curioso di seguire in questi cangiamenti quel diritto originario de' Romani caduto colla repubblica, ed indagare qual fu il suo destino. Dapprima i suoi principî sempre proclamati formano un contrasto rilevante colle istituzioni novelle, alle quali non si perviene che mediante sottigliezze ingegnose; le costituzioni imperiali vi portano molti colpi, il cangiamento di capitale lo spatria; da quel momento veggonsi ogni giorno disparire alcune di quelle istituzioni; quelle che rimangono sono sempre meno in armonia co' costumi. Infine Giustiniano, pubblicando un corpo intiero di giurisprudenza, distruggendo una gran parte delle sottigliezze e dei ri-

gori ancor sussistenti, non lascia più che delle tracce della primitiva legislazione, ed in una novella finisce eziandio per distruggere ciò che una volta eravi di più rimarcabile, la composizione civile delle famiglie, e i dritti congiunti a questa composizione.

Sulle persone. Le leggi favoriscono l'affrancamento, gli affrancati sono tutti cittadini, le differenze una volta esistenti fra questi e gl' ingenui vengono cancellate; uomini di una classe particolare, specie di servi della gleba, offrono una condizione intermedia fra lo schiavo ed il suddito libero. Non più potestà maritale (*manus*); non più dritti sull'uomo libero venduto o abbandonato per riparazione (*mancipium*); la patria potestà si è intieramente ravvicinata alla natura, il figlio ha una personalità sempreppiù estesa; egli è proprietario di molte specie di beni non appartenenti al padre. La composizione civile delle famiglie, la diversità tra la parentela di cittadino (*agnatio*) e la parentela di sangue (*cognatio*) non producono grandi risultati nelle diversità di diritti che i parenti hanno tra di loro; e Giustiniano con una novella, le fa disparire quasi intieramente.

Sulle cose e sulla proprietà. Non più distinzione fra le cose *mancipi* o *nec mancipi*, ed in conseguenza non più mancipazione nè altre formalità solenni per operare il trasferimento di proprietà, non più differenza tra i beni dell' Italia e quelli delle province; non v' ha più che una proprietà, ed è la proprietà naturale, del diritto comune.

Su' testamenti. Non più vendita solenne e fittizia dell' eredità. Formalità più semplici sono assegnate all'atto testamentario. Il figlio di famiglia può, come il padre, testare su molti de' beni a lui appartenenti. Non più ristrizioni, per rapporto alla capacità di ricevere per testamento, per colui che non è maritato (*coelebs*) o che non abbia figli (*orbus*).

Sulle successioni. I possessi de' beni, inseriti nelle raccolte di Giustiniano, accordavano a' parenti naturali de' diritti di successione; ma questo imperatore sopprimendo con una novella le distinzioni di agnati e cognati, che producevano una inutile confusione, stabilisce un ordine di successione nel quale non si ritrova alcun vestigio delle antiche idee, e che riposa intieramente sulla parentela naturale.

Su' contratti. Già modificati durante il periodo precedente, i contratti hanno subito pochi cangiamenti. Le disposizioni del pretore, le quali rendevano obbligatorie molte convenzioni che il diritto civile non sanciva, sono passate nel Corpo di diritto di Giustiniano. Per le stipulazioni, non sono più necessarie parole sacramentali, basta che l' interrogazione e la risposta siano conformi. L' uso è generalmente invalso di

far distendere gli atti da persone rivestite d'un carattere pubblico e che chiamansi tabellioni *(tabelliones)*.

Sulle azioni. Tutt'i caratteri che un tempo vi si collegavano sono svaniti: quindi non più atti simbolici come nelle azioni della legge; non più dimanda d'una formola destinata a servir d'istruzione al giudice, come nella procedura formolaria; non più dimanda preventiva dell'azione. A quest'epoca, non s'intende realmente per la parola *actio* che il diritto di agire in giudizio per farci rendere ciò che ci appartiene o che ci è dovuto; ovvero l'atto stesso di questa persecuzione.

Costumi e consuetudini.

Nello Stato, nelle magistrature, nelle famiglie, non bisogna più cercare i costumi di Roma, ma quelli di Costantinopoli.

Nello Stato, se qualche cosa ancora agita gli spiriti, non è la libertà, il bene pubblico, il successo delle armi, ma i colori de' cocchieri o le controversie religiose.

Nelle magistrature non si scorge l'occasione di pagare un debito al suo paese, di esercitare alla sua volta funzioni onorevoli e non lucrative; vedesi il mezzo di accumulare onori per la propria ambizione, per la cupidità delle ricchezze.

Nelle famiglie, quella unione rigorosa dei membri, quella disciplina interna, quella sottomissione alla volontà del capo più non sussistono. Un contrasto sorprendente offresi al mio spirito: sotto la repubblica, il capo di famiglia proprietario de' beni, proprietario delle persone, aveva un potere assoluto; le famiglie formavano altrettanti piccoli Stati dispotici, e dalla loro riunione nasceva un grande Stato, libero al di dentro, formidabile al di fuori. Sotto l'impero, il capo non è proprietario nè di persone, nè di beni; le famiglie sono in certo modo libere, e dalla loro riunione sorge un grande Stato, schiavo al di dentro, vile e debole al di fuori.

Ciò che divenne il diritto romano dopo Giustiniano.

L'impero di Oriente visse quasi novecento anni ancora dopo Giustiniano. Le opere legislative di quel principe, modificate colle novelle de'suoi successori, continuarono a formare il diritto dello Stato, quantunque fossero soppiantate nella pratica dalle traduzioni, dai ristretti, dai commen-

tari che se n'erano fatti in lingua greca, la lingua volgare: fino a che nell'867, l'imperatore Basilio il Macedone fece cominciare, in questa lingua, una nuova raccolta estratta dal Digesto, dalle Instituzioni, dal Codice, dalle Novelle di Giustiniano, egualmente che da tutte le costituzioni sopravvenute, ricorrendo anche, per certi punti, alle sorgenti anteriori e pure del diritto romano. Quest'opera fu terminata durante il regno di suo figlio, Leone il Filosofo (anno 887), e pubblicata sotto il nome di *Basiliche*: sia per onorare la memoria di Basilio il Macedone che ne aveva concepito il progetto e cominciata l'esecuzione, sia, semplicemente, secondo il significato greco della parola (βασιλικαί διατάξεις, *imperatoriae constitutiones*). Verso l'anno 945, una seconda edizione (*Basilica repetitae praelectionis*), fatta per ordine di Costantino Porfirogenito, venne a surrogare la prima, che non ci è pervenuta.

Le Basiliche conservarono la loro autorità fino al momento che l'impero d'Oriente cadde sotto i colpi di Maometto II (anno 1453). Allora il Korano surrogò le Basiliche, le quali purnondimeno rimasero come la legge particolare de' Greci, lasciata dal vincitore al popolo vinto, e che hanno così continuato sino a'nostri giorni, a costituire l'elemento principale e la base del dritto civile greco (1).

Nell'Occidente le conquiste de' generali di Giustiniano furono di poca durata. Dal regno seguente, i Lombardi, impadronendosi d'una gran parte dell'Italia, non vi lasciarono agl'imperatori d'Oriente che l'esarcato di Ravenna, il quale anch'esso non tardò guari a disparire (anno 752).

Frattanto Giustiniano erasi affrettato d' istallarvi e mettervi in vigore così ne'tribunali che nelle scuole, la sua raccolta di diritto, e noi troviamo, nel ristretto delle Novelle compilato da Giuliano, una *sanctio pragmatica*, in data dell'anno 554, colla quale Giustiniano sanciva l'autorità de'suoi libri di dritto in Italia. Egualmente l'editto di Teodorico non vi ebbe che una esistenza di un mezzo secolo. Lo stabilimento posteriore de'Lombardi e le rivoluzioni così frequenti di dominazioni che si succedettero su questa terra, non distrussero quell'autorità. Colà, come negli altri stabilimenti de'Barbari, si produsse questo fenomeno interessante della personalità della legislazione, personalità che l'Editto di Teodorico stesso, tutto generale che fosse, non aveva distrutta, perciocchè quest'Editto era rimasto quasi estraneo alle materie del dritto civile.

(1) Nel 1830, il presidente Capo d'Istria, con un decreto del 4 (16) febbrajo, incaricò una commissione di rivedere le Basiliche non che le novelle degli antichi imperatori di Bizanzio, e correggere metodicamente il diritto vigente in Grecia. Di poi, si è cominciata in questo paese la pubblicazione di nuovi Codici, sul modello moderno che la Francia ha offerto alle altre nazioni.

Così, in tutte queste nazioni moderne che formavansi dalla soprapposizione de' Barbari sul mondo romano, il diritto era personale, i vincitori seguivano la legge barbara, i sudditi di origine romana e tutti gli ecclesiastici continuavano ad esser retti dal dritto romano. Solamente, nelle contrade d'Italia ch'erano state sottomesse all'autorità di Giustiniano, la legge romana consisteva nel Dritto di quell'imperatore. Nelle altre contrade, come anche nelle Gallie e nella Spagna, le leggi romane erano principalmente raccolte e pubblicate da're Barbari ed erano in osservanza: al di sopra di tutte, il *Breviarium Alaricianum*, che si mantenne più lungo tempo e si estese sopra un maggior numero di paesi. Coloro che si dedicavano a questi studî, gli ecclesiastici principalmente che ne conservavano il deposito fralle materie ecclesiastiche, vi aggiungevano le sorgenti stesse dove le leggi romane barbare erano state attinte, come il Codice Teodosiano, gli scritti de' giureconsulti anteriori. Abbiamo degl'indizî i quali ci rivelano che lo stesso Corpo di dritto di Giustiniano non era rimasto loro sconosciuto: la sua influenza manifestavasi alle volte nelle decisioni, negli atti e nelle raccolte di formole di quei tempi. Il tutto con una varietà di particolari; secondo le località che bisogna seguire in una storia speciale, e che la brevità di quest'appendice non ci permette di esporre.

Così fu che il dritto romano sopravvisse alla conquista, e che anche nell'oscurità e ne' laceramenti del sistema feudale nascente, si perpetuò, se non come scienza, almeno come pratica. L'illustre sig. di Savigny ha seguito pazientemente, su tutto il suolo di Europa, durante tutto il lungo spazio del medio evo, la traccia di questa vita pratica del dritto romano, e degli scritti e degli studî, deboli che fossero, i quali vi si rannodavano. Si è nel suo libro che bisogna andare a cercare questa storia (1). La prova dell'autorità continua del dritto di Giustiniano in Italia, s'incontra sino all'undecimo secolo. E un'opera composta, quasi a quell'epoca, nel mezzogiorno della Francia, ci somministra l'indizio certo, che anche in questo paese si era ricorso ai libri di Giustiniano prima del celebre rinascimento che li ripose in voga universalmente (2).

(1) F. C. Di Savigny: *Geschichte des Roem. Rects in Mittelalter* (Istoria del dritto romano nel medio evo). Traduzione francese, del sig. Guenoux. Parigi, 1839, 4. vol. in 8.°

(2) *Petri Exceptiones legum Romanorum*, o Estratti delle leggi de'Romani: raccolta che, secondo le congetture del sig. di Savigny, sarebbe stata composta nel Delfinato, a Valenza, poco dopo la metà del nono secolo, e che sia estratta dalle Istituzioni, dalle Pandette, dal Codice e dalle Novelle di Giustiniano. Il signor di Savigny ne ha data un'edizione al seguito della sua Storia del dritto ro-

Allorchè finalmente, nel dodicesimo secolo, dietro la novella generazione formatasi in Europa, un vigore, disordinato e spesso di cattivo gusto, ma infine un vigore novello pel culto della scienza si manifestò, lo studio del diritto romano, sulle compilazioni di Giustiniano che vi avevano autorità, si ridestò in Italia, la scuola di Bologna si pose alla testa del movimento. Irnerio o Werner, il quale era stato preceduto da Pepo, acquistossi tanta rinomanza in quell' insegnamento, che il suo nome si colloca come il primo nella storia di quel rinascimento, ed egli apre, come capo, la scuola de' chiosatori.

Molti giureconsulti formaronsi sotto di lui. I quali spargendosi in diverse contrade, vi portarono le loro spiegazioni sulle leggi romane ed una emulazione generale per lo studio di quelle leggi. D' ogni parte gli Stati di Europa viddero aprirsi delle scuole di giurisprudenza. Il diritto romano venne introdotto e diffuso dalla scienza prima di esserlo dall' autorità: non più solamente come legge personale, quel tempo era passato, e la generazione di ogni nazionalità era terminata; ma come legge generale, come ragione scritta, compimento di tutte le istituzioni locali.

Così fu che in Francia i tribunali e le scuole affrettaronsi a gareggiar di zelo con quelle d'Italia; e che il paese, secondo la demarcazione prodotta sotto l' influenza della geografia e degli avvenimenti, si divise più distintamente in due parti ben marcate: i paesi di diritto scritto, nel mezzogiorno, ove il diritto romano era la base principale del diritto; ed i paesi consuetudinari, province del nord, ove il diritto romano non era ricevuto che come compimento delle consuetudini. Epoca confusa, in cui la legislazione, marcata ancora dall' impronta della feudalità, variava in ogni parte di uno stesso regno; epoca in cui non si aveva che a traversare un fiume, che a sormontare una catena di montagne per trovarsi retto da leggi differenti. Tale fu lo stato della Francia fino al momento

mano del medio evo, t. 4, p. 297 della traduzione.

Il *Brachylogus* (che porta eziandio molti altri titoli: *Summa Novellarum constitutionum Justiniani Imperatoris,—o Corpus legum per modum Institutionum)*, è ancora un'opera della stessa epoca della precedente, composta verso i primi anni del dodicesimo secolo. Può servire a darci un' idea dello stato della scienza del diritto romano in quei tempi. Le Istituzioni di Giustiniano ne formano la base; le Pandette, il Codice e le Novelle vi sono messe qualche volta a profitto. Ma questo sommario è stato fatto in Lombardia, allorchè già la scuola de' chiosatori, nell'università di Bologna, è vicina a sorgere. Il sig. di Savigny è anche indotto di attribuirlo ad Irnerio.

in cui apparve nel nuovo sistema dei nostri Codici, semplici, brevi, facili a circolare da mano in mano nel popolo, una legislazione uniforme, armonizzante col nuovo stato sociale, e che sottopone finalmente alle stesse condizioni tutt'i membri d'una stessa società.

Le tre pagine che terminano questo volume sugli ultimi destini del dritto romano fino ai nostri giorni non sono che un colpo d'occhio, certamente ben rapido e ben insufficiente. Il lavoro a farsi, per istudî storici serî, dev'essere di molta più grand'estensione. Il dritto romano non è che uno degli elementi concorsi alla generazione del nostro diritto francese: importa di ricercare e coglier l'insieme di questa generazione. Importa di dare al diritto barbaro, al diritto feudale, al diritto consuetudinario, al diritto delle ordinanze della monarchia, e al diritto canonico, il luogo che loro appartiene in questa lunga generazione istorica della nostra nazionalità. Io termino dunque questo scritto come l'ho cominciato (1), impegnando la gioventù alla quale m'indirizzo, a non iscorgervi che un primo eccitamento, a non riguardare questo studio preliminare sulla storia del diritto romano che come una introduzione per giungere a quello del diritto francese. In una parola, bisogna essere del suo tempo e del suo paese; tutta la nostra fatica intellettuale deve risolversi a profitto della società in mezzo della quale viviamo. —

(1) Veggasi la prefazione pag. 1. e seg.

FINE DELLA STORIA DELLA LEGISLAZIONE ROMANA.

PERIODI

COMUNEMENTE RICEVUTI PER LA STORIA DEL DRITTO ROMANO.

Io ho seguito in questo compendio la divisione indicatami dalla storia romana, e ne ho date le ragioni. Purnondimeno credo qui necessario di esporre quali sono i diversi periodi che generalmente distinguonsi nel diritto, allorchè si considera in se stesso, astrazione fatta dagli avvenimenti. Gli autori non sono pienamente d'accordo su questo punto. Io adotto il quadro che segue, nella *Storia del diritto romano*, il signor Hugo. Esso contiene del resto con poca differenza, i periodi che aveva stabiliti Gibbon, e che gli scrittori sopravvenuti hanno adottato.

PRIMO PERIODO, o ETA' D'INFANZIA.

Dalla fondazione di Roma sino alle xii Tavole (*Anno di Roma 1 a 300*). Infanzia della città e del dritto. Al termine di questo periodo appare una legge scritta, la quale, per rapporto ai dritti privati, colloca sullo stesso rango tutt' i cittadini, patrizi o plebei. I frammenti di questa legge sono la fonte ove deve attignersi la storia del dritto di quell'epoca.

Giureconsulto celebre : Papirio.

SECONDO PERIODO, o ETA' DI GIOVINEZZA.

Dalle xii Tavole fino a Cicerone (*Anno di Roma 300 a 650*). Età di giovinezza. Roma estende la sua potenza. Il dritto si divide in diritto *civile* e diritto *onorario*; non si studia ancora come una scienza, ma vi si abitua colla pratica. La guerra sociale si accende; e, per estinguerla, dei plebisciti accordano i diritti di cittadino romano alla maggior parte degli abitanti d'Italia.

Sorgente principale: Cicerone

Giureconsulti celebri: Appio Claudio, Flavio, Coruncanio, Elio, Catone.

TERZO PERIODO, o ETÀ DI VIRILITÀ.

Da Cicerone fino ad Alessandro Severo (*Anno di Roma 650 a 1000*). Età di virilità. L'impero è uno de' più vasti che abbiano giammai esistito. Le arti, le scienze, e principalmente la giurisprudenza, raggiungono il loro più alto grado; de' plebisciti, de' senatus-consulti, delle costituzioni imperiali arrecano molte disposizioni importanti pel diritto; numerose opere sviluppano le leggi, e le presentano come formanti una scienza immensa i cui principî si concatenano gli uni agli altri. Al terminar di questo periodo, i sudditi delle province sono assimilati quasi in tutto ai cittadini di Roma.

Sorgenti principali: I frammenti che ci rimangono delle opere comparse in questo periodo.

Giureconsulti celebri: Scevola, Servio, Sulpicio, Labeone, Sabino, Giuliano, Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino.

QUARTO PERIODO, o ETA' DI VECCHIEZZA.

Da Alessandro Severo fino a Giustiniano (*Anno di Roma 1000 a 1300*). Età di vecchiezza. L'impero è stretto su tutt' i suoi punti, le sue province vengono devastate. Lo studio delle arti e delle lettere si estingue; la scienza del dritto consiste tutta nella citazione degli antichi prudenti e delle costituzioni imperiali; molte raccolte di queste costituzioni compariscono. Esse formano le fonti della storia.

Ciureconsulti celebri: Ermogene, Gregorio, Triboniano; Teofilo.

Questa divisione è stata adottata, specialmente dal Signor Mackeldey, nell'introduzione storica del suo manuale; dal Sig. Giraud, nella sua Introduzione allo studio del diritto romano; dal Sig. Warnkoenig, nella sua Istoria del dritto romano; dal Sig. Blondeau, nel quadro cronologico al termine della traduzione delle Istituzioni. — Il Sig. Holtius marca il suo primo periodo dalla origine di Roma sino alla pretura urbana; il secondo, dalla pretura urbana sino ad Augusto; il terzo, da Augusto fino a Costantino. — Il Sig. Marezoll, nella sua Storia delle sorgenti del dritto romano: il primo, dagli antichi tempi fino alle leggi delle XII Tavole; il secondo, dalle XII Tavole fino all'impero; il terzo, dallo stabilimento dell'impero fino a Costantino; il quarto, da Costantino fino a Giustiniano — Quest' ultima si confonde quasi colla nostra.

TAVOLA DELLE MATERIE

PER ORDINE CRONOLOGICO

Prima Epoca.

I RE.

RIASSUNTO SULL' EPOCA PRECEDENTE.

Seconda Epoca.

LA REPUBBLICA.

§. I. *Dallo stabilimento della Repubblica fino alle leggi delle XII. Tavole.*

§. II. *Dal tempo delle XII. Tavole sino alla sottomissione di tutta l' Italia.*

§. III. *Dalla sottomissione totale dell' Italia fino all' impero.*

Terza Epoca.

GL'IMPERATORI.

§ I. *Dallo stabilimento dell'impero sino a Costantino.*

Fine della Tavola.